

Regolamento Urbanistico Edilizio

Adozione

Delibera di C.C. n. 27 del 21/01/2009

Approvazione

Delibera di C.C. n. 137 del 20/04/2009

in vigore dal 20/05/2009

Sindaco

Sergio Gaetano Cofferati

Assessore Urbanistica, Pianificazione territoriale, Casa

Virginio Merola

Direttore Settore Territorio e Urbanistica

Giacomo Capuzzimati

Responsabile gruppo di progettazione

Francesco Evangelisti

Consulente generale

Patrizia Gabellini

Sindaco

Sergio Gaetano Cofferati

Assessore Urbanistica, Pianificazione territoriale, Casa

Virginio Merola

Coordinamento Generale

Giacomo Capuzzimati, Direttore Operativo e Direttore Settore Territorio e Urbanistica

Consulenza scientifica generale

Patrizia Gabellini, Politecnico di Milano
con la collaborazione di Bertrando Bonfantini, Giovanni Ginocchini,
e il contributo di Andrea Di Giovanni, Marina La Palombara,

Gruppo di progettazione del Rue

Enzo Aldrovandi, Responsabile U.I. Edilizia
Mauro Bertocchi, Vice Direttore Settore Territorio e Urbanistica
Claudio Bolzon, U.I. Interventi Urbanistici
Nadia Cattoli, Dirigente U.I. Giuridico-Amministrativa
Francesco Evangelisti, Dirigente U.I. Pianificazione Urbanistica e U.I. Programmi Urbani Complessi (Responsabile del gruppo di progettazione)
Giovanni Fini, Dirigente U.I. Qualità Ambientale
Chiara Manaresi, U.I. Pianificazione Urbanistica
Marika Milani, Dirigente U.I. Sportello Edilizia e Urbanistica
Andrea Minghetti, Dirigente U.I. Sistema Informativo Territoriale
Giancarlo Pinto, Coordinatore Tecnico U.I. Edilizia

Collaborazioni

Raffaella Bruni, Direttore Settore Lavori Pubblici
Cleto Carlini, Direttore Settore Mobilità urbana
Roberto Diolaiti, Direttore Settore Ambiente e verde urbano
Elisa Ravaoli, Direttore Settore Attività Produttive e Commerciali
Andrea Mari, Direttore Progetto speciale Valorizzazione della Città Storica
Francesca Bruni, Direttore Settore Affari Istituzionali e Decentramento
Luciana Africani, Paola Africani, Chiara Agostini, Matteo Balboni, Rosanna Bandini, Sandro Bellini, Alberta Bertagnoni, Inti Bertocchi, Roberto Caponio, Francesca Chierogato, Fabio Cocchi, Claudia Dall'Olio, Lara Dal Pozzo, Donatella Di Pietro, Zita D'Orio, Marco Farina, Manuela Faustini Fustini, Elena Ferrari, Sergio Filippucci, Maria Grazia Fini, Davide Fornalè, Fabrizio Fugattini, Alessandro Gatti, Luca Lorenzini, Gabriella Marra, Roberta Mazzetti, Paola Minetti, Mauro Muzzi, Elisa Paselli, Ivan Passuti, Federico Paveggio, Serena Persi Paoli, Simona Pettazoni, Marco Piccaglia, Roberto Pinardi, Massimo Poggiali, Alice Prospero, Manuela Ratta, Giuseppe Righi, Corrado Sartena, Claudio Savoia, Irene Sensi, Giancarlo Sgubbi, Silvia Silvagni, Nelvis Sovilla, Claudio Stagni, Melania Testi, Nicoletta Toffaletti, Francesco Tutino, Silvia Vassura, Giuseppina Zambelli
Hanno collaborato inoltre le strutture tecnico-amministrative del Settore Territorio e Urbanistica e del Settore Ambiente e verde urbano

Contributi

Requisiti ambientali degli edifici: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Facoltà di Ingegneria, Carlo Monti, Angelo Mingozzi, Simona Tondelli
Città storica: Federica Legnani
Territorio rurale e paesaggio: Giuseppe De Togni
Perequazione e attuazione: Giulia Angelelli, Graziella Guaragno

Grafica del Rue

Caterina Gfeller

Si ringraziano, per i contributi forniti in fase redazionale la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, il Gruppo di esperti sulla qualità urbana, gli ordini e i colleghi professionali (architetti, ingegneri, geometri, geologi, agronomi e forestali, periti industriali e agrari), le associazioni imprenditoriali dell'edilizia (AGCI, Confartigianato, CNA, Legacoop, Unindustria, ANCE, Concooperative), il Dipartimento di sanità pubblica della Azienda USL di Bologna, ARPA, IBC Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna e la Regione Emilia-Romagna, Hera Bologna.
E tutte le persone che hanno contribuito a titolo personale.



7 CARATTERI PER IL PROFILO DEL RUE

Testo non più in vigore

1. Un Rue integrato. Questa nuova componente del piano urbanistico comunale di Bologna non è solo l'adeguamento alla legge 20/2000, il tassello normativo indispensabile a tradurre le strategie territoriali del Piano strutturale e le operazioni programmate dal Piano operativo conformando i diritti d'uso dei suoli e degli immobili, ma ripristina l'integrazione tra regole urbanistiche e regole edilizie svolgendo appieno il ruolo di guida del processo di trasformazione del suolo e degli immobili. Ciò si realizza con una fondamentale chiarificazione del sistema originato da successive stratificazioni di leggi e provvedimenti volti ad affrontare, di volta in volta, i problemi emergenti. La scomposizione in parti funzionali e lo scorporo dei Complementi regolamentari, dove si trovano gli argomenti passibili degli aggiustamenti più frequenti perché sensibili ai cambiamenti legislativi, tecnologici e sociali, conferiscono al Rue leggerezza e stabilità.

2. Un Rue prestazionale. Il Rue di Bologna è connotato da una impostazione prestazionale generalizzata, dalla individuazione degli obiettivi da raggiungere senza pre-stabilire e pre-figurare la soluzione per l'ottenimento del risultato auspicato. Ciò conferisce flessibilità al Regolamento, ma nello stesso tempo comporta, da parte dei proponenti l'assunzione della responsabilità di interpretare e tradurre, da parte dell'Amministrazione l'acquisizione della valutazione come metodo costante di lavoro, con assunzione della responsabilità di giudicare. Questa scelta, indubbiamente impegnativa, viene sostenuta prevedendo Guide progettuali di orientamento verso buone pratiche e soluzioni conformi.

7 CARATTERI PER IL PROFILO DEL RUE

3. Un Rue per la qualità urbana e ambientale. L'obiettivo che permea il Rue è il miglioramento della qualità diffusa, urbana e ambientale, del territorio comunale. Maggiore attenzione ai principi che orientano la trasformazione dello spazio pubblico, incentivazione degli interventi urbanistici ed edilizi che perseguono efficienza energetica, risparmio delle risorse idriche, permeabilità dei suoli e la cura del verde sono le scelte cardine su cui impostare nuove strategie di trasformazione urbana ed edilizia.

4. Un Rue per la Città storica. Una disciplina per gli Ambiti storici che considera i differenti principi insediativi, una regolazione che riorganizza quella tradizionale sugli edifici e si estende agli spazi aperti, alle interfacce tra lo spazio privato e lo spazio d'uso pubblico, alle strade considerate per il loro ruolo di supporto del trasporto pubblico o di centralità, sono parte di una strategia che specifica e articola quella del Psc, che amplia il concetto di centro storico per proporre forme di conservazione specifiche dei paesaggi di valore, sia urbani sia rurali.

5. Un Rue in 4 Parti. Il ruolo attribuito e un "orientamento all'utente" hanno suggerito un'impostazione per parti in base alle funzioni svolte: la prima parte, Disposizioni generali, e la quarta, Attuazione e procedure, operano un aggiornamento di gran parte degli argomenti presenti nel Regolamento edilizio attuale e nelle Norme tecniche di attuazione del Prg; la seconda parte, Disciplina dei materiali urbani ed edilizi, interpreta e declina i temi della qualità innovando sostanzialmente la funzione normativa del Regolamento; la parte terza, Disciplina degli ambiti, è il previsto complemento del Psc per la regolazione degli interventi negli ambiti del Territorio urbano strutturato e nel Territorio rurale.

6 . Un Rue cerniera. Il Rue di Bologna diventa anche un indispensabile riferimento per l'insieme numeroso ed eterogeneo dei regolamenti comunali (urbanistica, lavori pubblici, verde, commercio), per i quali costituisce una esplicita interfaccia utile al coordinamento. Esso si configura come una doppia cerniera: da un lato con il Psc e il Poc secondo le intenzioni riformatrici della legge 20/2000, dall'altro con i regolamenti che intervengono in maniera settoriale e particolare nella regolazione dello spazio urbano e rurale.

7. Un Rue informatizzato. L'impostazione del Rue ha tenuto conto delle importanti modifiche – intervenute e in corso – nel sistema di gestione dei dati e del loro utilizzo da parte dell'utente. Esso imprime un'accelerazione all'organizzazione del Sit come strumento ordinario di servizio che consente di avere, su ciascuno dei punti/linee/superfici georeferenziati del territorio comunale, le informazioni necessarie per l'intervento urbanistico ed edilizio. I livelli normativi che interessano il territorio diventano altrettanti strati cartografici, tutti intercettati dalla interrogazione riferita a una singola area o a un singolo manufatto.

INDICE

PAG	
2	7 CARATTERI PER IL PROFILO DEL RUE
16	PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI
	TITOLO 1 PRINCIPI E NORME GENERALI
19	ART 1 NATURA E OGGETTO DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO
19	ART 2 ELABORATI COSTITUTIVI E CONTENUTI
20	ART 3 RAPPORTO CON IL PIANO STRUTTURALE COMUNALE
21	ART 4 RAPPORTO CON IL PIANO OPERATIVO COMUNALE
21	ART 5 RAPPORTO CON I PIANI URBANISTICI ATTUATIVI
21	ART 6 RAPPORTO CON GLI STRUMENTI DI SETTORE
21	ART 7 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI, ENTRATA IN VIGORE E REGIME TRANSITORIO
	TITOLO 2 DEFINIZIONI
	CAPO 1 TERMINI E GRANDEZZE URBANISTICO-EDILIZI
23	ART 8 UN VOCABOLARIO COMUNE
23	ART 9 SUPERFICIE TERRITORIALE
23	ART 10 SUPERFICIE FONDIARIA
23	ART 11 SUPERFICIE COPERTA
23	ART 12 SUPERFICIE PERMEABILE E SEMIPERMEABILE
24	ART 13 SUPERFICIE UTILE LORDA
24	ART 14 SUPERFICIE UTILE (SU) E SUPERFICIE ACCESSORIA (SA)
26	ART 15 SUPERFICIE DI VENDITA

26 **ART 16** SAGOMA PLANIVOLUMETRICA

26 **ART 17** VOLUME

27 **ART 18** ALTEZZA DEI VANI E DEGLI EDIFICI

27 **ART 19** RAPPORTO DI COPERTURA

28 **ART 20** EDIFICIO, LOTTO UNITÀ IMMOBILIARE

CAPO 2 REQUISITI DI DISTANZA

29 **ART 21** CALCOLO DELLE DISTANZE

30 **ART 22** DISTANZE MINIME DEGLI EDIFICI DAI CONFINI DI PROPRIETÀ E DALLE AREE PUBBLICHE O A DESTINAZIONE PUBBLICA

30 **ART 23** DISTANZE MINIME TRA EDIFICI

31 **ART 24** DEROGHE AI REQUISITI MINIMI DI DISTANZA E DIRITTI DEI TERZI

CAPO 3 TIPI DI INTERVENTO

32 **ART 25** DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DELLO SPAZIO APERTO ED EDIFICATO

33 **ART 26** REPERTORIO DELLE OPERE

CAPO 4 USI DEL TERRITORIO

37 **ART 27** CLASSIFICAZIONE DEGLI USI

38 **ART 28** USI E IMPATTI URBANISTICI

40 **ART 29** CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ URBANISTICA IN RELAZIONE AGLI IMPATTI

41 **ART 30** DOTAZIONI DI PARCHEGGI CORRELATE AGLI USI

43 **ART 31** CAMBIO D'USO

43 **ART 32** TUTELA E DISCIPLINA DI ALCUNI USI E ATTIVITÀ

INDICE

PAG

46

PARTE SECONDA DISCIPLINA DEI MATERIALI URBANI

49 **ART 33** APPROCCIO PRESTAZIONALE

49 **ART 34** APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA PRESTAZIONALE

TITOLO 1 SPAZIO APERTO PUBBLICO E D'USO PUBBLICO

51 **ART 35** GENERALITÀ

53 **ART 36** STRADE

59 **ART 37** PISTE CICLABILI IN SEDE AUTONOMA

62 **ART 38** AREE PER PARCHEGGIO

66 **ART 39** PIAZZE E AREE PEDONALIZZATE

70 **ART 40** AREE VERDI URBANE

76 **ART 41** PARCHI E GIARDINI DI INTERESSE STORICO O DOCUMENTALE

79 **ART 42** ORTI URBANI

82 **ART 43** SPAZI PUBBLICI FRUIBILI IN TERRITORIO RURALE

TITOLO 2 ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE

85 **ART 44** GENERALITÀ

85 **ART 45** ATTREZZATURE

87 **ART 46** RETE E IMPIANTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

88 **ART 47** RETE E IMPIANTI FOGNARI E DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE

91 **ART 48** RETE E IMPIANTI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

91 **ART 49** RETE E IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

-
- 92 **ART50** RETE E IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
- 93 **ART51** RETE E IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI,
DA COGENERAZIONE E RETI DI TELERISCALDAMENTO
- 93 **ART52** RETE E IMPIANTI PER LE TELECOMUNICAZIONI

TITOLO 3 SPAZIO EDIFICATO

- 96 **ART 53** GENERALITÀ
- 99 **ART 54** INTERFACCE TRA EDIFICI E SPAZIO PUBBLICO
- 105 **ART55** AGGREGAZIONI DI EDIFICI
- 117 **ART56** EDIFICI
- 149 **ART 57** EDIFICI D'INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO
E D'INTERESSE DOCUMENTALE
- 160 **ART 58** ELEMENTI PUNTUALI D'INTERESSE STORICO E DOCUMENTALE

INDICE

PAG

162

PARTE TERZA DISCIPLINA DEGLI AMBITI

TITOLO 1 TERRITORIO URBANO STRUTTURATO

165 **ART 59** STRUTTURA E CONTENUTI NORMATIVI GENERALI

CAPO 1 CITTÀ STORICA

166 **ART 60** AMBITI STORICI

170 **ART 61** AMBITI STORICI SPECIALIZZATI

CAPO 2 AMBITI CONSOLIDATI

173 **ART 62** AMBITI CONSOLIDATI DI QUALIFICAZIONE DIFFUSA MISTI

175 **ART 63** AMBITI CONSOLIDATI DI QUALIFICAZIONE DIFFUSA SPECIALIZZATI

176 **ART 64** AMBITI CONSOLIDATI PIANIFICATI MISTI

177 **ART 65** AMBITI CONSOLIDATI PIANIFICATI SPECIALIZZATI

178 **ART 66** AMBITI IN VIA DI CONSOLIDAMENTO (MISTI E SPECIALIZZATI)

178 **ART 67** AMBITI INFRASTRUTTURALI

CAPO 3 AMBITI DA RIQUALIFICARE

179 **ART 68** AMBITI DA RIQUALIFICARE MISTI

181 **ART 69** AMBITI DA RIQUALIFICARE SPECIALIZZATI

TITOLO 2 TERRITORIO RURALE

183 **ART 70** AMBITI DI VALORE NATURALE E AMBIENTALE

189 **ART 71** AMBITI AGRICOLI DI RILIEVO PAESAGGISTICO

TITOLO 3 TERRITORIO URBANO DA STRUTTURARE

- 195 **ART 72** AMBITI PER I NUOVI INSEDIAMENTI (MISTI E SPECIALIZZATI)
- 196 **ART 73** AMBITI DI SOSTITUZIONE (MISTI)
- 196 **ART 74** AMBITI IN TRASFORMAZIONE (MISTI O SPECIALIZZATI)

Testo non più in vigore

INDICE

PAG

198

PARTE QUARTA ATTUAZIONE E PROCEDURE

TITOLO 1 ELEMENTI GENERALI DI DISCIPLINA DELLE PROCEDURE URBANISTICHE ED EDILIZIE

- 201 **ART 75** INFORMAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO DEI PROCEDIMENTI URBANISTICO-EDILIZI
- 202 **ART 76** PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
- 203 **ART 77** COINVOLGIMENTO DEGLI ABITANTI
- 204 **ART 78** CONFERENZA DI SERVIZI
- 205 **ART 79** CONCORSI DI URBANISTICA E ARCHITETTURA
- 206 **ART 80** COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO
- 208 **ART 81** DISPOSIZIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE
- 209 **ART 82** CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO
- 209 **ART 83** SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
- 209 **ART 84** AUTOTUTELA DELL'AMMINISTRAZIONE

TITOLO 2 PIANO OPERATIVO COMUNALE E PIANI URBANISTICI ATTUATIVI

- 211 **ART 85** FORMAZIONE DEL POC
- 211 **ART 86** VALIDITÀ ED EFFICACIA DEL POC
- 212 **ART 87** INTERVENTI SOGGETTI A PUA
- 212 **ART 88** PUA: DOCUMENTI RICHIESTI
- 212 **ART 89** VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
- 214 **ART 90** PEREQUAZIONE URBANISTICA: CRITERI E METODI
- 215 **ART 91** EDIFICABILITÀ COMPLESSIVA DEL COMPARTO

TITOLO 3 ATTIVITÀ EDILIZIA

CAPO 1 CONSEGUIMENTO DEI TITOLI ABILITATIVI

- 217 **ART 92** PROCESSO EDILIZIO
- 217 **ART 93** TITOLI ABILITATIVI
- 219 **ART 94** INTERVENTI SOGGETTI A DIA
- 219 **ART 95** INTERVENTI SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE
- 219 **ART 96** INTERVENTI E TITOLI ABILITATIVI IN DEROGA
- 222 **ART 97** INTERVENTI NON SOGGETTI A TITOLO ABILITATIVO
- 223 **ART 98** VARIAZIONI ESSENZIALI E RELATIVO TITOLO ABILITATIVO
- 223 **ART 99** VARIAZIONI MINORI IN CORSO D'OPERA E RELATIVO TITOLO ABILITATIVO
- 224 **ART 100** TITOLI EDILIZI IN SANATORIA (ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ)
- 225 **ART 101** DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ: PROCEDURA
- 226 **ART 102** PERMESSO DI COSTRUIRE: PROCEDURA
- 228 **ART 103** AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA
- 229 **ART 104** VALUTAZIONE PREVENTIVA
- 230 **ART 105** CONTROLLO SULLE OPERE SOGGETTE A DIA
- 230 **ART 106** AUTORIZZAZIONE PER IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA
- 231 **ART 107** AUTORIZZAZIONE PER IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI ASSIMILATI
- 231 **ART 108** IMPIANTI RADIOTELEVISIVI

INDICE

PAG

CAPO 2 ESECUZIONE DELLE OPERE, CONFORMITÀ EDILIZIA E AGIBILITÀ

- 232 **ART 109** ADEMPIMENTI ED ESECUZIONE DELLE OPERE
- 233 **ART 110** DENUNCIA DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO
- 233 **ART 111** ADEMPIMENTI DI NORMATIVA ANTISISMICA
- 235 **ART 112** DISCIPLINA DI CANTIERE
- 235 **ART 113** SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA
- 236 **ART 114** CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E AGIBILITÀ

CAPO 3 DOTAZIONI TERRITORIALI E CONTRIBUTI

- 237 **ART 115** DOTAZIONI TERRITORIALI PER INTERVENTI DIRETTI
- 237 **ART 116** DOTAZIONI TERRITORIALI PER INTERVENTI SOGGETTI A POC E A PUA
- 238 **ART 117** LOCALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI
- 238 **ART 118** MONETIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI
- 239 **ART 119** CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
- 240 **ART 120** COSTO DI COSTRUZIONE E QUOTA DEL CONTRIBUTO RELATIVA A ESSO
- 241 **ART 121** ONERI DI URBANIZZAZIONE E QUOTA DEL CONTRIBUTO RELATIVA A ESSI
- 242 **ART 122** VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
- 243 **ART 123** ESCLUSIONI E RIDUZIONI CONTRIBUTIVE
- 244 **ART 124** CONTRIBUTI RELATIVI A PERMESSO DI COSTRUIRE E DENUNCIA
DI INIZIO ATTIVITÀ IN SANATORIA

Testo non più in vigore

PARTE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO 1 PRINCIPI E NORME GENERALI

TITOLO 2 DEFINIZIONI

CAPO 1 TERMINI E GRANDEZZE URBANISTICO-EDILIZI

CAPO 2 REQUISITI DI DISTANZA

CAPO 3 TIPI DI INTERVENTO

CAPO 4 USI DEL TERRITORIO

Nel Titolo 1 della PRIMA PARTE, **Principi e norme generali**, sono definiti natura, oggetto, elaborati e contenuti del Rue con riferimento al nuovo sistema di pianificazione introdotto dalla legge regionale 20/2000. Nel Titolo 2, **Definizioni**, sono individuati i termini usati; le grandezze urbanistiche ed edilizie, i modi per il loro calcolo e i loro requisiti; i tipi di intervento e gli usi del territorio.

Gli elementi innovativi:

- inserimento, in appendice al testo, di un **glossario**, ossia ordinamento alfabetico dei termini utilizzati con i significati loro attribuiti, che contribuisce alla chiarezza del Regolamento e consente di snellirne gli articoli normativi veri e propri;
- scomposizione dei **tipi di intervento** (manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione) in **opere**, sia interne ed esterne agli edifici sia riferite agli spazi aperti, in modo da poterli gestire in maniera puntuale (Titolo 2). In questo quadro il **restauro** non si configura più come insieme di opere a sé, ma come specifica modalità progettuale, tecnica e operativa da attivare in tutti i tipi di intervento consentiti sul patrimonio di interesse storico-architettonico e documentale;
- **ri-classificazione** degli usi del territorio con criteri di pertinenza rispetto agli obiettivi urbanistici, abbandonando completamente l'azzonamento funzionale e la coerenza con le partizioni su base economica (Titolo 2);

- **disciplina degli usi** non più onnicomprensiva, ma basata sulle **esclusioni** considerate necessarie per evitare conflitti difficilmente sanabili date le caratteristiche del contesto, e sull'individuazione degli usi la cui **ammissibilità** è **condizionata** al trattamento, con idonee soluzioni, dei probabili fattori di impatto (deficit infrastrutturale, pericolosità, disagio/disturbo, impoverimento ecologico).

Testo non più in vigore

TITOLO 1 PRINCIPI E NORME GENERALI

[Art.1] Natura e oggetto del Regolamento urbanistico edilizio

1. Tre strumenti. La pianificazione urbanistica comunale di Bologna, ai sensi della Lr 20/2000, si articola in tre strumenti, con tre diversi gradi di definizione delle scelte e diversi contenuti: il Piano strutturale comunale (Psc), il Piano operativo comunale (Poc) e il Regolamento urbanistico edilizio (Rue).

2. Oggetto. Il Rue è lo strumento di pianificazione urbanistica comunale, valido a tempo indeterminato, cui compete la disciplina generale delle parti del Territorio urbano strutturato e del Territorio rurale (così come definite e individuate dal Piano strutturale comunale), non sottoposte a Poc, attuabili con intervento edilizio diretto. Il Rue specifica gli usi e i modi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, definisce la disciplina degli oneri di urbanizzazione, del costo di costruzione, delle modalità di monetizzazione delle dotazioni territoriali. Pertiene inoltre al Rue la definizione delle grandezze urbanistico-edilizie e relative modalità di calcolo, delle procedure urbanistico-edilizie, nonché dei criteri di progettazione dei materiali dello spazio aperto ed edificato.

Gli obiettivi di disciplina urbanistico-edilizia del Rue sono perseguiti nel rispetto dei principi di semplificazione normativa e amministrativa, sussidiarietà e decentramento dei livelli di decisione, promuovendo il coordinamento tra i soggetti pubblici e privati, facilitando l'attività degli attori coinvolti nei processi, garantendo l'informazione.

3. Autonomia normativa. Il Comune esercita la potestà regolamentare nelle materie oggetto del presente Regolamento in osservanza dei principi legislativi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa.

[Art.2] Elaborati costitutivi e contenuti

1. Componenti. Il Regolamento urbanistico edilizio si compone di un testo normativo e di strati cartografici.

Il testo normativo organizza in quattro parti i contenuti della disciplina urbanistico-edilizia. Gli strati cartografici ne costituiscono supporto.

2. Testo normativo. La Parte 1 del testo normativo individua obiettivi e competenze del Rue, ruolo e funzioni dei diversi soggetti coinvolti in relazione con la riforma del sistema di pianificazione operata con la Lr 20/2000, definisce parametri e indici, tipi di intervento e usi.

La Parte 2 contiene, ai sensi della Lr 20/2000, la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano e le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, comprese le norme igieniche di interesse edilizio. Con riferimento alla Valsat e agli indirizzi espressi nel Quadro normativo del Psc in rapporto ai Sistemi e alle Situazioni, il Rue individua in questa parte le componenti dello spazio fisico da normare affinché quegli indirizzi possano trovare concreta applicazione in buone pratiche progettuali e realizzative.

La Parte 3 definisce la disciplina degli Ambiti e costituisce il previsto complemento del Psc per la regolazione degli interventi nel Territorio strutturato e nel Territorio rurale e, più in generale, anche nel Territorio urbano da strutturare, per quanto concerne gli interventi diffusi di conservazione, adeguamento, trasformazione edilizia e funzionale non costituenti trasformazioni territoriali soggette a Poc.

La Parte 4 definisce il quadro delle procedure che regolano i processi urbanistico-edilizi con specifico riferimento ai Piani urbanistici attuativi, all'attività edilizia, alla trasformazione dello spazio pubblico. In ciascuno dei tre titoli normativi sono individuati gli interventi e le opere cui le procedure si riferiscono, i soggetti legittimati, gli adempimenti richiesti ai soggetti promotori degli interventi nelle diverse fasi, i documenti richiesti, le forme di controllo, le sanzioni previste. In questa parte trovano definizione gli aspetti contributivi, i criteri di applicazione dei meccanismi perequativi, i modi della valutazione di sostenibilità.

3. Strati cartografici. L'azione normativa del Rue è integrata da alcune elaborazioni cartografiche indispensabili e trovano nel Sit del Comune restituzione, consultazione, aggiornamento.

Gli strati cartografici del Rue, elaborati alle scale 1:2.000 e 1:5.000, sono rappresentati su supporto cartaceo nelle seguenti tavole: Disciplina dei materiali urbani e classificazione del territorio (scala 1:2000, 83 fogli); La Città storica. Ambiti e materiali (scala 1:5.000, 1 foglio).

4. Complementi. Con particolare riferimento alla disciplina dei materiali urbani e agli aspetti pertinenti al "buon costruire", costituiscono complementi del Rue, che definiscono e specificano i requisiti prestazionali della Parte 2:

a) le *Schede tecniche* di dettaglio per la disciplina degli interventi sugli edifici, comprensive di quelle redatte ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera a della Lr 31/2002;

b) la *disciplina di dettaglio* oggetto di specifici Regolamenti di cui all'art. 6, comma 2, compresi quelli relativi allo spazio aperto e alle infrastrutture;

c) le *Disposizioni tecnico-organizzative*, di cui all'art. 81 del presente Regolamento. I complementi del Rue di cui alle lettere a) e b) hanno natura regolamentare e rientrano nelle competenze del Consiglio comunale.

5. Guide progettuali. Possono inoltre accompagnare il Rue e i suoi complementi regolamentari, di cui al precedente comma 4, guide e repertori di soluzioni progettuali conformi, suggerimenti, buone pratiche, che costituiscono testi di orientamento e supporto per la progettazione dei materiali dello spazio edificato e aperto.

6. Città storica. In ragione del ruolo e della valenza riconosciuta alla Città storica di Bologna, cioè agli Ambiti storici e alla Situazione Nucleo antico in particolare, ai fini dell'attuazione del Rue, potranno elaborarsi specifici testi regolamentari (di cui al comma 4, lettere a, b del presente articolo) o guide progettuali (di cui al comma 5) dedicati agli interventi sugli edifici di interesse storico-architettonico e documentale e sui parchi giardini di interesse storico ovvero alla disciplina degli Ambiti della Città storica, a dettaglio dei contenuti di disciplina urbanistico-edilizia espressi agli artt. 41, 57, 58, 60, 61 di questo Regolamento. Tali elaborati saranno tra loro coordinati per costituire un "Manuale del restauro".

[Art.3] Rapporto con il Piano strutturale comunale

Il Rue, traducendo le indicazioni del Psc, e in conformità a esso, disciplina le trasformazioni edilizie e funzionali che si attuano con intervento diretto, con specifico riferimento a quelle che l'art. 29 della Lr 20/2000 definisce come "le trasformazioni negli Ambiti consolidati e nel Territorio rurale", "gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico sia negli Ambiti da riqualificare", "gli interventi negli Ambiti specializzati per attività produttive" che consistano nel "completamento, modificazione funzionale, manutenzione e ammodernamento delle urbanizzazioni e degli impianti tecnologici nelle aree produttive esistenti".

[Art.4] Rapporto con il Piano operativo comunale

Il Rue, precisando i contenuti della disciplina degli Ambiti del territorio comunale, definisce per ogni Ambito gli interventi che sono da esso medesimo regolati. Costituiscono riferimento normativo per il Piano operativo comunale (Poc) i contenuti generali di disciplina urbanistico-edilizia che il Rue esplicita in merito alle definizioni di termini, grandezze, tipi d'intervento, usi, alla disciplina dei materiali urbani, alle procedure (Parti 1, 2, 4 del presente testo normativo). La disciplina degli usi dettata nella Parte 3 attiene agli interventi regolati dal Rue fino all'approvazione del Poc.

[Art.5] Rapporto con i Piani urbanistici attuativi

I Piani urbanistici attuativi (Pua) sono gli strumenti urbanistici di dettaglio che danno attuazione agli interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione disposti dal Poc, qualora questo stesso non ne assuma i contenuti. I Pua trovano nel Rue definizione delle procedure inerenti alla loro formazione (Parte 4); vi trovano altresì riferimento per quanto concerne le disposizioni relative al progetto dei materiali urbani (Parte 2) nonché le disposizioni generali e le definizioni per la disciplina urbanistico-edilizia (Parte 1).

[Art.6] Rapporto con gli strumenti di Settore

1. Cooperazione tra Settori. Le attività del Comune in materia di governo del territorio sono improntate alla collaborazione istituzionale, attraverso il costante scambio di informazioni e documenti tra i diversi Settori, nel pieno rispetto delle competenze, dei tempi fissati dalla legge, dal Rue e in sede di accordo tra i soggetti interessati.

2. Censimento dei piani e regolamenti di Settore. Il Rue costruisce una visione integrata dei processi urbanistico-edilizi e, per gli argomenti che a questi pertengono, si configura come cerniera tra il Psc e gli strumenti di regolazione settoriale, divenendo riferimento per tali strumenti, senza esaurirne spazio e ruolo. L'elenco dei piani e regolamenti di Settore è aperto e si aggiorna secondo le necessità dell'Amministrazione, curandone comunque le interazioni. Il sito web del Rue contiene la lista aggiornata dei regolamenti vigenti e il collegamento ai relativi testi.

3. Revisione degli strumenti di Settore. Il Rue assume il carattere di nuova guida per orientare gli strumenti di settore e ne avvia il coordinamento, in particolare per quanto pertiene al progetto dello spazio aperto. La revisione degli strumenti di settore avviene in coerenza con gli obiettivi, le prestazioni, le procedure che nel Regolamento urbanistico edilizio trovano definizione.

[Art.7] Efficacia delle disposizioni, entrata in vigore e regime transitorio

1. Salvaguardia. Ai sensi dell'art. 12 della Lr 20/2000, a decorrere dalla data di adozione del Rue o di variante allo stesso fino ad avvenuta approvazione, è sospesa ogni determinazione in merito all'autorizzazione di qualsiasi intervento di trasformazione del territorio che sia in contrasto con le previsioni di detto strumento o tale da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione, fatto salvo quanto di seguito precisato.

La disciplina di salvaguardia non si applica:

a) agli interventi edilizi diretti per i quali sia stata regolarmente presentata richiesta di permesso di costruire o Dia in data antecedente a quella di adozione del Rue; per tali titoli non sono ammesse varianti essenziali, salvo che siano conformi al Rue;

b) agli interventi edilizi soggetti a strumenti urbanistici preventivi il cui procedimento di approvazione sia in corso alla data di adozione del Rue, a condizione che a quella data gli stessi siano stati depositati o pubblicati ai sensi delle norme vigenti.

Parimenti, non si applica la disciplina di salvaguardia relativamente alla Parte 2, Titolo 3 Spazio edificato, quando si faccia rinvio alle Schede tecniche di dettaglio, oggetto di successivo complemento regolamentare, ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera a.

2. Entrata in vigore. Ai sensi dell'art. 33 della Lr 20/2000, il Rue entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna dell'avviso della sua avvenuta approvazione.

3. Efficacia. A decorrere dalla data di entrata in vigore, il Rue assume efficacia nei confronti di ogni trasformazione fisica e funzionale degli immobili sull'intero territorio comunale e sostituisce integralmente il Regolamento edilizio previgente, nelle sue Norme di principio e Norme di dettaglio (approvato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 107 del 7 aprile 2003 e della Giunta comunale n. 104 del 5 maggio 2003 e loro modifiche e integrazioni), e - per quanto di propria competenza - le Norme di attuazione del Prg.

I procedimenti esclusi dalla disciplina di salvaguardia ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettere a) e b) che non si siano conclusi entro la data di entrata in vigore del Rue si concludono secondo la disciplina previgente.

4. Esclusioni. Il Rue non si applica alle variazioni minori in corso d'opera (art. 99) relative a permessi di costruire e a Denunce di inizio attività (Dia) già rilasciati o efficaci alla data di entrata in vigore del Rue.

In caso di previsioni del Rue difformi rispetto ai contenuti di strumenti urbanistici attuativi approvati anteriormente alla data di entrata in vigore del Rue, tali previsioni sono operanti dal momento della scadenza dei termini fissati per l'adempimento delle convenzioni relative ai suddetti strumenti urbanistici attuativi e loro eventuali proroghe.

5. Regime transitorio: rinvio al Psc. Il primo Psc, per garantire un regime transitorio tra la nuova disciplina e quella del Prg vigente alla data di adozione del Rue, individua le previsioni edificatorie del Prg localizzate in Ambiti disciplinati dal Rue e soggetti alla disciplina di salvaguardia di cui al comma 1 che - nell'arco del quinquennio di propria validità - possono essere attuate, valutandone la compatibilità con le previsioni del Psc e la conformità alla disciplina dei vincoli e delle tutele di cui al Titolo 2 del Quadro normativo e alla Carta unica del Psc.

6. Regime transitorio: zonizzazione acustica comunale. Fino all'approvazione della nuova zonizzazione acustica comunale, le disposizioni contenute nelle Schede tecniche di dettaglio (scheda d6.1, Controllo dell'inquinamento acustico), costituenti complemento regolamentare del Rue, debbono intendersi assolute assumendo come riferimento il combinato normativo definito dalla previgente zonizzazione (approvazione 1999) e dal Requisito cogente RC5 delle Norme di dettaglio del previgente Regolamento edilizio.

TITOLO 2 DEFINIZIONI

CAPO 1 TERMINI E GRANDEZZE URBANISTICO-EDILIZI

[Art.8] Un vocabolario comune

Gli indici, le grandezze e le entità geometriche fondamentali con cui si esprime questo Regolamento sono definiti agli artt. 9-20.
Nelle voci del Glossario allegato, costituente parte integrante del presente Regolamento, trovano definizione univoca termini che intervengono nelle disposizioni del Rue e che richiedono interpretazione non difforme.

[Art.9] Superficie territoriale

Si definisce *superficie territoriale* (St) la superficie complessiva di un'area la cui trasformazione è sottoposta ad attuazione indiretta, mediante piano urbanistico attuativo, comunque denominato.
È comprensiva della superficie fondiaria, delle aree per le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, delle aree per attrezzature e spazi collettivi.

[Art.10] Superficie fondiaria

Si definisce *superficie fondiaria* (Sf) la superficie destinata all'edificazione diretta, comprensiva dell'area di sedime e dell'area di pertinenza degli edifici (corrispondente ai lotti o alle porzioni di suolo asservite alle costruzioni), al netto delle superfici delle aree per le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e delle aree per attrezzature e spazi collettivi.

[Art.11] Superficie coperta

Si definisce *superficie coperta* (Sc) di un edificio la proiezione sul terreno della sua sagoma planivolumetrica (come definita all'art. 16), cioè la superficie della figura descritta sul piano di campagna dalla proiezione secondo la verticale dei fili esterni delle strutture e dei tamponamenti perimetrali dell'edificio.

[Art.12] Superficie permeabile e semipermeabile

Si definisce *permeabile* la porzione di superficie fondiaria priva di pavimentazioni e permanentemente libera da manufatti e costruzioni dentro e fuori terra.
Si definisce *semipermeabile* la porzione di superficie fondiaria che:
- sia per almeno il 50% della sua prevista estensione priva di pavimentazione e permanentemente libera da manufatti e costruzioni fuori e dentro terra;
- sia per la restante quota parte della sua estensione priva di manufatti superficiali e con gli eventuali manufatti interrati coperti da uno spessore di terreno di almeno 0,60 m, dove siano messe a dimora essenze arboree arbustive e tappezzanti.

[Art.13] Superficie utile lorda

Si definisce *superficie utile lorda* (Sul) di un edificio la superficie risultante dalla somma delle superfici utili (Su), delle superfici accessorie (Sa) fuori terra, delle superfici dei singoli piani fuori terra impegnate da muri.

[Art.14] Superficie utile (Su) e superficie accessoria (Sa)

1. Superficie utile. Si definisce *superficie utile* (Su) di un'unità immobiliare la somma delle superfici di pavimento di tutti gli spazi chiusi che compongono l'unità immobiliare aventi altezza utile superiore o uguale a 1,80 m, misurata al netto delle superfici accessorie di cui al comma 2 e secondo le specifiche di cui al comma 3 del presente articolo. La Su di un'unità edilizia è data dalla somma delle Su delle unità immobiliari.

La Su costituisce la grandezza di riferimento per esprimere l'entità dei diritti edificatori nella formulazione dell'indice di utilizzazione territoriale ($Ut=Su/St$) e dell'indice di utilizzazione fondiaria ($Uf=Su/Sf$).

2. Superficie accessoria. Si definisce *superficie accessoria* (Sa) di un'unità edilizia o di un'unità immobiliare la superficie destinata a spazi di servizio aventi altezza utile superiore o uguale a 1,80 m che contribuiscono a migliorarne la qualità dell'abitare.

La Sa è data dalla somma delle superfici, misurate secondo le specifiche del successivo comma 3, dei seguenti spazi:

a) spazi di servizio dell'unità edilizia, di uso comune a più unità immobiliari, siano essi chiusi o aperti e coperti: locali di servizio condominiale in genere; spazi di collegamento verticale (pianerottoli, vani di ascensori e montacarichi, rampe, scale, con le scale esterne - coperte e non - comunque comprese) da conteggiarsi una sola volta a prescindere dal numero di piani; spazi di distribuzione e collegamento orizzontale (atrii, androni, ballatoi, corridoi); spazi di interfaccia tra edificio e spazio aperto (porticati, gallerie commerciali e simili);

b) spazi tecnici collegati a parti comuni, ossia vani contenenti impianti dell'edificio per i quali sia previsto l'accesso, anche solo occasionale, di persone (quali vani per impianti idraulici, meccanici, termici, di condizionamento in genere; extra-corsa e locali macchina degli ascensori; centrali termiche o tecnologiche; volumi per il contenimento di serbatoi idrici e vasi di espansione; vani al servizio di impianti a pannelli solari termici o fotovoltaici; serre bioclimatiche; vani per il contenimento degli apparati funzionali alla telefonia mobile), e comunque compresi gli spazi dotati di copertura a protezione di impianti tecnologici privi chiusure perimetrali posti sulle coperture degli edifici;

c) spazi aperti e coperti pertinenziali delle singole unità immobiliari, e cioè: logge con profondità uguale o inferiore a 1,80 m (da considerarsi Su per l'eccedenza), balconi (con profondità superiore di 1,50 m), tettoie, porticati e simili;

d) pertinenze esclusive delle singole unità immobiliari, chiuse, o aperte e coperte (cantine interrato, autorimesse e relativi corselli, se coperti, posti auto coperti).

Negli *edifici di tipo monofunzionale* per attività ricettive (uso 5a, limitatamente ad alberghi, motel, ostelli), per attività direzionali in strutture complesse (uso 3a, limitatamente a centri di attività terziarie e palazzi d'uffici), per servizi alla popolazione (usi 7a e 7b, limitatamente ad attrezzature ospedaliere, sanitarie, socio-sanitarie, assistenziali), per servizi per la mobilità (uso 7d, limitatamente a parcheggi pubblici in struttura) sono da conteggiarsi come Sa esclusivamente le superfici poste ai piani fuori terra o seminterrati relative a spazi di collegamento verticale, autorimesse pertinenziali, porticati privati e/o di uso pubblico, balconi, logge nei limiti di cui al presente comma 2, lettera c, cabine elettriche e centrali tecnologiche.

3. Specifiche per il computo di Su e Sa. La Su e la Sa si misurano al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre e di vani tecnici non praticabili (a es. canne fumarie e di ventilazione, cavedi tecnologici, intercapedini non praticabili di larghezza pari o inferiore a 0,50 m) e al lordo di attrezzature di arredo a muro (cabine armadio, pareti-contenitore, ecc.).

Le variazioni di Su e Sa a seguito di interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, limitate a quanto può derivare dalla modifica, realizzazione o eliminazione di partizioni interne alle unità immobiliari o interne alle parti comuni, così come dall'eventuale ispessimento di strutture portanti o perimetrali per finalità strutturali o di isolamento, non comportano, ai fini dei titoli abilitativi, l'adeguamento dei parametri originari dell'unità immobiliare su cui si interviene e delle sue dotazioni.

Nelle unità edilizie a uso abitativo, le cantine si considerano superficie accessoria (Sa) e non costituiscono Su esclusivamente quando i relativi vani siano posti in piani completamente interrati.

Le autorimesse non sono da considerare spazi accessori (Sa), ma superficie utile (Su) quando costituiscono componente essenziale di un'attività economica: a esempio attività di trasporto, di corriere, di noleggio veicoli, parcheggi privati a pagamento e simili.

Le tettoie negli usi diversi dall'abitativo sono da considerarsi pertinenze (Sa) esclusivamente se non utilizzate come attività principale.

4. Superfici escluse dal computo di Su e Sa. Non costituiscono né Su, né Sa le superfici dei seguenti elementi:

- a) le terrazze, i lastrici solari, i balconi (quando di profondità fino a 1,50 m);
- b) i porticati o le gallerie con servitù di uso pubblico; gli spazi di proprietà condominiale, realizzati al piano terra di edifici plurifamiliari, dedicati ad attività comuni di carattere sociale, di servizio, per la pratica sportiva di vicinato;
- c) tutti gli spazi scoperti a terra pertinenti delle singole unità immobiliari, quali cortili, chiostrine, giardini privati e simili, e i tetti verdi realizzati in conformità alla normativa vigente;
- d) gli spazi coperti a terra, di qualunque altezza, sottostanti a scale esterne e balconi;
- e) gli spazi occupati da silos.

5. Quantità massime di Sa. La Sa realizzata ai piani seminterrati e fuori terra (da cui sono pertanto escluse le eventuali superfici accessorie completamente interrate realizzate nel lotto, come definito al successivo art. 20) non può eccedere il 50% della Su di progetto. Le superfici accessorie eccedenti sono da computarsi come Su ai fini del rispetto delle potenzialità edificatorie ammesse.

La trasformazione, tramite interventi di ristrutturazione, in Su di Sa di logge chiuse su tre lati e di vani chiusi fuori terra e seminterrati è ammessa per logge e vani esistenti alla data di entrata in vigore del Psc.

Le salette condominiali esistenti non sono trasformabili in Su.

La trasformazione della superficie di autorimesse fuori terra o seminterrate in Su è consentita solamente ove si preveda la contestuale realizzazione di una superficie per un equivalente numero di posti auto all'interno del lotto.

Negli Ambiti sottoposti a Poc il limite di Sa, realizzabile ai piani seminterrati e fuori terra, può eccedere quello sopra fissato per gli interventi regolati dal Rue, arrivando fino al 70%, per promuovere particolari tipologie di interventi edilizi finalizzati al miglioramento qualità energetico/ambientale, architettonica, urbanistica dei nuovi insediamenti.

[Art.15] Superficie di vendita

1. Definizione. Si definisce *superficie di vendita* (S_v) la superficie di un esercizio commerciale destinata alla vendita e comprende i locali frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita, quella occupata dai banchi, dalle scaffalature, dalle vetrine.

È esclusa dal computo della superficie di vendita la superficie dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici e altri servizi per i quali non è previsto l'accesso dei clienti nonché gli spazi di "cassa" e "avancassa" purché non adibiti all'esposizione delle merci.

2. Specifiche per gli esercizi di merci ingombranti. La superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano esclusivamente merci ingombranti non immediatamente amovibili e a consegna differita (come concessionarie di auto, rivendite di mobili, di legnami, di materiali per l'edilizia) è computata in modo convenzionale nella misura di 1/10 della superficie effettiva quando questa non sia superiore a 2.500 mq. Per superfici superiori a 2.500 mq la superficie di vendita è computata nella misura di 1/10 fino a 2.500 mq e nella misura di 1/4 per la parte eccedente. Ai fini e per gli effetti di quanto disposto al presente comma è obbligatoria la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo con cui l'operatore commerciale si impegna con il Comune a non introdurre e/o vendere merci diverse da quelle di cui al presente comma e a comunicare preventivamente ogni variazione circa le merci commercializzate.

[Art.16] Sagoma planivolumetrica

Per *sagoma planivolumetrica* (o fondamentale) di un edificio si intende la figura solida di inviluppo descritta dall'intersezione dei piani di tutte le superfici di tamponamento esterno dell'edificio (fronti e coperture) con il piano o i piani di campagna, comprese le logge, i volumi aggettanti, i bow-window, i porticati, le terrazze in falda (a tasca o asola) e i volumi tecnici con altezza superiore a 1,80 m, esclusi i balconi e gli sporti di copertura aggettanti per non più di 1,50 m, le scale di sicurezza aperte e scoperte e le scale aperte di accesso al primo piano fuori terra e gli elementi tecnologici, quali pannelli solari e termici.

[Art.17] Volume

1. Volume totale. Si definisce *volume totale* (V_t) dell'edificio la misura in metri cubi della figura solida fuori terra definita dalla sagoma planivolumetrica (o fondamentale) di cui all'art. 16.

2. Volume totale esistente. Per *volume totale esistente* (V_{te}) si intende il volume legittimamente realizzato entro la data di entrata in vigore del Piano strutturale comunale, come documentato da licenze, concessioni, autorizzazioni, condoni edilizi rilasciati o altri titoli abilitativi.

Per gli edifici esistenti realizzati prima del 17 agosto 1942 (data di entrata in vigore della Legge 1150/1942) il V_{te} viene computato (secondo i criteri definiti dal comma 1 del presente articolo) sulla base della documentazione catastale di primo impianto (1939/40).

Gli edifici esistenti realizzati tra il 17 agosto 1942 (data di entrata in vigore della Legge 1150/1942) e il 12 ottobre 1955 (data di adozione del Prg comunale) privi di licenza edilizia ed esterni al perimetro di applicazione del Regolamento edilizio in vigore all'epoca, la consistenza planivolumetrica dei quali sia documentata da planimetria catastale originaria o da altri documenti tecnici probatori, sono da considerarsi legittimi.

3. Volume utile. Si definisce *volume utile* (V_u) il volume ottenuto dalla somma dei prodotti delle superfici utili per le relative altezze utili.

[Art.18] Altezza dei vani e degli edifici

1. Altezza utile del vano. Si definisce *altezza utile* l'altezza netta del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, o tra piano di calpestio e intradosso delle strutture sottoemergenti dal soffitto (travetti) quando il loro interasse risulti inferiore a 0,40 m. Per locali aventi pavimenti e soffitti a più livelli o inclinati a più pendenze o curvi si dice altezza utile virtuale il rapporto (V_u/S_u) tra il volume utile dello spazio considerato e la relativa superficie utile con esclusione delle parti di vano con altezza inferiore a 1,80 m.

2. Altezza delle fronti dell'edificio. Si definisce *altezza delle fronti dell'edificio* (H_f) l'altezza di ogni parte di prospetto in cui può essere scomposto l'edificio, misurata dalla linea di terra alla linea di copertura.

La linea di terra è determinata dall'intersezione del fronte dell'edificio con il piano del terreno esistente, come documentato dallo stato di fatto.

La linea di copertura, per gli edifici con copertura piana, è determinata dall'intersezione della parete perimetrale esterna del fronte dell'edificio con il piano di intradosso dell'ultimo solaio. Per gli edifici con copertura inclinata fino a 45°, la linea di copertura è determinata dall'intersezione della parete perimetrale esterna del fronte dell'edificio con il piano d'intradosso della struttura di copertura (quando in laterocemento) o dell'assito (quando in legno). Nel caso di falde inclinate, curvilinee o di sopraelevazioni che definiscano un piano di copertura con angolo superiore a 45°, l'altezza è misurata al colmo del tetto o, comunque, nel punto più alto dell'edificio.

Nella determinazione delle altezze sono comunque esclusi: i parapetti pieni al piano di copertura con altezza minore di 1,20 m; i manufatti tecnologici, quali extracorsa di ascensori, tralicci, ciminiere e vani tecnici particolari, fatte salve le disposizioni relative ai vincoli aeroportuali.

Tutte le quote devono essere riferite a un caposaldo (punto fisso) di livellazione da materializzare nel lotto o nell'intorno.

L'altezza delle fronti dell'edificio è il parametro da utilizzare ai fini della verifica delle distanze degli edifici dai confini e dalle strade.

Ai sensi e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali in materia di prestazioni energetiche degli edifici, ai fini della determinazione dell'altezza massima sono fatte salve le eccedenze derivanti dalla realizzazione degli eventuali maggiori spessori delle coperture.

[Art.19] Rapporto di copertura

Con riferimento alla porzione di suolo su cui insistono uno o più edifici, si definisce *rapporto di copertura* il rapporto fra la superficie coperta (come definita all'art. 11) e la relativa superficie fondiaria (come definita all'art. 10).

Si definisce *rapporto massimo di copertura* il valore massimo ammissibile del rapporto di copertura, espresso in percentuale.

Ai sensi e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali in materia di prestazioni energetiche degli edifici, ai fini della determinazione del rapporto di copertura sono fatte salve le eccedenze derivanti dalla realizzazione degli eventuali maggiori spessori dei muri perimetrali.

[Art.20] Edificio, lotto, unità immobiliare

1. Definizioni.

a) Per *edificio* (o *organismo edilizio* o *unità edilizia*) si intende un fabbricato morfologicamente e funzionalmente riconoscibile.

L'edificio è costituito da:

- spazi di fruizione per attività principale;
- spazi di fruizione per attività secondaria;
- spazi distributivi, di circolazione e collegamento;
- locali e vani tecnici, aperti e/o chiusi;
- impianti e loro componenti.

L'edificio è composto da una o più unità immobiliari, e a esso possono essere associate *pertinenze*, aperte o chiuse, relative a un'unità immobiliare oppure comuni a più unità immobiliari.

Gli edifici possono essere fra loro aggregati e anche fisicamente adiacenti ma sono caratterizzati dalla riconoscibilità dell'impianto morfologico e funzionale.

b) Per *lotto* si intende una porzione di suolo unitaria comprensiva dell'edificio (esistente o da realizzarsi) e della relativa area di pertinenza.

c) Per *area di sedime* di un edificio si intende la figura piana descritta dall'effettivo attacco al suolo dell'edificio, cioè dall'intersezione dei fili esterni delle strutture e dei tamponamenti perimetrali con il piano o i piani di campagna.

d) Per *unità immobiliare* si intende la più elementare aggregazione di vani edilizi (comprensiva degli spazi coperti e scoperti che ne costituiscono accessori e di norma coincidente con una planimetria catastale) avente caratteristiche di continuità fisica, autonomia funzionale e individualità spaziale (fatte salve le eventuali pertinenze esterne).

e) Per *pertinenze* comuni degli organismi edilizi o delle singole unità immobiliari che ne sono parte si intendono gli spazi aperti ed edificati - di accessorio, attrezzatura e/o infrastruttura - comunque esterni alle unità immobiliari, che costituiscono complemento dell'unità edilizia o immobiliare in quanto integrati e coinvolti nell'uso degli stessi.

2. Edificio esistente. Si intende *esistente* l'edificio (o la porzione di edificio, e così anche le superfici utili, le superfici utili lorde, i volumi relativi, computati secondo le definizioni di cui al presente Regolamento) legittimamente realizzato (comunicazione di fine lavori) entro la data di entrata in vigore del Piano strutturale comunale.

Perché un edificio possa definirsi "esistente" devono essere inoltre verificate le seguenti condizioni:

- a) deve sussistere almeno il 50% dello sviluppo delle sue strutture perimetrali esterne;
- b) deve sussistere almeno un elemento della copertura che permetta di individuare l'altezza.

3. Piani dell'edificio. Si intende per:

- *piano di un edificio*: lo spazio, racchiuso o meno da pareti perimetrali, compreso tra due solai, delimitato rispettivamente dal pavimento (estradosso del solaio inferiore, piano di calpestio) e dal soffitto (intradosso del solaio superiore). Il soffitto può presentarsi orizzontale, inclinato o curvo;

- *piano fuori terra*: il piano di un edificio il cui pavimento si trovi a una quota uguale o superiore a quella del terreno e/o pavimentazione circostante. Si considerano inoltre fuori terra le porzioni di piano comprese all'interno di vani il cui pavimento si trovi nelle condizioni sopra specificate. Sono assimilati a piani fuori terra (e quindi come tali considerati ai sensi del presente Regolamento) i piani semin-

terrati o le porzioni di piani seminterrate il cui pavimento si trovi a una quota non inferiore a -0,30 m rispetto alla quota del terreno e/o pavimentazione circostante;

- *piano seminterrato*: il piano di un edificio il cui pavimento non possa dirsi fuori terra secondo la definizione sopra riportata e il cui soffitto si trovi a una quota uguale o superiore a +0,90 m rispetto a quella del terreno e/o pavimentazione circostante;

- *piano interrato*: il piano di un edificio il cui soffitto si trovi a una quota uguale o inferiore a quella del terreno e/o pavimentazione circostante. Sono inoltre assimilati ai piani interrati, e come tali considerati, i piani seminterrati con soffitto a una quota inferiore a +0,90 m rispetto alla quota del terreno e/o pavimentazione. Si definisce completamente interrato un piano in cui l'estradosso del solaio di copertura sia sotto il livello del terreno in ogni suo punto, o una costruzione la cui presenza non sia percepibile sulla superficie del terreno, fatte salve le opere di accesso e i camini di aerazione;

- *piano ammezzato*: un piano interposto tra il primo piano fuori terra e i successivi, di altezza interna generalmente inferiore a quella degli altri piani (e, tipicamente, con finestrate sotto portico);

- *piano sottotetto*: il piano compreso tra il solaio di copertura dell'ultimo piano e le falde del tetto.

Si specifica e precisa che:

- per la definizione della posizione del piano rispetto al terreno (fuori terra, interrato, seminterrato) quando il progetto ne modifichi l'andamento naturale, si assume come quota di riferimento quella dello stato finale previsto dal progetto. La misura della distanza terreno-pavimento e terreno-soffitto si determina dividendo la superficie delle porzioni di fronte edilizio sotto e sopra la linea di terra per lo sviluppo lineare delle pareti stesse;

- nel caso di edifici le cui pareti perimetrali risultino separate dal terreno circostante mediante opere di contenimento e sostegno, scannafossi, corselli a cielo aperto ecc., di larghezza superiore a 5,00 m, si considera quota di terra la linea di stacco della parete dell'edificio dal pavimento dello stesso scannafosso, corsello o sistemazione.

CAPO 2 REQUISITI DI DISTANZA

[Art.21] Calcolo delle distanze

1. Criteri di misurazione. La distanza di un edificio da qualunque altro riferimento assunto (altro edificio, confine, strada, ferrovia, ecc.) si misura in ragione della lunghezza del segmento minimo su piano orizzontale congiungente la sagoma planivolumetrica dell'edificio (come definita dall'art. 16) con tale riferimento.

Ove sia espressamente richiesto il rispetto di un requisito di distanza minima tra eventuali strutture o piani interrati degli edifici e altro riferimento, tale distanza si intende misurata in ragione della lunghezza del segmento minimo congiungente la superficie esterna della struttura interrata con il riferimento assunto.

2. Definizioni di distanza:

- *distanza tra edifici*: la lunghezza del segmento minimo congiungente le sagome planivolumetriche degli edifici;

- *distanza di un edificio da confine di proprietà*: la lunghezza del segmento minimo congiungente la sagoma planivolumetrica dell'edificio con il confine delle proprietà contigue;

- *distanza di un edificio da strada*: la lunghezza del segmento minimo congiungente la sagoma planivolumetrica dell'edificio con la linea che definisce il confine tra la proprietà e il ciglio stradale. Ogni qualvolta il Piano operativo comunale preveda la rettifica, l'ampliamento o la formazione di nuovi tracciati stradali, la distanza minima da strada deve essere verificata con riferimento sia allo stato dei luoghi, sia a quello derivante dall'attuazione delle previsioni del Piano operativo comunale;

- *distanza di un edificio da ferrovia*: la lunghezza del segmento minimo congiungente la sagoma planivolumetrica dell'edificio con il primo ferro dei binari.

Le distanze minime degli edifici da strade e ferrovie sono disciplinati dalle disposizioni del Quadro normativo del Piano strutturale comunale, art. 15 (Vincoli), commi 3 e 4.

[Art.22] Distanze minime degli edifici dai confini di proprietà e dalle aree pubbliche o a destinazione pubblica

1. Casistica. Relativamente ai requisiti di distanza minima degli edifici dai confini di proprietà e da aree pubbliche o a destinazione pubblica individuate nella tavola "Disciplina dei materiali urbani e classificazione del territorio" e dal Poc e limitatamente alla validità del Poc stesso, si definiscono le seguenti fattispecie.

2. Interventi su edifici esistenti. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che non comportino variazioni della sagoma planivolumetrica sono ammesse le distanze preesistenti.

Per interventi su edifici esistenti con variazione della sagoma planivolumetrica (in ampliamento o sopraelevazione) che comportino o non comportino pareti finestrate sul lato prospettante il confine di proprietà e/o di area a destinazione pubblica, deve essere rispettata la distanza di 1/2 dell'altezza dell'edificio, con un minimo di 5,00 m.

3. Nei casi di sopraelevazione di edifici a distanza non regolamentare dai confini di proprietà e/o di area pubblica o a destinazione pubblica, fermi restando i requisiti minimi di distanza tra edifici, sono comunque ammessi gli interventi nei quali il ribaltamento del fronte in sopraelevazione sia compreso all'interno della superficie coperta del piano su cui la sopraelevazione stessa poggia.

4. Interventi di nuova costruzione. Quando si realizzino nuovi edifici, anche previa demolizione, o ampliamenti e sopraelevazioni devono essere soddisfatti i seguenti requisiti di distanza: 1/2 dell'altezza dell'edificio, con un minimo di 5,00 m. Tali requisiti si applicano con riferimento a pareti sia finestrate sia non finestrate, e per qualsiasi sviluppo del fronte dell'edificio.

È consentita la costruzione in aderenza a edificio preesistente costruito sul confine, nei limiti d'altezza del fronte di detto edificio.

È ammessa altresì, con esclusione delle aree a destinazione pubblica, la costruzione a distanze inferiori a quelle sopraindicate, purché sia intercorso un accordo sottoscritto tra i proprietari confinanti.

Le prescrizioni in materia di distanza minima dai confini non si applicano alle porzioni completamente interrate degli edifici.

[Art.23] Distanze minime tra edifici

1. Edifici esistenti. Per interventi su edifici esistenti che non comportino variazione in aumento della sagoma planivolumetrica sono ammesse le distanze preesistenti, anche se inferiori ai minimi.

2. Interventi di nuova costruzione. Per interventi di nuova costruzione (tra cui quelli di ampliamento e sopraelevazione) compresi negli Ambiti storici e negli Ambiti consolidati misti e specializzati la distanza minima da osservare fra pareti finestrate è di 10,00 m (da verificarsi per un cono visuale di 180°); la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata. In caso di pareti non finestrate è prescritta la distanza minima di 3,00 m.

Per interventi di nuova costruzione, al di fuori degli Ambiti storici e degli Ambiti consolidati misti e specializzati, qualora gli edifici, aventi anche una sola parete finestrata, si fronteggino per uno sviluppo inferiore a 12,00 m, la distanza da osservare è di 10,00 m (da verificarsi per un cono visuale di 180°); qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo uguale o superiore a 12,00 m la distanza da osservare è pari all'altezza del fabbricato più alto, con un minimo di 10,00 m.

È consentita la costruzione in aderenza, nel qual caso non valgono i requisiti di distanza di cui al presente articolo, fermo restando il rispetto dei requisiti di illuminamento. I requisiti di distanza di cui al presente articolo non valgono per gli interventi oggetto di Piani urbanistici attuativi.

[Art.24] D deroghe ai requisiti minimi di distanza e diritti dei terzi

1. D deroghe.

a) Sono fatti salvi dall'osservanza delle distanze fra pareti finestrate i manufatti esistenti e di progetto che non interferiscono con l'affaccio delle finestre del primo ordine della parete prospiciente.

b) La disciplina sulle distanze di competenza delle norme comunali non si applica, in considerazione delle caratteristiche strutturali e funzionali:

- alle nuove costruzioni, se all'interno del perimetro del centro abitato come definito dalla carta unica del Psc, quando l'applicazione della norma sulle distanze alteri negativamente l'assetto complessivo degli allineamenti stradali preesistenti, per ragioni estetiche, ambientali, di traffico e urbanistiche; in questo caso l'ampliamento o la nuova edificazione deve contenersi all'interno della linea parallela alla strada individuata dall'edificio o dagli edifici preesistenti. Il Comune può consentire o imporre, sentita la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, gli allineamenti sia verticali che orizzontali;

- alle strutture di arredo urbano;

- ai manufatti per la rete dei percorsi pedonali e ciclabili realizzati su zone pubbliche (sovrappassi e relative rampe, scale mobili, percorsi sopraelevati, ecc.);

- alle scale di sicurezza, a condizione che siano aperte e scoperte;

- ai volumi tecnici posti sulla copertura degli edifici a condizione che il ribaltamento del fronte di tali volumi ricada all'interno della superficie coperta del piano su cui poggiano;

- ai pergolati;

- ai muri di cinta di altezza fino a 3,00 m, fermo restando l'obbligo di rispetto dei requisiti di distanza da strade e ferrovie;

- alle recinzioni, se all'interno del perimetro del centro abitato come definito dalla carta unica del Psc, di altezza non superiore a 1,00 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, filo spinato e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti dal suolo - ai manufatti per l'alloggiamento dei contatori con altezza massima 1,80 m;

- ai fabbricati esistenti per i quali si renda necessaria, e non diversamente realizzabile, la costruzione sul perimetro esterno di ascensori, montacarichi, canne fumarie e di aspirazione, limitatamente ai volumi tecnici strettamente indispensabili a contenerli.

c) Per le distanze dettate da normative statali o di altri enti eventuali deroghe debbono essere richieste agli enti interessati.

d) Ferma restando la distanza minima fra edifici prevista dal Codice civile, ai sensi e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali in materia di prestazioni energetiche degli edifici è consentita la deroga ai requisiti di distanza e distacco prescritti dal presente Regolamento.

2. Diritti dei terzi. Il rilascio del permesso di costruire o il deposito della Dia o l'approvazione del progetto non incide sui rapporti tra l'avente titolo e i terzi portatori di interessi, i quali nel caso di violazione delle norme civilistiche sulle distanze conservano inalterato il diritto di rivalersi nelle opportune sedi.

CAPO 3 TIPI DI INTERVENTO

[Art.25] Disciplina degli interventi di trasformazione dello spazio aperto ed edificato

1. Interventi e opere. Il Rue regola le opere che agiscono sulle parti interne ed esterne dell'edificio e sugli spazi aperti. Le diverse opere sono ricondotte, anche per analogia, agli interventi definiti dalle leggi vigenti, secondo la casistica di cui al seguente art. 26.

2. Restauro. Gli interventi di restauro non si configurano come insieme di opere a sé, ma come specifiche modalità progettuali, tecniche e operative con cui praticare opere manutentive, di risanamento e di ristrutturazione sugli edifici di interesse storico-architettonico e documentale, di cui all'art. 57 e al relativo strato cartografico. Per restauro si intende l'intervento diretto sull'immobile attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale e al recupero dell'immobile, alla protezione e alla trasmissione dei suoi valori culturali. L'intervento di restauro deve rispettare gli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche. L'intervento può prevedere:

- il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino di parti alterate (restauro o ripristino dei fronti esterni e interni e degli ambienti interni, ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente mancanti, conservazione o ripristino dell'impianto distributivo e organizzativo originale, conservazione o ripristino degli spazi liberi pertinenziali quali corti, orti, giardini);
- il consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione o la quota di murature portanti, solai e volte, scale, tetti (con ripristino del manto di copertura originale);
- l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;
- l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle precedenti indicazioni.

Le opere ammesse sugli edifici di interesse storico-architettonico e documentale sono da realizzare nel rispetto dei requisiti e dei modi definiti all'art. 57, Parte 2 di questo Regolamento, oltre che con riferimento alle norme di Ambito.

3. Interventi parziali e globali. Quando le opere, di qualunque e anche diverso tipo (con esclusione di quelle riconducibili alla manutenzione ordinaria e straordinaria), coinvolgono l'intero edificio, ovvero interessino tutte le sue unità immobiliari costitutive, configurano un intervento che si definisce *globale*.

4. Demolizioni. La demolizione, intesa come intervento autonomo volto a rimuovere, in tutto o in parte, manufatti preesistenti legittimi, è assimilata a intervento di manutenzione straordinaria.

5. Scavi e reinterri. Per scavi e reinterri si intendono quelle opere, comunque estranee all'attività edificatoria (quali scavi, livellamenti, riporti di terreno, sbanamenti), che comportano movimenti di terra e modifiche permanenti della morfologia del suolo. Sono esclusi da questa definizione: i movimenti di terra riguardanti la coltivazione di cave e torbiere, disciplinata da specifica normativa; i movimenti di terra indotti dal normale avvicendamento delle colture agricole e le sistemazioni del terreno strettamente connesse alla coltura; i lavori di modesta entità relativi alla sistemazione di spazi verdi. Si considera che gli scavi e reinterri costituiscano significativi movimenti di terra quando la quota altimetrica originaria venga modificata per +/- 0,90 m. I significativi movimenti di terra sono obbligatoriamente assoggettati a Denuncia di inizio attività e devono essere effettuati nel rispetto delle disposizioni della vigente normativa di settore (vincoli paesaggistico e idrogeologico, movimentazione rocce e terre da scavo).

6. Depositi di materiali e merci a cielo aperto, impianti di attività produttive all'aperto. Per depositi di materiali e merci a cielo aperto e per impianti di attività produttive all'aperto si intendono gli spazi destinati al deposito di materiali, nonché gli spazi per deposito ed esposizione di merci con o senza vendita, non supportati da costruzioni che determinino superficie utile. Sono escluse da questa definizione le discariche di rifiuti, disciplinate da specifica normativa. La realizzazione di depositi all'aperto di merci o di materiali e la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto, ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua trasformazione permanente del suolo inedificato, sono equiparati a interventi di nuova costruzione e soggetti alla relativa disciplina.

7. Opere di arredo urbano. Le opere per la realizzazione di manufatti di *arredo urbano*, così come definiti nel Glossario del Rue, sono oggetto di specifico regolamento settoriale.

8. Cambio d'uso con e senza opere. La disciplina dei cambi d'uso è definita all'art. 31 del presente Regolamento.

9. Riqualificazione energetica degli edifici. Negli interventi edilizi, l'applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia di risparmio energetico e riqualificazione energetica degli edifici prevede specifiche deroghe ed eccezioni nella misurazione delle grandezze urbanistico-edilizie e delle distanze, di cui ai Capi 1 e 2 del presente Titolo normativo.

[Art.26] Repertorio delle opere

1. Opere di manutenzione ordinaria. Si riconducono a intervento di manutenzione ordinaria le seguenti opere, volte a riparare, rinnovare, sostituire le finiture degli edifici e integrarne o mantenerne in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, a sistemare spazi esterni:

a) *opere interne:*

a1 - posa in opera, rinnovo e sostituzione di intonaci, rivestimenti, pavimenti, infissi e serramenti, impianti (idraulici, elettrici, igienici, di riscaldamento, di ventilazione, del gas), apparecchi sanitari, canne fumarie e relative opere connesse;
a2 - realizzazione di pareti attrezzate e in cartongesso (di altezza fino a 2,00 m) e di controsoffitti, comunque nel rispetto dei requisiti spaziali minimi prescritti dalla normativa vigente;

a3 - rimozione di barriere architettoniche su edifici non soggetti a tutela e non aventi valore storico-architettonico, con opere (interne o sugli spazi di interfaccia) che non coinvolgono elementi strutturali e non comportino modifiche di sagoma.

b) opere sulle interfacce tra spazio interno ed esterno degli edifici:

b1 - rifacimento di manti di copertura (anche con inserimento di guaine impermeabilizzanti e pannelli isolanti) e realizzazione di impermeabilizzazioni in genere, senza modifica dei materiali;

b2 - rifacimento totale e parziale di intonaci e tinteggiature;

b3 - installazione e rifacimento di serramenti e infissi esterni senza modifica del paramento murario; rifacimento di vetrine di negozi purché senza modifica del paramento murario e di forma e materiali;

b4 - rifacimento di canne fumarie, di aspirazione e camini senza alterazione della posizione, della forma e della dimensione di quelle esistenti e relative opere connesse;

b5 - rifacimento e/o realizzazione di pluviali, grondaie, frontalini di balconi;

b6 - installazione di inferriate alle forature esistenti;

b7 - realizzazione di griglie a parete per adeguamento alle normative di sicurezza degli impianti;

b8 - installazione di antenne di piccole dimensioni ($h < 1,80$ m) e parabole (diametro inferiore a 1,00 m);

b9 - installazione di condizionatori a parete e appositi supporti;

b10 - installazione di pannelli solari e fotovoltaici in aderenza o integrati nelle coperture, senza modifiche di sagoma, e installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,50 m e diametro non superiore a 1,00 m;

b11 - installazione di tende e tendoni a parete, con supporti metallici di ancoraggio ed elementi di protezione del meccanismo;

b12 - installazione di tenda retrattile su pergolato, comprensiva degli elementi di protezione del meccanismo e della tenda raccolta;

b13 - installazione di protezioni anticaduta sulle coperture a fini manutentivi.

c) opere sullo spazio aperto esterno:

c1 - rifacimento di recinzioni, cancellate, pavimentazioni e sistemazioni esterne senza modifiche di sedime e materiali;

c2 - realizzazione di recinzioni in rete metallica con paletti infissi al suolo, anche con fondazioni completamente interrato;

c3 - realizzazione di sondaggi per verifiche statiche, architettoniche, geologiche, archeologiche;

c4 - realizzazione di griglie di ventilazione (orizzontali e verticali) e di botole di accesso ai locali interrati;

c5 - realizzazione di caditoie, pozzetti, reti fognarie e allacciamenti alle fognature e altri impianti a rete;

c6 - installazione di coperture pressostatiche, purché prive di qualsiasi struttura portante, di impianti sportivi esistenti;

c7 - installazione di tende e tendoni al suolo con supporti metallici, non chiusi lateralmente e con ancoraggio a terra non permanente;

c8 - installazione di barbecue al suolo di altezza inferiore a 2,40 m al netto della canna fumaria;

c9 - movimenti di terra, se finalizzati alla realizzazione di impianti a rete.

2. Opere di manutenzione straordinaria. Si riconducono a intervento di manutenzione straordinaria le seguenti opere, volte a rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, a realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, ad adeguare e attrezzare gli spazi aperti:

d) opere interne:

d1 - interventi di qualsiasi tipo sulle murature diversi da quelli di manutenzione ordinaria;

d2 - modifica, per aumento o per diminuzione, della dimensione delle unità immobiliari, mediante accorpamento di unità immobiliari diverse con identico uso o mediante accorpamento all'unità immobiliare di vani contigui appartenenti ad altra unità immobiliare con identico uso;

d3 - realizzazione e/o spostamento di collegamenti verticali interni alle singole unità immobiliari senza aumento di Su;

d4 - demolizione e/o sostituzione dei solai (anche con traslazione verticale degli stessi) senza aumento di Su all'interno dell'unità immobiliare;

d5 - adeguamento dello spessore dei solai, delle coperture e delle murature perimetrali, senza modifica della sagoma planivolumetrica dell'edificio;

d6 - consolidamento e rifacimento parziale delle murature, anche previa demolizione, comprese le strutture portanti perimetrali dell'edificio fino a un massimo del 50% del loro sviluppo;

d7 - opere relative alle partizioni interne di qualsiasi tipo, materiale, spessore diverse da quelle di cui al comma 1, punto a2;

d8 - apertura di porte tra unità immobiliari diverse, anche con usi differenti, che mantengano propria autonomia funzionale;

d9 - realizzazione di soppalchi che non determinino aumento di Su (altezza libera sovrastante non superiore a 1,80 m); negli edifici industriali o di magazzino: realizzazione di strutture metalliche autoportanti, anche su più livelli, per lo stoccaggio delle merci di larghezza massima di 1,80 m e realizzazione di strutture grigliate per l'appoggio degli impianti tecnologici;

d10 - sottomurazioni e interventi nel sottosuolo, comprese le iniezioni di resine o malte di consolidamento;

d11 - rimozione di barriere architettoniche qualora su edifici soggetti a tutela o di interesse storico-architettonico, o con opere (interne o sugli spazi di interfaccia) che coinvolgono elementi strutturali, senza modifiche di sagoma.

e) opere sulle interfacce tra spazio interno ed esterno degli edifici:

e1 - opere relative a muri esterni e coperture di qualsiasi tipo diverse da quelle di manutenzione ordinaria (comma 1, lettera b);

e2 - ispessimenti di muri esterni e coperture ai sensi e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali in materia di riqualificazione energetica degli edifici;

e3 - costruzione di scale esterne di sicurezza aperte e scoperte e di scale aperte di accesso al primo piano fuori terra;

e4 - aperture di porte e finestre (o loro modifica), realizzazione di lucernai, compresi quelli a cupola con muretti di appoggio di altezza max di 10 cm;

e5 - realizzazione di canne fumarie esterne e di condotte di esalazione e aerazione esterne comprensive dei relativi terminali;

e6 - installazione di impianti tecnologici e realizzazione di volumi tecnici di altezza fino a 1,80 m;

e7 - installazione di pannelli fonoassorbenti e realizzazione di opere di mitigazione estetica (schermatura);

e8 - installazione di pensiline (con oggetto fino a 1,50 m), pergolati e gazebi privi di chiusure laterali e coperture fisse;

e9 - installazione di vetrine e loro sostituzione con modifica di forma e materiali;

e10 - ripristino parziale di murature esterne.

f) opere sullo spazio aperto esterno:

f1 - rifacimento di muri di cinta, costruzione muri di sostegno e di contenimento;

f2 - costruzione di volumi tecnici al suolo con altezza fino a 1,80 m;

f3 - realizzazione di muri di cinta, recinzioni, cancellate, pavimentazioni e sistemazioni esterne e loro rifacimento con modifica dei materiali e delle tipologie;

f4 - realizzazione di accessi carrai e loro modifica;

f5 - costruzione piscine scoperte in lotti edificati, che comportino opere murarie e/o di scavo.

3. Opere di risanamento conservativo. Si riconducono a intervento di risanamento conservativo le seguenti opere, volte ad assicurare la funzionalità dell'organismo, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali:

g1 - consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, senza modifica della loro posizione, con opere diverse da quelle di manutenzione straordinaria;

g2 - eliminazione di elementi incongrui, estranei all'organismo edilizio;

g3 - inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari.

4. Opere di ristrutturazione edilizia. Si riconducono a intervento di ristrutturazione edilizia le seguenti opere, volte a trasformare gli edifici e a ottenere organismi edilizi in parte o in tutto diversi dai precedenti, purché all'interno della sagoma planivolumetrica preesistente e sulla medesima area di sedime:

h1 - demolizione e ricostruzione totale dell'edificio;

h2 - demolizione e ricostruzione delle strutture portanti perimetrali dell'edificio quando eccedente il 50% del loro sviluppo superficiale;

h3 - realizzazione di nuova Su, ottenuta anche con il diverso posizionamento dei solai o l'inserimento di nuovi solai o soppalchi;

h4 - riposizionamento o nuovo inserimento di elementi distributivi verticali condominiali o comuni (scale);

h5 - aumento delle superfici accessorie entro sagoma e sedime;

h6 - aumento del numero di unità immobiliari con opere edilizie;

h7 - eventuale conversione, di Sa in Su;

h8 - ricostruzione di edifici esistenti in stato di rudere, ossia dei quali sussista almeno il 50% delle strutture perimetrali esterne e un elemento della copertura che permetta di individuare l'altezza dell'edificio.

5. Nuova costruzione. Si riconducono a intervento di nuova costruzione le seguenti opere di trasformazione del territorio:

i1 - nuova edificazione;

i2 - ampliamenti e sopraelevazioni;

i3 - opere di edificazione previa demolizione, quando non costituenti "ristrutturazione edilizia", compresi gli interventi per sostituzione di pari volume con modifica o anche semplice traslazione dell'area di sedime;

i4 - nuova edificazione di pertinenze di edifici esistenti anche se completamente interrati e fuori dal sedime degli edifici;

i5 - installazione di impianti tecnologici e realizzazione di volumi tecnici di altezza superiore a 1,80 m;

i6 - costruzione di sporti, balconi e pensiline con aggetto maggiore di 1,50 m;

i7 - installazione di pergolati e gazebi con chiusure laterali e coperture fisse, diverse da quelle di cui al punto b12; installazione di tettoie (anche per il ricovero di autoveicoli);

i8 - installazione di chioschi e installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati e di qualsiasi altro tipo, quali roulotte, campers, case mobili, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini in modo stanziale e stabile;

i9 - installazione e modifica in ampliamento di torri, tralici e sostegni per impianti di ricetrasmisione televisiva, radiofonica, telefonica, e di antenne diverse da quelle di cui al comma 1, punto b8.

i10 - rimozione di barriere architettoniche qualora comportino modifiche di sagoma (a es.: ascensori esterni).

CAPO 4 USI DEL TERRITORIO

[Art.27] Classificazione degli usi

1. Generalità. Ai fini di questo Regolamento, le attività insediate o insediabili sul territorio si riconducono all'elenco riportato al comma 2 del presente articolo, che le classifica per usi. L'elenco non è esaustivo ma esemplificativo: altre attività non direttamente citate devono essere ricondotte alla classificazione secondo il criterio dell'analogia.

In tali usi debbono intendersi comprese, anche ai sensi di specifica normativa, le attività complementari (benché, a rigore, appartenenti ad altre categorie) strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività fondamentale e pertanto gli spazi accessori a esse collegate e/o correlate.

Nel presente Regolamento, il riferimento a un uso implica il riferimento a tutte le relative articolazioni.

2. Usi e loro articolazioni. Gli usi insediabili sul territorio sono classificati in:

- *usi abitativi di tipo urbano* (1):

(1a) abitazioni singole permanenti e temporanee (compresi residence come "colonie" di appartamenti e case di vacanza, bed and breakfast);

(1b) abitazioni collettive (collegi, conventi);

- *usi industriali e artigianali* (2):

(2a) produzione industriale e artigianale di beni (comprese le attività connesse alla produzione: laboratori di sperimentazione e ricerca, uffici tecnici, amministrativi e commerciali);

(2b) magazzinaggio, spedizione e logistica (raccolta, conservazione, smistamento, movimentazione delle merci), commercio all'ingrosso (associato al dettaglio quando consentito);

(2c) deposito e stoccaggio a cielo aperto (di materiali e merci) con e senza vendita;

(2d) attività di recupero, trattamento, smaltimento di materiali di rifiuto;

- *servizi economici e amministrativi* (3):

(3a) attività direzionali in strutture complesse (centri di attività terziarie; palazzi e aggregati d'uffici autonomamente organizzati quali sedi direttive e gestionali di enti, istituzioni, agenzie, aziende pubbliche e private; fiere ed esposizioni merceologiche; centri congressuali e di ricerca);

(3b) attività di piccole dimensioni, svolte in singole unità immobiliari con Su fino a 300 mq, integrate in edifici che comprendono altri usi e attività (studi professionali, agenzie varie, attività di prestazione di servizi amministrativi, bancari, assicurativi, finanziari, di intermediazione, di ricerca e simili; centri civici e centri sociali; sedi di associazioni sindacali, politiche, di categoria, culturali, sportive, previdenziali, assistenziali e simili);

- *servizi commerciali e artigianato di servizio* (4):

(4a) commercio in grandi strutture e centri commerciali (con superficie di vendita oltre i 2.500 mq) o equivalenti aggregazioni di esercizi commerciali;

(4b) commercio in medio-grandi strutture (con superficie di vendita superiore a 1.500 fino a 2.500 mq) o equivalenti aggregazioni di esercizi commerciali;

(4c) commercio in medio-piccole strutture (con superficie di vendita superiore a 250 fino a 1.500 mq);

(4d) commercio in strutture di vicinato (con superficie di vendita fino a 250 mq), artigianato artistico, artigianato e attività di servizio alla casa e alla persona (comprese palestre fino a 100 utenti, centri estetici, parrucchieri);

(4e) laboratori di artigianato alimentare;

(4f) distribuzione di carburanti (stazioni di servizio);

(4g) garage e autorimesse private a pagamento e artigianato di servizio all'auto;

- *servizi ricettivi e ristorativi* (5):

(5a) accoglienza in alberghi, pensioni, motel, locande, ostelli, studentati (compresi residence come strutture alberghiere di miniappartamenti o camere con personale e servizi comuni di ristorazione, lavanderia, pulizia, sorveglianza, assistenza alla clientela, ecc.);

(5b) accoglienza in strutture all'aperto attrezzate (campeggi);

(5c) attività di pubblico esercizio (esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: bar, ristoranti, trattorie, pizzerie);

- *servizi ricreativi* (6):

(6a) spettacolo, sport, cultura, tempo libero (impianti per lo spettacolo sportivo quali stadi e palasport; multiplex e multisala cinematografici, cinema, teatri; spazi espositivi e museali; discoteche e sale da ballo; centri e sale polivalenti; centri per il fitness e la pratica sportiva, piscine, palestre) in grandi strutture o complessi di capienza oltre i 400 utenti contemporanei;

(6b) spettacolo, sport, cultura, tempo libero (impianti per lo spettacolo sportivo, cinema e teatri; spazi espositivi e museali; discoteche e sale da ballo; centri e sale polivalenti; centri per il fitness e la pratica sportiva, piscine, palestre > 100 utenti) in piccole e medie strutture di capienza fino a 400 utenti contemporanei;

- *servizi sociali e di interesse generale* (7):

(7a) servizi alla popolazione di livello locale: scolastici (fino alla media inferiore), socio-sanitari, religiosi;

(7b) servizi alla popolazione di livello sovralocale: scolastici (università escluse), ospedalieri e socio-sanitari;

(7c) servizi per la formazione universitaria (campus e sedi);

(7d) servizi per la mobilità (stazioni, autostazioni, parcheggi pubblici oltre i 30 posti auto o 900 mq di superficie);

- *usi rurali* (8):

(8a) coltivazione dei fondi, orticoltura, floricoltura e silvicoltura (e relativi impianti e attrezzature);

(8b) attività agrituristiche e di turismo rurale (centri rurali di ristoro e degustazione; centri sportivi, centri di organizzazione del tempo libero e centri culturali in territorio rurale).

3. Usi principali. Si definiscono usi principali quelli funzionali alla disciplina del mutamento d'uso, di cui al successivo art. 31. Sono usi principali ai sensi del presente Regolamento quelli individuati con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 al precedente comma 2.

4. Usi regolati da Poc. Il Poc selezionerà gli usi ammissibili per le trasformazioni in esso previste con riferimento alla classificazione di cui al comma 2 e al quadro normativo del Psc. Il Rue definisce, nella disciplina degli Ambiti di cui alla Parte 3, i casi e le soglie oltre le quali i cambi d'uso possono essere consentiti dal Poc.

[Art.28] Usi e impatti urbanistici

1. Competenze e finalità. La disciplina dell'uso dei suoli per una corretta composizione e organizzazione degli insediamenti compete agli strumenti della pianificazione urbanistica comunale (Psc, Rue, Poc) per quanto definito dagli artt. 28 (comma 2, lettera e), 29 (comma 1), 30 (comma 2, lettera a) della Lr 20/2000 e smi. In particolare, gli strumenti urbanistici regolano gli usi al loro insediarsi attraverso le procedure di rilascio dei titoli abilitativi per le opere a essi subordinate. La disciplina e il controllo del corretto dispiegarsi nel tempo delle specifiche attività riconducibili al medesimo uso, nonché gli atti autorizzativi a esse relative, attengono alle normative specifiche e alla regolamentazione di settore.

Nella regolazione degli usi sul territorio comunale il Rue:

- persegue l'obiettivo di favorire l'articolazione e la compresenza di usi molteplici e vari negli insediamenti, e il loro modificarsi e rinnovarsi in quanto fattori di vitalità e qualità degli insediamenti;
- definisce i modi con cui prevenire le situazioni di conflitto, derivanti dall'insediarsi di usi differenti in condizioni specifiche di contesto, che determinino potenziale pregiudizio dell'obiettivo perseguito.

2. Usi, impatti, sostenibilità. Il Rue disciplina gli usi sul territorio comunale secondo criteri di compatibilità e sostenibilità, ossia in ragione degli impatti da questi prodotti, definendo requisiti dotazionali minimi da garantirsi comunque in relazione all'insediamento dei diversi usi sul territorio e stabilendo criteri minimi d'ammissibilità da rispettarsi nei casi in cui l'insediarsi di un uso sia condizionato.

3. Classificazione degli impatti urbanistici. I fattori impattanti correlati agli usi si distinguono in:

- fattori di deficit infrastrutturale: possono compromettere l'equilibrio dotazionale del contesto in cui l'uso si insedia, con effetti di sovraccarico sulle reti esistenti;
- fattori di pericolosità: possono compromettere le condizioni di salubrità del contesto in cui l'uso si insedia, con effetti di rischio per la salute delle persone;
- fattori di disagio/disturbo: possono pregiudicare le condizioni di vivibilità del contesto in cui l'uso si insedia, con effetti di malessere psico-fisico delle persone;
- fattori di impoverimento ecologico: possono compromettere o peggiorare sensibilmente le condizioni di efficienza dell'ecosistema urbano con riferimento all'habitat locale e alle reti ambientali.

Il Rue disaggrega questi fattori impattanti potenziali come segue:

- *deficit infrastrutturale*

1. impatto sulla sosta;
2. impatto sulla mobilità e sul traffico;
3. impatto su rete e impianti idrici;
4. impatto su rete e impianti fognari;
5. impatto su reti e impianti energetici;
6. impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani;

- *pericolosità*

7. rischio di incidente;
8. rischio di inquinamento da rifiuti;
9. uso/movimentazione di sostanze nocive e pericolose;

- *disagio/disturbo*

10. rumore;

- *deficit ecologico*

11. impoverimento vegetazionale e interferenza con nodi e connessioni ecologiche.
I criteri d'ammissibilità in riferimento agli indicatori d'impatto, qualora l'insediarsi di un uso sia subordinato a verifica di sostenibilità, sono definiti dall'art. 29 (Condizioni di ammissibilità in relazione agli impatti).

4. Disciplina degli usi. Le norme d'Ambito definiscono gli usi esclusi, in relazione alle specifiche condizioni di contesto.

Le norme d'Ambito definiscono altresì gli usi, in relazione agli interventi, la cui ammissibilità è subordinata a verifica di sostenibilità: per l'insediarsi di ogni uso ad ammissibilità condizionata dovranno essere rispettati i criteri di cui all'art. 29 (Condizioni di ammissibilità in relazione agli impatti).

Le norme d'Ambito possono altresì introdurre specifici criteri d'ammissibilità degli usi, ovvero modificare i requisiti generali definiti dagli artt. 30 (Dotazioni di parcheggi correlate agli usi) e 29 (Condizioni di ammissibilità in relazione agli impatti) in ragione delle particolari condizioni di contesto.

Gli usi che non siano esclusi o condizionati a verifica di ammissibilità dalle norme d'Ambito sono ammessi.

[Art.29] Condizioni di ammissibilità urbanistica in relazione agli impatti

1. Condizioni. Ove l'insediamento di un uso in un Ambito sia condizionato a verifica di ammissibilità urbanistica, per gli specifici fattori d'impatto indicati nelle norme d'Ambito, negli interventi di nuova costruzione consistenti in opere di edificazione ex novo e negli interventi di ristrutturazione globale che comportino variazione dell'uso precedentemente insediato dovrà essere garantito l'assolvimento delle condizioni riportate nella tabella di cui al presente comma, fatti comunque salvi i requisiti tecnici per gli edifici e le loro aggregazioni, di cui alla Parte 2, artt. 55 e 56 del presente Regolamento e alla vigente normativa regionale e nazionale. La verifica non è richiesta per tutti gli altri interventi. Con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 34, comma 1, il progettista dichiara l'assolvimento delle condizioni certificabili (contraddistinte da asterisco nella tabella che segue). Per le condizioni espresse in forma qualitativa (contraddistinte dalla lettera "R"), l'assolvimento è da dimostrarsi in una circostanziata relazione tecnico-illustrativa, che documenti analiticamente, con riferimento alle singole condizioni, le specifiche soluzioni adottate e gli elaborati di progetto in cui queste si evidenziano.

Impatto sulla sosta
 Assolvimento delle dotazioni minime (PU e PE) definite all'art. 30 * / R
 (Dotazioni di parcheggi correlate agli usi).

Impatto sulla mobilità e sul traffico
 Studio relativo all'insediamento proposto, redatto secondo le modalità previste dal Regolamento viario vigente, contenente: R
 - verifica dei flussi di traffico generato/attratto ante e post operam (con particolare attenzione ai flussi di traffico pesante attratto/generato) estesa all'area d'influenza dell'intervento e valutazione positiva circa la capacità di assorbimento da parte della rete esistente oppure della effettiva possibilità di suo adeguamento;
 - verifica dello schema di accessibilità (pedonale, ciclabile, veicolare, trasporto pubblico);
 - ricognizione dei punti di pericolosità e definizione degli interventi atti a rimuoverne i fattori;
 - valutazione delle ricadute sulla qualità ambientale del contesto e misure adottate per rimuovere o mitigare gli eventuali effetti negativi.

Impatto su rete e impianti idrici
 Assenso all'allacciamento da parte dell'ente gestore. *

Impatto su rete e impianti fognari
 Assenso all'allacciamento da parte dell'ente gestore. *

Impatto su reti e impianti energetici
 Assenso all'allacciamento da parte dell'ente gestore. *

Impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani
 Per usi diversi dall'abitativo (per il quale si rinvia alle prescrizioni della Scheda prestazionale del Rue E10.1 e alla correlata Scheda tecnica di dettaglio d'E10.1), stima delle quantità e del tipo di rifiuti prodotti e adozione di adeguate soluzioni progettuali per il deposito temporaneo in sito, in relazione al servizio di raccolta. R

<i>Rischio di incidente</i>	
Dichiarazione che l'attività non rientra tra quelle definite "a rischio di incidente rilevante" di cui al Dlgs 334/1999 e smi.	*
<i>Rischio di inquinamento da rifiuti</i>	
Valutazione positiva circa la limitata produzione di rifiuti pericolosi con specifiche misure di sicurezza per il deposito temporaneo in sito. La produzione può intendersi limitata qualora il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi non superi i 10 mc.	*
Valutazione positiva circa l'assenza di reflui con sostanze pericolose e di scarico in fognatura di rifiuti liquidi.	*
<i>Uso/movimentazione di sostanze nocive e pericolose</i>	
Valutazione positiva circa l'uso e la movimentazione in sicurezza di sostanze pericolose (quali sostanze cancerogene, mutagene, teratogene).	*
<i>Rumore</i>	
Esame dei caratteri specifici dell'attività e valutazione positiva (con documentazione acustica redatta secondo Dgr 673/2004 da tecnico competente ai sensi della normativa vigente), in coerenza con i limiti definiti dalla Classificazione acustica e dalla Valsat del Psc ovvero con le possibili opere di mitigazione da predisporre per il loro rispetto, circa la presenza di clima acustico idoneo all'insediarsi dell'uso e di impatto di quest'ultimo sul clima acustico locale o, se in presenza di un clima acustico già superiore ai limiti della classificazione acustica, non peggiorativo.	R
<i>Impoverimento vegetazionale e interferenza con nodi e connessioni ecologiche</i>	
Stima dell'impatto sulla vegetazione esistente e valutazione positiva circa le possibilità d'incremento locale della fitomassa, con introduzione di elementi di arricchimento ecologico.	R
Stima dell'interferenza con elementi del connettivo ecologico (individuati nella tavola "Dotazioni ecologiche ambientali" del Psc) e valutazione positiva.	R

2. Valutazione di ammissibilità urbanistica degli usi. Nei casi d'ammissibilità condizionata degli usi, la valutazione si svolge distinguendo tra interventi diretti e interventi soggetti a Poc.

Negli interventi diretti l'assolvimento delle condizioni richieste è dimostrato nei modi definiti dal precedente comma 1. Ai fini della valutazione d'ammissibilità è possibile richiedere Valutazione preventiva dell'intervento, ai sensi e nei limiti dell'art. 104 del presente Regolamento. La valutazione preventiva è obbligatoria nel caso di intervento soggetto a Dia.

Nel caso di intervento soggetto a procedure di Poc i contenuti di cui al comma 1 devono costituire parte integrante della valutazione di sostenibilità dell'intervento e non vanno riproposti in sede di titolo abilitativo.

[Art.30] Dotazioni di parcheggi correlate agli usi

1. Interventi diretti. In relazione agli usi da insediarsi e agli impatti da questi generati sul sistema della sosta, ciascun intervento di nuova costruzione (limitatamente ai tipi i1, i2, i3 e i8 di cui all'art. 26, comma 5 del Rue), di ristrutturazione edilizia (limitatamente ai tipi h1, h2, h3 e h8 di cui all'art. 26, comma 4 del Rue), il cambio d'uso con opere (di cui all'arti. 31), il cambio d'uso senza opere (di cui all'art. 31) che determini un incremento del carico urbanistico, così come

definito nel Glossario del Rue, comporta quantità minime di parcheggi pubblici (parcheggi pubblici per l'urbanizzazione - PU) da garantirsi quali parti del sistema di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti.

Nella Parte 4 del Rue sono indicate le norme relative alla realizzazione in loco e alla cessione, ovvero alla conversione in onere monetario (monetizzazione) delle dotazioni di parcheggi pubblici per l'urbanizzazione (PU). Le risorse finanziarie in tal modo acquisite dal Comune sono vincolate alla realizzazione di opere di cui agli artt. A-23, comma 2, lettera f e A-24, comma 2, lettera h dell'Allegato della Lr 20/2000, all'interno della Situazione in cui si sono generate.

In relazione agli interventi di nuova costruzione, limitatamente alle opere di cui alle voci i1 e i3 dell'art. 26, comma 5 e di ristrutturazione edilizia, limitatamente alla voce h1 dell'art. 26, comma 4, dovranno altresì garantirsi adeguate quote di parcheggi di tipo pertinenziale, d'uso riservato o comune per gli abitanti e gli utenti dei singoli organismi edilizi, in funzione delle specifiche attività che vi si svolgono (parcheggi al servizio degli edifici - PE).

Le prescritte dotazioni di parcheggi al servizio degli edifici (PE) sono da garantirsi in loco e da realizzarsi nell'unità edilizia o nel lotto d'intervento, o in altra area immediatamente prossima (lotti confinanti con quello d'intervento), purché appartenente alla medesima proprietà e permanentemente asservita.

Le dotazioni minime di parcheggi al servizio degli edifici (PE) e di parcheggi pubblici per l'urbanizzazione (PU) sono determinate come segue, in relazione agli usi da insediarsi (di cui all'art. 27 Classificazione degli usi):

- 1a, 1b: PE = 50% Su e comunque non meno di un posto auto per unità immobiliare; PU = 10% Su;
- 2a, 2b: PE = 20% Su e comunque in quantità sufficiente da garantire lo svolgimento delle attività di sosta/carico/scarico dei mezzi pesanti esclusivamente all'interno del lotto; PU = 10% Su;
- 2c: PE = 1 posto auto/200 mq Sf; PU = 1 posto auto/500 mq Sf;
- 3a: PE = 50% Su; PU = 100% Su;
- 3b: PE = 40% Su; PU = 60% Su;
- 4a: PE secondo la normativa di settore; PU = 40% Su;
- 4b: PE secondo la normativa di settore; PU = 40% Su;
- 4c: PE secondo la normativa di settore; PU = 40% Su;
- 4d, 4e, 4g: PE = 30% Su; PU = 20% Su;
- 4f: PE = 1 posto auto/200 mq Sf e comunque non meno di un posto auto per impianto di distribuzione;
- 5a: PE = 1 posto auto/2 posti letto (ricettività potenziale della struttura); PU = 40% Su;
- 5b: PE = 1 posto auto/2 utenti (ricettività potenziale della struttura) e comunque nel rispetto della normativa di settore; PU = 20% Sf;
- 5c: PE = 60% Su; PU = 20% Su;
- 6a: PE = 1 posto auto/2 utenti (capienza di pubblico autorizzata); PU = 50% Su o di Sf nel caso di presenza non significativa di parti edificate;
- 6b: PE = 1 posto auto/3 utenti (capienza di pubblico autorizzata); PU = 40% Su o di Sf nel caso di presenza non significativa di parti edificate;
- 7a, 7b, 7c, 7d: PE = 50% Su
- 8b: PE = 1 posto auto/3 utenti (capienza potenziale della struttura).

Con riferimento alle attività commerciali (usi 4a, 4b, 4c, 4d) dovranno garantirsi le dotazioni prescritte all'insediamento di ogni nuova attività o anche quando per effetto di ampliamento di attività esistente si determini il superamento delle soglie definite al punto 5.2.5 dei sopra citati Criteri regionali di pianificazione delle attività commerciali e smi, con le sole eccezioni di nuova attività commerciale di vicinato (uso 4d) che si insedi in unità immobiliare già a uso commerciale o di frazionamento di unità a uso commerciale che comporti esclusivamente la formazione di strutture commerciali di vicinato (uso 4d).

2. Interventi soggetti a Pua. Negli interventi soggetti a Piano urbanistico attuativo dovranno essere comunque rispettate le quote di dotazioni minime di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi prescritte dall'art. A-24, comma 3 dell'allegato "Contenuti della pianificazione" della Lr 20/2000.

Dovranno altresì essere verificati i requisiti dotazionali minimi per spazi a parcheggio, di cui al comma 1 del presente articolo, definiti per ciascun uso con riferimento agli interventi diretti.

[Art.31] Cambio d'uso

Costituisce cambio d'uso di una unità immobiliare, realizzato con opere o senza l'esecuzione di opere edilizie, il passaggio, da un uso ad un altro tra quelli elencati al comma 2 dell'art. 27, identificati con numero (uso principale), o con numero e lettera. Non costituisce cambio d'uso il passaggio di uso tra lettere, all'interno dello stesso uso principale, qualora eseguito senza opere (compresa la manutenzione straordinaria), se il nuovo uso identificato con lettera non prevede aumento di dotazioni territoriali o verifiche di ammissibilità.

Il cambio d'uso, se non accompagnato da opere o accompagnato da opere riconducibili alla manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, si definisce "senza opere" ed è soggetto al reperimento integrale delle eventuali maggiori dotazioni, o alla loro monetizzazione ove consentito e comporta il versamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione per la nuova destinazione d'uso e gli oneri previsti, nelle nuove costruzioni, per la destinazione d'uso in atto.

Il cambio d'uso, se accompagnato da opere non solamente riconducibili alla manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, per le quali non sono richieste le dotazioni è comunque soggetto al reperimento integrale delle eventuali maggiori dotazioni, o alla loro monetizzazione ove consentito e comporta il versamento della contributo di costruzione delle opere relative.

Il cambio d'uso, se accompagnato da opere di ristrutturazione di tipo h1, h2 e h8 è soggetto alle sole dotazioni previste per l'intervento e alla loro monetizzazione ove consentito e comporta il versamento della contributo di costruzione delle opere relative.

Il cambio o nuovo insediamento d'uso non è mai ammesso verso usi esclusi dalle norme d'Ambito, ed è soggetto a verifiche di ammissibilità ove stabilito dalla disciplina degli Ambiti.

[Art.32] Tutela e disciplina di alcuni usi e attività

1. Attività commerciali e artigianali diffuse. Il Rue tutela e promuove la valorizzazione di attività commerciali e artigianali diffuse nel territorio urbano strutturato, al fine di aumentare la vitalità degli spazi stradali, con particolare riferimento alle strade centralità. Le attività oggetto di tutela sono, in dettaglio: commercio in strutture di vicinato e artigianato di servizio alla persona (4d), laboratori di artigianato alimentare (4e), attività di pubblico esercizio (5c).

Le unità immobiliari che ospitano usi classificati come (4d), (4e), (5c), con locali al piano terra che si affacciano con vetrine sui fronti stradali delle strade centralità (come indicate dalla cartografia di Rue e Psc), sui fronti stradali di tutte le strade comprese tra le vie Farini, Carbonesi, Val d'Aposa, piazza Galileo, Ugo Bassi, Rizzoli, Castiglione, e sui fronti stradali delle vie Farini, piazza Cavour, Ugo Bassi, Marconi e Lame (da via Ugo Bassi a via Riva di Reno), dell'Indipendenza, non possono essere destinate all'uso classificato come (3) servizi economici e amministrativi. Le medesime unità non possono essere adibite a magazzino, parcheggio e altro spazio accessorio che non consenta la valorizzazione delle vetrine su strada.

Sono consentiti tutti gli altri usi stabiliti dalle norme d'Ambito in cui l'immobile ricade. Le attività commerciali di vicinato (4d) possono ampliarsi fino a raggiungere la soglia superiore delle medio-piccole strutture di vendita (4c), esclusivamente sulle strade centralità individuate da Psc e Rue, mediante l'attivazione di specifiche modalità autorizzative previste dalla regolamentazione di settore: questa norma prevale sulle eventuali limitazioni d'uso stabilite per l'ambito in cui si opera.

2. Attività industriali e artigianali negli Ambiti a caratterizzazione funzionale mista.

Al fine di garantire il mantenimento di un adeguato mix funzionale negli Ambiti misti, gli edifici che ospitano le attività produttive riconducibili agli usi industriali e artigianali compresi i relativi servizi alla produzione (2), possono essere adeguati a nuove esigenze legate allo sviluppo dell'attività mediante interventi una tantum di nuova costruzione per ampliamento extra sagoma (opere di cui al punto i2 dell'art. 26, comma 5) con volumi non superiori al 10% di quello totale esistente. In tal caso, la richiesta di titolo abilitativo dovrà essere accompagnata da un atto trascritto che impegni la proprietà a non mutare la destinazione d'uso dell'immobile per almeno anni 10.

3. Esercizio cinematografico. Al fine di tutelare gli esercizi cinematografici in una prospettiva di valorizzazione della vivibilità del territorio urbano strutturato, non è consentito il cambio d'uso di quelli esistenti; sono invece consentiti interventi finalizzati alla riattivazione degli esercizi cinematografici dismessi, nonché alla riqualificazione di quelli esistenti, anche attraverso la parziale destinazione della superficie ad altri usi compatibili. Gli interventi di riqualificazione devono garantire la permanenza all'interno dell'immobile di almeno una sala cinematografica e/o multimediale, e consentono l'introduzione degli usi consentiti dalla disciplina dell'Ambito in cui l'immobile ricade, con esclusione dell'uso abitativo.

4. Attività ricettive. Con esclusione degli Ambiti storici, degli Ambiti di valore naturale ambientale e nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art. 13 del Psc, Carta unica), per le attrezzature ricettive esistenti alla data di adozione del Psc, è consentito l'incremento una tantum del Vte fino a un massimo del 10%, finalizzato alla razionalizzazione e miglioramento della dotazione delle stanze e dei servizi annessi.

5. Impianti di distribuzione dei carburanti. L'installazione di nuovi impianti e l'adeguamento di impianti esistenti sono oggetto di specifico regolamento di settore che disciplina i criteri di localizzazione e le norme tecniche e procedurali per l'installazione e il funzionamento degli stessi.

Fino all'adeguamento del vigente regolamento (approvato con deliberazione Odg 118 del 9 luglio 2001) le disposizioni ivi espresse con riferimento alla zona A del Prg debbono intendersi riferite agli Ambiti storici del Rue.

6. Cumulabilità degli incrementi volumetrici. Gli incrementi volumetrici consentiti in ragione di obiettivi di sostegno a specifica attività di cui al comma 2 e comma 4, e quelli consentiti in ragione del perseguimento di migliori livelli prestazionali degli edifici (art. 56) sono cumulabili.

Testo non più in vigore

PARTE 2

DISCIPLINA DEI MATERIALI URBANI

TITOLO 1 SPAZIO APERTO PUBBLICO E D'USO PUBBLICO

TITOLO 2 ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE

TITOLO 3 SPAZIO EDIFICATO

Testo non più in vigore

La **SECONDA PARTE** corrisponde alla richiesta della Lr 20/2000 di disciplinare gli elementi architettonici e urbanistici, gli spazi verdi e gli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano; di normare le attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, comprendendo le norme igieniche di interesse edilizio. Il Rue interpreta la legge ordinando in modo unitario gli argomenti già presenti nei regolamenti comunali e quelli nuovi.

Gli elementi innovativi:

- introduzione e uso letterale del termine materiale per indicare le componenti fisiche che, con diversi gradi di complessità, formano lo **Spazio aperto pubblico e di uso pubblico** (Titolo 1), le **Attrezzature e infrastrutture** (Titolo 2), lo **Spazio edificato** (Titolo 3). Riferendosi ai Sistemi e alle Situazioni del Psc, il Rue traduce gli indirizzi del Quadro normativo affinché trovino concreta applicazione in buone pratiche progettuali e realizzative di spazi aperti e attrezzati, reti tecnologiche ed edifici;
- impostazione normativa analoga per tutti i materiali identificati, contraddistinta dalla generalizzazione di una regolazione basata su **requisiti e prestazioni** (restituiti in Schede uniformate) e sul raccordo con i regolamenti comunali correlati;
- individuazione e trattamento normativo approfondito dei **materiali dello spazio d'uso pubblico** cui si affida la qualificazione diffusa del territorio urbano e rurale: strade, percorsi ciclabili in sede autonoma, aree per il parcheggio, piazze e aree pedonalizzate, aree verdi urbane, parchi e giardini di interesse storico e testimoniale, orti urbani, spazi fruibili in territorio rurale;

- ricognizione e ricostruzione di un **quadro unitario** delle diverse competenze in materia di **infrastrutture**: acque, rifiuti, energia, telecomunicazioni;
- introduzione di **nuovi requisiti ambientali per gli edifici**, con livelli prestazionali obbligatori, migliorativi e di eccellenza, legati a sistemi per l'incentivazione del risparmio energetico, della cura del verde e della permeabilità dei suoli, del risparmio delle risorse idriche, del riutilizzo dei materiali da costruzione;
- sistema chiaro di rinvio dalle **prestazioni essenziali** degli edifici, che trovano definizione nelle Schede del Rue, e loro specificazione, ove necessaria, nelle Schede tecniche di dettaglio raccolte nei Complementi regolamentari;
- raccolta e vaglio delle attuali norme relative agli edifici storici e a loro parti, inclusione sistematica di nuovi argomenti (spazi aperti e interfacce con lo spazio d'uso pubblico), costruzione di un nuovo **sistema generale di regolazione del patrimonio storico**. Questo si caratterizza per la distinzione normativa tra gli edifici di interesse storico-architettonico e quelli di interesse documentale, due insiemi che comprendono anche gli **edifici del moderno**; una impostazione prestazionale; l'introduzione dei concetti di **decoro** e **paesaggio**, urbano e rurale;
- **adempimento ai requisiti** per spazio aperto ed edificato risolto in una **dichiarazione di conformità** del progettista sufficiente per i livelli prestazionali quantitativi e in una **procedura dimostrativa** di merito, che richiede un'assunzione di responsabilità da parte di proponente e valutatore, per i livelli di prestazione espressi in forma discorsiva.

[Art.33] Approccio prestazionale

1. Materiali e titoli normativi. In questa Parte 2 il Rue disciplina le trasformazioni urbanistiche ed edilizie con riferimento a singole componenti, definite "materiali", dello spazio aperto e dello spazio costruito, affinché gli indirizzi del Psc e della Valsat possano trovare applicazione in buone pratiche di progettazione e di realizzazione dei manufatti.

I materiali urbani disciplinati dai successivi Titoli sono quelli che, con diversi gradi di complessità, formano lo Spazio aperto (Titolo 1), le Attrezzature e le infrastrutture (Titolo 2), lo Spazio edificato (Titolo 3).

2. Norme prestazionali. La disciplina dei materiali, di cui alla presente Parte 2 del Rue, si esprime attraverso norme prestazionali, che fissano risultati da perseguirsi nelle trasformazioni urbanistiche ed edilizie.

Le prestazioni sono prescritte in forma quantitativa, ossia attraverso l'indicazione numerica di livelli prestazionali da assolvere, oppure espresse in forma discorsiva, ossia attraverso l'enunciazione di azioni e comportamenti progettuali da praticarsi affinché l'intervento persegua l'esito atteso che il requisito esprime.

Nella Parte 3 del Rue (Disciplina degli Ambiti) le prestazioni dei materiali possono trovare differenziazione o specificazione in ragione degli obiettivi particolari perseguiti nei singoli Ambiti.

3. Schede prestazionali e Schede tecniche di dettaglio. Le norme prestazionali del Titolo 1 (Spazio aperto) e del Titolo 3 (Spazio edificato) sono organizzate ed espresse in Schede prestazionali con riferimento a specifici requisiti, secondo lo schema di cui alle tabelle riportate agli artt. 35 e 53.

In ogni Scheda prestazionale l'enunciazione sintetica dell'esigenza fissata dal requisito è seguita dalle prestazioni specifiche richieste per rispondervi efficacemente.

Le Schede esplicitano inoltre il campo di applicazione delle prestazioni richieste e le modalità di verifica.

Le Schede prestazionali relative ai singoli requisiti possono inoltre, ove necessario, rinviare a norme complementari costituenti l'oggetto di correlate Schede tecniche di dettaglio, raccolte in apposito allegato al Rue (di cui all'art. 2, comma 4, lettera a).

4. Rinvii. Le indicazioni di rimando ai complementi tecnici, ad altri regolamenti settoriali, a strumenti di pianificazione, o il richiamo di altre competenze, sono finalizzati a fornire elementi utili per comporre il quadro complessivo delle regole che, assieme a quelle contenute nel Rue, governa le trasformazioni urbanistiche ed edilizie.

[Art.34] Applicazione della disciplina prestazionale

1. Adempimenti. L'assolvimento dei livelli di prestazione richiesti in riferimento a ciascun requisito è obbligatorio ai fini del conseguimento del titolo abilitativo o per l'approvazione dei Pua.

Il progettista dichiara la conformità del progetto per quanto concerne i requisiti che si esprimono tramite livelli prestazionali quantitativi (standard). Questa modalità d'adempimento riguarda esclusivamente una parte dei requisiti relativi agli edifici, di cui al Titolo 3, art. 56.

Per quanto concerne l'assolvimento dei livelli di prestazione espressi in forma discorsiva, questo è da dimostrarsi negli elaborati di progetto:

- in una circostanziata relazione tecnico-illustrativa, che documenti analiticamente, con riferimento ai singoli requisiti e prestazioni, le azioni progettuali condotte e le soluzioni adottate, e gli elaborati specifici di progetto in cui queste si evidenziano;
- in un'adeguata serie di elaborati, dimostrativi della congruità del progetto ai fini delle prestazioni richieste.

Questa modalità d'adempimento riguarda i requisiti relativi allo Spazio aperto pubblico e d'uso pubblico (Titolo 1), alle Attrezzature e infrastrutture (Titolo 2), allo Spazio edificato (Titolo 3) per quanto non espresso, con riferimento agli edifici (art. 56), in livelli prestazionali quantitativi.

2. Verifiche. Le verifiche riguardano sia il progetto, sia l'opera ultimata, nei modi definiti dalla Parte 4 del presente Regolamento.

3. Difformità. Ove la prestazione si esprima attraverso l'indicazione numerico-quantitativa del livello prestazionale da assolvere, qualora la normativa tecnica nazionale o regionale definisca livelli di prestazione diversi da quelli indicati nel Rue, prevalgono quelli indicati dalla normativa sovraordinata.

TITOLO 1 **SPAZIO APERTO PUBBLICO E D'USO PUBBLICO**

[Art.35] Generalità

1. Oggetto. Le norme riferite alla progettazione e realizzazione dello spazio aperto pubblico e d'uso pubblico interpretano e specificano gli indirizzi e le prescrizioni del Piano strutturale comunale, in particolare quelle riferite ai Sistemi e alle Situazioni (artt. 31-38 del Quadro normativo e Schede di Situazione, tavole delle Strategie per la qualità ovvero "Attrezzature e spazi collettivi", "Dotazioni ecologiche e ambientali", "Infrastrutture per la mobilità").

2. Destinatari. Destinatari della norma sono sia il soggetto pubblico, quando opera direttamente, sia il soggetto privato, quando realizza spazi aperti pubblici o di uso pubblico.

3. Struttura normativa. Per ciascuno dei materiali dello spazio aperto selezionati per l'incidenza delle loro caratteristiche sulla qualità complessiva dello spazio pubblico e d'uso pubblico (Strade, Percorsi ciclabili in sede autonoma, Aree parcheggio, Piazze e aree pedonalizzate, Aree verdi urbane, Parchi e giardini di interesse storico e documentale, Orti urbani, Spazi pubblici fruibili in territorio rurale) gli articoli definiscono:

- la definizione degli spazi riconducibili al materiale urbano in oggetto;
- le componenti, ossia i materiali semplici essenziali che concorrono nella composizione del materiale urbano in oggetto;
- le prestazioni, ossia le azioni da assolvere e i comportamenti progettuali da tenere negli interventi relativi al materiale urbano in oggetto;
- i regolamenti correlati, ossia il riferimento ad altri testi normativi di settore pertinenti al materiale urbano in oggetto.

Le prestazioni specifiche richieste per ogni materiale dello spazio aperto sono raccolte in Schede tecniche organizzate per singoli requisiti e costituenti parte integrante dell'articolato normativo, come riassunto nella tabella di seguito riportata.

SPAZIO APERTO PUBBLICO E D'USO PUBBLICO		
	REQUISITO	CODICE
STRADE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mitigazione dell'impatto ambientale ■ Compatibilità fra esigenze funzionali e abitabilità ■ Abitabilità della strada e integrazione con il contesto ■ Efficienza del servizio di trasporto pubblico ■ Realizzazione di uno spazio d'uso pubblico 	A.1 A.2 A.3 A.4 A.5
PERCORSI CICLABILI IN SEDE AUTONOMA	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inserimento nella rete urbana e sicurezza ■ Inserimento nella rete rurale e comfort 	B.1 B.2
AREE PARCHEGGIO	<ul style="list-style-type: none"> ■ Risposta alla domanda di sosta ■ Compatibilità ambientale e inserimento paesaggistico ■ Sicurezza e comfort degli utenti 	C.1 C.2 C.3
PIAZZE E AREE PEDONALIZZATE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fruizione pedonale ■ Inserimento paesaggistico e compatibilità funzionale ■ Molteplicità degli usi e dei tempi 	D.1 D.2 D.3
AREE VERDI URBANE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Connessione ecologica e permeabilità ■ Valorizzazione delle risorse locali e inserimento di elementi artistici ■ Sicurezza e comfort degli utenti ■ Accessibilità, molteplicità degli usi e dei tempi ■ Funzionalità e mantenimento nel tempo 	E.1 E.2 E.3 E.4 E.5
PARCHI E GIARDINI DI INTERESSE STORICO E DOCUMENTALE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fruibilità compatibile ■ Conservazione delle specie vegetali e dei manufatti 	F.1 F.2
ORTI URBANI	<ul style="list-style-type: none"> ■ Prodotti commestibili e risparmio idrico ■ Progettazione unitaria, cura e manutenzione 	G.1 G.2
SPAZI PUBBLICI FRUIBILI IN TERRITORIO RURALE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Accessibilità e riconoscibilità ■ Compatibilità fra usi agricoli e attività ricreative 	H.1 H.2

[Art.36] Strade

1. Definizione. La strada è uno spazio complesso, la costruzione del quale comporta l'assemblaggio di una serie di componenti dotate ciascuna di precise caratteristiche tecniche. La scelta, la definizione e l'accostamento di queste componenti marcano le differenze di rango e funzione (fra strade per usi specializzati e strade ad uso promiscuo), quelle fra strade nuove e strade da riqualificare (eventualmente di interesse storico), e consentono di attribuire ruoli specifici (strade per il trasporto pubblico, strade centralità).

2. Componenti. Le strade possono essere costituite da:

- carreggiate (che comprendono corsie di marcia; corsie di accelerazione/decelerazione/accumulo/servizio; corsie riservate per mezzi pubblici su gomma o ferro, taxi);
- intersezioni (a raso o su più livelli);
- spazi per la sosta di auto, motociclette e motorini, biciclette;
- fermate dei mezzi pubblici su gomma e ferro;
- percorsi pedonali: longitudinali, affiancati alle carreggiate; trasversali, per attraversamento delle carreggiate;
- percorsi ciclabili longitudinali (eventualmente in sede protetta) e trasversali;
- fasce verdi di ambientazione, alberate, cespugliate e a prato;
- mitigatori e separatori costituiti di materiali naturali (scarpate, fossi, barriere antirumore e antifaro) e artificiali (barriere antirumore e antifaro, spartitraffico e paracarri, paletti, cuscini).

Lo spazio della strada si caratterizza ulteriormente per la presenza di accessori e arredi e per il trattamento superficiale delle diverse componenti individuate.

3. Prestazioni. Per i diversi tipi di strada, riconosciuti dal Psc come componenti del Sistema delle infrastrutture per la mobilità e come presenze qualificanti le Situazioni, sono individuate le prestazioni da garantirsi allo scopo di migliorare il rapporto che ciascun tipo di strada instaura col territorio circostante e di eliminare o mitigare i problemi di compatibilità connessi.

Le prestazioni richieste, organizzate per requisiti, sono oggetto delle apposite Schede prestazionali che costituiscono parte integrante del presente articolo.

[Art.36]

STRADE

REQUISITO: MITIGAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

[A.1]

Per mitigare l'inquinamento acustico e atmosferico, compensare l'impermeabilizzazione dei suoli ed ottimizzare la gestione quali/quantitativa delle portate meteoriche di dilavamento, favorire l'inserimento paesaggistico dell'opera dovrà essere dato valore ecologico alle fasce di rispetto e posta attenzione al progetto della sezione e del profilo stradale.

Il requisito si riferisce ad autostrade e tangenziali e a strade di attraversamento e attestamento urbano.

PRESTAZIONI

- [1] Negli interventi di nuova costruzione e di riqualificazione di strade, autostrade e tangenziali esistenti:
 - [1.1] Considerare nel progetto Ambiti più vasti di quelli occupati dalla sezione stradale.
 - [1.2] Trattare la fascia di rispetto, benché di larghezza uniforme, in maniera confacente alle caratteristiche del paesaggio attraversato, trasformandola in una fascia verde di ambientazione.
Prevedere, ove realizzabile, fasce filtro o tampone a lato della carreggiata per la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento (parte IV DGR 1860/2006); minimizzare gli apporti di acque meteoriche di dilavamento alla pubblica fognatura nera o mista.
 - [1.3] Prevedere l'inserimento di specie vegetali, possibilmente autoctone, in grado di integrare e completare il paesaggio locale.

Progettare la componente vegetazionale nelle fasce di ambientazione considerando da un lato le caratteristiche dei suoli, del clima e dell'esposizione, dall'altro la capacità delle fitomasse di agire come guide ottiche per l'automobilista, segnalandolo a distanza l'andamento del tracciato e rompendo la monotonia.
 - [1.4] Studiare il tracciato considerando, per quanto possibile, i confini catastali, così da limitare la formazione di spazi residuali, nonché la necessità di minimizzare l'impatto acustico nei confronti dei ricettori, prevedendo quando possibile uno sviluppo in trincea o interrato, ovvero opportune fasce di ambientazione laterali. Predisporre una documentazione d'impatto acustico finalizzata a verificare il rispetto dei limiti di legge e dove indispensabile provvedere con barriere antirumore, controllandone impatto visivo (tramite l'ausilio di simulazioni e rendering) e garantendone adeguata resistenza nel tempo (materiali, colore).
 - [1.6] Progettare i raccordi della viabilità autostradale e tangenziale con la viabilità urbana, rafforzando le relazioni con il paesaggio circostante e il contributo ecologico del trattamento verde.
 - [1.7] Progettare sistemi illuminazione e di comunicazione per la regolazione del traffico volti alla riduzione dell'inquinamento luminoso e al risparmio energetico; la progettazione e realizzazione dovrà essere adeguata alle prescrizioni della specifica normativa regionale.

[Art.36]

STRADE

REQUISITO: COMPATIBILITÀ ESIGENZE FUNZIONALI E ABITABILITÀ [A.2]

Per garantire la compatibilità fra le esigenze di fluidità di un traffico intenso, mediamente veloce, talvolta di veicoli pesanti e le esigenze di sicurezza e comfort degli ambienti urbani attraversati si dovranno progettare soluzioni adatte all'andamento altimetrico del suolo e alla geometria della sezione stradale, risolvere adeguatamente intersezioni e attraversamenti.

Quando si tratti di direttrici storiche a ridosso delle quali sono cresciuti gli insediamenti, si dovranno creare anche le condizioni per ridurre l'intensità e moderare la velocità del traffico di attraversamento, con opportuni aggiustamenti della sezione e trattamenti della superficie stradale, così da migliorare le condizioni di sicurezza di ciclisti e pedoni e ridurre l'effetto di cesura operato dal traffico.

Il requisito va garantito per le strade di connessione tra parti urbane e per le strade di attraversamento e attestamento urbano esistenti quando queste ultime siano a diretto contatto con gli insediamenti residenziali e dunque prive di fasce di ambientazione.

PRESTAZIONI

- [1] Negli interventi di nuova costruzione e di riqualificazione di strade di attraversamento, attestamento, connessione esistenti:
 - [1.1] Canalizzare le diverse componenti del traffico, mantenendo una dimensione costante per le corsie di marcia, promiscue e riservate.
 - [1.2] Articolare la sezione complessiva con riferimento alle caratteristiche del contesto attraversato agendo sulle altre componenti della strada (corsie di accelerazione/ decelerazione, accumulo, servizio, spazi per la sosta, percorsi pedonali e ciclabili, fasce verdi di ambientazione, separatori).
 - [1.3] Ridurre il numero dei raccordi con le altre strade, individuando e caratterizzando le intersezioni risolte con rotonde in relazione al ruolo loro attribuito e agli usi presenti nell'intorno.
 - [1.4] Creare una rete continua e sicura di percorsi pedonali e di piste ciclabili, con particolare attenzione per gli attraversamenti sia pedonali che ciclabili.
 - [1.5] Nelle strade di attraversamento e attestamento urbano eliminare ovunque possibile gli spazi di sosta lungo le corsie di marcia e riservate.
 - [1.6] Nelle strade, e in particolare in quelle di nuova costruzione, dovranno essere realizzati appositi rientri per la collocazione di cassonetti per rifiuti e strumenti di servizio alla collettività per evitare ogni intralcio alla circolazione pedonale, ciclabile e motorizzata.

[Art.36]

STRADE

REQUISITO: ABITABILITÀ DELLA STRADA E INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO [A.3]

Per rendere abitabile lo spazio di strade soggette a usi molteplici occorre conciliare le esigenze della mobilità e della sosta veicolare con il buon funzionamento degli spazi urbani, la sicurezza e il comfort dei diversi utenti della strada (in particolare i più deboli), la piacevolezza (soprattutto per i pedoni e i ciclisti) degli spazi stradali più prossimi alla residenza curando l'integrazione con i diversi contesti che attraversano. Il requisito si applica a tutte le strade a esclusione di autostrade e tangenziali, strade di attraversamento e attestamento urbano, strade di connessione tra parti urbane.

PRESTAZIONI

- [1] Negli interventi di nuova costruzione e di riqualificazione di strade locali esistenti:
 - [1.1] Impiegare le soluzioni di moderazione del traffico più opportune e meglio integrabili nel contesto.
 - [1.2] Posare pavimentazioni coerenti con le caratteristiche dei contesti urbani, con i materiali e i colori predominanti nelle facciate degli edifici prospicienti. In particolare nella città storica privilegiare pavimentazioni realizzate con materiali lapidei, curando con particolare attenzione le intersezioni tra strade o tratti di strada di differenti materiali.
 - [1.3] Prevedere una crescente integrazione delle componenti stradali (carreggiate, intersezioni, spazi per la sosta, percorsi pedonali e ciclabili, elementi verdi di ambientazione e pavimentazioni diversificate) mano a mano che la strada assume una valenza residenziale e di vicinato.
 - [1.4] Quando non è possibile l'integrazione (tramite a esempio isole ambientali/zone 30) accompagnare queste strade con: una rete continua di piste ciclabili, prevedendo spazi di interscambio bici/auto; una rete continua, fitta e comoda di percorsi pedonali dove sia facile orientarsi, curando in modo particolare gli attraversamenti e l'illuminazione.
 - [1.5] Caratterizzare fisicamente il reticolo di strade che definisce l'"isola ambientale", mediante effetti porta, restringimenti fisici e ottici della carreggiata, inserimento di spazi per la sosta delle auto, piccole piazze e aiuole verdi, variazione delle luci, degli spessori e delle superfici delle pavimentazioni.

[Art.36]

STRADE

REQUISITO: EFFICIENZA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO [A.4]

Per estendere l'uso dei mezzi di trasporto pubblico occorre dare fluidità alla percorrenza (adeguata velocità) in condizioni di sicurezza per i diversi utenti della strada, favorire lo scambio con i mezzi di trasporto privati, facilitare l'accessibilità alle fermate e garantire un'attesa in condizioni di sicurezza e di comfort.

Il requisito si riferisce alle strade prevalentemente dedicate al trasporto pubblico. Le prestazioni richieste vanno garantite compatibilmente con i requisiti associati al tipo di strada (differenti se strada di attraversamento e attestamento, di connessione fra parti urbane, ecc.) e con l'indicazione di strada centralità (cfr Situazioni art. 38 del Quadro normativo del Psc).

PRESTAZIONI

- [1] Negli interventi di riqualificazione dello spazio stradale di strade prevalentemente dedicate al trasporto pubblico:
 - [1.1] Individuare e separare le eventuali corsie riservate attraverso il progetto della sezione, il disegno plano-altimetrico delle differenti corsie e degli eventuali separatori, la selezione dei materiali per il trattamento della superficie stradale.
 - [1.2] Ridurre le interferenze con gli spazi per la sosta di motoveicoli.
 - [1.3] Caratterizzare formalmente i nodi di scambio intermodale fra trasporto pubblico e trasporto privato e quando le fermate del trasporto pubblico costituiscano nodi nel Sistema delle infrastrutture per la mobilità individuati dal Psc, prevedere parcheggi di interscambio per autoveicoli e aree di sosta per i taxi.
 - [1.4] Localizzare le fermate del trasporto pubblico in modo da intercettare i principali percorsi ciclabili e pedonali, prevedendo spazi di sosta per le biciclette.
 - [1.5] Realizzare aree di sosta per bici, moto e auto ai capolinea e alle fermate di scambio intermodale.
 - [1.6] Localizzare le fermate in aree visibili (prossime ai luoghi di maggiore attrattività), proteggendole dalle intemperie, dotandole di servizi e di elementi di arredo utili all'attesa del mezzo pubblico.

[Art.36]

STRADE

REQUISITO: REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO D'USO PUBBLICO [A.5]

Là dove la strada si caratterizza per la concentrazione di servizi (sociali, commerciali, ricreativi, ricettivi e ristorativi, amministrativi) che costituiscono recapito per una parte di città, la sua progettazione dovrà favorire un'alta e varia frequentazione da parte dei diversi tipi di utenti.

Il requisito si riferisce alle strade centralità (cfr Situazioni art. 38 del Quadro normativo del Psc). Le prestazioni richieste vanno garantite compatibilmente con i requisiti associati al tipo di strada (differenti se strada di attraversamento e attestamento, di connessione, ecc.) e con l'indicazione di strade prevalentemente dedicate al trasporto pubblico.

PRESTAZIONI

- [1] Negli interventi di nuova costruzione e riqualificazione di strade centralità esistenti:
 - [1.1] Realizzare interventi puntuali distribuiti lungo il percorso adottando le soluzioni tipiche di moderazione del traffico.
 - [1.2] Ridurre l'impatto della circolazione degli autoveicoli sugli ambienti circostanti, introducendo misure di mitigazione dell'inquinamento acustico, atmosferico e luminoso con l'utilizzo di piante idonee e coerenti con la soluzione progettuale adottata e di pavimentazioni e tecniche di posa in opera utili ad abbattere l'inquinamento.
 - [1.3] Sistemare le fasce laterali qualificando gli usi pedonali e ciclabili, anche tramite la progettazione integrata dei diversi elementi di arredo.
 - [1.4] Consentire la sosta e l'incontro riprogettando come piazze gli slarghi e le intersezioni con le strade trasversali.
 - [1.5] Progettare lo spazio pedonale in modo da favorire l'insediamento di usi commerciali in strutture di vicinato e artigianato di servizio.
 - [1.6] Valorizzare la presenza eventuale del portico.
 - [1.7] Integrare opere d'arte nello spazio stradale.
 - [1.8] Progettare sistemi di illuminazione rivolti alla riduzione dell'inquinamento luminoso e al risparmio energetico; la progettazione e realizzazione dovrà essere adeguata alle prescrizioni della specifica normativa regionale.

[Art.37] Piste ciclabili in sede autonoma

1. Definizione. Per la definizione delle relative prestazioni, gli spazi dedicati al transito delle biciclette sono distinti dal Rue in ragione del diverso presumibile loro uso prevalente: tracciati ciclabili per gli spostamenti necessari (piste ciclabili urbane) e tracciati ciclabili per il loisir e il tempo libero (piste ciclabili rurali).

2. Componenti. I percorsi ciclabili sono generalmente costituiti da:

- carreggiate;
- intersezioni;
- fasce verdi di separazione/protezione dalle carreggiate carrabili (alberature, siepi, ecc.);
- altri elementi di separazione/protezione;
- pavimentazioni.

3. Prestazioni. Con specifico riferimento ai due tipi di percorsi ciclabili - urbani e rurali - le prestazioni richieste, organizzate per requisiti, sono oggetto delle apposite Schede prestazionali che costituiscono parte integrante del presente articolo.

Testo non più in vigore

[Art.37]

PISTE CICLABILI

REQUISITO: INSERIMENTO NELLA RETE URBANA E SICUREZZA [B.1]

Per le piste ciclabili in Territorio urbano va perseguita la continuità della rete e la sua integrazione con strade e sistemi del trasporto pubblico, assieme alla sicurezza dei ciclisti, con l'obiettivo fondamentale di affermare l'uso quotidiano della bicicletta come ulteriore forma di mobilità.

PRESTAZIONI

- [1] Negli interventi di nuova realizzazione (pista che si realizza in un Ambito per i nuovi insediamenti o di sostituzione o di riqualificazione):
 - [1.1] Garantire la continuità della rete, perseguendo in corrispondenza delle strade di attraversamento e di connessione l'omogeneità della sezione e la separazione dai percorsi carrabili e dai percorsi pedonali nella rete locale l'integrazione delle diverse forme di mobilità (tramite a esempio isole ambientali/zone 30).
 - [1.2] Garantire la riconoscibilità dei tracciati anche attraverso l'uso dei colori.
- [2] Negli interventi di riqualificazione (pista che si inserisce in uno spazio pubblico - giardino, marciapiede, ecc. - già realizzato o comunque in Ambito consolidato):
 - [2.1] Garantire la continuità della rete, anche se ciò comporta la disomogeneità della sezione e la separazione tramite diversa pavimentazione e con segnaletica, comunque nei limiti previsti dalle norme di settore.
 - [2.2] Garantire la riconoscibilità dei tracciati anche attraverso l'uso dei colori.
- [3] Nella progettazione delle intersezioni:
 - [3.1] Garantire la sicurezza dei diversi utenti della strada, prestando particolare attenzione ai tratti di promiscuità tra le diverse componenti di traffico.

[Art.37]

PISTE CICLABILI

REQUISITO: INSERIMENTO NELLA RETE RURALE E COMFORT [B.2]

In Territorio rurale, allo scopo di favorire attività di cicloturismo e ricreazione, occorre che le piste ciclabili diventino elemento di qualificazione e fruizione lenta e leggera dello spazio aperto - agricolo, di valore naturale e ambientale, di rilievo paesaggistico.

PRESTAZIONI

- [1] Negli interventi di nuova costruzione e di riqualificazione di tracciati esistenti, la progettazione e la realizzazione dovranno:
 - [1.1] Garantire la separazione dagli altri flussi quando la pista è affiancata ai principali assi stradali extraurbani, regolare l'uso promiscuo dello spazio stradale quando il percorso interessa strade locali extraurbane.
 - [1.2] Individuare itinerari e recapiti interessanti; realizzare ove possibile vie verdi ("greenways") utilizzando a esempio alzaie o argini di canali e torrenti, strade poderali, cavedagne, sentieri, sedimi abbandonati (es. ferrovie dismesse) in prossimità o meno di assi stradali.
 - [1.3] Curare il comfort dei tracciati, con particolare riguardo al soleggiamento, prevedendo se necessario e ove possibile opportuni impianti vegetali.
 - [1.4] Prevedere e collocare in posizione idonea gli spazi attrezzati per la sosta e il ristoro, i punti di informazione e, ove possibile, di riparazione delle biciclette.

[Art.38] Aree per parcheggio

1. Definizione. Le aree specificamente concepite e attrezzate per la sosta dei veicoli possono essere aree scoperte e/o aree con strutture edilizie, realizzate a raso, interrate o in elevazione.

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si considerano aree per parcheggio le parti del territorio specificamente destinate alla sosta dei veicoli, di dimensioni significative per poter costituire parcheggi al servizio di più insediamenti, dimensioni convenzionalmente fissate in 15 posti auto e 450 mq di superficie.

Per il corretto dimensionamento del parcheggio, la superficie minima prescritta per singolo posto auto (comprensiva dello stallo e delle necessarie superfici complementari) è di 30 mq.

2. Componenti. I materiali essenziali del parcheggio sono:

- posto auto/moto (stallo) e sue aggregazioni;
- percorsi veicolari interni;
- percorsi pedonali;
- ingressi e uscite veicolari;
- ingressi e uscite pedonali;
- delimitazioni (costituiti eventualmente da filari di alberi, siepi, recinzioni, muri, dossi, ecc.);
- pavimentazioni (per gli stalli e i diversi tipi di percorsi);
- coperture;
- servizi (biglietteria e controllo, stazioni di servizio, servizi igienici, ristorazione, elementi informativi, ecc.);
- elementi verdi (alberi, arbusti, prati, ecc.);
- installazione di colonnine a consumo di ricarica elettrica per auto e moto.

3. Prestazioni. Nel perseguire l'obiettivo primario di migliorare la dotazione di parcheggi e qualificarla rispetto ai diversi tipi di domanda, andranno accuratamente vagliate tutte le opportunità (aree ed edifici disponibili, con buona accessibilità) scegliendo la soluzione più idonea (a raso, interrata, in elevazione, mista), anche con riferimento alle caratteristiche del contesto. In particolare va perseguito l'obiettivo di delocalizzare l'attuale sosta su strada in corrispondenza delle strade prevalentemente destinate al trasporto pubblico.

Per mitigare l'impatto dei grandi parcheggi a raso se ne dovrà curare l'ambientazione, in particolare attraverso un uso il più possibile esteso degli elementi verdi, massimizzare la permeabilità, quando le caratteristiche lo permettono e senza rischi per le falde acquifere, articolare l'impianto con zone d'ombra e di servizio, anche allo scopo di facilitare l'orientamento e disincentivare gli usi impropri.

Le prestazioni specifiche richieste, organizzate per requisiti, sono oggetto delle apposite Schede prestazionali che costituiscono parte integrante del presente articolo.

[Art.38]

AREE PER PARCHEGGIO

REQUISITO: RISPOSTA ALLA DOMANDA DI SOSTA

[C.1]

Nella predisposizione degli spazi di parcheggio occorre corrispondere alle diverse domande di sosta riconosciute nella zona potenzialmente servita dal parcheggio scegliendo una localizzazione che non produca effetti di congestione.

PRESTAZIONI

- [1] Negli interventi di nuova realizzazione:
 - [1.1] Individuare i principali bacini di utenza per scegliere la collocazione più idonea del parcheggio.
 - [1.2] Quantificare la domanda di sosta per dimensionare correttamente il parcheggio.
 - [1.3] Articolare l'offerta con riferimento al tipo di sosta (breve, prolungata, permanente).
 - [1.4] Differenziare i regimi di gestione in relazione al tipo di sosta prevista e favorita, privilegiando il ricambio nelle aree dove la domanda è più alta.
 - [1.5] Evitare localizzazioni in corrispondenza delle intersezioni stradali, e ingressi/uscite veicolari su strade intensamente trafficate.
 - [1.6] Prevedere, in corrispondenza degli ingressi e delle uscite, spazi e/o corsie di accumulo e canalizzazione che non interferiscano con le corsie di marcia, facendo tuttavia attenzione alle interferenze con i flussi di pedoni e ciclisti.
 - [1.7] Progettare il raccordo con le strade delle eventuali rampe di ingresso e di uscita dal parcheggio.
 - [1.8] Proporzionare gli ingressi e le uscite (nella dimensione e/o nel numero) alla capacità complessiva del parcheggio.
 - [1.9] Garantire semplicità ed economia nella realizzazione e nella gestione/manutenzione del parcheggio, fatti salvi i requisiti di sicurezza ed efficienza.

[Art.38]

AREE PER PARCHEGGIO

REQUISITO: COMPATIBILITÀ AMBIENTALE E INSERIMENTO PAESAGGISTICO [C.2]

Nella realizzazione degli spazi per la sosta veicolare occorre mitigare l'impatto ambientale e paesaggistico del parcheggio.

PRESTAZIONI

- [1] Negli interventi di nuova realizzazione:
- [1.1] Localizzare i grandi parcheggi al lato della principale viabilità stradale, in modo da ridurre il transito veicolare all'interno delle aree edificate e creare, nel contempo, una fascia di interposizione tra queste e le strade.
 - [1.2] Evitare la collocazione di parcheggi in aree di particolare pregio e, nel caso ciò sia indispensabile, salvaguardare le preesistenze (vegetali e manufatti) integrandole nel progetto.
 - [1.3] Evitare la collocazione di grandi parcheggi in prossimità di aree sensibili (residenze e/o luoghi frequentati dai bambini), e ove ciò sia impossibile, adottare soluzioni tecniche idonee a minimizzare l'inquinamento.
 - [1.4] Contenere le superfici destinate a parcheggio (per evitare fenomeni di spaesamento, degrado, impermeabilizzazione del suolo), eventualmente prevedendo l'organizzazione della colonia di stalli su più livelli, sopra e/o sotto il suolo.
 - [1.5] Progettare impianto e limiti del parcheggio a raso in relazione al contesto, considerando le visuali, modellando il terreno, distribuendo la vegetazione, definendo chiaramente il bordo.
 - [1.6] Nei parcheggi a raso ridurre il grado complessivo di impermeabilizzazione anche mediante l'impiego di pavimentazioni permeabili. Per le acque meteoriche di prima pioggia e derivanti dal lavaggio delle superfici possono essere richiesti appositi sistemi di drenaggio e canalizzazione, e lo smaltimento come acque lorde.
 - [1.7] Progettare l'attacco a terra dei parcheggi in struttura (interrati o in elevazione). Nei parcheggi interrati (in tutto o in parte privi di edifici soprastanti), la copertura deve essere progettata come superficie praticabile e spazio d'uso pubblico (parcheggio a raso, piazza, giardino, mercato, area per il gioco, ecc.), integrando nella pavimentazione griglie o altre soluzioni che agevolino lo smaltimento naturale dei fumi del parcheggio sottostante.
 - [1.8] Nei parcheggi in elevazione controllare l'orientamento delle aperture e dei condotti di ventilazione (naturale o artificiale) rispetto agli edifici contermini, in modo da limitare le immissioni sonore in corrispondenza di questi ultimi ed evitare che i fumi di scarico siano convogliati e diretti verso altri edifici o verso elementi vegetali ubicati in prossimità dell'edificio.
 - [1.9] Progettare il sistema di illuminazione con attenzione alla riduzione dell'inquinamento luminoso e al risparmio energetico; la progettazione e realizzazione dovrà essere adeguata alle prescrizioni della specifica normativa regionale.

[Art.38]

AREE PER PARCHEGGIO

REQUISITO: SICUREZZA E COMFORT DEGLI UTENTI

[C.3]

Nella predisposizione degli spazi per la sosta veicolare occorre garantire la sicurezza e il comfort degli utenti e creare le condizioni affinché il parcheggio diventi un luogo di facile e confortevole uso e frequentazione.

PRESTAZIONI

- [1] Negli interventi di nuova realizzazione e di riqualificazione di parcheggi esistenti:
 - [1.1] Prevedere il presidio, anche mediante l'inserimento, all'esterno dell'area adibita a parcheggio, di servizi che implicino la presenza continuativa delle persone.
 - [1.2] Collocare gli ingressi e le uscite pedonali in luoghi frequentati e sicuri, raccordandoli con il sistema degli spazi pubblici, dei percorsi pedonali e con le fermate dei mezzi pubblici.
 - [1.3] Progettare la disposizione e il tipo di illuminazione, garantendo la migliore efficienza e visibilità (dall'esterno e/o dall'interno).
 - [1.4] Facilitare l'orientamento con l'organizzazione dei tracciati (gerarchie e differenze), l'articolazione delle parti, la collocazione delle strutture di servizio, la disposizione e la scelta delle specie vegetazionali, le coperture, ecc., evitando di affidarsi alla sola segnaletica.
 - [1.5] Separare i percorsi veicolari da quelli pedonali, e distinguere i percorsi dagli stalli, variando in maniera opportuna la pavimentazione.
 - [1.6] Proteggere i parcheggi a raso dal soleggiamento e dalle intemperie, orientando opportunamente gli stalli e disponendo idonee schermature in considerazione dei periodi di massima esposizione, privilegiando alberi disposti in fasce verdi continue. Quando non è possibile utilizzare materiali vegetali, avvalersi di materiali edilizi o di superfici rinverdite.
 - [1.7] Prevedere sistemi di copertura per i punti di attesa e, compatibilmente con i caratteri del progetto, per i percorsi pedonali.
 - [1.8] Aumentare e qualificare, nei parcheggi a raso, la presenza dei materiali vegetali (alberi, arbusti, siepi, prati) considerando la loro capacità di assorbimento delle polveri e di miglioramento del microclima. Scegliere specie arboree adatte alle condizioni bioclimatiche e che non rilascino sostanze resinose, bacche o a foglia coriacea.
 - [1.9] Quando il regime d'uso temporale sia o si preveda fortemente discontinuo, valutare la possibilità di consentire lo svolgimento di attività diverse (per esempio il gioco, lo sport, il commercio temporaneo), adottando idonee soluzioni per il trattamento delle superfici e la collocazione di strutture fisse e/o amovibili.

[Art.39] Piazze e aree pedonalizzate

1. Definizione. Si considerano piazze e aree pedonalizzate gli spazi aperti prevalentemente pavimentati, con attraversamento veicolare precluso o regolato, delimitati e comunque chiaramente identificabili rispetto alle strade carrabili che in essi possono eventualmente confluire.

2. Componenti. Tra i tanti materiali che compongono piazze e aree pedonalizzate sono ricorrenti:

- aree per la sosta dei pedoni;
- aree per la sosta dei veicoli;
- percorsi pedonali (ad uso esclusivo o promiscuo);
- percorsi veicolari (ad uso esclusivo o promiscuo);
- superfici impermeabili;
- superfici permeabili;
- elementi vegetali;
- acqua;
- manufatti monumentali e/o di arte urbana;
- manufatti di raccordo o delimitazione;
- attrezzature tecnologiche e/o funzionali.

3. Prestazioni. L'obiettivo è aumentare e migliorare la dotazione di questi spazi nei differenti Ambiti, sia per i nuovi insediamenti e di sostituzione, sia da riqualificare e di qualificazione diffusa. Centralità e strade centralità individuate dal Piano strutturale comunale sono prioritariamente candidate per questo tipo di sistemazione.

Le prestazioni specifiche richieste, organizzate per requisiti, sono oggetto delle apposite Schede prestazionali che costituiscono parte integrante del presente articolo.

[Art.39]

PIAZZE E AREE PEDONALIZZATE

REQUISITO: FRUIZIONE PEDONALE

[D.1]

Nell'organizzazione dello spazio pubblico urbano occorre recuperare alla prevalente fruizione pedonale luoghi centrali potenziali in cui la mobilità veicolare tende a inibire ogni altra pratica d'uso.

PRESTAZIONI

- [1] Negli interventi di nuova realizzazione e di riqualificazione di spazi esistenti:
 - [1.1] Organizzare le relazioni fra flussi/soste veicolari e pratiche pedonali, affinché le diverse attività – soprattutto stanziali – possano essere svolte in condizioni di sicurezza.
 - [1.2] Accordare prevalenza ai pedoni negli spazi di uso promiscuo e separare nettamente laddove non siano possibili forme di compresenza sicura.
 - [1.3] Organizzare la circolazione veicolare privilegiando quella tangenziale e, in caso di necessario attraversamento, trovare soluzioni formali e d'uso, adatte al tipo di traffico previsto, che non compromettano la fruizione pubblica dello spazio in condizioni di sicurezza e comfort.

Testo non più attuale

[Art.39]

PIAZZE E AREE PEDONALIZZATE

REQUISITO: INSERIMENTO PAESAGGISTICO E COMPATIBILITÀ FUNZIONALE [D.2]

Un efficace inserimento di piazze e aree pedonalizzate nel contesto urbano richiede che siano soddisfatte esigenze paesaggistiche e funzionali.

PRESTAZIONI

- [1] Negli interventi di nuova realizzazione e di riqualificazione di spazi esistenti:
- [1.1] Interpretare i caratteri morfologici e del sito e risolvere progettualmente l'inclusione di preesistenze di rilievo storico, ambientale, artistico e documentale.
 - [1.2] Posare pavimentazioni coerenti con le caratteristiche dei contesti urbani, con i materiali e i colori delle facciate degli edifici prospicienti. Nella città storica utilizzare sempre materiali lapidei.
 - [1.3] Recuperare spazi aperti residuali e/o degradati, favorendo l'innescio di processi di riqualificazione diffusa, anche attraverso l'inserimento di elementi verdi, acqua, opere d'arte.
 - [1.4] Progettare attentamente il limite della piazza articolandone i diversi gradi di apertura/chiusura in relazione alle caratteristiche del contesto.
 - [1.5] Organizzare le relazioni con l'intorno, raccordando i percorsi nella piazza con quelli esterni.
 - [1.6] Considerare le linee e le fermate dei mezzi pubblici all'interno o sul margine della piazza come elementi fondamentali di organizzazione del progetto.
 - [1.7] Individuare gli accessi per i mezzi di soccorso.
 - [1.8] Garantire, quando possibile, la facile reversibilità delle sistemazioni previste al fine di poter adeguare la configurazione dello spazio al mutare delle pratiche d'uso.

[Art.39]

PIAZZE E AREE PEDONALIZZATE

REQUISITO: MOLTEPLICITÀ DEGLI USI E DEI TEMPI

[D.3]

Nell'organizzazione spaziale di piazze e aree pedonalizzate occorre favorire una frequentazione varia, sicura e continua nell'arco della giornata.

PRESTAZIONI

- [1] Negli interventi di nuova realizzazione e di riqualificazione di spazi esistenti:
 - [1.1] Valutare le condizioni di efficienza e compatibilità delle diverse attività e utenze che possono occupare lo spazio della piazza e dell'area pedonalizzata.
 - [1.2] Considerare la funzione di presidio esercitata dalla presenza di attività e residenze nell'immediato intorno.
 - [1.3] Prevedere all'interno o in prossimità la presenza di strutture e attrezzature utili per l'insediarsi di attività sociali, di bambini, adulti e anziani.
 - [1.4] Evitare la creazione di parti nascoste o comunque poco visibili.
 - [1.5] Differenziare le parti destinate ad usi diversi e renderle idonee allo svolgimento delle attività previste mediante la sistemazione delle superfici e la scelta degli arredi.
 - [1.6] Progettare anche lo spessore della piazza, valutando la possibilità di organizzarla su più livelli.
 - [1.7] Garantire aderenza e stabilità delle pavimentazioni in relazione agli usi - pedonali e veicolari - previsti; durevolezza e facilità di manutenzione per i singoli manufatti.
 - [1.8] Prevedere la possibilità di accesso all'area con i mezzi di pulizia.

[Art.40] Aree verdi urbane

1. Definizione. Le Aree verdi possono avere diversa estensione e sistemazione, essere individuate come parchi o giardini, ma sono comunque connotate dalla presenza importante di vegetazione e dalla decisa prevalenza di suoli permeabili, come definiti all'art. 12.

Possono avere un carattere naturalistico, paesaggistico, ornamentale oppure ospitare attrezzature per lo svolgimento di attività ludiche e sportive leggere.

Le aree verdi attrezzate, in relazione ai tipi di utenza prevalenti, possono essere concepite come spazi disponibili per il gioco dei bambini e lo sport dei ragazzi o come spazi disponibili per lo svago e lo sport in forma libera degli adulti.

All'interno delle aree verdi è possibile realizzare edifici per attività di servizio compatibili, con riferimento alla normativa contenuta nell'art. 45. Sono considerate tali anche le attività complementari strettamente necessarie alla fruizione confortevole dello spazio aperto. Il progetto di nuovi edifici o di ampliamento e ristrutturazione di quelli esistenti dovrà prestare particolare attenzione all'inserimento ambientale e paesaggistico. È consentita la nuova costruzione di chioschi, di Su non superiore a 33 mq.

2. Componenti. Le componenti principali delle aree verdi sono:

- aree con manto vegetativo, praticabili e non (prati, manto vegetativo basso, aiuole, riserve floreali, ecc.);
- elementi vegetali (alberi a filare, a macchia, isolati; arbusti e cespugli; piante tappezzanti ed erbacee perenni; piante rampicanti, sarmentose e ricadenti);
- bacini e corsi d'acqua (laghi, vasche, canali, ruscelli);
- aree per il gioco e lo sport (sabbia, terra battuta, prato, acqua, cemento, lastricato, sintetici);
- aree per la sosta (sedute, chioschi e gazebi, aree pic-nic);
- aree filtro con lo spazio edificato;
- percorsi pedonali;
- piste ciclabili;
- percorsi carrabili di attraversamento;
- elementi di protezione/delimitazione (tettoie e pensiline, recinzioni e cancellate, parapetti, ringhiere, muretti, ecc.);
- elementi di servizio (contenitori rifiuti e distributori automatici, cartelli informativi, servizi igienici, strutture temporanee coperte, ecc.);
- aree per cani.

3. Prestazioni. Il Rue promuove la creazione di un diffuso, qualificato, attentamente progettato sistema di aree verdi all'interno del territorio urbano, che costituisca un efficace connettivo rispetto ai principali serbatoi di naturalità, contribuendo alla struttura complessiva della rete ecologica urbana e al generale miglioramento dell'abitabilità.

Le prestazioni specifiche richieste, organizzate per requisiti, sono oggetto delle apposite Schede prestazionali che costituiscono parte integrante del presente articolo.

[Art.40]

AREE VERDI URBANE

REQUISITO: CONNESSIONE ECOLOGICA E PERMEABILITÀ

[E.1]

Nell'organizzazione delle aree verdi occorre garantire la continuità delle reti ecologiche, il mantenimento degli elementi naturalistici, la massima permeabilità delle superfici.

PRESTAZIONI

- [1] Negli interventi di nuova realizzazione e di riqualificazione di aree verdi esistenti:
 - [1.1] Assicurare la continuità con le aree verdi contigue e la realizzazione di corridoi ecologici, eventualmente prevedendo la realizzazione di adeguate strutture per il superamento delle barriere poste tra le aree suddette (sottopassi e sovrappassi ecologici).
 - [1.2] Incrementare la fitomassa mediante la messa a dimora di nuovi impianti arborei, soprattutto in prossimità di zone già alberate.
 - [1.3] Accrescere le potenzialità ambientali ed ecologiche delle aree interessate dal sistema delle acque superficiali garantendo la continuità dei corridoi e interventi mirati a recuperare naturalità.
 - [1.4] Considerare la vegetazione come parte integrante del progetto, studiandone la disposizione in relazione alle caratteristiche botaniche delle specie e alle potenzialità di crescita nel medio/lungo periodo.
 - [1.5] Trattare con opportuni accorgimenti le parti che hanno una funzione fondamentale di mitigazione ambientale (protettiva da fonti di inquinamento acustico e atmosferico) o realizzate per la sicurezza idraulica (bacini di laminazione, maceri); scegliere specie vegetali adatte allo scopo, adottare criteri di progettazione che rendano compatibili le forme di fruizione, creare le condizioni per una manutenzione agevole.
 - [1.6] Garantire una superficie permeabile (che non richieda opere di drenaggio e canalizzazione) non inferiore al 90% della superficie complessiva.
 - [1.7] Nello sviluppo al suolo di percorsi e attrezzature minimizzare l'erosione della superficie permeabile dell'area.

[Art.40]

AREE VERDI URBANE

**REQUISITO: VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE LOCALI [E.2]
E INSERIMENTO DI ELEMENTI ARTISTICI**

Nell'organizzazione delle aree verdi occorre valorizzare le qualità paesaggistiche e le risorse locali.

PRESTAZIONI

- [1] Negli interventi di nuova realizzazione e di riqualificazione di aree verdi esistenti:
 - [1.1] Mantenere ed enfatizzare la presenza di elementi naturali di pregio (alberature, habitat particolari floro-faunistici, varietà e combinazione delle specie vegetali) e di elementi storico-documentali presenti (manufatti, partizioni, colture, ecc.).
 - [1.2] Mantenere ed enfatizzare in particolare gli elementi legati all'acqua, ovvero all'andamento della rete idrica di superficie come ai manufatti che hanno contribuito a caratterizzare il paesaggio (canali, piccoli specchi, fontane, conche di navigazione, chiuse).
 - [1.3] Evitare il frazionamento delle aree e, in ogni caso, la formazione di superfici di modeste dimensioni.
 - [1.4] Considerare l'inserimento di elementi di arte urbana nelle aree verdi attrezzate, collocandoli preferibilmente in spazi prossimi a un presidio.

[Art.40]

AREE VERDI URBANE

REQUISITO: SICUREZZA E COMFORT DEGLI UTENTI

[E.3]

Nell'organizzazione delle aree verdi occorre garantire la sicurezza degli utenti, curando il presidio e la visibilità degli spazi, e la separazione modale degli usi.

PRESTAZIONI

- [1] Negli interventi di nuova realizzazione e di riqualificazione di aree verdi esistenti:
- [1.1] Prevedere l'ubicazione delle strutture atte a garantire il presidio (sfruttando sempre, quando presenti, gli edifici preesistenti) destinandole ad attività di interesse collettivo: culturali, associative, ricreative e/o connesse alla ristorazione.
 - [1.2] Prevedere la presenza di illuminazione artificiale lungo i principali percorsi e nelle aree attrezzate sulla base di adeguata progettazione illuminotecnica rivolta alla riduzione dell'inquinamento luminoso e al risparmio energetico.
 - [1.3] Progettare la compatibilità dei movimenti di pedoni, biciclette con lo svolgimento delle attività sportive e la quiete della sosta. Nel caso di percorsi ciclabili progettare la separazione dei flussi e la specializzazione dei percorsi per gli itinerari per cui si prevedono flussi di ciclisti significativi o non volute promiscuità con la fruizione pedonale, privilegiando tracciati il più possibile marginali rispetto alle aree verdi, evitando la collocazione di elementi di attrazione pedonale, diversificando i materiali.
 - [1.4] Garantire la salubrità e il comfort tramite distanziamento/schermatura da fonti di inquinamento, presenza di masse arboree e adeguata ombreggiatura, fornitura di acqua, distribuzione di sedute, servizi igienici, punti di ristoro e raccolta dei rifiuti.
 - [1.5] Nel caso di mitigazioni acustiche prediligere soluzioni che prevedano barriere di materiali inerti (legno, vetro o altri materiali). Qualora si manifesti la necessità di ricorrere a terre armate o gabbionate occorre prediligere soluzioni progettuali che sfruttino le potenzialità del verde e garantire non solo la staticità e la sicurezza dell'opera ma anche il suo inverdimento e il consolidamento della vegetazione.
 - [1.6] Nel caso di aree verdi ampie progettare la disposizione di alberature, schermature, movimenti di terra e in generale di tutte le strutture con sviluppo verticale, garantendo dall'esterno la visibilità delle aree prossime al bordo e dall'interno la visibilità di un ampio intorno.
 - [1.7] Progettare ove possibile la presenza dell'elemento acqua e, nel caso di aree verdi ampie, di aree umide (specchi d'acqua, vasche di laminazione, ecc.) e fontane approntando le misure di volta in volta necessarie per il risparmio idrico, per la sicurezza degli utenti (limitando il più possibile la separazione tra le parti), per la successiva gestione.

[Art.40]

AREE VERDI URBANE

REQUISITO: ACCESSIBILITÀ, MOLTEPLICITÀ DEGLI USI E DEI TEMPI [E.4]

Nell'organizzazione delle aree verdi occorre garantire forme di accessibilità sicura a utenti diversi e gradi di fruizione dilatati nel tempo (arco della giornata, stagioni), offrendo servizi che consentano pratiche d'uso diversificate in condizioni microclimatiche favorevoli.

PRESTAZIONI

- [1] Negli interventi di nuova realizzazione e di riqualificazione di aree verdi esistenti:
 - [1.1] Prevedere una rete di percorsi interni raccordata con i percorsi esterni all'area verde, connettendo con piste ciclabili e percorsi pedonali le altre aree pubbliche o di uso pubblico (altre aree verdi, impianti sportivi, aree scolastiche, sedi istituzionali o di associazioni, ecc.) presenti nell'intorno.
 - [1.2] Posizionare ingressi e percorsi in modo da ridurre i tragitti per raggiungere le fermate del trasporto pubblico.
 - [1.3] Prevedere la presenza di un parcheggio pubblico sul margine dell'area o nelle sue vicinanze.
 - [1.4] Progettare il limite valutando le necessità di separazione o di integrazione rispetto al contesto. A seconda dei casi, potrà essere opportuno proteggere l'area con barriere naturali, creare spazi di interfaccia dove concentrare attività di "filtro" (parcheggi come punti di carico e scarico, punti di ritrovo, colonie di orti per il tempo libero, ecc.), regolare gli accessi.
 - [1.5] Articolare e distribuire adeguatamente gli spazi, distinguendo quelli adatti alla sosta tranquilla, quelli destinati all'aggregazione, al gioco o alle pratiche sportive, quelli con specifica funzione ecologica o a uso esclusivo degli animali.
 - [1.6] Progettare attentamente la composizione di attrezzature e superfici destinate ai diversi usi, valutando i gradi di compatibilità, separando ove necessario (con gli opportuni accorgimenti) e integrando ovunque possibile.
 - [1.7] Collocare e attrezzare le aree per lo sport libero in modo da non disturbare le altre attività e da renderne possibili usi autonomi.
 - [1.8] Collocare le aree per il gioco dei bambini in spazi facilmente sorvegliabili, protetti dal traffico, dal rumore e dal caldo, adeguatamente alberati e attrezzati rispetto ai diversi tipi di utenza previsti.
 - [1.9] Nel caso di aree verdi di modesta entità operare una selezione e specializzazione degli usi previsti, necessarie poiché la superficie limitata non consente di soddisfare fruizioni diversificate.

[Art.40]

AREE VERDI URBANE

REQUISITO: FUNZIONALITÀ E MANTENIMENTO NEL TEMPO [E.5]

Nell'organizzazione delle aree verdi occorre facilitare la manutenzione e una gestione economica e attenta alle risorse idriche nelle diverse componenti delle aree (sistematiche a verde e pavimentate, attrezzate e non), eventualmente prevedendo, già in fase progettuale, la possibile presa in carico di soggetti plurimi (oltre al Comune, enti pubblici e privati, associazioni, società sportive, volontari).

PRESTAZIONI

- [1] Negli interventi di nuova realizzazione e di riqualificazione di aree verdi esistenti:
 - [1.1] Selezionare le specie vegetali adatte al terreno, all'esposizione e al clima, e combinarle considerando il climax, in modo da abbassare il fabbisogno idrico e ridurre gli interventi di sostituzione per moria.
 - [1.2] Nel posizionamento delle piante considerare i tempi e modi di crescita delle differenti specie, anche in relazione alle necessità di potatura e sfalcio prevedendo inoltre zone a libera evoluzione per favorire la biodiversità e le riserve biogenetiche.
 - [1.3] Per le superfici senza specifica destinazione d'uso utilizzare pavimentazioni versatili e resistenti, per quelle specializzate garantirne l'idoneità alle pratiche previste (osservando gli eventuali regolamenti in caso di particolari pratiche sportive).
 - [1.4] Adeguare le caratteristiche di arredi e manufatti ai tipi d'uso previsti e alla loro intensità, usando materiali che mantengano buone prestazioni nel tempo.
 - [1.5] Rendere facile ed evidente il riconoscimento e l'eventuale delimitazione delle parti dell'area che hanno proprietà e/o gestioni diverse.
 - [1.6] Nel caso di attuazioni stabilite da convenzioni urbanistiche la manutenzione a carico degli attuatori deve interessare sia le aree verdi dentro il comparto che quelle fuori comparto concordate e convenzionate.
 - [1.7] Prevedere almeno una possibilità di accesso dalla viabilità pubblica per i mezzi di emergenza e i mezzi manutentivi e di uno spazio sufficiente alla sosta dei mezzi stessi.

[Art.41] Parchi e giardini di interesse storico e documentale

1. Definizione. Le aree verdi urbane si distinguono in parchi e giardini di interesse storico e documentale in quanto spazi aperti che per impianto, composizione vegetale e presenza di manufatti architettonici e artistici sono detentori di particolare valore per la città. Parchi e giardini storici e documentali sono identificati in apposito strato cartografico del Rue.

2. Componenti. Oltre alle componenti che ricorrono nelle aree verdi urbane, nei parchi e giardini di interesse storico e documentale è frequente la presenza di elementi architettonici e scultorei e di specie vegetali rare e/o monumentali, anche raccolte in veri e propri orti o angoli botanici.

3. Prestazioni. Il Rue persegue l'obiettivo di garantire la permanenza di questi spazi curandone le formazioni vegetali, sia spontanee sia coltivate, l'impianto e i singoli manufatti. A questo scopo la conoscenza storica e botanica dei luoghi costituisce supporto indispensabile. La fruizione pubblica dovrà essere regolata e le sue dinamiche monitorate affinché intensità e modalità d'uso si mantengano compatibili.

Le prestazioni specifiche richieste, organizzate per requisiti, sono oggetto delle apposite Schede prestazionali che costituiscono parte integrante del presente articolo.

[Art.41]

PARCHI E GIARDINI DI INTERESSE STORICO E DOCUMENTALE

REQUISITO: FRUIBILITÀ COMPATIBILE

[F.1]

Per comporre le esigenze di manutenzione e conservazione dei parchi e giardini di interesse storico e documentale (molti dei quali non concepiti per la frequentazione di massa) con i modi di fruizione pubblica, l'accessibilità e le pratiche d'uso devono essere opportunamente valutate.

PRESTAZIONI

- [1] Negli interventi di riqualificazione e di manutenzione:
 - [1.1] Sistemare gli spazi (qualora si ritenga necessario e opportuno) mantenendo la leggibilità dell'impianto originario. L'eventuale installazione di strutture per il gioco, lo sport, il ristoro potrà essere temporanea o permanente, ma in ogni caso progettata con attenzione alle preesistenze e al carattere del luogo.
 - [1.2] Mantenere in efficienza i percorsi e le pavimentazioni, conservando il tracciato e i materiali di pregio.
 - [1.3] Qualora non in contrasto con i vincoli di tutela storica, nei parchi pubblici prevedere la presenza di illuminazione artificiale lungo i principali percorsi e nelle aree attrezzate, adottando misure di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico.

[Art.41]

PARCHI E GIARDINI DI INTERESSE STORICO E DOCUMENTALE

REQUISITO: CONSERVAZIONE DELLE SPECIE VEGETALI E DEI MANUFATTI [F.2]

Ai fini della permanenza dei parchi e giardini di interesse storico e documentale, ogni intervento deve fondarsi sulla conoscenza del luogo e della documentazione ad esso relativo.

PRESTAZIONI

- [1] Negli interventi di riqualificazione e manutenzione:
 - [1.1] Non abbattere o trapiantare gli esemplari arborei di dimensioni ed età tali da rappresentare un riferimento morfologico. Le sostituzioni di singole piante malate dovranno avvenire con esemplari della medesima specie o, se introvabili, con specie vicarianti e analoghe per portamento, struttura, cromatismo.
 - [1.2] Nel caso di interventi di riqualificazione di canalizzazioni, sistemi di irrigazione e di coltivazione, che si rendano necessari, non pregiudicare l'equilibrio ecologico.
 - [1.3] Non rimuovere o spostare gli elementi di arredo fisso e le decorazioni originarie se non a seguito di uno specifico progetto di restauro, approfondito e motivato.

[Art.42] Orti urbani

1. Definizione. Si definiscono orti urbani i piccoli appezzamenti di terra per la coltivazione a uso domestico, eventualmente aggregati in colonie organizzate unitariamente.

Nelle aree a orti urbani, per finalità direttamente e unicamente correlate alla coltivazione degli orti stessi, è consentita la realizzazione di piccoli manufatti edilizi a servizio di più unità ortive (per il rimessaggio degli attrezzi, per il ricovero delle sementi, ecc.) di dimensioni non superiori a 10 mq ogni 20 unità, sviluppati su un solo piano ed esclusivamente al livello del terreno. È consentita inoltre la realizzazione di edifici per le attività sociali di associazioni o enti gestori, per finalità direttamente e unicamente correlate alla coltivazione degli orti stessi, con altezza massima di 5,00 m e per un'estensione non superiore a 70 mq, sviluppati su un solo piano ed esclusivamente al livello del terreno.

2. Componenti. Gli orti urbani sono comunemente costituiti da:

- superfici coltivabili;
- elementi di servizio (strutture per il ricovero degli attrezzi e per la raccolta dei rifiuti vegetali, servizi igienici e spogliatoi, strutture per la socializzazione e la didattica, cartelli informativi);
- elementi di protezione/delimitazione (tettoie e pensiline, arbusti e cespugli, recinzioni e cancellate, ecc.);
- impianti di irrigazione;
- percorsi di distribuzione interna;
- aree di parcheggio, piazzole di carico/scarico.

3. Prestazioni. La presenza di orti urbani viene incentivata per la sua funzione sociale (presidio del territorio e occasione di socializzazione), per il suo contributo alla formazione di un capillare connettivo ambientale e per la valorizzazione nell'utilizzo di prodotti biologici e di filiera corta.

Le prestazioni specifiche richieste, organizzate per requisiti, perseguono l'obiettivo di garantire la qualità dei prodotti alimentari, regolare il consumo idrico, migliorare l'immagine urbana e sono oggetto delle apposite Schede prestazionali che costituiscono parte integrante del presente articolo.

[Art.42]

ORTI URBANI

REQUISITO: PRODOTTI COMMESTIBILI E RISPARMIO IDRICO

[G.1]

Per garantire la produzione di alimenti sani e di qualità vanno considerate con attenzione le caratteristiche iniziali di suolo, sottosuolo e aria. L'utilizzo di additivi chimici, nel suolo, nelle acque e nell'aria, anche se consentiti dalla normativa, deve essere quanto più limitato. Per il risparmio idrico va prevista l'autonomia idrica delle colonie di orti, accertando con controlli periodici che l'acqua utilizzata per l'irrigazione non sia inquinata.

PRESTAZIONI

- [1] Negli interventi di nuova realizzazione e di riqualificazione di aree a orti esistenti:
 - [1.1] Valutare il posizionamento per minimizzare l'esposizione a fonti di inquinamento atmosferico, elettromagnetico o con suoli da bonificare.
 - [1.2] Per gli orti urbani già esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento predisporre opportuni accorgimenti al fine di limitare gli impatti negativi derivanti dalle fonti di inquinamento eventualmente presenti: creando barriere naturali, filtrando l'acqua, ecc.
 - [1.3] Concentrare le aree di parcheggio evitando che interferiscano con le attività colturali.
 - [1.4] Progettare i dispositivi tecnici di raccolta delle acque meteoriche e di captazione nel sottosuolo, dove consentito, e realizzarli prima della concessione in uso degli orti.

[Art.42]

ORTI URBANI

REQUISITO: PROGETTAZIONE UNITARIA, CURA E MANUTENZIONE [G.2]

Per la formazione ordinata e la conduzione efficiente degli orti urbani occorre progettare unitariamente le aggregazioni dotandole delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività colturali e garantire una manutenzione continuativa delle parti comuni.

PRESTAZIONI

- [1] Negli interventi di nuova realizzazione e di riqualificazione di aree a orti esistenti:
 - [1.1] Progettare aggregazioni di orti urbani (colonie) di consistenza adeguata alla gestione economica dell'insieme.
 - [1.2] Prevedere eventuali ampliamenti successivi e le regole per la loro realizzazione.
 - [1.3] Progettare gli accessi, quando possibile in corrispondenza delle fermate del trasporto pubblico, i percorsi di distribuzione interna e le aree di sosta dei veicoli, garantendo il più possibile la permeabilità e la stabilità di tutte le superfici.
 - [1.4] Definire le caratteristiche delle strutture fisse della colonia di orti (articolazione della rete idrica interna; forma, altezza e tipo di recinzioni, il più possibile verdi) e delle strutture di servizio destinate al ricovero degli attrezzi e alla gestione dell'orto.
 - [1.5] Prevedere forme di auto-organizzazione regolamentata per la gestione e manutenzione delle parti comuni.
 - [1.6] Subordinare l'autocostruzione alle medesime prestazioni e all'approvazione di un abaco interno che ne disciplini i modi e le soluzioni.
 - [1.7] Considerare l'opportunità di destinare a fini didattici parte delle aree ortive, soprattutto quando queste si trovino nelle vicinanze di istituti scolastici. Prevedere la gestione diretta e continuativa di alcuni lotti da parte di specifiche associazioni, in collaborazione con gli istituti scolastici.

[Art.43] Spazi pubblici fruibili in territorio rurale

1. Definizione. Sono superfici generalmente estese, parti della rete ecologica principale o secondaria, che si caratterizzano per la presenza di aree attrezzate per lo svolgimento di attività ludiche e/o sportive "leggere" e di aree destinate alla coltivazione agricola. Le aree sono individuate dalla cartografia di Psc e Rue come "spazi fruibili in territorio rurale".

L'attrezzatura di sedi per la realizzazione di attività di servizio a queste parti di territorio va realizzata prevalentemente mediante il ricorso a interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente; qualora non esistessero strutture edilizie recuperabili o per l'integrazione di quelle esistenti è prevista la realizzazione di un nuovo volume, fino ad un massimo complessivo di 1.500 mc (compreso il volume esistente, per ogni area individuata in cartografia). Sono considerate compatibili le attività complementari strettamente necessarie alla fruizione dello spazio e pertanto gli spazi atti a ospitarle.

Il progetto di ampliamento (se permesso in relazione alla tutela di edifici di interesse dall' art. 57) così come quello di nuovi edifici deve essere compatibile con i caratteri morfologici dell'agglomerato, se esistente, nel rispetto dei principi insediativi, delle dimensioni e delle altezze degli edifici presenti. Il progetto di nuovi edifici o di ampliamento e ristrutturazione di quelli esistenti dovrà prestare particolare attenzione all'inserimento ambientale, paesaggistico e funzionale nel contesto interessato, alla sostenibilità ambientale, alla fruibilità (assenza di recinzioni), nel rispetto comunque di tutte le norme di cui all'art. 45 dedicato alle attrezzature pubbliche di cui questi edifici entrano a far parte. È consentita comunque la nuova costruzione di un chiosco per ogni area individuata, di Su non superiore a 33 mq.

2. Componenti. Costituiscono una dotazione peculiare di questi spazi:

- colture agricole di diversa specie;
- aree attrezzate per attività ludiche campestri;
- percorsi di distribuzione interna;
- strutture ospitanti attività di servizio;
- aree di parcheggio.

3. Prestazioni. Assumendo come obiettivo la tutela "attiva" del Territorio rurale, il Psc esprime l'indirizzo di rendere "abitabili" con attività compatibili gli ampi brani di campagna urbana e individua nella Tavola delle dotazioni ecologiche e ambientali i progetti di tutela recupero e valorizzazione (inquadri nelle strategie delle 7 Città) considerati prioritari per il completamento e il potenziamento della rete ecologica.

Le prestazioni specifiche richieste dal Rue, organizzate per requisiti, perseguono l'obiettivo di garantire la compresenza di usi rurali e attività ricreative e di rafforzare l'accessibilità e sono oggetto delle apposite Schede prestazionali che costituiscono parte integrante del presente articolo.

[Art.43]

SPAZI PUBBLICI FRUIBILI IN TERRITORIO RURALE

REQUISITO: ACCESSIBILITÀ E RICONOSCIBILITÀ

[H.1]

Nel predisporre spazi fruibili attrezzati in Territorio rurale occorre garantire forme diverse di accessibilità, con mezzi pubblici e privati, supportate da un adeguato dimensionamento delle aree di parcheggio.

PRESTAZIONI

- [1] Negli interventi di nuova realizzazione e di riqualificazione di spazi attrezzati esistenti:
 - [1.1] Individuare riconoscibili accessi alle aree attrezzate in corrispondenza delle fermate del trasporto pubblico locale o di percorsi di connessione con le stesse.
 - [1.2] Adeguare le caratteristiche della sezione e del fondo delle strade di accesso alla percorrenza degli autoveicoli (nei due sensi di marcia), delle biciclette, dei pedoni, rispettando le caratteristiche delle strade vicinali, poderali e interpoderali. Per il tracciamento di eventuali nuove sedi rispettare le geometrie e le giaciture delle suddivisioni interpoderali esistenti.
 - [1.3] Prevedere aree di parcheggio a servizio delle superfici attrezzate di dimensioni e in numero idoneo a soddisfare la domanda prevista, garantendo la permeabilità delle stesse.

[Art.43]

SPAZI PUBBLICI FRUIBILI IN TERRITORIO RURALE

REQUISITO: COMPATIBILITÀ FRA USI AGRICOLI E ATTIVITÀ RICREATIVE [H.2]

Nel predisporre spazi fruibili in Territorio rurale occorre garantire una fruizione degli spazi attrezzati (pubblici e privati) compatibile con lo svolgimento delle attività colturali sui terreni limitrofi.

PRESTAZIONI

- [1] Negli interventi di nuova realizzazione e di riqualificazione di spazi attrezzati esistenti:
 - [1.1] Evitare la contaminazione dei suoli e della vegetazione con sostanze pericolose e nocive (concimi, anticrittogamici, ecc.). Individuare, comunque, nei pressi degli spazi attrezzati, opportuni accorgimenti (barriere vegetali, filtraggi dell'acqua) al fine di limitare gli eventuali impatti negativi derivanti dalle attività colturali.
 - [1.2] Progettare la compresenza di utenti diversi (pedoni, ciclisti, cavalieri, sportivi accanto ad agricoltori che utilizzano macchine agricole), dimensionando e articolando opportunamente la rete dei percorsi, eventualmente separando e proteggendo, valutando la possibilità di accordi con i proprietari privati dei territori adiacenti per aumentare la fruibilità pubblica della rete dei percorsi.
 - [1.3] Prediligere l'impiego di materiali vegetali per distinguere, separare, collegare, ecc.
 - [1.4] Evitare la chiusura, anche temporanea, dei fondi su cui insistono attrezzature di interesse collettivo.
 - [1.5] Garantire un'adeguata distribuzione di servizi igienici, punti di erogazione dell'acqua potabile, aree ombreggiate, sedute, spazi attrezzati per la consumazione dei pasti, ecc.
 - [1.6] Individuare aree e progettare strutture atte a garantire il presidio preferendo, ovunque possibile, il recupero degli edifici rurali esistenti per destinarli ad attività di interesse comune (ricreative, di ristoro, aggregative o simili).
 - [1.7] Valutare la possibilità di inserire servizi di ristorazione e ricettivi o di tipo sociale (cooperative di assistenza, tutela, recupero, ecc.) compatibili con il carattere rurale degli ambienti. Studiare sempre l'inserimento paesaggistico delle strutture di servizio.
 - [1.8] Prevedere la compartecipazione dei gestori delle strutture di servizio alla manutenzione delle aree aperte alla fruizione collettiva.

TITOLO 2 ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE

[Art.44] Generalità

1. Oggetto. Le norme del Titolo 2 sono relative alla progettazione e realizzazione del sistema delle attrezzature di interesse collettivo e delle reti tecnologiche per l'erogazione di servizi urbani essenziali.

Tra le attrezzature si considerano: centri e impianti sportivi, scuole, sedi per attività culturali, sociali e politiche, attrezzature socio-sanitarie, ospedali, sedi per amministrazione, sicurezza e protezione civile, spazi per il culto, sedi universitarie.

Tra i servizi urbani si considerano: Rete e impianti di approvvigionamento idrico; Rete e impianti fognari e di depurazione delle acque; Rete e impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; Rete e impianti di distribuzione dell'energia elettrica; Rete e impianti di distribuzione del gas; Rete e impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, da teleriscaldamento e da altre fonti; Rete e impianti per le telecomunicazioni. Rientrano tra i servizi urbani anche le strutture a servizio della rete del trasporto pubblico (stazioni per l'autotrasporto, magazzini e depositi), e le attrezzature cimiteriali.

2. Destinatari. Destinatari della norma sono i soggetti gestori di attrezzature e di servizi urbani nonché tutti i soggetti attuatori, che si atterranno alle norme che seguono per la progettazione degli interventi di manutenzione, trasformazione e nuova realizzazione delle attrezzature e delle infrastrutture.

3. Struttura normativa. Per le attrezzature e per ciascuna delle reti infrastrutturali considerate gli articoli del Titolo 2 definiscono:

- le componenti, ossia gli elementi che concorrono a costituire il sistema infrastrutturale in oggetto;
- le prestazioni, ossia i risultati da perseguirsi nella realizzazione, organizzazione, gestione della rete infrastrutturale o delle attrezzature in oggetto;
- le competenze, ossia i soggetti cui pertiene la realizzazione, organizzazione, gestione della rete infrastrutturale o delle attrezzature in oggetto.

4. Adeguamento delle infrastrutture e delle attrezzature. In relazione alle esigenze di adeguamento delle infrastrutture e delle attrezzature, rispetto all'organizzazione generale sul territorio delle reti e dei sistemi medesimi, fatta salva la valutazione circa la loro compatibilità effettiva con il contesto, il recupero degli edifici esistenti e dei manufatti a questi obiettivi finalizzati può derogare dalle specifiche limitazioni dalle norme d'Ambito, nel rispetto delle disposizioni del presente Titolo.

[Art.45] Attrezzature

1. Componenti. La tavola "Strategie per la qualità - Attrezzature e spazi collettivi" del Psc e la tavola "Disciplina dei materiali urbani e classificazione del territorio" del Rue individuano aree con attrezzature esistenti. Queste sono suddivise in: centri e impianti sportivi; scuole; sedi per attività culturali, sociali e politiche; attrezzature socio-sanitarie; ospedali; sedi per amministrazione, sicurezza e protezione civile; spazi per il culto; sedi universitarie.

Gli immobili sono cartograficamente individuati come attrezzature in ragione dell'uso

prevalente, ma non è esclusa la presenza di usi differenti in porzione degli stessi. All'interno dei perimetri di Piani urbanistici attuativi in corso di realizzazione possono essere presenti aree destinate a sedi di attrezzature che non vengono cartograficamente individuate fino al loro completamento.

2. Prestazioni. Gli spazi che ospitano tali attrezzature sono sottoposti a specifiche normative e procedure nazionali e regionali. Il presente articolo del Rue ne individua requisiti e prestazioni rispetto all'inserimento nel contesto urbano e al rapporto fra spazio aperto e spazio costruito in caso di interventi sugli immobili. Le prestazioni sono da garantire se non in contrasto con specifiche caratteristiche richieste dai modi di buon funzionamento delle attrezzature stesse. Il soddisfacimento delle condizioni di seguito elencate è elemento essenziale per la valutazione dell'ammissibilità dei progetti presentati e quindi per il rilascio dei relativi titoli edilizi.

2.1. Inserimento nel paesaggio urbano e permeabilità. Le attrezzature sono elementi fondamentali nella realizzazione delle centralità urbane e strade centralità previste dalle Schede di Situazione del Psc. Gli interventi aventi per oggetto attrezzature, relativi sia a spazi edificati sia a spazi aperti, per nuove realizzazioni ovvero per ristrutturazione o ampliamento di attrezzature esistenti, devono contribuire al miglioramento della qualità dell'Ambito di cui le attrezzature sono parte. A questo fine i progetti di intervento dovranno tenere conto del contesto per la scelta di altezze, volumi, materiali, colori degli edifici e per il sistema di relazioni che edifici e spazi aperti stabiliscono con l'intorno. La progettazione degli spazi aperti permeabili (con alberi, arbusti e a prato) e di quelli pavimentati, coperti e non (ingressi, marciapiedi, ecc.) dovrà essere unitaria e garantire complessivamente un elevato indice di permeabilità (nei modi definiti dal Rue nelle Schede prestazionali per gli edifici, requisito E8.4, e nella correlata Scheda tecnica di dettaglio dE8.4) e un buon grado di comfort.

Le recinzioni, ovunque sia possibile, vanno evitate. Quando necessarie, prediligere soluzioni che permettano l'introspezione visiva.

2.2. Accessibilità. Le attrezzature devono essere collegate con la rete pedonale e ciclabile, vicine alle fermate del mezzo pubblico, dotate di un adeguato numero di parcheggi.

La dotazione di parcheggi definita dall'art. 30 del presente Regolamento in relazione ai differenti usi non è derogabile.

La sistemazione degli spazi aperti deve garantire facile accessibilità a tutti gli utenti, eliminando barriere per portatori di handicap e persone con difficoltà di deambulazione, progettando appositi percorsi sicuri per i più piccoli, ecc.

Il posizionamento degli ingressi deve permettere l'inserimento di corsie "kiss and ride" (taxi e/o auto), prevedere spazi coperti per l'attesa all'esterno degli edifici (in particolare per le scuole o le sedi di spettacolo), consentire una buona illuminazione.

2.3. Comfort e qualità edilizia. Per gli edifici valgono i requisiti e le prestazioni disciplinati dal Titolo 3, Parte 2 del presente Regolamento. Negli interventi di ristrutturazione globale di attrezzature esistenti è richiesto il conseguimento dei livelli prestazionali più elevati per quanto riguarda i requisiti ambientali degli edifici, secondo i livelli di eccellenza prescritti dalle relative Schede tecniche di dettaglio (dE7.1, dE8.4, dE9.1, dE10.2).

In caso di ampliamento, la dimensione degli spazi aperti a disposizione dell'attrezzatura deve comunque essere adeguata per la fruizione di tutti gli utenti previsti.

2.4. Integrazione fra usi. La molteplicità degli usi nel corso della giornata deve essere favorita per aumentare l'utilità dell'attrezzatura e la vitalità nel contesto. Oltre agli usi principali attribuiti all'area, devono essere considerate compatibili tutte le attività complementari allo svolgimento di quella fondamentale e pertanto gli spazi accessori e di servizio che le ospitano.

3. Usi. Gli immobili individuati nelle cartografie di cui al comma 1 del presente articolo come "Aree di proprietà pubblica e uso pubblico" con attrezzature esistenti concorrono alle dotazioni territoriali: su queste aree è sempre consentito il passaggio da un tipo di attrezzatura ad un altro.

Agli immobili individuati come di "interesse pubblico" e alle "aree di proprietà privata e uso pubblico" che ospitano attrezzature si applica la disciplina degli usi stabilita dalle norme d'Ambito in cui ricadono, di cui alla parte terza del Rue.

Qualora all'interno di immobili individuati come attrezzature siano presenti usi non riconducibili ad esse, per quelle parti d'immobile sono consentiti gli interventi ordinariamente ammessi dalle norme d'Ambito relative.

4. Interventi. Ai fini dell'efficace adeguamento nel tempo dell'offerta di servizi, a fronte di documentata esigenza e nel rispetto delle prestazioni richieste, oltre agli interventi ammessi nell'Ambito in cui l'attrezzatura ricade, sono consentiti, per ogni area cartograficamente individuata, interventi di nuova costruzione per Vt non superiore a 7.000 mc. Nuove costruzioni eccedenti tali limiti devono essere programmate nel Poc, così come gli interventi che comportino aumento di volumetrie negli Ambiti storici (ai sensi del comma 2 dell'art. 27 del Psc).

Gli interventi diretti di cui sopra devono realizzare le dotazioni di PU e PE richieste dall'art. 30, mentre le dotazioni territoriali di cui all'art. 115 sono richieste solo per interventi privati e soggette alla disciplina di quell'articolo.

Gli interventi di nuova edificazione per attrezzature su aree di proprietà privata e uso pubblico, da parte dei soggetti individuati al comma 5, comportano il vincolo (da trascrivere) dell'immobile all'uso per il quale esso è stato realizzato per un periodo non inferiore a 20 anni.

5. Competenze. Le attività possono essere svolte e gli interventi edilizi realizzati, oltre che dall'Amministrazione comunale e da altri enti pubblici, anche da privati, sulla base di una convenzione stipulata con il Comune, sentito il Quartiere competente. La convenzione è finalizzata a garantire il prevalente uso e interesse pubblico di attrezzature e servizi erogati.

6. Interventi su edifici utilizzati come servizi urbani e non cartografati. Sugli edifici che costituiscono servizi urbani ai sensi del precedente art. 44 e dei successivi artt. 46-52 sono consentiti gli interventi di adeguamento sopra descritti, con le eventuali ulteriori limitazioni o attenzioni dettate da ciascun specifico articolo.

[Art.46] Rete e impianti di approvvigionamento idrico

1. Componenti. Il sistema di approvvigionamento idrico si compone di:

- a) gli impianti e le opere che alimentano la rete d'acquedotto per l'acqua potabile, necessari alla captazione, potabilizzazione, adduzione, distribuzione e allacciamento all'utenza, intendendo quest'ultimo come la parte di impianto tra la rete di distribuzione e il punto di consegna all'utente costituita da materiali e opere necessarie a rendere disponibile il servizio;
- b) il sistema costituito dal complesso di impianti di captazione da corpi idrici superficiali e impianti di depurazione che, previo eventuale trattamento, distribuiscono alle utenze l'acqua in pressione per il consumo di tipo non potabile;
- c) il reticolo idrografico artificiale e naturale minore che può costituire fonte e vettore di approvvigionamento idrico per il consumo di tipo non potabile.

2. Prestazioni. Al fine di limitare i prelievi da falda e da acque superficiali, occorre incentivare:

- a) il passaggio, negli areali agricoli approvvigionabili dai Consorzi di bonifica, dagli emungimenti di falda a prelievi delle acque superficiali consortili, disincentivando la perforazione di nuovi pozzi. Tale indicazione è da estendersi anche agli areali in cui sono presenti criticità legate a prelievi eccessivi da falda;

- b) il riutilizzo delle acque reflue recuperate per usi irrigui, industriali e civili compatibili;
 - c) la riduzione delle perdite nella rete di adduzione e distribuzione.
- La rete di approvvigionamento di acque meno pregiate di cui ai punti b) e c) del comma 1 deve essere funzionale al riutilizzo delle acque meteoriche e delle acque reflue recuperate per usi irrigui, industriali e civili compatibili.

3. Competenze. La rete e gli impianti di approvvigionamento idrico sono di competenza degli enti e consorzi proprietari e gestori di reti di cui al comma 1. L'Ente gestore del servizio, in seguito a valutazioni sullo stato delle reti, può richiedere interventi specifici a carico dei soggetti attuatori di interventi urbanistici, funzionali per l'adeguamento della rete acquedottistica e degli impianti esistenti all'interno o all'esterno dell'area interessata dall'intervento urbanistico. Nei casi in cui lo stato dell'acquedotto non consenta la fornitura della portata richiesta dall'utente, l'Ente gestore del servizio, si riserva la possibilità di fornire una portata massima compatibile con le condizioni di esercizio della rete. In tali casi, sarà a carico del cliente l'eventuale predisposizione di impianti interni che garantiscano il soddisfacimento delle portate richieste. L'installazione di bocche antincendio installate sul suolo pubblico viene eseguita dal Gestore su richiesta e a spese del Comune e degli enti preposti ai servizi. I medesimi soggetti saranno titolari dei relativi contratti di fornitura. Nei casi in cui lo stato dell'acquedotto non consenta la fornitura della portata antincendio ad uso privato, l'Ente gestore del servizio, si riserva la possibilità di fornire una portata massima compatibile con le condizioni di esercizio della rete. In tali casi, sarà a carico del cliente l'eventuale predisposizione di impianti interni che garantiscano il soddisfacimento delle portate richieste.

[Art.47] Rete e impianti fognari e di depurazione delle acque

1. Componenti. Il sistema fognario e di depurazione si compone dell'allacciamento delle utenze alla rete fognaria, del sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane (compresi gli scaricatori di piena di emergenza), degli impianti e della rete di raccolta e laminazione delle acque meteoriche, dell'impianto di depurazione costituito da tutte le opere edili e/o elettromeccaniche e di ogni altro sistema atto a ridurre il carico di inquinanti presenti nelle acque reflue. In particolare, si definisce rete fognaria mista la rete fognaria che raccoglie e convoglia in maniera unitaria acque reflue domestiche e/o industriali e acque reflue di origine meteorica; si definisce fognatura separata la rete fognaria costituita da due canalizzazioni:

- a) la prima è adibita alla raccolta e al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento (denominata fognatura bianca), dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia;
- b) la seconda è adibita alla raccolta e al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia (denominata fognatura nera).

2. Prestazioni. Al fine di garantire la riduzione del rischio idraulico e la riduzione dell'impatto dei reflui sul sistema naturale, devono osservarsi le seguenti norme:

2.1. Rete fognaria mista e rete fognaria nera. La capacità idraulica delle reti fognarie principali e degli scaricatori di piena di emergenza a servizio delle stesse deve essere adeguata ai deflussi di acque nere e miste in essere e previsti dal Psc derivanti dai carichi idraulici e depurativi con adeguato margine di sicurezza per i carichi dei momenti di punta.

È obbligatorio l'allacciamento alla rete fognaria pubblica di tutti gli insediamenti edifici ed installazioni ubicati in aree servite da rete fognaria (come definite ai sensi dell'art. 36 del Regolamento del Servizio idrico integrato). Gli scarichi esistenti e in possesso di regolare autorizzazione allo scarico sul suolo o in corpo idrico superficiale posti in area servita da pubblica fognatura possono non allacciarsi fino a quando per gli stessi non sussista l'obbligo di richiesta di nuova autorizzazione allo scarico per intervenute modifiche sostanziali della rete fognaria interna, dei sistemi di trattamento e/o delle caratteristiche dell'utenza servita; l'Autorità competente, in sede di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico anche in assenza di modifiche quali-quantitative dello scarico stesso, può ritenere opportuno convogliare gli scarichi in pubblica fognatura e quindi disporre l'allacciamento per motivi di igiene pubblica e tutela ambientale. Deroghe all'obbligo di allacciamento possono essere previste in relazione a particolari condizioni tecniche, ambientali ed economiche, che rendessero particolarmente difficoltosa la realizzazione dell'opera.

Alla pubblica fognatura nera o mista è di norma vietato l'allacciamento di acque meteoriche non contaminate come definite dalla specifica normativa regionale mentre vi devono essere prioritariamente inviate, anche dopo trattamento adeguato, le acque meteoriche contaminate (prima pioggia e acque reflue di dilavamento).

Qualora l'allacciamento alla rete fognaria pubblica non sia possibile, il collettamento e la depurazione delle acque reflue rimane a carico del titolare dello scarico che dovrà realizzare sistemi di depurazione autonomi e immissioni nel corpo idrico recettore nel rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione dal rischio di inquinamento e delle prescrizioni degli enti gestori dei corpi idrici riceventi; dovranno comunque essere garantiti livelli di efficienza tali da non creare inconvenienti ambientali.

Nelle aree consolidate extraurbane, la mancata qualificazione del nuovo nucleo abitato come "agglomerato" e quindi la mancata presa in carico della rete fognaria da parte del gestore del servizio idrico integrato deve avere come riferimento criteri di valutazione tecnici ed economici, con l'obiettivo di verifica e razionalizzazione del collettamento dei reflui sparsi.

In tutto il Territorio rurale, la realizzazione di allevamenti è subordinata a indagine preventiva sulla struttura e la permeabilità locale del suolo e sottosuolo e all'assunzione, in accordo con gli enti preposti alla tutela sanitaria e ambientale e in conformità a quanto previsto dalla normativa specifica di settore, di provvedimenti tecnici atti a garantire contro i rischi, anche accidentali, di inquinamento delle acque sotterranee e del suolo.

2.2. Realizzazione di reti separate. Nell'ambito della progettazione di nuove opere fognarie o del risanamento di opere esistenti, si deve prevedere la realizzazione di reti separate anche nel caso che la fognatura di recapito sia mista. Nel caso sia tecnicamente possibile l'allacciamento delle reti oggetto della progettazione sia a collettori misti sia a collettori separati, si deve prevedere il loro collegamento alle rispettive tubazioni delle reti separate esistenti.

2.3. Rete fognaria bianca. Gli attuali collettori di rete fognaria, se privi di allacciamenti di reflui industriali e domestici e già definiti come "rete fognaria separata di acque bianche", devono essere prioritariamente destinati alla costituzione di una rete di acque meteoriche, qualora ne ricorrano le condizioni tecniche. A tal fine, deve essere di norma vietato l'allacciamento di acque reflue domestiche o industriali e deve essere consentito solo l'allacciamento di acque meteoriche di dilavamento pulite e/o di seconda pioggia.

I sistemi di raccolta delle acque meteoriche non contaminate devono prevedere come recettore la rete fognaria bianca separata, e in subordine il suolo o strati

superficiali del sottosuolo oppure un corpo idrico che ne favorisca il riuso, ossia:

- un canale di bonifica, previo accordo tra enti gestori, Comune e Consorzio di bonifica, al fine di un riutilizzo agricolo delle acque;
- una condotta di adduzione per usi industriali, usi civili non potabili o usi agricoli e irrigui in generale, previ accordi tra ente gestore e Comune;
- un corso d'acqua superficiale, anche al fine di conseguire il miglioramento dello stato ambientale del corso stesso.

Solo nel caso in cui sia impossibile adottare una delle suddette soluzioni si può prevedere il recapito delle acque meteoriche in fognatura di acque nere o miste. Sono comunque preferibili sistemi volti all'accumulo e al riutilizzo di acque meteoriche per usi irrigui o per usi diversi dall'utilizzo idropotabile.

La rete delle acque meteoriche deve essere dimensionata anche in funzione di futuri ampliamenti, per l'eventuale raccolta delle acque meteoriche provenienti da aree contermini. Tale soluzione deve essere praticata in particolare in adiacenza di aree agricole, a uso a verde, a uso produttivo, in adiacenze di altri interventi urbanistici di trasformazione ove è già stata realizzata una rete separata, in corrispondenza di assi infrastrutturali in cui è prevedibile - a medio/lungo termine - il rifacimento del sistema di smaltimento.

L'Amministrazione comunale promuove la implementazione di studi ed eventuali accordi con enti gestori e Consorzi di bonifica al fine di progettare e attuare interventi di riutilizzo agricolo delle acque meteoriche, per gli Ambiti di nuovo insediamento e di riqualificazione, favorendo il più possibile interventi di depurazione naturale, se e quando necessari.

I fossi di scolo adiacenti agli assi stradali devono essere salvaguardati in quanto vettori di elevata capacità idraulica, agevole manutenzione ed efficace sistema di trattamento e smaltimento delle acque meteoriche. A tal fine è vietato il loro tombinamento. Deve inoltre essere garantita la regolare manutenzione e pulizia degli stessi. Ove possibile dovrà essere favorita la realizzazione di fasce filtro o tamponi a lato della carreggiata stradale progettate ai sensi di quanto indicato alla parte IV della Dgr 1860/2006.

Prima dell'immissione in fognatura o in corpo idrico di acque meteoriche può essere richiesta la realizzazione di bacini di laminazione secondo le specifiche tecniche imposte dalla normativa specifica di settore e rispettivamente dall'ente gestore del Servizio idrico integrato o dall'ente gestore del corpo idrico ricettore. Tali bacini se realizzati a cielo aperto, devono essere realizzati in modo da non costituire rischio (prevedendo idonei sistemi di sicurezza atti a impedire cadute accidentali) e da limitare lo sviluppo d'insetti molesti e cattivi odori. La gestione di tali bacini viene definita dal Comune di Bologna, in accordo con l'ente gestore del corpo idrico ricettore e del gestore del Servizio idrico integrato, in base alla loro localizzazione.

2.4. Impianti di depurazione. La potenzialità degli impianti di depurazione deve essere adeguata ai carichi idraulici e inquinanti in essere e derivanti dalle previsioni urbanistiche approvate con adeguato margine di sicurezza.

Gli impianti di depurazione di acque reflue a servizio di insediamenti isolati o presenti in zona non servita da rete fognaria pubblica dovranno essere realizzati nel rispetto delle vigenti normative regionali e nazionali in materia di prevenzione dal rischio di inquinamento.

I sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere oggetto di pulizia e manutenzione periodica con la cadenza minima indicata nei provvedimenti di autorizzazione allo scarico; dovranno comunque essere garantiti livelli di efficienza tali da non creare inconvenienti ambientali e consentire il rispetto dei valori limite di emissione prescritti e previsti dalla normativa vigente.

2.5. Particolari prescrizioni per la realizzazione di nuovi impianti. Il gestore del Servizio idrico integrato, in seguito a valutazioni generali sullo stato delle reti fognarie, può richiedere interventi specifici a carico dei soggetti attuatori di interventi urbanistici, funzionali per il risanamento, adeguamento o potenziamento della rete fognaria e degli impianti esistenti all'interno o all'esterno dell'area afferente l'intervento urbanistico. In relazione a particolari condizioni tecniche o ambientali l'ente gestore del Servizio idrico integrato, in accordo con il Comune di Bologna, potrà valutare l'emissione di prescrizioni particolari diverse da quelle contenute nel presente documento.

3. Competenze. La rete e gli impianti fognari e di depurazione delle acque reflue urbane sono di competenza del gestore del Servizio idrico integrato che si esprime anche in merito al rilascio di autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento.

[Art.48] Rete e impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. Componenti. Il sistema di smaltimento dei rifiuti solidi urbani si compone degli impianti di raccolta, quali: stazioni ecologiche di base, stazioni ecologiche di base per il servizio porta a porta, isole interraste, stazioni ecologiche attrezzate, piattaforme ecologiche, centri di raccolta.

2. Prestazioni. Al fine di minimizzare l'impatto ambientale legato ai sistemi di raccolta e stoccaggio dei rifiuti urbani e di incrementare la quota di rifiuti conferita nei centri autorizzati di trattamento e riciclaggio, le stazioni ecologiche attrezzate, le piattaforme ecologiche e i centri di raccolta dovranno essere adeguatamente dislocati nel territorio urbanizzato, prevedendo una localizzazione lontana dalle prime classi acustiche o comunque in posizione schermata rispetto a queste ultime, garantendo il rispetto di distanza dagli edifici limitrofi, la presenza di illuminazione artificiale e, nel caso di dimensioni elevate delle aree raccolta, la disponibilità di acqua corrente. Allo scopo di evitare la produzione e il trasporto di sostanze inquinanti e maleodoranti, gli impianti di raccolta dovranno essere schermati rispetto all'eccessivo soleggiamento estivo e all'esposizione ai venti dominanti.

3. Competenze. La rete e gli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi sono di competenza del soggetto pubblico individuato dalla normativa vigente.

[Art.49] Rete e impianti di distribuzione dell'energia elettrica

1. Componenti. Il sistema di distribuzione dell'energia elettrica si compone della rete di distribuzione formata dalle linee elettriche, dalle sottostazioni e dalle cabine di trasformazione, dagli impianti per la derivazione d'utenza.

2. Prestazioni. Al fine di minimizzare l'impatto elettromagnetico, favorendo allo stesso tempo l'integrazione territoriale delle reti e degli impianti per la produzione dell'energia elettrica, in prossimità di asili, scuole, aree verdi attrezzate e ospedali, nonché di edifici adibiti alla permanenza di persone non inferiore a 4 ore al giorno, occorre adottare i possibili accorgimenti per limitare l'esposizione delle persone e comunque garantire l'obiettivo di qualità previsto dalla normativa vigente, sia per le nuove costruzioni nei confronti delle linee e degli impianti esistenti, sia per i nuovi impianti nei confronti delle costruzioni esistenti. A tale scopo, devono osservarsi le seguenti norme:

2.1. Minimizzazione dell'impatto degli elettrodotti ad alta tensione. Nelle aree per nuovi insediamenti a destinazione mista residenziale e direzionale, è obbligatorio l'interramento delle linee aeree esistenti; il tracciato della linea dovrà essere individuato a idonea distanza dagli spazi esterni in cui si prevede la significativa presenza di individui e debitamente segnalato.

Nei tratti ove non risulti possibile o conveniente eseguire interramenti, la realizzazione di nuovi elettrodotti o la ricollocazione dei tratti esistenti avverrà all'interno di aree riservate a infrastrutture che non prevedono la permanenza di persone, oppure all'interno delle loro fasce di rispetto e comunque nel rispetto dei limiti e obiettivi di qualità di legge.

Per la distribuzione ad alta tensione dovranno essere impiegate linee aeree compatte; per la distribuzione a media tensione potranno essere impiegate linee in cavo aereo (cavi elicordati).

2.2. Minimizzazione dell'impatto delle cabine di trasformazione. La realizzazione/ riconfigurazione, ove prevista, delle cabine di trasformazione primaria, dovrà avvenire in conformità dei limiti e obiettivi di qualità di legge, prevedendo una fascia di rispetto comunque contenuta all'interno del limite di proprietà dell'ente gestore.

Le cabine secondarie di trasformazione dovranno essere collocate in aree in cui non è prevista la permanenza prolungata di persone, quali parcheggi e percorsi viari, e dovrà essere individuata a cura del gestore una Dpa o una fascia di rispetto adeguata a garantire il rispetto dei limiti di legge.

La loro collocazione e i materiali utilizzati dovranno essere attentamente valutati al fine di un corretto inserimento spaziale rispetto all'intorno. Solo in casi particolari, adeguatamente motivati, la cabina secondaria di trasformazione potrà essere collocata all'interno di edifici residenziali o adibiti a uso con permanenza prolungata di persone; in tali casi deve essere prevista qualora necessario, una schermatura idonea a garantire il rispetto dei limiti e obiettivi di qualità e tale da garantire la sua efficacia anche nel tempo. La progettazione, realizzazione e posa in opera della schermatura sarà a carico del proprietario/gestore della cabina stessa che dovrà anche certificarne l'efficacia per il rispetto dei limiti e degli obiettivi di qualità anche sul lungo periodo.

3. Competenze. La rete e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica sono di competenza dei gestori titolari. Agli stessi compete la definizione delle Dpa e/o delle fasce di rispetto in riferimento all'obiettivo di qualità.

[Art.50] Rete e impianti di distribuzione del gas

1. Componenti. Il sistema di distribuzione del gas si compone delle condotte di distribuzione, delle cabine di prelievo del gas, delle cabine di riduzione di distretto e degli impianti per la derivazione d'utenza (allacciamenti).

2. Prestazioni. Al fine di minimizzare il consumo di suolo, l'estensione della rete di distribuzione in aree in cui questa non è presente e la sostituzione di porzioni di rete esistenti dovranno essere preferibilmente effettuate all'interno delle fasce di rispetto delle infrastrutture esistenti.

3. Prescrizioni per interventi edilizi. Il gruppo di misura installato a valle della derivazione d'utenza (contatore) dovrà essere installato, all'interno di appositi manufatti di alloggiamento, esternamente al fabbricato, in posizione accessibile dall'esterno, di norma al confine tra la proprietà privata e il suolo pubblico. In occasione di interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, il gruppo di misura installato a valle della derivazione d'utenza (contatore) dovrà essere spostato, all'interno di appositi manufatti di

alloggiamento, esternamente al fabbricato, in posizione accessibile dall'esterno, di norma al confine tra la proprietà privata e il suolo pubblico. Tale intervento andrà realizzato a cura e a spese dell'utente.

4. Competenze. La rete e gli impianti di distribuzione del gas sono di competenza dei gestori titolari.

L'Ente gestore del servizio, in seguito a valutazioni sullo stato delle reti, può richiedere interventi specifici a carico dei soggetti attuatori di interventi urbanistici, funzionali per l'adeguamento della rete e degli impianti esistenti all'interno o all'esterno dell'area interessata dall'intervento.

[Art.51] Rete e impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento

1. Componenti. Il sistema si compone degli impianti e della rete di distribuzione del teleriscaldamento e della rete e degli impianti di produzione e distribuzione dell'energia da fonti rinnovabili e assimilati e dei rispettivi impianti per la derivazione (allacciamenti).

Gli impianti di energia da fonti rinnovabili e di cogenerazione si compongono di impianti di produzione, di eventuali serbatoi di accumulo e delle relative reti di distribuzione locali o di allacciamento a reti comunali e sovracomunali.

La rete di teleriscaldamento (Tlr) è composta da impianti di produzione di energia termica ed eventualmente di cogenerazione di energia elettrica e dalla rete di distribuzione di energia (fluido termovettore).

2. Prestazioni. Al fine di ridurre il consumo di energia da fonti non rinnovabili, negli interventi di trasformazione inclusi nel Poc dovrà essere prevista la realizzazione di infrastrutture di produzione, recupero, trasporto e distribuzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate.

Nel caso di un nuovo sistema di cogenerazione e di relativa rete di distribuzione del calore (ed eventualmente del freddo) devono essere rispettati i valori energetico-prestazionali definiti dal Dlgs 20/2007 e dalle delibere dell'Autorità (IREmin LTmin). Per impianti di potenza elettrica inferiori a 1 Mw il rapporto di rendimento globale (rapporto tra la somma di energia elettrica utile con energia termica utile e il contenuto energetico del combustibile adoperato) dovrà essere almeno del 70%. Per impianti superiore a 1 Mw di almeno il 75%. Nel caso di impianto di Tlr non collegato a impianto di cogenerazione il rendimento (rapporto tra calore fornito all'utenza ed energia utilizzata) deve rispettare il valore minimo dell'85%.

Il progetto dell'impianto dovrà essere corredato da uno studio che evidenzi i vantaggi energetico-ambientali per confronto con altre soluzioni impiantistiche ad alta efficienza.

Il Comune decide, sulla base di un documento di pianificazione, i siti di insediamento degli impianti industriali di produzione e di distribuzione di energia rinnovabile, sulla base di un'analisi della vocazione del territorio, della tutela del paesaggio, dei beni culturali e dello skyline della città.

3. Competenze. La rete e gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento sono di competenza dei gestori titolari.

[Art.52] Rete e impianti per le telecomunicazioni

1. Componenti. Il sistema delle telecomunicazioni si compone degli impianti per la telefonia mobile o stazioni radio base o Srb (impianti per la telefonia GSM, DCS e Umts, sistemi punto-multi punto, televisione digitale palmare o DVB-H, sistemi Wi-Max, ecc.), degli impianti di diffusione radiotelevisiva per i sistemi analogici,

radio digitale o Dab e per la televisione digitale terrestre o Dvb-T, dei ponti radio di collegamento per telefonia fissa e mobile e impianti radiotelevisivi, delle reti per la telefonia fissa e delle reti a fibre ottiche.

2. Prestazioni. Al fine di limitare le emissioni del campo elettromagnetico e di garantire la massima integrazione tra il tessuto urbano e le infrastrutture di comunicazione mobile, devono osservarsi le seguenti norme:

2.1. Impianti di telefonia mobile e servizi assimilati.

Localizzazione. La localizzazione degli impianti in via preferenziale deve escludere le aree interessate da abitazioni. Ove questo non sia possibile, in aree che contemplino la presenza di abitazioni la localizzazione deve avvenire preferibilmente:

- su edifici, purché questi siano di altezza superiore a quella degli edifici circostanti in un raggio di 50,00 m;
- su strutture di illuminazione preesistenti, se di altezza superiore a quella degli edifici circostanti in un raggio di 50,00 m;
- in aree collinari, purché in siti morfologicamente rilevati rispetto al contesto circostante.

In tutto il territorio comunale sono comunque ammessi sia la realizzazione di nuovi impianti per la telefonia mobile, sia la riconfigurazione di quelli esistenti.

La progettazione degli impianti di telefonia mobile deve comunque salvaguardare le strutture ad uso abitativo, ivi inclusi i sottotetti, ai fini della loro potenziale abitabilità; conseguentemente deve essere rispettato il valore di attenzione pari a 6 V/m anche per i sottotetti.

La collocazione di impianti di potenza ridotta, quali a esempio le microcelle, deve avvenire preferibilmente in corrispondenza degli impianti della pubblica illuminazione o di altri supporti, quali cabine telefoniche, insegne pubblicitarie, impianti a muro.

Impatto paesaggistico. Ai fini della minimizzazione dell'impatto paesaggistico, devono adottarsi i seguenti accorgimenti:

- riduzione della volumetria dell'impianto radiante, mediante avvicinamento dei pannelli all'asse del palo o della palina portante;
- aumento della compostezza;
- riduzione del numero di pannelli radianti, in modo che per ogni settore di irradiazione ogni gestore disponga di un solo pannello radiante, tranne nei casi in cui si dimostri e si motivi l'effettiva impossibilità;
- azzeramento del tilt meccanico, a favore del solo tilt elettrico, tranne nei casi in cui si dimostri e si motivi l'effettiva impossibilità;
- scelta dei colori della pannellatura e della palina in integrazione con la facciata dell'edificio o di alcune sue parti (se su edificio), oppure in integrazione con il colore della struttura di illuminazione preesistente (se su palo);
- eliminazione dei pannelli radianti non utilizzati;
- uso minimo di tiranti;
- in caso di *cositing* (nuovo impianto in aggiunta a uno esistente), integrazione tra le strutture afferenti ai diversi gestori, uniformando, laddove possibile, dimensione delle strutture radianti e altezza delle paline rispetto al piano campagna;
- in caso di riconfigurazioni di impianti esistenti in *cositing*, riordino dell'impianto secondo gli accorgimenti di cui sopra.

In casi di particolare rilievo, e comunque previo parere degli organi competenti, sono consentiti altri interventi volti a governare il rapporto sito/edificio/impianto.

2.2. Aree e impianti per l'emittenza radiotelevisiva.

Siti. I siti di emittenza radiotelevisiva sono individuati dal Piano di localizzazione delle emittenti radiotelevisive (Plert) e smi.

I perimetri dei siti di emittenza considerati compatibili ai sensi del Plert, vengono individuati nei Poc.

È possibile l'attivazione di procedura espropriativa di tali perimetri e delle aree di accesso, ai sensi dell'art. 5 della Lr 30/2000, e la concessione in diritto di superficie ai soggetti gestori, nel rispetto delle pari opportunità tra i soggetti esercenti. Gli impianti di emittenza radiotelevisiva nonché le riconfigurazioni dei medesimi sono soggetti a procedura di autorizzazione unica di cui al Dpr 447/1998, tenendo conto di questi ulteriori criteri:

- incentivazione alla costituzione di strutture consortili private per l'attivazione, gestione e manutenzione degli impianti;
- realizzazione di strutture funzionali a supportare nuove tecnologie;
- razionalizzazione dei singoli siti di emittenza posti nelle immediate vicinanze;
- rispetto di pari opportunità tra i soggetti esercenti;
- soddisfacimento delle esigenze di comunicazione mobile del territorio cittadino, anche in riferimento a "reti di comunicazione elettronica a uso privato" (Dlgs 259/2003, titolo III);
- monitoraggio ambientale di tali siti nel tempo.

Fasce di ambientazione. Le fasce di ambientazione dei siti d'emittenza, così come definite nel Plert e indistintamente cartografate nel Psc, si articolano in rapporto alla tipologia dei siti nelle seguenti tre categorie:

- fasce di ambientazione di tipo A: siti collinari di dimensione rilevante, con potenza al connettore d'antenna maggiore di 5 Kw;
- fasce di ambientazione di tipo B: altri siti collinari, non compresi in quelli di cui al tipo A, con potenza al connettore d'antenna minore di 5 Kw; siti con permanenza temporanea; siti collocati in fascia di rispetto di area da strutturare; siti collocati in Ambiti specializzati;
- fasce di ambientazione di tipo C: siti dismessi, disattivi, da delocalizzare; collegamenti di qualunque potenza; regie mobili.

Fatte salve le aree interessate da Poc, per le quali vigono le specifiche disposizioni stabilite dal Poc stesso, ai tre tipi di fasce d'ambientazione si applicano rispettivamente le seguenti norme:

- nelle fasce di tipo A: all'interno di una fascia di 300,00 m, tranne nel caso in cui un sito sia collocato a quote inferiori di 40,00 m rispetto al sito di emittenza radiotelevisiva, non è ammesso il nuovo insediarsi, anche per cambio d'uso, degli usi (1a) abitazioni singole permanenti e temporanee, (7a) servizi alla popolazione di livello locale e (7b) servizi alla popolazione di livello sovralocale; l'insediarsi di usi diversi dai suddetti in tale fascia è comunque soggetto a una verifica preventiva dello stato di fatto del campo elettrico, mediante simulazione modellistica a cura del proponente e previo parere di Arpa e Ausl;
- nelle fasce di tipo B: qualora il sito d'emittenza insista in Territorio rurale o Territorio urbano strutturato, non è ammesso, per una distanza inferiore a 150,00 m dal sito, il nuovo insediarsi, anche per cambio d'uso, degli usi (1a) abitazioni singole permanenti e temporanee, (7a) servizi alla popolazione di livello locale e (7b) servizi alla popolazione di livello sovralocale; l'insediarsi di usi diversi dai suddetti è comunque soggetto a una verifica preventiva dello stato di fatto del campo elettrico, mediante simulazione modellistica a cura del proponente e previo parere di Arpa e Ausl;
- nelle fasce di tipo C: non si applicano limitazioni.

Le norme relative alle fasce di tipo A e B decadono in caso di dismissione e/o delocalizzazione del sito.

TITOLO 3 SPAZIO EDIFICATO

[Art.53] Generalità

1. Oggetto. Le norme relative alla progettazione e realizzazione dello spazio edificato sono organizzate con riferimento a:

- Interfacce tra edifici e spazi pubblici, ossia gli elementi spaziali che modulano il rapporto edificio/lotto/spazio pubblico collaborando alla costruzione dell'immagine urbana;
- Aggregazioni di edifici, ossia complessi edilizi, costituiti da più edifici, coinvolti in un'unica operazione di manutenzione/adequamento/trasformazione, per effetto di modalità d'intervento sia diretto che indiretto;
- Edifici, tra i quali gli edifici d'interesse storico-architettonico, gli edifici d'interesse documentale, agglomerati d'interesse storico-architettonico, d'interesse documentale e documentale del moderno e gli elementi puntuali d'interesse storico e documentale.

2. Destinatari. Destinatari della norma sono tutti i soggetti aventi titolo a intervenire nelle trasformazioni edilizie.

3. Struttura normativa. Per interfacce, aggregazioni, edifici gli articoli del Titolo 2 definiscono:

- le componenti;
- le prestazioni;
- i regolamenti correlati.

Le prestazioni specifiche richieste per le interfacce tra edifici e spazi pubblici, aggregazioni di edifici, per gli edifici, per gli edifici di interesse storico-architettonico e documentale sono raccolte in Schede prestazionali organizzate per singoli requisiti, costituenti parte integrante dell'articolato normativo, come riassunto nelle tabelle riportate di seguito al presente articolo: le Schede prestazionali dei requisiti sono ordinate e raggruppate per obiettivi (nei casi degli edifici e delle loro aggregazioni) e per tipi di materiali (nel caso delle interfacce tra edifici e spazi pubblici e degli edifici di interesse storico-architettonico e documentale).

Ove necessario, le Schede prestazionali relative ai singoli requisiti per gli edifici rinviano a norme complementari costituenti l'oggetto di correlate Schede tecniche di dettaglio, raccolte in apposito complemento regolamentare, di cui all'art. 2, comma 4, lettera a.

requisiti sono ordinate e raggruppate per obiettivi (nei casi degli edifici e delle loro aggregazioni) e per tipi di materiali (nel caso delle interfacce tra edifici e spazi pubblici e degli edifici di interesse storico-architettonico e documentale).

Ove necessario, le Schede prestazionali relative ai singoli requisiti per gli edifici rinviano a norme complementari costituenti l'oggetto di correlate Schede tecniche di dettaglio, raccolte in apposito complemento regolamentare, di cui all'art. 2, comma 4, lettera a.

INTERFACCE TRA SPAZIO EDIFICATO E SPAZIO APERTO PUBBLICO Art54

	REQUISITO	CODICE
INTERFACCE NEL TERRITORIO URBANO	<ul style="list-style-type: none"> ■ Decoro del paesaggio urbano ■ Sicurezza di fruizione e attraversamento dello spazio pubblico 	lu 1 lu 2
INTERFACCE NEL TERRITORIO RURALE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mantenimento caratteristiche del paesaggio rurale 	lr 1

AGGREGAZIONI DI EDIFICI Art55

	REQUISITO	CODICE
ADATTAMENTO AL SITO	<ul style="list-style-type: none"> ■ Integrazione nel contesto ■ Progettazione integrata del verde 	A 1.1 A 1.2
FRUIBILITÀ E QUALITÀ DELLO SPAZIO ABITATO	<ul style="list-style-type: none"> ■ Accessibilità e sicurezza 	A 2.1
RUMORE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Protezione dall'inquinamento acustico 	A 3.1
RISPARMIO ENERGETICO	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controllo e utilizzo dell'apporto energetico solare ■ Uso coordinato di fonti energetiche rinnovabili e di sistemi di teleriscaldamento e cogenerazione 	A 4.1 A 4.2
RISORSE IDRICHE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Invarianza idraulico-ambientale e riuso delle acque 	A 5.1
CONSUMO DI MATERIALI E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI	<ul style="list-style-type: none"> ■ Predisposizione di spazi idonei per la raccolta differenziata dei rifiuti 	A 6.1

SPAZIO EDIFICATO: EDIFICI DI INTERESSE Art57

	REQUISITO	CODICE
EDIFICI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO	<ul style="list-style-type: none"> ■ Conservazione delle componenti di paesaggio urbano e rurale ■ Conservazione dei caratteri strutturali e distributivi e degli elementi architettonici e artistici interni ■ Conservazione dei caratteri fisici e formali degli spazi esterni e delle relazioni tra edificio e spazio aperto 	IS.1 IS.2 IS.3
EDIFICI DI INTERESSE DOCUMENTALE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mantenimento delle componenti di paesaggio urbano e rurale ■ Mantenimento degli elementi e dei caratteri distintivi dei linguaggi architettonici moderni e contemporanei 	ID.1 ID.2

EDIFICI		Art56
	REQUISITO	CODICE
ADATTAMENTO AL SITO	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inserimento dell'edificio nel contesto 	E 1.1
RESISTENZA MECCANICA E STABILITÀ	<ul style="list-style-type: none"> ■ Resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche d'esercizio, alle sollecitazioni accidentali e alle vibrazioni 	E 2.1
SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO	<ul style="list-style-type: none"> ■ Resistenza al fuoco, reazione al fuoco, limitazioni dei rischi di generazione e propagazione di incendio, evacuazione in caso di incendio 	E 3.1
IGIENE, SALUTE E BENESSERE AMBIENTALE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controllo delle emissioni dannose ■ Protezione dall'inquinamento elettromagnetico ■ Smaltimento degli aeriformi ■ Approvvigionamento idrico ■ Smaltimento delle acque reflue ■ Tenuta all'acqua ■ Controllo dell'illuminamento naturale ■ Controllo della temperatura superficiale e della temperatura operante ■ Ventilazione ■ Protezione dalle intrusioni di animali nocivi 	E 4.1 E 4.2 E 4.3 E 4.4 E 4.5 E 4.6 E 4.7 E 4.8 E 4.9 E 4.10
SICUREZZA NELL'IMPIEGO	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sicurezza contro le cadute e resistenza a urti e sfondamento ■ Sicurezza degli impianti 	E 5.1 E 5.2
RUMORE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controllo dell'inquinamento acustico 	E 6.1
RISPARMIO ENERGETICO	<ul style="list-style-type: none"> ■ Contenimento dei consumi energetici invernali ■ Controllo dell'apporto energetico solare ■ Controllo dell'inerzia termica ■ Contenimento dei consumi energetici 	E 7.1 E 7.2 E 7.3 E 7.4
FRUIBILITÀ E QUALITÀ DELLO SPAZIO ABITATO	<ul style="list-style-type: none"> ■ Assenza/superamento delle barriere architettoniche ■ Organizzazione distributiva degli spazi e attrezzature ■ Dotazioni impiantistiche minime ■ Cura del verde, permeabilità e microclima urbano 	E 8.1 E 8.2 E 8.3 E 8.4
RISORSE IDRICHE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Risparmio e riuso delle acque 	E 9.1
GESTIONE E RICICLO DI MATERIALI E RIFIUTI SOLIDI	<ul style="list-style-type: none"> ■ Predisposizione di spazi idonei per la raccolta differenziata dei rifiuti ■ Riutilizzo dei rifiuti inerti di cantiere 	E 10.1 E 10.2
GESTIONE E CURA DELL'EDIFICIO	<ul style="list-style-type: none"> ■ Utenza informata e manutenzione attiva 	E 11.1

[Art.54] Interfacce tra edifici e spazio pubblico

1. Definizione. Sono interfacce gli elementi che modulano il rapporto tra gli edifici, le aree scoperte di loro pertinenza e lo spazio aperto pubblico e d'uso pubblico, contribuendo a caratterizzare i paesaggi urbani e rurali.

2. Componenti. Si considerano interfacce:

- portici;
- elementi di delimitazione: recinzioni, cancelli, cordoli, siepi;
- varchi: ingressi pedonali, passi carrabili, androni;
- elementi di protezione: tettoie, pensiline, tendoni, tende solari;
- elementi per la comunicazione: insegne e pannelli di esercizio, cartelli pubblicitari, bacheche, mostre commemorative, lapidi e cartigli.

3. Prestazioni. Per migliorare la qualità dei paesaggi urbani e rurali, negli interventi di nuova costruzione e negli interventi che riguardano lo spazio edificato esistente sono individuate le prestazioni degli elementi di interfaccia che assicurano il decoro del paesaggio urbano e preservano le caratteristiche qualificanti del paesaggio rurale, che contribuiscono alla sicurezza di chi fruisce e attraversa lo spazio pubblico.

Testo non più in vigore

INTERFACCE TRA SPAZIO EDIFICATO E SPAZIO APERTO PUBBLICO		
	REQUISITO	CODICE
INTERFACCE NEL TERRITORIO URBANO	<ul style="list-style-type: none"> ■ Decoro del paesaggio urbano ■ Sicurezza di fruizione e attraversamento dello spazio pubblico 	lu 1 lu 2
INTERFACCE NEL TERRITORIO RURALE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mantenimento caratteristiche del paesaggio rurale 	lr 1

Testo non più in vigore

[Art.54]

INTERFACCE NEL TERRITORIO URBANO

REQUISITO: DECORO DEL PAESAGGIO URBANO

[lu 1]

Per qualificare la relazione tra gli spazi privati e quelli pubblici e d'uso pubblico, nel Territorio urbano gli elementi di interfaccia (portici, recinzioni, cancelli, passi carrabili, tettoie, pensiline, tende, tendoni, insegne, mostre commemorative, lapidi e cartigli) prospicienti lo spazio pubblico devono avere forme, materiali e colori adatti al contesto e tali da restituire un'immagine complessiva di ordine e cura.

PRESTAZIONI

- [1] Negli interventi di nuova costruzione:
 - [1.1] Stabilire dimensioni del **portico** adeguate alla funzione di percorso pubblico coperto e proporzionate alle misure dell'edificio, con attenzione ai raccordi quando sia in continuità con portici esistenti.
 - [1.2] Delimitare gli spazi scoperti di pertinenza degli edifici con **recinzioni** uniformi e continue, almeno su tutti i lati prospicienti lo spazio pubblico. In particolare, lungo i fronti, adattare le dimensioni e le caratteristiche degli elementi costitutivi (materiali, colori, partiture, ecc.) a quelle che prevalgono nel contesto, in relazione alle altre recinzioni esistenti. In caso di recinzioni costituite da reti metalliche, sostenerle con paletti fissi nel terreno o con cordoli emergenti dal suolo almeno 0,30 m.
 - [1.3] Realizzare **cancelli** dei passi pedonali e carrabili come parte integrante delle recinzioni, quindi con forme e materiali congruenti.
 - [1.4] Realizzare gli accessi ai **passi carrabili** preferibilmente da strade secondarie.
 - [1.5] Posizionare gli **elementi per la protezione dagli agenti atmosferici** in corrispondenza degli accessi pedonali alle aree di pertinenza di edifici pubblici e privati e degli ingressi agli edifici stessi. Adottare soluzioni stilistiche compatibili con quelle dei portoni e dei cancelli, escludendo comunque le falde inclinate e l'utilizzo di elementi in muratura e coppi.
 - [1.6] Utilizzare per ogni edificio un unico modello e colore di **tende** a protezione di finestre e di **tendoni** a protezione di vetrine e porte. Limitare le tende a capottina alla sola protezione dei balconi.
 - [1.7] Prevedere appositi spazi sopra le vetrine per la collocazione di **insegne frontali**. Collocare sui tetti soltanto le insegne che non alterano la sagoma dell'edificio.
 - [1.8] Riservare le **insegne a bandiera verticali**, a filo di neon o a lettere scatolari separate, a farmacie, alberghi, ristoranti, cinematografi e locali di ritrovo o divertimento.
- [2] Negli interventi che riguardano gli elementi di interfaccia esistenti, oltre alle prestazioni indicate per quelli di nuova costruzione ai punti 1.3 (**cancelli**), 1.4 (**passi carrabili**), 1.6 (**tende e tendoni**), 1.8 (**insegne a bandiera verticali**):
 - [2.1] Conservare e restaurare o ripristinare le pavimentazioni originarie dei **portici** che appartengono a edifici d'interesse storico - architettonico. Non modificare le quote di pavimento, anche se si trovano a livelli differenti da quelli della strada su cui affacciano. Mantenere in ordine e puliti i pavimenti dei **portici** soggetti a pubblico passaggio, eliminando tempestivamente tutte le cause di alterazione, quali rigonfiamenti, discontinuità, lesioni, avvallamenti, ecc. Garantire una buona visibilità nelle ore notturne, senza creare zone d'ombra, con adeguati impianti di illuminazione.

[Art.54]

- [2.2] Mantenere ed eventualmente ripristinare l'omogeneità delle dimensioni e delle caratteristiche delle **recinzioni** (materiali, colori, partiture, ecc.) lungo i fronti prospicienti lo spazio pubblico.
- [2.3] Trattare le eventuali chiusure degli **androni** (passaggi di uso pubblico dalla strada a giardini, cortili o corti interni agli edifici) con elementi che non impediscano la visione delle parti interne.
- [2.4] Posizionare le **pensiline** per la protezione dagli agenti atmosferici in corrispondenza degli accessi pedonali alle aree di pertinenza di edifici e degli ingressi agli edifici stessi. Adottare soluzioni stilistiche compatibili con quelle dei portoni e dei cancelli, escludendo comunque le falde inclinate e l'utilizzo di elementi in muratura e coppi. Non è ammessa la installazione di pensiline sulle facciate di edifici esistenti quando direttamente prospicienti spazi pubblici.
- [2.5] Posizionare le **insegne frontali** delle vetrine nello spazio compreso fra l'architrave e gli stipiti esterni dell'apertura. Collocare sui tetti soltanto le insegne che non alterano la sagoma dell'edificio.
- [2.6] Posizionare le **mostre e lapidi commemorative**, i **cartigli** e altri elementi di pregio (edicole, antichi numeri civici, ecc.) in vani prestabiliti, rispettando l'architettura delle facciate. Conservare e restaurare quelli esistenti, rimuovendoli dalla loro posizione solo temporaneamente per necessità di pulizia e manutenzione.
- [2.7] È cura dei proprietari degli edifici assicurare condizioni di decoro e di igiene con la periodica manutenzione e pulizia di tutti gli elementi di interfaccia.

[Art.54]

INTERFACCE NEL TERRITORIO URBANO

REQUISITO: SICUREZZA DI FRUIZIONE E ATTRAVERSAMENTO DELLO SPAZIO PUBBLICO [lu 2]

Per assicurare una fruizione sicura dello spazio pubblico col quale si relazionano direttamente, gli elementi di interfaccia in Territorio urbano sono collocati in modo da non creare intralci o interferenze e trattati in modo da ridurre le situazioni di pericolo.

PRESTAZIONI

- [1] Negli interventi di nuova costruzione:
- [1.1] Utilizzare per le pavimentazioni dei **portici** materiale antisdrucciolo. Garantire una buona visibilità nelle ore notturne con impianto di illuminazione adeguato, avendo cura di non creare zone d'ombra.
 - [1.2] Posizionare i **marciapiedi** soggetti al pubblico passaggio pedonale nelle aree di pertinenza degli edifici.
 - [1.3] Pavimentare i **passaggi pedonali** d'uso pubblico con materiali antisdrucciolo.
 - [1.4] Garantire una buona visibilità all'interno degli **androni** nelle ore notturne con impianto di illuminazione adeguato, avendo cura di non creare zone d'ombra.
 - [1.5] Dimensionare e posizionare **tettoie** e le **pensiline** per la protezione dagli agenti atmosferici in corrispondenza degli accessi pedonali alle aree di pertinenza di edifici pubblici e privati e degli ingressi agli edifici stessi, in modo che non aggettino sul suolo pubblico.
 - [1.6] Collocare negli spazi esterni alle carreggiate, parallelamente a esse, **insegne**, **cartelli** e altri mezzi pubblicitari; prevederne forma, disegno e colorazione tali da non produrre abbagliamento e da non interferire con la segnaletica stradale, da cui devono mantenere una distanza di almeno 5,00 m.
 - [1.7] Dimensionare le **insegne a bandiera verticali** (riservate a farmacie, alberghi, ristoranti, cinematografi e locali di ritrovo) con oggetto massimo di 0,50 m, se la strada è di larghezza uguale o inferiore a 5,00 m, con oggetto massimo di 0,75 m negli altri casi.
- [2] Negli interventi che riguardano gli elementi di interfaccia esistenti, oltre alle prestazioni indicate per quelli di nuova costruzione ai punti 1.4 (**androni**), 1.5 (**pensiline**), 1.7 (**insegne a bandiera verticali**):
- [2.1] Mantenere in ordine e puliti i pavimenti dei **portici** soggetti a pubblico passaggio, eliminando tempestivamente tutte le cause di alterazione, quali rigonfiamenti, discontinuità, lesioni, avvallamenti, ecc. Garantire una buona visibilità nelle ore notturne con adeguati impianti di illuminazione, senza creare zone d'ombra.
 - [2.2] Verificare che le cornici inferiori delle **insegne** siano collocate ad almeno 2,50 m dalla quota del filomuro del marciapiede, e che aggettino non oltre 0,50 m.
 - [2.3] Verificare che **mostre storiche** e **lapidi commemorative**, cartigli e altri elementi di pregio quali edicole, antichi numeri civici, ecc. abbiano oggetti inferiori ai 5 cm rispetto al piano verticale passante per il filomuro del marciapiede.

[Art.54]

INTERFACCE NEL TERRITORIO RURALE

REQUISITO: MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PAESAGGIO RURALE [Ir1]

Per qualificare la relazione tra gli spazi privati e quelli pubblici e d'uso pubblico, nel Territorio rurale gli elementi di interfaccia (recinzioni, cancelli, pensiline, tettoie, insegne, cartelli pubblicitari) hanno forme, materiali e colori tali da non confliggere con le caratteristiche del paesaggio rurale.

PRESTAZIONI

- [1] Negli interventi di manutenzione e rinnovo degli elementi d'interfaccia esistenti:
 - [1.1] Delimitare gli spazi scoperti di pertinenza degli edifici con **recinzioni** uniformi e continue, almeno su tutti i lati prospicienti lo spazio d'uso pubblico, utilizzando soluzioni che per forme, materiali e colori siano adeguate alle caratteristiche rurali del contesto. Qualora si tratti di siepi morte in legno o reti metalliche, sostenerle con paletti infissi nel terreno o in cordoli che emergono al massimo 0,30 m dal suolo. Impiantarle a una distanza dalla strada almeno uguale alla loro altezza.
 - [1.2] Realizzare **cancelli** dei passi pedonali e carrabili come parte integrante delle recinzioni, quindi con forme e materiali congruenti.
 - [1.3] Posizionare gli **elementi per la protezione dagli agenti atmosferici** in corrispondenza degli accessi pedonali alle aree di pertinenza degli edifici e degli ingressi agli edifici stessi, siano essi privati o pubblici, in modo che non aggettino sul suolo pubblico. Adottare soluzioni stilistiche compatibili con quelli dei portoni e dei cancelli sottostanti, escludendo l'utilizzo di falde inclinate in muratura e coppi.
 - [1.4] Collocare negli spazi esterni alle carreggiate, parallelamente a esse, **insegne, cartelli** e altri mezzi pubblicitari di forma, disegno e colorazione tali da non produrre abbagliamento e da non interferire con la segnaletica stradale, da cui devono mantenere una distanza di almeno 5,00 m. Posizionare i **cartelli pubblicitari** con impianti affissivi di superficie superiore ai 3 mq ad almeno 0,80 m dal limite della strada - misurati dal margine inferiore dell'impianto - e a una distanza dal suolo non inferiore a 2,00 m.
 - [1.5] È cura dei proprietari degli edifici assicurare condizioni di decoro e di igiene con la periodica manutenzione e pulizia di tutti gli elementi d'interfaccia.

[Art.55] Aggregazioni di edifici

1. Componenti. Gli elementi che compongono l'aggregazione di edifici sono:

- edifici e relative pertinenze;
- spazi aperti comuni a più edifici;
- infrastrutture di pertinenza.

2. Prestazioni. Le aggregazioni di edifici debbono rispettare:

- le condizioni di sostenibilità indicate nella Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale per l'intero territorio comunale e quelle per lo specifico Ambito di riferimento contenute nel Quadro normativo del Psc;
- le regole e le indicazioni ulteriori definite per lo specifico Ambito di appartenenza nella Parte 3 di questo Regolamento e quelle previste dall'eventuale Piano urbanistico attuativo;
- le prestazioni specifiche richieste per singoli requisiti (secondo lo schema della tabella che segue) e oggetto delle apposite Schede prestazionali che costituiscono parte integrante del presente articolo. Tali prestazioni, richieste per il raggiungimento degli obiettivi di qualità, sono obbligatorie per conseguire l'approvazione del Pua o, in caso di intervento diretto, il titolo abilitativo all'intervento edilizio e il certificato di conformità edilizia e agibilità.

3. Regolamenti correlati. La disciplina urbanistico-edilizia delle aggregazioni di edifici è integrata dagli eventuali complementi regolamentari e guide, di cui all'art. 2, commi 4 e 5.

Testo non più in vigore

AGGREGAZIONI DI EDIFICI		
	REQUISITO	CODICE
ADATTAMENTO AL SITO	<ul style="list-style-type: none"> ■ Integrazione nel contesto ■ Progettazione integrata del verde 	<p>A 1.1</p> <p>A 1.2</p>
FRUIBILITÀ E QUALITÀ DELLO SPAZIO ABITATO	<ul style="list-style-type: none"> ■ Accessibilità e sicurezza 	A 2.1
RUMORE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Protezione dall'inquinamento acustico 	A 3.1
RISPARMIO ENERGETICO	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controllo e utilizzo dell'apporto energetico solare ■ Uso coordinato di fonti energetiche rinnovabili e di sistemi di teleriscaldamento e cogenerazione 	<p>A 4.1</p> <p>A 4.2</p>
RISORSE IDRICHE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Invarianza idraulico-ambientale e riuso delle acque 	A 5.1
CONSUMO DI MATERIALI E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI	<ul style="list-style-type: none"> ■ Predisposizione di spazi idonei per la raccolta differenziata dei rifiuti 	A 6.1

Testo non più in vigore

[Art.55]

ADATTAMENTO AL SITO

REQUISITO: INTEGRAZIONE NEL CONTESTO

[A1.1]

L'intervento deve integrare l'aggregazione di edifici nel contesto urbano e ambientale, valorizzando gli elementi di qualità e riducendo o mitigando i possibili effetti negativi.

PRESTAZIONI

- [1] Nel progetto e nella realizzazione di nuovi aggregati di edifici:
- [1.1] Valorizzare i rapporti spaziali e visivi con l'intorno, considerando le preesistenze, la maglia dei percorsi, i caratteri morfologici, ambientali, tipologici e storico-testimoniali. In particolare, garantire le viste degli elementi di particolare pregio o di emergenze naturalistiche o storico-documentali e progettare il bordo dell'aggregato allo scopo di creare relazioni visive, fisiche e funzionali.
 - [1.2] Favorire la formazione di luoghi riconoscibili attraverso l'organizzazione di spazi edificati e aperti, anche in relazione con l'eventuale collocazione di attività commerciali e di servizio.
 - [1.3] Collocare adeguatamente edifici e spazi aperti, curandone l'esposizione rispetto al sole e agli agenti climatici, difendendoli dalla presenza di sorgenti d'inquinamento, adattandoli alle caratteristiche orografiche del sito (terrapieni, rilevati stradali, movimenti del terreno, ecc.) e alla presenza di vegetazione e manufatti.
 - [1.4] Ricercare la continuità fisica, funzionale e visiva degli spazi aperti e considerare le loro relazioni con eventuali spazi aperti e servizi di uso pubblico collocati nell'intorno.
 - [1.5] Progettare edifici e spazi aperti con l'obiettivo di rendere facili, compatibili e confortevoli gli usi previsti, con attenzione alle pratiche e abitudini dei possibili destinatari.
 - [1.6] Contribuire agli obiettivi contenuti nelle Schede di situazione del Quadro normativo del Psc.
 - [1.7] Valutare la qualità e dimostrare la compatibilità del suolo in relazione al potenziale inquinamento generato dagli usi precedentemente insediati.

[Art.55]

ADATTAMENTO AL SITO

REQUISITO: PROGETTAZIONE INTEGRATA DEL VERDE

[A1.2]

Per garantire all'insediamento adeguate condizioni di comfort ambientale e la mitigazione dagli inquinamenti, la progettazione dei manufatti deve essere integrata con quella degli spazi verdi, con riguardo a tutte le funzioni che le masse arboree e arbustive possono svolgere.

PRESTAZIONI

- [1] Al fine della regolazione del microclima esterno:
 - [1.1] Controllare i picchi di temperatura estivi sfruttando la funzione refrigerante connessa all'evapotraspirazione delle vegetazione, cui associare anche altre tecniche di raffrescamento passivo degli spazi aperti.
 - [1.2] Sfruttare le brezze e i venti estivi per la ventilazione e il raffrescamento naturale e predisporre adeguate schermature degli edifici e degli spazi aperti dai venti prevalenti invernali tramite l'utilizzo di essenze sempreverdi.
 - [1.3] Controllare, nel periodo estivo, la radiazione solare diretta sugli edifici mediante l'ombreggiamento.
- [2] Al fine di perseguire le migliori condizioni d'habitat locale:
 - [2.1] Garantire l'abbattimento delle sostanze inquinanti attraverso la creazione di zone verdi di filtro che sfruttino la capacità biologica della vegetazione di assorbire e diluire le sostanze tossiche presenti nell'atmosfera.
 - [2.2] Migliorare l'impatto architettonico, minimizzandone quello visivo, in prossimità delle opere di mitigazione acustica realizzate a schermo di infrastrutture del trasporto, attraverso l'impiego di impianti vegetazionali.
 - [2.3] Ombreggiare le zone a parcheggio attraverso la piantumazione di alberi la cui chioma, a maturità raggiunta, garantisca un'ampia copertura delle superfici di stazionamento e di servizio.
 - [2.4] Favorire la connessione ecologica attraverso l'integrazione delle aree boscate o degli spazi con vegetazione spontanea presenti all'interno o nell'immediato intorno del sito, con riferimento a quanto indicato nella tavola delle Dotazioni ambientali e nel Quadro normativo del Psc.
 - [2.5] Perseguire la contiguità fra verde di pertinenza degli edifici e verde pubblico o d'uso pubblico, pur con delimitazione riconoscibile dei confini, evitando la frammentazione eccessiva e amplificando il valore ecologico delle singole aree.
 - [2.6] Promuovere la funzione estetica e ricreativa del verde, attraverso la corretta localizzazione delle nuove aree, la predisposizione di collegamenti con le eventuali aree verdi circostanti esistenti o di progetto, la previsione di aree per la sosta o il gioco, scegliendo le essenze sulla base dei caratteri del luogo e privilegiando specie autoctone a latifoglie.

[Art.55]

FRUIBILITÀ E QUALITÀ DELLO SPAZIO ABITATO

REQUISITO: ACCESSIBILITÀ E SICUREZZA

[A2.1]

Al fine di favorire la fruizione sicura e sostenibile dell'insediamento, il progetto deve perseguire l'obiettivo di ridurre gli spostamenti con l'auto privata, incentivare l'uso di modi di trasporto alternativi e migliorare le condizioni di sicurezza, anche facilitando l'orientamento.

PRESTAZIONI

- [1] Nel progetto e nella realizzazione di nuovi aggregati di edifici:
- [1.1] Gerarchizzare la rete stradale di accesso e distribuzione, differenziando la sezione e lo sviluppo longitudinale delle strade in relazione al ruolo attribuito a ciascuna di esse, individuando con esattezza le strade di accesso e penetrazione ed evitando l'attraversamento dell'aggregato di edifici con strade passanti.
 - [1.2] Dimensionare le caratteristiche geometriche e di circolazione dei nodi di raccordo tra la rete stradale interna all'aggregato e la viabilità esterna, in modo tale da consentire la gestione delle reciproche relazioni, prevedendo in linea di massima almeno due punti di connessione.
 - [1.3] Individuare, nei casi in cui i percorsi carrabili penetrino nell'aggregato di edifici, le soluzioni tecniche atte a salvaguardare l'abitabilità dell'insediamento e a garantire la sicurezza dei luoghi urbani attraverso la progettazione di "isole ambientali" (come "zone 30" o "zone residenziali") che contribuiscano alla valorizzazione degli spazi, al miglioramento della vivibilità e delle condizioni ambientali, assicurando la plurifunzionalità degli spazi pubblici e l'integrazione della strada nel tessuto urbano attraverso l'adozione di misure di traffic calming, che inducano i conducenti ad adattare i propri comportamenti e la velocità dei veicoli a quella dei pedoni.
 - [1.4] Realizzare itinerari ciclabili e pedonali in sede propria e protetta di collegamento con le principali attrezzature pubbliche e verso le principali fermate dei servizi di trasporto pubblico, raccordandosi con la rete esistente, in modo da renderli pienamente accessibili e fruibili al maggior numero possibile di utenti.
 - [1.5] Garantire l'eliminazione delle barriere architettoniche, evitando l'insorgere di situazioni di pericolo e di emarginazione per le persone a mobilità ridotta.
 - [1.6] Predisporre un'adeguata offerta di sosta veicolare su area pubblica, in posizione tale da ridurre il transito veicolare all'interno delle aree edificate e localizzare i parcheggi possibilmente in prossimità delle attrezzature pubbliche o dei maggiori attrattori di utenza.
 - [1.7] Installare, nelle aree di pertinenza degli edifici, rastrelliere per le biciclette, assicurando almeno un posto bici per ogni unità abitativa.
 - [1.8] Garantire la circolazione in sicurezza ed efficienza dei mezzi di emergenza.

[Art.55]

RUMORE

REQUISITO: PROTEZIONE DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

[A3.1]

Al fine di garantire condizioni di clima acustico conformi ai valori limite fissati dalla normativa vigente e dalla classificazione acustica comunale, coerentemente con le procedure da essa stabilite, deve essere valutata la compatibilità acustica dell'insediamento con il contesto, tenendo conto del rumore prodotto dalle infrastrutture per la mobilità esistenti e di progetto, interne ed esterne all'aggregazione di edifici, dalle sorgenti sonore puntuali (come impianti tecnici, aree di carico/scarico merci, ecc.) esistenti e di progetto, e dalle sorgenti introdotte dall'intervento urbanistico, compreso il traffico veicolare indotto.

PRESTAZIONI

- [1] In relazione alle scelte generali d'impianto:
- [1.1] Garantire il rispetto negli insediamenti residenziali dei limiti previsti dalla Classificazione acustica per l'unità territoriale omogenea (Uto) di appartenenza, prevedendone la localizzazione nelle posizioni il più possibile schermate dal rumore e a una distanza dalle infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie, ecc.) tale da evitare la realizzazione di barriere acustiche.
 - [1.2] Localizzare le aree di parcheggio preferibilmente nelle aree a lato della viabilità stradale principale, in modo da limitare il transito veicolare all'interno delle aree edificate, privilegiando, in prossimità di queste, la presenza di percorsi ciclo-pedonali.
 - [1.3] Evitare l'utilizzo dei cosiddetti "edifici barriera", caratterizzati dalla presenza di ampi affacci ciechi posti lungo le infrastrutture qualora essi possano ingenerare potenziali problemi di riflessione delle onde sonore verso gli edifici prospicienti, oppure creare una pesante frattura nel tessuto urbano.
- [2] Circa la localizzazione degli usi in relazione alle sorgenti di rumore:
- [2.1] Collocare gli edifici di progetto destinati a usi non abitativi prevalentemente diurni (commerciali, direzionali, terziari, ecc.), sempre nel rispetto dei limiti acustici di zona, nelle aree che presentano livelli sonori più elevati, come a esempio le fasce più vicine alle infrastrutture per la mobilità, in modo da realizzare zone "cuscinetto" tra le sorgenti principali e le zone a carattere residenziale.
 - [2.2] Localizzare le attività generatrici di sorgenti sonore significative a debita distanza dagli edifici residenziali e dagli edifici con destinazione d'uso sensibile (ospedali, scuole, case di cura, ecc.).
- [3] Circa l'installazione di barriere acustiche al fine di garantire condizioni di clima acustico conformi ai valori prescritti:
- [3.1] Adottare la soluzione a pannelli artificiali nei soli casi di interventi di riqualificazione di aggregazioni di edifici esistenti o di realizzazione di nuovi insediamenti già previsti all'entrata in vigore del Psc e ubicati negli Ambiti in trasformazione, qualora si dimostri la reale inapplicabilità di altre soluzioni progettuali.
 - [3.2] Nel caso di nuovi insediamenti limitare la realizzazione di barriere acustiche unicamente a mitigazione delle aree adibite a usi non sensibili (attività terziarie, direzionali, commerciali, ecc.). Per gli usi sensibili (abitazioni comprese) non è consentito il ricorso alle barriere ai fini del raggiungimento dei requisiti acustici prescritti.

[Art.55]

- [3.3] La realizzazione di barriere non dovrà in ogni caso precludere la migliore fruibilità degli spazi di cui al requisito A 2.1 e il raggiungimento degli obiettivi contenuti nelle Schede di Situazione riportate nel Quadro normativo del Psc.
- [3.4] Le barriere acustiche dovranno evitare fenomeni di riflessione verso i ricettori anti-stanti o essere realizzate su entrambi i lati della sorgente sonora fonte di disturbo.

Testo non più in vigore

[Art.55]

RISPARMIO ENERGETICO

REQUISITO: CONTROLLO DELL'APPORTO ENERGETICO SOLARE [A4.1]

Al fine di favorire il risparmio energetico, garantendo la climatizzazione estiva in modo naturale e migliorando il benessere negli spazi interni ed esterni, è necessario adottare un approccio progettuale integrato, con soluzioni che, contemporaneamente, controllino il soleggiamento estivo, favoriscano il soleggiamento invernale e ottimizzino le prestazioni passive degli edifici.

PRESTAZIONI

- [1] Per controllare il soleggiamento estivo:
 - [1.1] Ai fini del contenimento dei fenomeni di "isola di calore" e del conseguente surriscaldamento, curare l'ombreggiamento, il rapporto fra superfici impermeabilizzate e verdi, la loro posizione rispetto agli edifici, prediligendo nel trattamento delle superfici esterne di questi ultimi materiali altamente riflettenti le radiazioni solari.
 - [1.2] Proteggere le coperture degli edifici dagli effetti della radiazione solare con soluzioni specifiche, quali ad esempio la ventilazione delle medesime, i tetti verdi, oppure avere una coibentazione maggiorata rispetto a quanto normato ecc.; ombreggiare opportunamente gli spazi di sosta esterni, nonché i percorsi-ciclopedonali.
- [2] Per favorire il soleggiamento invernale:
 - [2.1] Valorizzare l'apporto energetico solare, in particolare con sistemi solari attivi e passivi, rimuovendo i fattori d'eventuale ostacolo sulle aree destinate alla loro realizzazione.

[Art.55]

RISPARMIO ENERGETICO

REQUISITO: USO COORDINATO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI [A4.2] E DI SISTEMI DI TELERISCALDAMENTO

Al fine del contenimento dei consumi energetici degli edifici, occorre coordinare gli interventi alla scala urbana con quelli alla scala insediativa, valorizzando la disponibilità di fonti energetiche rinnovabili o di risorse energetiche locali, con ricadute positive anche in termini gestionali, manutentivi e di sicurezza degli impianti.

PRESTAZIONI

- [1] Per valorizzare la disponibilità di fonti energetiche alternative:
 - [1.1] Coordinare la produzione centralizzata del calore o del raffrescamento con l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, anche oltre i minimi richiesti dalle normative.
- [2] Per valorizzare le risorse energetiche locali:
 - [2.1] Nel caso in cui nell'area sia disponibile una rete di teleriscaldamento esistente, di potenza e temperatura adeguate, predisporre l'allacciamento a essa, a meno che non se ne dimostri l'impossibilità tecnica o economica o la non convenienza energetica. Analizzare inoltre l'opportunità di ricorrere a sistemi di assorbimento per la produzione del freddo.
Negli edifici prevedere appositi locali per l'alloggiamento delle sottocentrali di scambio termico (per la fornitura di riscaldamento, acqua calda-sanitaria o raffrescamento), le cui caratteristiche sono descritte nelle specifiche fornite dall'Ente gestore del servizio di teleriscaldamento. In particolare, qualora sia previsto il servizio di raffrescamento, prevedere lo spazio per l'alloggiamento dei gruppi di produzione freddo e dei gruppi di condensazione.
 - [2.2] In assenza di rete di teleriscaldamento esistente, prevedere l'uso di un impianto locale cogenerativo e/o di teleriscaldamento e la centralizzazione della produzione energetica a meno che non se ne dimostri l'impossibilità tecnica od economica o la non convenienza energetica.
 - [2.3] Valutare la possibilità di utilizzo delle pompe di calore e delle ventilazione forzata al fine di usare la geotermia per contribuire al riscaldamento e al raffrescamento degli edifici.

[Art.55]

RISORSE IDRICHE

REQUISITO: INVARIANZA IDRAULICO-AMBIENTALE E RIUSO DELLE ACQUE [A 5.1]

Per limitare gli incrementi delle portate e del carico inquinante nei recapiti, siano essi naturali o artificiali, gli interventi devono prevedere la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di raccolta delle acque meteoriche.

PRESTAZIONI

- [1] Ai fini della regolazione dei recapiti e della raccolta delle acque meteoriche, nel progetto e nella realizzazione di aggregati di edifici:
- [1.1] Anche nel caso in cui i collettori confluiscono in reti fognarie miste (unitarie), separare i sistemi di raccolta delle acque reflue, con collettori per la raccolta delle acque reflue domestiche, delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche fra loro distinti.
 - [1.2] Identificare il recapito delle acque meteoriche, adottando preferibilmente un corpo idrico superficiale o favorendo l'infiltrazione sul suolo; solo nel caso in cui ciò risulti impossibile, immettere le acque meteoriche nei sistemi fognari esistenti.
 - [1.3] Differenziare, sulla base di un'analisi dettagliata dei possibili recapiti (stato idraulico e ambientale dei corpi idrici superficiali, tipo di suolo e caratteristiche della falda), i sistemi di raccolta delle acque che possono essere riutilizzate o immesse sul suolo senza particolari trattamenti e i sistemi di raccolta delle acque da sottoporre invece a trattamenti qualitativi specifici.
- [2] Ai fini del convogliamento, della filtrazione e dell'accumulo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici da indirizzare a recupero per usi compatibili, nel progetto e nella realizzazione di aggregati di edifici:
- [2.1] Predisporre idonei serbatoi d'accumulo, preferibilmente o interrati, in funzione della disponibilità di spazio, dell'estensione della zona di raccolta e dei volumi necessari. Dotare tali serbatoi di idonei accessi per consentirne la periodica manutenzione e di sistemi di troppo pieno per veicolare le acque in eccesso verso il corpo recettore delle acque meteoriche non contaminate come precedentemente definito.
 - [2.2] Realizzare una rete di adduzione e distribuzione delle acque meteoriche (rete duale) per usi compatibili interni o esterni agli edifici.
 - [2.3] Adottare, nei casi in cui risulti tecnicamente ed economicamente impossibile il riuso delle acque meteoriche, sistemi di drenaggio che consentano di infiltrare nel terreno le acque dei tetti, mediante applicazione delle stesse sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo evitando l'immissione diretta in falda e mantenendo una distanza di almeno 1,00 m dal livello di massima escursione della quota piezometrica della falda.
- [3] Ai fini del controllo e della gestione delle acque di prima pioggia, nel progetto e nella realizzazione di aggregati di edifici:
- [3.1] Predisporre adeguati sistemi di raccolta ed eventuale trattamento delle acque provenienti da nuove strade interessate da traffico intenso (strade di attraversamento e attestamento urbano, strade di connessione tra parti urbane) prevedere sempre, ove realizzabile, fasce filtro o tampone a lato della carreggiata per la raccolta delle

[Art.55]

portate di acque meteoriche di dilavamento (parte IV Dgr 1860/2006). Da aree compatte destinate a parcheggi di estensione superiore a 1.000 mq predisporre un invaso di raccolta delle acque di prima pioggia di dimensione pari a 25 mc per ogni ettaro di superficie impermeabile con recapito nella fognatura nera o mista anche eventualmente preceduto da idoneo processo di filtrazione o sedimentazione e disoleazione delle acque stesse. Il funzionamento della vasca di prima pioggia deve essere tale per cui, una volta riempita, dovrà essere by-passata dalle acque meteoriche ulteriori.

[3.2] Predisporre adeguati sistemi di trattamento delle acque derivanti da aree adibite a usi non abitativi e suscettibili di contaminazione. Predisporre invasi di raccolta delle acque di dilavamento di volume pari a 50 mc per ogni ettaro di superficie impermeabile, da immettersi, previo trattamento adeguato, nel corpo idrico recettore. Nel caso di aree nelle quali sia ipotizzabile che l'inquinamento delle acque di prima pioggia non si esaurisca nei primi minuti dell'evento meteorico, adottare sistemi di trattamento adeguato per l'intero evento meteorico dimensionati secondo quanto previsto dalla normativa regionale specifica.

[4] Ai fini del controllo delle portate massime, nel progetto e nella realizzazione di aggregati di edifici:

[4.1] Predisporre eventuali vasche di laminazione, dimensionate con riferimento alle prescrizioni dell'Autorità di bacino (500 mc per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto), adottando le metodologie di calcolo disponibili nella letteratura scientifica. Calcolare la portata massima in uscita dal nuovo insediamento assumendo un contributo specifico pari a 10 l/s per ogni ettaro di superficie drenata, qualora il terreno prima dell'intervento sia permeabile (aree agricole, giardini, parchi, ecc.) e di 50 l/s per ogni ettaro di superficie drenata, qualora il terreno prima dell'intervento sia impermeabile (strade, parcheggi, edifici, ecc.), salvo specifica indicazione più restrittiva degli enti gestori dei corpi idrici recettori alle cui prescrizioni tali impianti e la gestione degli stessi dovranno essere adeguate. Preferire inoltre quei dispositivi che garantiscano il più possibile una portata costante in uscita e che consentano il lavaggio e la pulizia degli invasi, sia essa periodica eseguita a mano o automatica. I volumi destinati alla raccolta dell'acqua meteorica per il riutilizzo non devono essere computati nel calcolo del volume di laminazione al fine del rispetto dell'invarianza idraulica.

[4.2] Adottare soluzioni di tipo "diffuso", distribuite sull'intera area urbanizzata, atte a favorire l'infiltrazione nel suolo (Best management practices, Bmp) o interventi di laminazione diffusi, o invasi in linea in tubazioni opportunamente sovradimensionate, quali, a esempio:

- sistemi vegetati (fasce filtro, aree tampone, canali ineriti, tetti verdi);
- sistemi filtranti (filtri a sabbia);
- sistemi di infiltrazione (bacini di infiltrazione, canali filtranti, pozzi asciutti, pavimentazioni filtranti).

[4.3] Dimensionare i manufatti idraulici e le tubazioni considerando un tempo di ritorno di 25 anni.

[Art.55]

CONSUMO DI MATERIALI E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI

REQUISITO: PREDISPOSIZIONE DI SPAZI IDONEI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI [A6.1]

Al fine di limitare la produzione di rifiuti urbani e ridurre l'uso di materie prime occorre incentivare la raccolta differenziata in ambito urbano.

PRESTAZIONI

- [1] Negli aggregati edilizi a uso abitativo e terziario:
 - [1.1] Prevedere idonei spazi per la raccolta differenziata dei rifiuti in relazione alla tipologia di raccolta in essere (porta a porta, a domicilio, di prossimità, ecc.), con possibilità di accesso da parte del gestore, secondo gli appositi regolamenti e a orari determinati.
 - [1.2] Ove sussista la fattibilità tecnica e/o economica e la compatibilità con il sistema di raccolta in essere, predisporre un sistema di condotte e gli spazi funzionali alla realizzazione di modalità di raccolta pneumatica centralizzata o selettiva dei rifiuti organici e inorganici derivanti dalle unità immobiliari e dalle loro aree di pertinenza.
- [2] Negli aggregati edilizi a uso commerciale e produttivo:
 - [2.1] Prevedere strutture quali piattaforme di conferimento intermedie, depositi temporanei collettivi, aree di stoccaggio o aree di selezione dei rifiuti, in funzione della tipologia di rifiuto conferito e del grado di pericolosità, tarate sui fabbisogni delle imprese insediabili.
 - [2.2] Nelle strutture commerciali di grande e media distribuzione dovranno essere previsti luoghi in cui i cittadini possano lasciare imballaggi e involucri.

[Art.56] Edifici

1. Componenti. Le componenti principali dell'edificio inteso come sistema edificio-impianto, con l'inclusione delle sue pertinenze aperte o chiuse, sono (con riferimento alle definizioni di cui all'art. 20):

- spazi di fruizione per attività principale;
- spazi di fruizione per attività secondaria;
- spazi di circolazione e collegamento, appartenenti alla singola unità immobiliare o comuni a più unità immobiliari;
- locali e vani tecnici aperti o chiusi;
- impianti e loro componenti.

2. Prestazioni. Gli interventi relativi agli edifici devono rispettare:

- le prescrizioni d'Ambito definite nella Parte 3 del Rue (Disciplina degli Ambiti), in coerenza con le schede d'Ambito del Psc;
- le prestazioni specifiche richieste per singoli requisiti (secondo lo schema della tabella che segue) e oggetto delle apposite Schede prestazionali che costituiscono parte integrante del presente articolo, nonché delle Schede tecniche di dettaglio correlate, raccolte in apposito allegato al Rue (di cui all'art. 2, comma 4, lettera a); la Scheda prestazionale definisce i contenuti del requisito con riferimento alle esigenze che devono essere soddisfatte ed elenca le prestazioni da garantire con il progetto e la costruzione, la Scheda tecnica di dettaglio fissa i livelli prestazionali da conseguire e descrive i metodi di verifica dei progetti e delle opere eseguite. Fatto salvo comunque il rispetto di ogni norma sovraordinata in vigore, le prescrizioni d'Ambito e le prestazioni specifiche richieste per ogni requisito sono cogenti: il loro rispetto è necessario per conseguire il titolo abilitativo alla esecuzione dell'intervento, il certificato di conformità edilizia e agibilità degli immobili, la scheda tecnica descrittiva.

I contenuti di ogni requisito sono articolati nelle Schede tecniche di dettaglio in livelli prestazionali richiesti e in metodi di verifica.

I livelli prestazionali possono essere differenziati in ragione:

- del tipo di intervento, distinguendo tra interventi di nuova costruzione e interventi sul patrimonio edilizio esistente; ai fini dell'applicazione della norma sono equiparati agli interventi di nuova costruzione gli interventi di ristrutturazione edilizia globale;
- del tipo di uso, distinguendo tra gli usi individuati al Capo 4 del Titolo 2 della Parte 1 del Rue: usi abitativi di tipo urbano (1), usi industriali e artigianali (2), servizi economici e amministrativi (3), servizi commerciali (4), servizi ricettivi e ristorativi (5), servizi ricreativi (6), servizi sociali e di interesse generale (7), usi rurali (8); in taluni casi, specificati individualmente nelle Schede, il requisito può essere diversamente articolato per attività afferenti un medesimo uso;
- delle componenti dell'edificio di cui al comma 1 del presente articolo.

Ove la norma non specifichi il campo di applicazione, si deve intendere che essa sia riferita a tutti i tipi di intervento, di uso e a tutte le componenti dell'edificio.

Per gli interventi parziali i requisiti devono essere verificati limitatamente alla parte di edificio oggetto di intervento.

3. Livelli prestazionali migliorativi: incentivi per la sostenibilità degli interventi edilizi. Per alcuni requisiti la norma fissa livelli prestazionali migliorativi finalizzati a garantire una maggiore sostenibilità edilizia delle costruzioni.

Al fine di incentivare la realizzazione di interventi edilizi che consentano il miglioramento delle caratteristiche di sostenibilità degli edifici sono ammessi, entro i limiti di seguito definiti, interventi diretti di demolizione e ricostruzione (per ristrutturazione edilizia e per sostituzione) con ampliamento una tantum nel lotto; l'ampliamento massimo è fissato nel 10% del volume totale esistente (Vte) nel

caso di adozione di soluzioni progettuali che consentono il conseguimento dei livelli prestazionali migliorativi fissati dalle Schede tecniche di dettaglio (dE7.1, dE8.4, dE9.1, dE10.2) e nel 20% nel caso di conseguimento di livelli prestazionali di eccellenza fissati dalle stesse Schede. Tutti gli interventi di ampliamento che usufruiscono dell'incentivo saranno oggetto di controllo e verifica del conseguimento dei livelli migliorativi ante e post operam, secondo modalità stabilite con apposito atto di Giunta.

Nel caso di interventi regolamentati dal Poc, sarà il Poc stesso a definire quali livelli prestazionali migliorativi siano da raggiungere con gli interventi, con riferimento ai requisiti degli aggregati e degli edifici, nel rispetto delle Valutazione di sostenibilità del Psc e del Poc.

L'ampliamento non è realizzabile per edifici di interesse storico-architettonico; per quanto riguarda gli edifici di interesse documentale l'intervento è ammesso qualora sia dimostrato compatibile con i caratteri di pregio che il progetto intende tutelare. Gli ampliamenti non sono altresì consentiti negli ambiti storici, negli ambiti di valore naturale e ambientale e nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale individuate dalla Carta unica del territorio (Psc, Tutele e vincoli, art. 13, commi 9 e 10).

4. Regolamenti correlati. La disciplina urbanistico-edilizia degli edifici è integrata da complementi e guide, di cui all'art. 2, commi 4 e 5.

EDIFICI		
	REQUISITO	CODICE
ADATTAMENTO AL SITO	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inserimento dell'edificio nel contesto 	E 1.1
RESISTENZA MECCANICA E STABILITÀ	<ul style="list-style-type: none"> ■ Resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche d'esercizio, alle sollecitazioni accidentali e alle vibrazioni 	E 2.1
SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO	<ul style="list-style-type: none"> ■ Resistenza al fuoco; reazione al fuoco, limitazioni dei rischi di generazione e propagazione di incendio, evacuazione in caso di incendio 	E 3.1
IGIENE, SALUTE E BENESSERE AMBIENTALE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controllo delle emissioni dannose ■ Protezione dall'inquinamento elettromagnetico ■ Smaltimento degli aeriformi ■ Approvvigionamento idrico ■ Smaltimento delle acque reflue ■ Tenuta all'acqua ■ Controllo dell'illuminamento naturale ■ Controllo della temperatura superficiale e della temperatura operante ■ Ventilazione ■ Protezione dalle intrusioni di animali nocivi 	E 4.1 E 4.2 E 4.3 E 4.4 E 4.5 E 4.6 E 4.7 E 4.8 E 4.9 E 4.10
SICUREZZA NELL'IMPIEGO	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sicurezza contro le cadute e resistenza a urti e sfondamento ■ Sicurezza degli impianti 	E 5.1 E 5.2
RUMORE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controllo dell'inquinamento acustico 	E 6.1
RISPARMIO ENERGETICO	<ul style="list-style-type: none"> ■ Contenimento dei consumi energetici invernali ■ Controllo dell'apporto energetico solare ■ Controllo dell'inerzia termica ■ Contenimento dei consumi energetici 	E 7.1 E 7.2 E 7.3 E 7.4
FRUIBILITÀ E QUALITÀ DELLO SPAZIO ABITATO	<ul style="list-style-type: none"> ■ Assenza/superamento delle barriere architettoniche ■ Organizzazione distributiva degli spazi e attrezzature ■ Dotazioni impiantistiche minime ■ Cura del verde, permeabilità e microclima urbano 	E 8.1 E 8.2 E 8.3 E 8.4
RISORSE IDRICHE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Risparmio e riuso delle acque 	E 9.1
GESTIONE E RICICLO DI MATERIALI E RIFIUTI SOLIDI	<ul style="list-style-type: none"> ■ Predisposizione di spazi idonei per la raccolta differenziata dei rifiuti ■ Riutilizzo dei rifiuti inerti di cantiere 	E 10.1 E 10.2
GESTIONE E CURA DELL'EDIFICIO	<ul style="list-style-type: none"> ■ Utenza informata e manutenzione attiva 	E 11.1

[Art.56]

ADATTAMENTO AL SITO

REQUISITO: INSERIMENTO DELL'EDIFICIO NEL CONTESTO

[E1.1]

L'intervento deve garantire l'inserimento dell'edificio nel contesto urbano e ambientale.

PRESTAZIONI

- [1] Negli interventi di nuova costruzione di tipo i1, i3, e interventi di ristrutturazione di tipo h1 e h8:
- [1.1] Valorizzare i rapporti spaziali e visivi con l'intorno in cui l'edificio si inserisce, con riferimento: ai caratteri morfologici, ambientali, tipologici e storico-documentali; all'uso dei luoghi e alle abitudini di chi li frequenta; alla presenza di valori paesaggistici e dello skyline, favorendo la percezione di visuali di particolare pregio o di emergenze naturalistiche o storico-testimoniali, quali tracciati viari o fluviali storici o presistenze architettoniche.
- [1.2] Tenere conto degli agenti climatici, ricercando la giusta combinazione fra orientamento e caratteristiche morfologiche, dimensionali, distributive e tecnologiche dell'edificio, allo scopo di proteggere gli abitanti dai fattori di pressione ambientale (rumore, campi elettromagnetici, sorgenti di inquinamento atmosferico) e di risparmiare e utilizzare razionalmente le risorse energetiche e ambientali attraverso un corretto rapporto con il sole, il vento, l'acqua e il verde.
- [1.3] Progettare forma e orientamento dei corpi edilizi in modo da massimizzare i guadagni energetici nel periodo invernale e consentire il controllo della radiazione solare nel periodo estivo. I sistemi solari attivi e passivi progettati dovranno essere integrati dal punto di vista estetico e funzionale nel progetto complessivo dell'edificio.
- [1.4] Valutare la qualità e dimostrare la compatibilità del suolo in relazione al potenziale inquinamento generato dagli usi precedentemente insediati

NORME DI DETTAGLIO

Per le norme di definizione dei livelli prestazionali attesi, delle modalità di misurazione e verifica si rinvia alle Schede tecniche di dettaglio che costituiscono complemento del presente Regolamento.

[Art.56]

RESISTENZA MECCANICA E STABILITA'

REQUISITO: RESISTENZA MECCANICA ALLE SOLLECITAZIONI STATICHE E DINAMICHE D'ESERCIZIO, ALLE SOLLECITAZIONI ACCIDENTALI E ALLE VIBRAZIONI [E2.1]

Ai fini della resistenza meccanica e della stabilità dell'edificio occorre che l'opera edilizia fornisca adeguate e durabili garanzie di sicurezza in rapporto alle azioni cui potrà essere sottoposta, rispettando le condizioni necessarie per il suo normale esercizio. Le sollecitazioni da considerarsi comprendono in genere: pesi propri degli elementi costituenti la struttura, carichi permanenti, sovraccarichi variabili, variazioni termiche e igrometriche, cedimenti di vincoli, azioni sismiche e azioni dinamiche in genere, azioni eccezionali.

PRESTAZIONI

- [1] Nel progetto e nella realizzazione delle opere edilizie, in rapporto alle azioni cui queste possono essere sottoposte durante la costruzione e il normale uso:
 - [1.1] Assicurare l'adeguata resistenza rispetto ai rischi di crollo dell'organismo edilizio o di sue parti.
 - [1.2] Assicurare l'adeguata resistenza rispetto a deformazioni di entità inammissibile (ossia a deformazioni che pregiudicano la funzionalità dell'organismo edilizio).
 - [1.3] Garantire che, per effetto di accidentali deformazioni e spostamenti degli elementi portanti, non si determinino danni alle altre parti strutturali, agli elementi non strutturali e agli impianti.
 - [1.4] Garantire che non si determinino danni accidentali sproporzionati rispetto alla causa che li ha provocati.

NORME DI DETTAGLIO

Per le norme di definizione dei livelli prestazionali attesi, delle modalità di misurazione e verifica si rinvia alle Schede tecniche di dettaglio che costituiscono complemento del presente Regolamento.

[Art.56]

SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO

RESISTENZA AL FUOCO, REAZIONE AL FUOCO, LIMITAZIONE DEI RISCHI DI GENERAZIONE E PROPAGAZIONE DI INCENDIO, EVACUAZIONE IN CASO DI INCENDIO [E3.1]

Ai fini della sicurezza in caso di incendio, occorre che le opere edilizie siano progettate e realizzate in modo da: garantire per un determinato tempo la capacità portante dell'organismo edilizio e dei suoi componenti; limitare all'interno dell'organismo edilizio la produzione e la propagazione del fuoco e del fumo; limitare la propagazione del fuoco agli organismi edilizi vicini; garantire agli occupanti l'edificio modi di fuga e di soccorso efficaci e tempestivi; tenere in considerazione la sicurezza delle squadre di soccorso.

Occorre che, in particolare, siano controllati: l'infiammabilità dei materiali della costruzione, la dotazione d'impianti, il contenuto degli edifici, la prossimità di punti di rischio, la compartimentazione, i tempi di propagazione tra i locali, la resistenza e la reazione al fuoco delle partizioni (con riferimento a combustibilità, infiammabilità, velocità di propagazione della fiamma), il sistema d'accessibilità e d'evacuazione.

PRESTAZIONI

- [1] Nel progetto e nella realizzazione dell'edificio e delle sue componenti:
 - [1.1] Garantire un'adeguata resistenza al fuoco, intesa come l'attitudine dei componenti edilizi a conservare per un determinato tempo la stabilità, la tenuta e l'isolamento termico.
 - [1.2] Garantire un'adeguata reazione al fuoco, intesa come l'attitudine di un materiale esposto al fuoco a non partecipare alla combustione. I materiali non devono essere causa aggravante del rischio d'incendio e non devono emanare gas e fumi nocivi in fase di combustione.
 - [1.3] Limitare i rischi di generazione e propagazione di incendi previa valutazione e identificazione dei fattori di pericolo.
 - [1.4] Assicurare efficaci condizioni per l'evacuazione in caso di incendio e per l'accessibilità ai mezzi di soccorso.

NORME DI DETTAGLIO

Per le norme di definizione dei livelli prestazionali attesi, delle modalità di misurazione e verifica si rinvia alle Schede tecniche di dettaglio che costituiscono complemento del presente Regolamento.

[Art.56]

IGIENE, SALUTE E BENESSERE AMBIENTALE

REQUISITO: CONTROLLO DELLE EMISSIONI DANNOSE

[E4.1]

Al fine di garantire adeguate condizioni d'igiene, salubrità e benessere ambientale per gli occupanti, occorre che l'organismo edilizio, i suoi componenti, gli impianti, gli elementi di finitura e gli arredi fissi siano realizzati con materiali che non producano emissioni interne di gas, sostanze aeriformi, polveri o particelle dannosi o molesti per gli utenti, sia in condizioni normali sia in condizioni critiche; occorre inoltre che essi conservino nel tempo tale caratteristica.

PRESTAZIONI

- [1] Nel progetto e nella realizzazione dell'edificio e delle sue componenti:
 - [1.1] Non utilizzare materiali vietati dalla normativa vigente.
 - [1.2] Nel caso di utilizzo di materiali oggetto di specifica regolamentazione, rispettare le disposizioni della normativa vigente.

NORME DI DETTAGLIO

Per le norme di definizione dei livelli prestazionali attesi, delle modalità di misurazione e verifica si rinvia alle Schede tecniche di dettaglio che costituiscono complemento del presente Regolamento.

[Art.56]

IGIENE, SALUTE E BENESSERE AMBIENTALE

REQUISITO: PROTEZIONE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO [E4.2]

Ai fini del benessere ambientale degli spazi interni ed esterni degli edifici è necessario che l'organismo edilizio e le sue pertinenze non siano esposti a campi elettromagnetici con livelli dannosi per la salute degli utenti.

PRESTAZIONI

- [1] Nelle nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni e nei cambi d'uso per usi abitativi di tipo urbano e per usi che prevedono spazi con permanenza di persone:
 - [1.1] Adottare misure di riduzione del campo elettrico e magnetico dell'impianto di distribuzione.
- [2] Inoltre nelle nuove costruzioni e nei cambi d'uso per usi abitativi di tipo urbano e per usi che prevedono spazi con permanenza di persone:
 - [2.1] Garantire il mantenimento della massima distanza tra le sorgenti di campo elettrico e magnetico esterne esistenti e di previsione e gli spazi dell'organismo edilizio/edificio in cui si preveda la permanenza di persone.
 - [2.2] Garantire il mantenimento della massima distanza tra cabine elettriche secondarie, quadri elettrici, montanti, dorsali di conduttori e ogni principale sorgente di campo magnetico interna all'edificio e gli spazi destinati alla permanenza di persone.

NORME DI DETTAGLIO

Per le norme ulteriori di definizione dei livelli prestazionali attesi, delle modalità di misurazione e verifica si rinvia alle Schede tecniche di dettaglio che costituiscono complemento del presente Regolamento.

[Art.56]

IGIENE, SALUTE E BENESSERE AMBIENTALE

REQUISITO: SMALTIMENTO DEGLI AERIFORMI

[E4.3]

Al fine di garantire adeguate condizioni d'igiene, salubrità e benessere ambientale per gli occupanti, e con particolare riguardo al benessere respiratorio, olfattivo e alla sicurezza degli ambienti edilizi, occorre che gli impianti di smaltimento dei prodotti di combustione garantiscano un'efficace espulsione degli aeriformi e un adeguato reintegro d'aria dall'esterno. Gli impianti devono inoltre assicurare la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento e la massima economia d'esercizio.

PRESTAZIONI

- [1] Nel progetto e nella realizzazione dell'edificio e delle sue componenti:
 - [1.1] Gli apparecchi di combustione dovranno rispettare la normativa vigente per quanto riguarda le modalità di evacuazione dei gas combustibili e le prese di aria esterna. Non sono ammessi apparecchi di riscaldamento degli ambienti con scarico dei prodotti della combustione nel locale di installazione.
 - [1.2] Convogliare sempre sulla copertura dell'edificio le canne di esalazione di qualsiasi prodotto aeriforme. Nei soli interventi diversi dalla nuova costruzione e ristrutturazione globale sono consentiti scarichi a parete per il convogliamento all'esterno delle esalazioni d'estrazione da bagni e cucine.
 - [1.3] Captare le emissioni da cottura di alimenti con specifiche cappe.
 - [1.4] Captare le emissioni di polveri e vapori nei luoghi di lavoro nelle immediate vicinanze del punto di produzione degli stessi e convogliarle al tetto.
 - [1.5] Evitare tassativamente l'interferire dei terminali delle canne di esalazione di qualsiasi prodotto aeriforme con le aperture di ventilazione eventualmente vicine.

NORME DI DETTAGLIO

Per le norme di definizione dei livelli prestazionali attesi, delle modalità di misurazione e verifica si rinvia alle Schede tecniche di dettaglio che costituiscono complemento del presente Regolamento.

[Art.56]

IGIENE, SALUTE E BENESSERE AMBIENTALE

REQUISITO: APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

[E 4.4]

Al fine di garantire adeguate condizioni d'igiene, salubrità e benessere ambientale occorre che i modi e gli impianti di distribuzione ed erogazione dell'acqua all'interno degli edifici assicurino i requisiti di potabilità previsti dalle vigenti norme per le acque destinate al consumo umano e alle imprese produttrici di alimenti e bevande. Per le acque destinate a usi diversi debbono essere assicurati gli specifici requisiti previsti dalle relative norme speciali.

PRESTAZIONI

- [1] Nel progetto e nella realizzazione dell'impianto di acqua potabile dell'edificio:
 - [1.1] In presenza di acquedotto, allacciare l'impianto al pubblico acquedotto.
 - [1.2] Esclusivamente ove si dimostri la temporanea impossibilità di allacciamento alla rete pubblica e solo fino alla realizzazione dell'allacciamento stesso, ricorrere a fonti autonome di approvvigionamento idrico a uso umano.

NORME DI DETTAGLIO

Per le norme di definizione dei livelli prestazionali attesi, delle modalità di misurazione e verifica si rinvia alle Schede tecniche di dettaglio che costituiscono complemento del presente Regolamento.

[Art.56]

IGIENE, SALUTE E BENESSERE AMBIENTALE

REQUISITO: SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE

[E 4.5]

Al fine di garantire benessere respiratorio e olfattivo, adeguate condizioni d'igiene, salubrità e benessere ambientale, evitare la formazione di popolazioni microbiche e potenzialmente patogene, evitare, prevenire e ridurre l'inquinamento del suolo, delle falde e delle acque superficiali, delle reti d'acquedotto, garantire dal rischio infettivo diretto (fognature a cielo aperto e rigurgiti) e dal rischio chimico occorre convogliare tramite adeguate condotte le acque reflue in pubblica fognatura depurata o in adeguati sistemi di depurazione prima del conferimento a corpo idrico recettore.

PRESTAZIONI

- [1] Nel progetto e nella realizzazione della rete fognaria interna delle acque reflue dell'edificio:
 - [1.1] Separare i sistemi di raccolta delle acque reflue con collettori per la raccolta delle acque reflue domestiche, con collettori per la raccolta delle acque reflue industriali distinti da quelli per la raccolta delle acque meteoriche, anche nel caso in cui i collettori confluiscono in reti fognarie miste (unitarie).
 - [1.2] In presenza di pubblica fognatura, allacciare le reti alla pubblica fognatura secondo le modalità definite dal Regolamento del Servizio idrico integrato. Nel caso sia tecnicamente possibile l'allacciamento delle reti oggetto della progettazione sia a collettori misti sia a collettori separati, si deve prevedere il loro collegamento alle rispettive tubazioni delle reti separate esistenti.
 - [1.3] In zona non servita da pubblica fognatura come definita dal Regolamento del Servizio idrico integrato progettare e realizzare il collettamento e la depurazione delle acque reflue; sistemi di depurazione autonomi e le immissioni nel corpo idrico recettore saranno realizzati nel rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione dal rischio di inquinamento e delle prescrizioni degli enti gestori dei corpi idrici recettori.

NORME DI DETTAGLIO

Per le norme di definizione dei livelli prestazionali attesi, delle modalità di misurazione e verifica si rinvia alle Schede tecniche di dettaglio che costituiscono complemento del presente Regolamento.

[Art.56]

IGIENE, SALUTE E BENESSERE AMBIENTALE

REQUISITO: TENUTA ALL'ACQUA

[E 4.6]

Al fine di garantire adeguate condizioni d'igiene, salubrità e benessere ambientale occorre che i paramenti e le chiusure esterne, sia verticali che orizzontali entro e fuori terra, non consentano infiltrazioni d'acqua all'interno degli spazi dell'organismo edilizio.

PRESTAZIONI

- [1] Nel progetto e nella realizzazione dell'organismo edilizio:
- [1.1] Garantire la tenuta alle infiltrazioni d'acqua degli elementi di tamponamento e chiusura dell'edificio (pareti esterne, coperture, solai delimitanti spazi aperti, infissi, pareti contro terra) e dei giunti tra gli elementi tecnici.
 - [1.2] Garantire l'abbattimento dei fenomeni di condensa negli spazi umidi (a es. bagni, cantine ecc.).
 - [1.3] Garantire la raccolta dell'acqua meteorica e superficiale in tutti gli spazi coperti o pavimentati dell'organismo edilizio e delle sue aree pertinenziali.

NORME DI DETTAGLIO

Per le norme di definizione dei livelli prestazionali attesi, delle modalità di misurazione e verifica si rinvia alle Schede tecniche di dettaglio che costituiscono complemento del presente Regolamento.

[Art.56]

IGIENE, SALUTE E BENESSERE AMBIENTALE

REQUISITO: CONTROLLO DELL'ILLUMINAMENTO NATURALE [E 4.7]

Al fine del mantenimento dell'equilibrio omeostatico dell'uomo e di garantirne il benessere ottico-visivo occorre utilizzare al meglio l'apporto di luce naturale nell'edificio. L'illuminazione artificiale deve integrarsi a quella naturale contemperando le esigenze di benessere visivo con quelle di risparmio energetico.

PRESTAZIONI

- [1] In tutti gli interventi per usi abitativi:
- [1.1] Garantire un adeguato livello di illuminazione naturale, come definito dalle correlate norme di dettaglio, la vista sull'esterno e una buona distribuzione del livello di illuminamento in tutti gli spazi di attività principale o dove sia prevista presenza fissa di persone.
 - [1.2] Negli interventi sull'esistente (interventi di ristrutturazione globale esclusi), nella dimostrata impossibilità, per vincoli oggettivi, di raggiungere i livelli d'illuminazione naturale prescritti e di intervenire su numero e dimensione delle aperture esterne, assumere livelli di prestazione inferiori, purché non minori del valore minimo richiesto.
 - [1.3] Negli interventi su edifici oggetto di interesse storico-architettonico modulare il livello di illuminazione naturale da garantire in rapporto agli obiettivi di conservazione.
- [2] In tutti gli interventi per altri usi, diversi da quelli abitativi:
- [2.1] Garantire un adeguato livello di illuminazione naturale, come definito dalle correlate norme di dettaglio, la vista sull'esterno e una buona distribuzione del livello di illuminamento in tutti gli spazi di attività principale e in quegli spazi per attività secondaria nei quali siano previste postazioni di lavoro o presenza di persone.
 - [2.2] Negli interventi sull'esistente (interventi di ristrutturazione globale esclusi), eventualmente assumere livelli prestazionali d'illuminazione naturale inferiori purché sia comunque garantito il soddisfacimento delle condizioni di benessere ottico-visivo in corrispondenza delle postazioni di lavoro o dove sia prevista la presenza fissa di persone.
- [3] In tutti gli interventi e per tutti gli usi:
- [3.1] Coordinare la quantità di luce artificiale con quella naturale, incrementandola progressivamente, anche attraverso sistemi di automazione a servizio degli edifici, in ragione del deficit di illuminamento cui rispondere.
 - [3.2] Solo in specifiche condizioni per particolari tipologie di spazi, precisati nelle norme di dettaglio, ricorrere all'apporto esclusivo dell'illuminazione artificiale, purché siano comunque garantiti adeguati livelli di illuminamento e distribuzione della luce.

NORME DI DETTAGLIO

Per le norme ulteriori di definizione dei livelli prestazionali attesi e delle relative modalità di misurazione e verifica si rinvia alle Schede tecniche di dettaglio che costituiscono complemento del presente Regolamento.

[Art.56]

IGIENE, SALUTE E BENESSERE AMBIENTALE

**REQUISITO: CONTROLLO DELLA TEMPERATURA SUPERFICIALE [E 4.8]
E DELLA TEMPERATURA OPERANTE**

Ai fini del benessere termoigrometrico e del contenimento dei consumi energetici occorre che siano garantiti adeguati livelli di temperatura dell'aria e delle superfici negli spazi interni degli edifici.

PRESTAZIONI

- [1] In tutti gli interventi per tutti gli usi:
 - [1.1] Garantire valori di temperatura delle superfici interne degli spazi principali funzionali al benessere degli occupanti ed evitare che si determinino fattori di condensa e possibilità di contatto con superfici calde.
 - [1.2] Nel periodo di funzionamento dell'impianto di riscaldamento, garantire negli spazi principali valori di temperatura interna comunque sufficienti al benessere di tutti gli spazi chiusi, anche di quelli per attività secondaria.

NORME DI DETTAGLIO

Per le norme ulteriori di definizione dei livelli prestazionali attesi e delle relative modalità di misurazione e verifica si rinvia alle Schede tecniche di dettaglio che costituiscono complemento del presente Regolamento.

[Art.56]

IGIENE, SALUTE E BENESSERE AMBIENTALE

REQUISITO: VENTILAZIONE

[E 4.9]

Al fine di garantire adeguate condizioni d'igiene, salubrità e benessere ambientale, la ventilazione degli spazi chiusi costituisce condizione essenziale per il mantenimento dell'equilibrio omeostatico dell'uomo.

PRESTAZIONI

- [1] Nella progettazione e realizzazione dell'organismo edilizio anche nei casi di utilizzo della ventilazione forzata:
 - [1.1] Controllare il grado di umidità relativa, per garantire adeguati livelli di benessere igrotermico invernale, contenere gli effetti della condensa del vapore ed evitare la formazione di colonie microbiche.
 - [1.2] Adottare soluzioni che contribuiscano al raggiungimento di un sufficiente benessere igrotermico estivo.
 - [1.3] Assicurare le condizioni di benessere respiratorio e olfattivo.
 - [1.4] Assicurare un adeguato ricambio d'aria, per evitare la presenza di impurità dell'aria e di gas nocivi.
 - [1.5] Assicurare un adeguato afflusso d'aria nei locali in cui sono installati apparecchi a combustione.

NORME DI DETTAGLIO

Per le norme di definizione dei livelli prestazionali attesi, delle modalità di misurazione e verifica si rinvia alle Schede tecniche di dettaglio che costituiscono complemento del presente Regolamento.

Per interventi diversi dalla nuova costruzione e ristrutturazione globale sono ammessi livelli di prestazione differenti in relazione sia alle caratteristiche dimensionali delle aperture esistenti sia al rispetto dei caratteri degli edifici di interesse storico-architettonico e documentale.

[Art.56]

IGIENE, SALUTE E BENESSERE AMBIENTALE

REQUISITO: PROTEZIONE DALLE INTRUSIONI DI ANIMALI NOCIVI [E 4.10]

Al fine di garantire adeguate condizioni d'igiene, salubrità e benessere ambientale degli edifici, occorre prevenire l'intrusione d'insetti e d'animali nocivi.

PRESTAZIONI

- [1] Nel progetto e nella realizzazione dell'organismo edilizio:
 - [1.1] Garantire che tutte le griglie e condotte di aerazione in genere, le aperture delle canne di aspirazione e di esalazione dei fumi, le reti di scarico siano rese impene-
trabili a insetti e animali nocivi.
 - [1.2] Adottare soluzioni per gli elementi tecnici, gli elementi di finitura esterna e i rela-
tivi particolari costruttivi che evitino l'annidarsi di volatili.

NORME DI DETTAGLIO

Per le norme di definizione dei livelli prestazionali attesi, delle modalità di misurazione e verifica si rinvia alle Schede tecniche di dettaglio che costituiscono complemento del presente Regolamento.

Testo non più in vigore

[Art.56]

SICUREZZA NELL'IMPIEGO

REQUISITO: SICUREZZA CONTRO LE CADUTE E RESISTENZA A URTI E SFONDAMENTO [E 5.1]

Ai fini della sicurezza degli edifici e delle sue componenti occorre che essi siano concepiti e costruiti in modo che l'utilizzo non comporti rischi di incidenti quali scivolate, cadute, collisioni.

PRESTAZIONI

- [1] Nella progettazione e realizzazione dell'organismo edilizio:
 - [1.1] Garantire adeguata resistenza degli elementi tecnici (componenti tecnologici) agli urti e alle sollecitazioni rispetto ai rischi di sfondamento, perdita di integrità, distacco di parti, caduta di frammenti ed elementi.
 - [1.2] Garantire la resistenza di tutte le coperture all'impatto da caduta accidentale di persone su di esse.
 - [1.3] Garantire altezza, dimensioni, caratteristiche delle forature esterne e livelli di resistenza alle spinte orizzontali di parapetti e barriere di protezione adeguati a evitare cadute accidentali.
 - [1.4] Adottare materiali, conformazioni, dimensioni degli spazi adeguati ad evitare il rischio di cadute per gli utenti, in particolare per quanto riguarda il pericolo di scivolamento.

NORME DI DETTAGLIO

Per le norme di definizione dei livelli prestazionali attesi, delle modalità di misurazione e verifica si rinvia alle Schede tecniche di dettaglio che costituiscono complemento del presente Regolamento.

[Art.56]

SICUREZZA NELL'IMPIEGO

REQUISITO: SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

[E 52]

Ai fini della sicurezza degli edifici, occorre che gli impianti a servizio di tutti gli spazi dell'organismo edilizio, oltre a rispondere a esigenze di fruibilità, siano concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per gli utenti e per gli operatori.

PRESTAZIONI

- [1] Nel progetto e nella realizzazione dell'organismo edilizio:
 - [1.1] Garantire che l'utilizzo degli impianti non comporti rischi di incidenti quali ustioni, folgorazioni, ferimenti a seguito d'esplosioni.

NORME DI DETTAGLIO

Per le norme di definizione dei livelli prestazionali attesi, delle modalità di misurazione e verifica si rinvia alle Schede tecniche di dettaglio che costituiscono complemento del presente Regolamento.

Testo non più in vigore

[Art.56]

RUMORE

REQUISITO: CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO [E 6.1]

Il controllo dei requisiti acustici degli ambienti edilizi concorre al mantenimento dell'equilibrio omeostatico dell'uomo e in particolare al benessere uditivo. A tal fine occorre che l'edificio sia concepito e costruito in modo che il livello di rumore esterno e interno, al quale siano sottoposti gli occupanti e le persone in sua prossimità, non nuoccia alla loro salute e consenta soddisfacenti condizioni di sonno, riposo e lavoro.

PRESTAZIONI

- [1] In tutti gli interventi:
 - [1.1] Minimizzare l'esposizione alle sorgenti di rumore presenti, compatibilmente con il contesto e i vincoli esistenti.
 - [1.2] Garantire un'adeguata resistenza degli elementi di tamponamento e chiusura esterni (pareti perimetrali, basamenti e coperture, infissi esterni) e delle partizioni interne (solai, pareti tra unità immobiliari, pareti di vani tecnici e relativi serramenti) al passaggio dei rumori aerei e impattivi.
 - [1.3] Controllare il rumore prodotto dagli impianti tecnologici negli spazi diversi da quelli in cui il rumore si origina.
- [2] Negli interventi di nuova costruzione, e nei cambi d'uso anche di singole unità immobiliari che prevedano l'inserimento di usi acusticamente sensibili (usi abitativi o riconducibili alla prima classe acustica):
 - [2.1] Verificare, in corrispondenza dei fronti dell'edificio, la presenza di un clima acustico idoneo all'insediamento degli usi di progetto.
 - [2.2] Considerare il possibile utilizzo di specifiche soluzioni architettoniche che limitino l'esposizione dei ricettori all'inquinamento acustico, quali, a esempio:
 - disposizione delle zone dell'unità immobiliare destinate al riposo nelle parti di edificio meno esposte;
 - articolazione delle volumetrie dell'edificio, in modo da realizzare efficaci schermature nei confronti delle sorgenti sonore;
 - utilizzo di ampi balconi o logge con parapetti pieni e impiego di materiali fonoassorbenti sui relativi intradossi.
- [3] Negli interventi che comportino l'insediamento di usi fonti potenziali di inquinamento acustico (sia come sorgenti puntuali, sia come traffico veicolare indotto):
 - [3.1] Garantire il rispetto dei limiti definiti dalla Classificazione acustica relativi alla Unità territoriale omogenea (Uto) di appartenenza nei confronti degli ambienti abitativi potenzialmente impattati dall'intervento.

NORME DI DETTAGLIO

Per le norme di definizione dei livelli prestazionali attesi, del relativo campo di applicazione, delle modalità di misurazione e verifica si rinvia alle Schede tecniche di dettaglio che costituiscono complemento del presente Regolamento.

[Art.56]

RISPARMIO ENERGETICO

REQUISITO: CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI INVERNALI [E 7.1]

Al fine di consentire una riduzione del consumo di combustibili di origine fossile per riscaldamento invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria occorre favorire gli apporti energetici gratuiti, la produzione di energia con fonti rinnovabili, il contenimento dispersioni di calore dell'edificio.

PRESTAZIONI

- [1] Negli interventi di nuova costruzione (con l'esclusione di quelli di ampliamento) e negli interventi di ristrutturazione globale, per tutti gli usi:
 - [1.1] Contenere i consumi garantendo un basso valore dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.
 - [1.2] Raggiungere, nei casi previsti dalle norme di dettaglio, un indice di prestazione energetica complessiva corrispondente alle classi superiori di certificazione energetica.
 - [1.3] Ridurre le dispersioni termiche prevedendo livelli il più possibile contenuti di trasmittanza termica per le diverse parti dell'involucro edilizio, opache e trasparenti, oltre che garantendo un'opportuna massa superficiale delle pareti opache (si veda requisito E6.3).
 - [1.4] Sfruttare l'energia solare, oltre che per la produzione di energia elettrica, per la produzione di una quota significativa dell'acqua calda sanitaria e per un'eventuale integrazione del riscaldamento invernale.
 - [1.5] Garantire il livello più elevato possibile di rendimento medio stagionale dell'impianto termico e prevedere impianti centralizzati.
 - [1.6] Prevenire fenomeni di condensa superficiale o interstiziale nelle parti opache dell'involucro edilizio.
 - [1.7] Adottare sistemi e dispositivi di termoregolazione programmabile per ogni generatore di calore e per l'uso razionale dell'energia mediante il controllo e la gestione degli edifici (Bacs) e adottare dispositivi di regolazione automatica della temperatura ambiente per singoli locali in grado di tenere conto degli apporti gratuiti di calore, solari o meno.
 - [1.8] Valutare la fattibilità e l'eventuale beneficio in termini energetici e ambientali dell'allacciamento alla rete urbana di teleriscaldamento.
 - [1.9] Valutare l'opportunità di inserire sistemi solari passivi integrati con l'edificio e utili a migliorare il risparmio energetico e il benessere degli utenti.
- [2] Negli interventi di ampliamento, negli interventi di manutenzione straordinaria che riguardano l'involucro edilizio, per tutti gli usi e limitatamente alle parti edilizie interessate dall'intervento:
 - [2.1] Ridurre le dispersioni termiche prevedendo livelli il più possibile contenuti di trasmittanza termica per le diverse parti dell'involucro, opache e trasparenti, oltre che garantendo un'opportuna massa superficiale delle pareti opache (si veda requisito E6.3).

[Art.56]

- [2.2] Prevenire i fenomeni di condensa superficiale o interstiziale nelle parti opache dell'involucro edilizio.
- [3] Negli interventi di ristrutturazione sotto i 1.000 mq di Sul e negli interventi di manutenzione straordinaria che prevedano la nuova installazione o la ristrutturazione di impianti termici o la sostituzione del generatore di calore in edifici esistenti:
 - [3.1] Garantire un elevato rendimento medio stagionale dell'impianto termico da installare ed effettuare una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto.
 - [3.2] Realizzare la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità immobiliare.
 - [3.3] Sfruttare l'energia solare per la produzione di una quota significativa dell'acqua calda sanitaria e per una eventuale integrazione al riscaldamento invernale.
- [4] Al termine di tutti gli interventi che comportino la modifica del rendimento energetico dell'edificio, dell'unità immobiliare o degli impianti, o che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell'immobile:
 - [4.1] Produrre obbligatoriamente (o aggiornare, se già presente) l'attestato di certificazione energetica, rilasciato da soggetto accreditato. L'attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'immobile.

NORME DI DETTAGLIO

Per le norme ulteriori di definizione dei livelli prestazionali attesi, delle modalità di misurazione e verifica si rinvia alle Schede tecniche di dettaglio che costituiscono complemento del presente Regolamento.

[Art.56]

RISPARMIO ENERGETICO

REQUISITO: CONTROLLO DELL'APPORTO ENERGETICO SOLARE [E 7.2]

Al fine di favorire il risparmio energetico, garantendo la climatizzazione estiva in modo naturale e migliorando il benessere negli spazi interni, occorre adottare soluzioni integrate che, contemporaneamente, controllino il soleggiamento estivo, favoriscano il soleggiamento invernale e ottimizzino le prestazioni passive degli edifici.

PRESTAZIONI

- [1] Negli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria che coinvolgono l'involucro edilizio, per tutti gli usi:
 - [1.1] Garantire, nel periodo estivo, l'ombreggiamento/oscuramento di ciascuna delle chiusure trasparenti (finestre, lucernari, ecc.) degli spazi dell'unità immobiliare destinati ad attività principale e un'adeguata protezione delle coperture dalla radiazione solare, anche con sistemi schermanti esterni.
- [2] Negli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione globale, per tutti gli usi:
 - [2.1] Favorire, nel periodo invernale, l'accesso della radiazione diretta attraverso le chiusure trasparenti dell'edificio, tenendo conto dei potenziali fattori di ostacolo e ostruzione.

NORME DI DETTAGLIO

Per le norme ulteriori di definizione dei livelli prestazionali attesi e delle relative modalità di misurazione e verifica si rinvia alle Schede tecniche di dettaglio che costituiscono complemento del presente Regolamento.

[Art.56]

RISPARMIO ENERGETICO

REQUISITO: CONTROLLO DELL'INERZIA TERMICA

[E 7.3]

Al fine di garantire il controllo passivo del benessere termoigrometrico negli spazi interni, in particolare nel periodo estivo, occorre che le strutture dell'edificio siano in grado di attenuare e sfasare i picchi di carico termico dovuti all'impatto esterno solare e modulare i carichi termici interni, dovuti a esempio alla presenza di persone e agli effetti indotti di corpi illuminanti e apparecchi elettrici oltre che all'infiltrazione di aria calda esterna per l'apertura di porte e alla radiazione solare diffusa attraverso chiusure trasparenti anche schermate.

PRESTAZIONI

- [1] Negli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria, limitatamente alle parti dell'edificio oggetto d'intervento, per tutti gli usi:
- [1.1] Adottare sistemi costruttivi che conferiscono alle chiusure (tamponamenti e chiusure esterne) un adeguato comportamento in termini di inerzia termica, sfasamento e attenuazione dell'onda termica.

NORME DI DETTAGLIO

Per le norme ulteriori di definizione dei livelli prestazionali attesi, delle modalità di misurazione e verifica si rinvia alle Schede tecniche di dettaglio che costituiscono complemento del presente Regolamento.

[Art.56]

RISPARMIO ENERGETICO

REQUISITO: CONTENIMENTO DEI CONSUMI ELETTRICI

[E 7.4]

Al fine di ridurre i consumi elettrici associati all'uso, gli edifici devono adottare adeguate soluzioni anche in riferimento alle migliori tecnologie impiantistiche disponibili.

PRESTAZIONI

- [1] Negli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione globale e di manutenzione straordinaria che interessino l'impianto elettrico, per tutti gli usi:
 - [1.1] Prevedere l'installazione, negli impianti per l'illuminazione, di idonei dispositivi, tra loro compatibili, capaci di limitare l'uso di energia. Per le parti comuni degli edifici residenziali e per tutti gli usi non residenziali, adottare obbligatoriamente dispositivi che permettano di controllare i consumi di energia dovuti all'illuminazione, quali interruttori locali, interruttori a tempo, controlli azionati da sensori di presenza, controlli azionati da sensori di illuminazione naturale.
 - [1.2] Nel caso in cui si prevedano impianti per il condizionamento estivo, adottare dispositivi ad alta efficienza energetica e in ogni caso, per gli usi non abitativi, previa verifica del fabbisogno di raffrescamento.

NORME DI DETTAGLIO

Per le norme ulteriori di definizione dei livelli prestazionali attesi, delle modalità di misurazione e verifica si rinvia alle Schede tecniche di dettaglio che costituiscono complemento del presente Regolamento.

[Art.56]

FRUIBILITÀ E QUALITÀ DELLO SPAZIO ABITATO

REQUISITO: ASSENZA/SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE [E 8.1]

Ai fini di garantire accessibilità, praticabilità, usabilità di edifici, spazi e attrezzature occorre garantire il soddisfacimento delle specifiche esigenze degli utenti e in particolare dei portatori di handicap motorio e/o sensoriale.

PRESTAZIONI

- [1] Negli organismi edilizi, nelle loro parti, componenti e pertinenze:
 - [1.1] Garantire l'assenza di ostacoli fisici fonte di disagio per la mobilità di chiunque e in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, abbiano una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea.
 - [1.2] Garantire l'assenza di ostacoli che impediscano la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature e componenti.
 - [1.3] Garantire l'assenza di ostacoli all'orientamento e alla riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, gli ipovedenti e i non udenti.

NORME DI DETTAGLIO

Per le norme di definizione dei livelli prestazionali attesi, delle modalità di misurazione e verifica si rinvia alle Schede tecniche di dettaglio che costituiscono complemento del presente Regolamento.

I livelli di prestazione sono differenziati in base alle disposizioni di legge per tipo di edificio, per tipo di intervento, ma anche per singole componenti tecnologiche, nonché in riferimento a specifici tipi d'uso.

[Art.56]

FRUIBILITÀ E QUALITÀ DELLO SPAZIO ABITATO

REQUISITO: ORGANIZZAZIONE DISTRIBUTIVA DEGLI SPAZI E ATTREZZATURE [E 8.2]

Ai fini della fruibilità e della qualità degli edifici, occorre che gli spazi per attività principale e secondaria dell'organismo edilizio rispondano alle esigenze connesse allo svolgimento delle attività previste mediante un'adeguata conformazione, distribuzione e dimensionamento dello spazio.

PRESTAZIONI

- [1] Nel progetto e nella realizzazione degli organismi edilizi, delle loro parti e pertinenze:
 - [1.1] Tenere conto delle esigenze fruibili degli spazi in relazione all'uso.
 - [1.2] Tenere conto delle possibili sovrapposizioni e/o contemporaneità delle singole attività e dei movimenti delle persone in relazione agli usi abitativi o lavorativi previsti.
 - [1.3] Tenere conto della necessaria dotazione di attrezzature.

NORME DI DETTAGLIO

Per le norme di definizione dei livelli prestazionali attesi, delle modalità di misurazione e verifica si rinvia alle Schede tecniche di dettaglio che costituiscono complemento del presente Regolamento.

I livelli di prestazione sono differenziati in base alle disposizioni di legge per tipo di intervento, per usi e, in particolare, per specifiche attività, nonché per singoli spazi funzionali.

[Art.56]

FRUIBILITÀ E QUALITÀ DELLO SPAZIO ABITATO

REQUISITO: DOTAZIONI IMPIANTISTICHE MINIME

[E.8.3]

Ai fini della fruibilità e della qualità degli edifici, occorre che gli organismi edilizi siano concepiti e realizzati in modo tale da garantire la dotazione e fruizione delle attrezzature impiantistiche minime necessarie per lo svolgimento delle attività previste.

PRESTAZIONI

- [1] Nel progetto e nella realizzazione dell'organismo edilizio:
- [1.1] Garantire le dotazioni e gli impianti minimi obbligatori, e in particolare la presenza: della rete di distribuzione dell'acqua potabile calda e fredda con relativo terminale di scarico; del terminale per l'erogazione di gas e dell'impianto di aspirazione ed espulsione all'esterno degli aeriformi prodotti dalla combustione; dell'impianto elettrico.

NORME DI DETTAGLIO

Per le norme di definizione dei livelli prestazionali attesi, delle modalità di misurazione e verifica si rinvia alle Schede tecniche di dettaglio che costituiscono complemento del presente Regolamento.

I livelli di prestazione sono differenziati in base agli usi e/o alla specifiche attività e alla tipologia di vano o spazio funzionale (es. cucina/angolo cottura, unità igienica, ambulatorio, ecc.).

[Art.56]

FRUIBILITÀ E QUALITÀ DELLO SPAZIO ABITATO

REQUISITO: CURA DEL VERDE, PERMEABILITÀ E MICROCLIMA URBANO [E 8.4]

Ai fini della qualità degli spazi insediati e per migliorare il microclima locale occorre accompagnare l'edificazione con soluzioni che migliorino la qualità ambientale, presidino la permeabilità dei suoli, qualifichino le componenti vegetali degli insediamenti.

PRESTAZIONI

- [1] Nel trattamento degli spazi aperti annessi all'edificio, in relazione a interventi di nuova costruzione, ristrutturazione globale (interventi h1 e h8 di cui all'articolo 26) o interventi sulle pertinenze esterne, per tutti gli usi:
 - [1.1] Perseguire l'aumento della permeabilità dei suoli e il miglioramento della qualità ambientale e aumentare le componenti vegetali degli insediamenti anche attraverso la realizzazione di tetti verdi (o giardini pensili).
 - [1.2] Garantire la salvaguardia del verde esistente con particolare riferimento agli esemplari arborei vincolati.
 - [1.3] Perseguire la più idonea composizione floristico-vegetazionale, anche attraverso l'impiego di specie botaniche autoctone o naturalizzate.

NORME DI DETTAGLIO

Per le norme ulteriori di definizione dei livelli prestazionali attesi e delle relative modalità di misurazione e verifica si rinvia alle Schede tecniche di dettaglio che costituiscono complemento del presente Regolamento per quanto riguarda la prestazione 1.1;
al Regolamento comunale del verde, art. 15, 16 e 17 per quanto riguarda la prestazione 1.2;
al Regolamento comunale del verde, art. 18 per quanto riguarda la prestazione 1.3.

[Art.56]

RISORSE IDRICHE

REQUISITO: RISPARMIO E RIUSO DELLE ACQUE

[E 9.1]

Al fine di ridurre il consumo di acqua potabile occorre prevedere accorgimenti tecnologici e impiantistici che limitino gli sprechi e consentano il riutilizzo delle acque meteoriche e delle acque reflue domestiche e urbane per usi compatibili.

PRESTAZIONI

- [1] Negli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia e di manutenzione ordinaria che coinvolgano l'intero impianto idrico-sanitario e di riscaldamento, per tutti gli usi:
 - [1.1] Prevedere l'installazione di idonei dispositivi, tra loro compatibili, per limitare l'uso di acqua potabile. Installare obbligatoriamente contatori individuali di acqua potabile per ogni unità immobiliare.
- [2] Negli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia (limitatamente a quelli che si configurino come demolizione/ricostruzione), per tutti gli usi:
 - [2.1] Prevedere sistemi di convogliamento, filtrazione e accumulo delle acque meteoriche provenienti dal coperto degli edifici da indirizzare a recupero per usi compatibili all'interno o all'esterno dell'organismo edilizio.
- [3] Negli interventi di nuova costruzione, per tutti gli usi:
 - [3.1] Verificare la possibilità di riuso delle acque grigie per usi compatibili all'interno dell'edificio o negli spazi esterni, valutandone la sostenibilità igienico-sanitaria, economica e funzionale.

NORME DI DETTAGLIO

Per le norme ulteriori di definizione dei livelli prestazionali attesi e delle relative modalità di misurazione e verifica si rinvia alle Schede tecniche di dettaglio che costituiscono complemento del presente Regolamento.

[Art.56]

GESTIONE E RICICLO DI MATERIALI E RIFIUTI SOLIDI

REQUISITO: PREDISPOSIZIONE DI SPAZI IDONEI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI [E 10.1]

Al fine di limitare la produzione di rifiuti urbani e ridurre l'uso di materie prime occorre incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti e garantire la presenza di idonei spazi negli edifici.

PRESTAZIONI

- [1] Negli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione, per gli usi abitativi:
- [1.1] Prevedere, per ogni unità immobiliare, uno spazio, interno o esterno all'alloggio, idoneamente dimensionato (in rapporto alla produzione pro-capite di rifiuti e al numero di abitanti) per ospitare i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti organici e inorganici. Tale spazio deve essere adeguatamente accessibile, pulibile, igienizzabile e, rispetto alla possibile produzione e diffusione di odori sgradevoli, isolabile.

NORME DI DETTAGLIO

Per le norme ulteriori di definizione dei livelli prestazionali attesi e delle relative modalità di misurazione e verifica si rinvia alle Schede tecniche di dettaglio che costituiscono complemento del presente Regolamento.

[Art.56]

GESTIONE E RICICLO DI MATERIALI E RIFIUTI SOLIDI

REQUISITO: RIUTILIZZO DEI RIFIUTI INERTI DI CANTIERE

[E 10.2]

Al fine di limitare l'utilizzo di materie prime e di ridurre l'impatto ambientale generato dallo smaltimento dei rifiuti derivanti da opere di costruzione e demolizione occorre definire le forme di riutilizzo, reimpiego e recupero a cui destinare i materiali inerti derivanti da attività di demolizione e costruzione, garantendo sempre che tali attività non provochino alcun pregiudizio per l'ambiente e la salute dell'uomo.

PRESTAZIONI

- [1] Negli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione, per tutti gli usi:
 - [1.1] Fornire indicazioni in merito alla quantità dei materiali inerti di scarto prodotti e alla loro gestione in conformità alla normativa vigente, prevedendone la destinazione ad attività di riutilizzo, reimpiego e recupero.
 - [1.2] Considerare e valutare la fattibilità tecnica, economica e ambientale del riutilizzo in sito dei materiali inerti prodotti da attività di demolizione effettuate nei casi in cui a tali attività seguano nuovi interventi di costruzione/ristrutturazione.
 - [1.3] Privilegiare l'impiego di materiali inerti provenienti dagli impianti di recupero in alternativa a materiali derivanti dallo sfruttamento di risorse non rinnovabili.

NORME DI DETTAGLIO

Per le norme ulteriori di definizione dei livelli prestazionali attesi, delle modalità di misurazione e verifica si rinvia alle Schede tecniche di dettaglio che costituiscono complemento del presente Regolamento.

[Art.56]

GESTIONE E CURA DELL'EDIFICIO

REQUISITO: UTENZA INFORMATA E MANUTENZIONE ATTIVA [E 11.1]

Al fine di garantire una corretta gestione dell'organismo edilizio e della singola unità immobiliare e di ottimizzare la manutenzione e l'esercizio occorre rendere disponibili agli utenti tutte le necessarie informazioni, formulate e organizzate in modo adeguato.

PRESTAZIONI

- [1] In relazione a tutti gli interventi con caratteri di globalità, per tutti gli usi:
 - [1.1] Predisporre uno specifico "Manuale d'uso" che contenga indicazioni rivolte agli utenti finali allo scopo di: evitare-limitare modi d'uso impropri, o inefficienti dal punto di vista energetico; far conoscere le corrette modalità di funzionamento dell'edificio nelle sue diverse componenti; istruire lo svolgimento corretto delle operazioni di manutenzione che non richiedono competenze tecniche specialistiche; favorire una corretta gestione che eviti un degrado anticipato dell'edificio; permettere di riconoscere tempestivamente i fenomeni di deterioramento anomalo da segnalare a tecnici competenti, prevenire elementi di guasto che comportano l'interruzione del funzionamento o un invecchiamento precoce degli elementi costruttivi o componenti tecnologici.
 - [1.2] Accompagnare al "Manuale d'uso" un "Manuale di manutenzione" e un "Programma di manutenzione" che devono essere predisposti anche ove non espressamente previsto dalle normative (si vedano le indicazioni della norma Uni 10874/2000 "Criteri di stesura dei manuali d'uso e di manutenzione").
 - [1.3] Riportare per le nuove costruzioni nella targhetta condominiale il nominativo del progettista, dell'impresa costruttrice, la data di realizzazione.
 - [1.4] Tutti gli edifici dotati di attestato di qualificazione o certificazione energetica hanno l'obbligo, sulla base di un modello previsto dal Comune, di apporre sulle facciate, di norme, vicino al numero civico, una targhetta indicante la classe energetica dell'edificio.

NORME DI DETTAGLIO

Per le norme ulteriori di definizione dei livelli prestazionali attesi, delle modalità di misurazione e verifica si rinvia alle Schede tecniche di dettaglio che costituiscono complemento del presente Regolamento.

[Art.57] Edifici d'interesse storico - architettonico e d'interesse documentale

1. Definizione e mappatura.

- Sono d'interesse storico-architettonico gli edifici che rappresentano delle emergenze nel Territorio urbano e nel Territorio rurale, tra cui sono compresi gli immobili riconosciuti come "beni culturali" dalla disciplina nazionale.

- Sono edifici d'interesse storico-architettonico del moderno quelli realizzati a partire dai primi anni del XX secolo. Gli uni e gli altri sono indicati nella Carta unica del territorio del Piano strutturale comunale.

- Sono d'interesse documentale gli edifici che testimoniano i caratteri del paesaggio urbano e rurale, identificati convenzionalmente con quelli già esistenti al 1949 e individuati in cartografia in quanto esistenti alla data dell'entrata in vigore del Psc.

- Sono edifici d'interesse documentale del moderno quelli cartograficamente individuati sulla base dell'attenzione e del riconoscimento critico loro attribuito dalla letteratura di settore.

Gli edifici di interesse documentale sono oggetto di verifiche (studi preliminari di carattere conoscitivo e progettuale, di cui al successivo comma 4) finalizzate a individuare i caratteri di pregio storico-culturale e testimoniale. Le verifiche sono compiute dai progettisti in sede di proposta di interventi edilizi o di Piani urbanistici attuativi.

Gli edifici d'interesse storico-architettonico e gli edifici d'interesse documentale sono individuati in apposito strato cartografico, restituito sulla carta "Disciplina dei materiali urbani e classificazione del territorio" del Rue, in scala 1:2.000.

La mappatura degli edifici d'interesse documentale è passibile di periodiche verifiche e aggiornamenti tramite procedura di variante al Rue, anche sulla base di informazioni e dati forniti da tecnici abilitati, desunti dagli studi preliminari al progetto di cui al successivo comma 4.

2. Disciplina degli usi. Gli usi negli edifici d'interesse storico-architettonico e documentale, oltre a essere disciplinati dalle norme dell'Ambito in cui ricadono e in ragione della disciplina generale di cui alla Parte 3 del presente Regolamento, devono essere compatibili con gli obiettivi e i livelli di prestazione definiti nelle Schede prestazionali che costituiscono parte integrante del presente articolo.

3. Disciplina degli interventi. Sugli edifici d'interesse storico-architettonico si opera con le modalità progettuali e le tecniche operative del restauro (art. 25, comma 2). Gli interventi edilizi ammessi sono: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo; rigorosamente nei limiti ivi definiti, sono altresì consentite le opere di cui all'art. 25 comma 2, riconducibili a ristrutturazione edilizia.

Sugli edifici d'interesse documentale si opera con le modalità progettuali e le tecniche operative del restauro (art. 25, comma 2) applicate solo alle parti di pregio storico - culturale o testimoniale, individuate come tali dal progettista sulla base di opportune verifiche e approfondimenti conoscitivi, come indicato al successivo comma 4. Gli interventi edilizi ammessi sono: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Sugli edifici d'interesse documentale del moderno si opera con le modalità progettuali e le tecniche operative del restauro (art. 25, comma 2) applicate a tutte le parti dell'edificio costruite in esecuzione del progetto originale. Gli interventi edilizi ammessi sono: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

Qualora lo studio preliminare sull'edificio renda evidente l'assenza di elementi di pregio storico - culturale o testimoniale per gli edifici d'interesse documentale o la difformità rispetto al progetto originale per gli edifici d'interesse documentale del moderno, gli interventi ammessi sono quelli ordinariamente consentiti per gli

edifici dell'Ambito all'interno del quale l'edificio ricade. Per questi casi lo studio deve dimostrare che:

- a) l'edificio originale ha subito manomissioni integrali o parziali tali da averne compromesso irreversibilmente i connotati essenziali, che sono quelli desumibili dalla bibliografia di riferimento per gli edifici d'interesse documentale del moderno e di natura tipo-morfologica per gli altri, da documentare con atti ufficiali, progetti approvati, foto e rilievi;
- b) l'edificio originale è stato progettato e realizzato con caratteristiche di provvisorietà, che si attestano analizzando l'impiego di tecniche costruttive tipiche della precarietà e l'utilizzo di materiali non durabili;
- c) sussiste un errore nella individuazione dell'edificio nel relativo strato cartografico del Rue.

4. Studi e documentazione finalizzati al restauro. La redazione del progetto di restauro deve essere preceduta e accompagnata, ai fini dell'accertamento di tutti i valori urbanistici, morfologici, architettonici, ambientali, tipologici, costruttivi, decorativi e artistici, da attente analisi e letture storico - critiche. Gli studi preliminari sugli edifici d'interesse storico - architettonico e documentale devono essere condotti sotto molteplici punti di vista, che prendano in esame la sua posizione nel contesto paesaggistico o nel tessuto urbano, gli aspetti tipologici, le emergenze e le qualità formali, i sistemi e i caratteri costruttivi, gli apparati decorativi, ecc. Gli studi devono riguardare l'opera originaria e le eventuali aggiunte o modifiche e devono essere costituiti da:

- a) ricerche bibliografiche, iconografiche e archivistiche (catasti storici, se esistenti fino al periodo dello Stato Pontificio, antiche stampe, fotografie da terra e aeree, rilievi antichi e descrizioni, ecc.);
- b) rilievo grafico e fotografico, che comprende le finiture interne ed esterne, con indicazione dei materiali usati per pavimentazioni, rivestimenti, infissi, ringhiere, soglie, davanzali e per le strutture portanti. Il rilievo deve essere condotto sotto il profilo metrologico, dei tracciati regolari e dei sistemi proporzionali;
- c) verifica delle condizioni di stabilità. Nei casi in cui la verifica delle condizioni di stabilità degli edifici d'interesse documentale e documentale del moderno rileva gravi e diffusi dissesti statici delle strutture, in riferimento all'applicazione della normativa antisismica e comunque tali da non garantire la gestione di cantiere in termini di sicurezza dei lavoratori, sarà possibile demolire e ricostruire fedelmente l'edificio collabente.

L'esecuzione dei lavori di restauro sugli edifici d'interesse storico - architettonico sarà sempre accompagnata da una relazione che contiene le analisi e le considerazioni critiche, illustrate da disegni e fotografie che renderà conto di tutte le fasi dei lavori di cantiere, in particolare di liberazione, consolidamento, ricomposizione e integrazione degli elementi tecnici e formali.

Le Disposizioni tecnico organizzative di cui all'art. 81 dettaglieranno l'elenco degli elaborati d'indagine e gli aspetti procedurali inerenti gli interventi di cui sopra. In caso di interventi che comportino la demolizione, qualora consentita, è obbligatoria una valutazione preventiva, comprensiva del parere della Cqap, in merito agli interventi secondo quanto disposto all'art. 104 del presente Regolamento.

5. Requisiti e prestazioni. Le regole di intervento, espresse sotto forma di requisiti e prestazioni nelle Schede che seguono, hanno l'obiettivo di garantire la permanenza degli edifici d'interesse storico-architettonico e la persistenza degli edifici di interesse documentale e d'interesse documentale del moderno. Ciò significa che le singole opere riconducibili ai differenti tipi di intervento si applicano agli edifici di interesse storico-architettonico in modo da garantirne la conservazione e il restauro, agli edifici di interesse documentale in modo da conservarne i caratteri di pregio storico, culturale e testimoniale e agli edifici d'interesse documen-

tale del moderno in modo da mantenerli. Ciò comporta parziali differenze delle prestazioni che le Schede mettono in luce.

Le prestazioni di cui alla scheda ID.1 sono relative agli interventi sulle parti dell'edificio d'interesse documentale di cui si sia verificata la mancanza di pregio storico, culturale e testimoniale. Tali indicazioni sono valide sia per interventi parziali, sia per interventi che coinvolgono l'intero l'edificio.

Per gli edifici d'interesse documentale del moderno, il perseguimento del requisito di cui alla scheda ID.2 può comportare specifiche e diverse prestazioni, alcune delle quali sono evidenziate nelle schede che seguono. Il progettista, in questi casi, può proporre soluzioni alternative, se coerenti con tale requisito.

6. Agglomerati d'interesse storico-architettonico, d'interesse documentale e d'interesse documentale del moderno. Sono agglomerati d'interesse storico-architettonico gli insiemi costituiti da edifici, strade, piazze e giardini caratterizzati da una struttura insediativa complessa, storicamente determinata e ancora riconoscibile come unitaria, individuati come tali nella Carta unica del territorio del Psc. All'interno di detti agglomerati si applicano le norme di cui all'art. 14 comma 8 del quadro normativo del Psc; per quanto riguarda la disciplina degli usi e quella degli interventi sugli edifici si fa riferimento a quelle contenute nelle norme che il Rue riferisce all'ambito all'interno del quale ogni agglomerato o sua parte ricade. Eventuali ulteriori previsioni o limitazioni alle possibilità di intervento possono essere dettate da piani urbanistici attuativi che riguardino ogni agglomerato nel suo insieme, inseriti nel Poc.

Sono agglomerati d'interesse documentale gli insiemi costituiti da edifici, strade, piazze e giardini il cui impianto insediativo mantiene peculiari caratteri da non perdere.

Sono agglomerati d'interesse documentale del moderno gli insiemi costituiti da edifici, strade, piazze e giardini che rivestono interesse in quanto esito di un progetto unitario riconosciuto per il suo valore di testimonianza delle idee urbanistiche dalla letteratura di settore.

Per non compromettere l'unitarietà degli agglomerati negli interventi su edifici e spazi aperti:

- rispettare i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia (i tracciati e le configurazioni fisiche delle sedi stradali, gli elementi di pertinenza stradale e delle aree scoperte private, il rapporto tra edificio - lotto - spazio pubblico);

- mantenere l'accessibilità e la fruizione degli spazi aperti pubblici e preservare gli spazi aperti privati di pertinenza degli edifici d'interesse storico-architettonico, d'interesse documentale e d'interesse documentale del moderno;

- in caso di interventi su edifici che non siano individuati come di interesse storico-architettonico, d'interesse documentale del moderno o che non siano dotati di caratteri di pregio storico-culturale o testimoniale, per i quali si preveda la demolizione ricostruzione, nella progettazione dei nuovi edifici tenere conto dei peculiari caratteri storici, architettonici e urbanistici dell'insieme che, nel caso degli agglomerati d'interesse documentale del moderno, sono desumibili dalla relativa bibliografia. Non sono consentiti interventi di demolizione con ricostruzione fuori sagoma; eventuali ampliamenti devono essere ricompresi in una ridefinizione volumetrica dell'edificio che sia compatibile con i caratteri morfologici dell'agglomerato stesso, nel rispetto dei principi insediativi, delle dimensioni e delle altezze degli edifici esistenti.

Gli agglomerati d'interesse storico-architettonico, d'interesse documentale e d'interesse documentale del moderno sono individuati in apposito strato cartografico, restituito sulla carta "Disciplina dei materiali urbani e classificazione del territorio" del Rue, in scala 1: 2.000.

SPAZIO EDIFICATO: EDIFICI DI INTERESSE		
	REQUISITO	CODICE
EDIFICI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO	<ul style="list-style-type: none"> ■ Conservazione delle componenti di paesaggio urbano e rurale ■ Conservazione dei caratteri strutturali e distributivi e degli elementi architettonici e artistici interni ■ Conservazione dei caratteri fisici e formali degli spazi esterni e delle relazioni tra edificio e spazio aperto 	<p>IS.1</p> <p>IS.2</p> <p>IS.3</p>
EDIFICI DI INTERESSE DOCUMENTALE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mantenimento delle componenti di paesaggio urbano e rurale ■ Mantenimento degli elementi e dei caratteri distintivi dei linguaggi architettonici moderni e contemporanei 	<p>ID.1</p> <p>ID.2</p>

Testo non più in vigore

[Art.57]

EDIFICI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO

REQUISITO: CONSERVAZIONE DELLE COMPONENTI DI PAESAGGIO URBANO E RURALE [IS.1]

Nell'adattamento degli edifici alle moderne esigenze abitative e della sicurezza degli utenti, la permanenza delle emergenze storico-architettoniche è assicurata contrastando il deperimento dei materiali esterni e delle cromie tradizionali che contribuiscono a creare l'immagine urbana e la perdita dei loro caratteri distintivi, e comunque tutelando l'integrità di tutti gli elementi architettonici, artistici e decorativi (colonne, lesene, zoccolature, cornici, paramenti in mattoni faccia a vista o sagramati, mensole, graffiti, targhe, lapidi, vecchi numeri civici, ecc.).

PRESTAZIONI

- [1] Negli interventi sulle componenti degli edifici di interesse storico-architettonico che incidono sul paesaggio:
 - [1.1] Conservare le **coperture** nella loro forma e consistenza materiale. Nella manutenzione del manto originario sostituire solo gli elementi non riparabili con altri identici o analoghi per forma, materiali e colore. Estendere a tutta la copertura i sistemi di coibentazione e ventilazione, comprenderli possibilmente all'interno del volume della copertura, o contenerli entro uno spessore massimo di 20 cm alzando la copertura esistente.
 - [1.2] Posizionare gli eventuali nuovi **comignoli** e **torrini esalatori** tenendo conto dell'aspetto complessivo della copertura, raggruppandoli il più possibile verso il centro, ossia verso il colmo se la copertura è a falde inclinate. Al fine di renderne coerente l'aspetto con quello dell'edificio, escludere l'utilizzo di prefabbricati in cemento, fibrocemento e plastica. Eventuali **impianti complementari agli edifici relativi alla ricezione dei segnali televisivi e terrestri** dovranno essere centralizzati nel numero di un impianto per ogni tipologia e per ogni edificio e inseriti nel coperto in modo da non interferire con la percezione unitaria degli stessi; in particolare, per quanto riguarda le parabole satellitari e altri elementi impiantistici dotati di propria visibilità essi dovranno mimetizzarsi alla colorazione del coperto ed essere collocati su falde secondarie (quindi non su quelle prospicienti i fronti principali verso strada), evitando di impegnare vedute panoramiche.
 - [1.3] Soddisfare le esigenze di illuminazione dei locali sottotetto con **lucernario abbaini**, senza aprire **asole** nelle falde. Per non compromettere l'unitarietà delle coperture, allineare i nuovi lucernari e abbaini con quelli esistenti e, affinché ne sia mitigata la percezione visiva dal basso, collocarli con un arretramento dalla gronda di almeno 1,50 m (misurati in proiezione sul piano orizzontale). Per non interferire con le strutture principali delle falde, tenere la larghezza dei nuovi lucernari inferiore all'interasse dell'orditura secondaria, tenere la larghezza degli abbaini, misurata nel loro profilo esterno, inferiore a 1,60 m. Per i lucernari evitare sempre le parti vetrate di tipo specchiante, per gli abbaini tinteggiare le parti in muratura del medesimo colore della facciata sottostante.
 - [1.4] Mantenere in efficienza e in buono stato i **canali di gronda**, a sezione semicircolare o sagomata, e i **pluviali** discendenti, a sezione circolare; in caso di sostituzione escludere l'utilizzo di elementi realizzati con materiali plastici e lamiera zincata non verniciata. Realizzare la parte terminale del pluviale (per un'altezza di almeno 1,50 m da terra) in un materiale indeformabile quale è la ghisa.

[Art.57]

- [1.5] Conservare le **facciate** nel disegno, nell'unitarietà, nella consistenza materiale e nelle finiture. Ripristinare solamente **aperture** pre-esistenti attualmente tamponate, senza aprire nuove finestre né realizzare nuovi balconi, terrazze, verande e bow window, zoccolature e basamenti, e senza disporre nuove **canne fumarie** in facciata. Introdurre e modificare le aperture solamente delle facciate che non prospettano pubbliche vie, corti e cortili principali, nell'ambito di un riordino complessivo dell'unitarietà del disegno del prospetto e salvaguardando gli elementi architettonici e decorativi di pregio. Nella posa di **elementi d'impiantistica** (cavi, tubazioni, contatori, apparecchi per la sicurezza, ecc.) avere cura di ridurre le interferenze con il disegno architettonico delle facciate. In tutti i casi consentiti dalle relative norme vigenti in materia di sicurezza, occultare le componenti degli impianti, posizionandole all'interno dell'edificio oppure sotto le pavimentazioni stradali o del portico. Nei casi in cui sia indispensabile sistemarle a vista sulle facciate, disporre ordinatamente e allineare le componenti, senza occultare eventuali elementi decorativi plastici o pittorici. Ospitare i contatori in apposite nicchie, ordinatamente allineate. Contenere al minimo necessario le misure delle nicchie, chiuderle con uno sportello a filo, pitturato del medesimo colore della facciata. Non installare pompe di calore, caldaie, condizionatori e unità motocondensanti sulle falde e sulle facciate prospicienti la pubblica via, sotto il portico e sui prospetti principali (quelli in cui si apre l'ingresso principale o che si affacciano sulle corti principali).
- [1.6] Estendere la manutenzione degli **intonaci** e delle **tinteggiature** a tutte le parti esterne intonacate e tinteggiate dell'edificio, garantendo la conservazione degli intonaci e delle tinteggiature originarie. Consolidare i distacchi e integrare le lacune utilizzando materiali analoghi e tecniche compatibili. Rimuovere supporti e finiture incongrui controllando se nelle parti sottostanti sussistano stratificazioni o tracce utili da ripristinare e da cui trarre informazioni per il nuovo intervento. In presenza di intonaci non compromessi privi di coloriture originarie, applicare a velatura sistemi a base di silicati di potassio, cariche e pigmenti minerali o, in alternativa, ottenere la velatura con sistemi a base di calce e silicati, combinando in fase di tinteggiatura strati successivi di cromie rosse e gialle, usando come sfondi il bianco di calce o il verde (l'indicazione cromatica non si applica agli edifici d'interesse storico e architettonico del moderno). Utilizzare materiali nuovi solo se non reagiscono negativamente con il supporto murario alterandone le caratteristiche fisiche, meccaniche e termoigrometriche. Escludere sempre smalti, trattamenti protettivi al silicone e intonaci plastici. Non ispessire le murature esterne. Coprire le prese d'aria con piatti in rame o in ferro pitturato del medesimo colore della facciata.
- [1.7] Conservare gli **infissi** esterni e i **serramenti** di oscuramento originari (comprese porte e portoni). Sostituire gli elementi non più riparabili con altri che abbiano le medesime partiture e che risultino analoghi per forma, materiali e colore.
- [1.8] Incorporare i **distributori automatici** e i bancomat in vetrine o nicchie che non sporgano dal piano verticale degli edifici. Prevedere messaggi variabili, luminosi e non, solo per comunicazioni di servizio posizionandoli all'interno delle vetrine.

[Art.57]

EDIFICI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO

**REQUISITO: CONSERVAZIONE DEI CARATTERI STRUTTURALI [IS.2]
E DISTRIBUTIVI E DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI E ARTISTICI INTERNI**

La permanenza delle emergenze storico-architettoniche è assicurata ammettendo nuove organizzazioni dello spazio interno che consentano di conservare i caratteri strutturali, l'organizzazione distributiva principale e tutti gli elementi architettonici e artistici presenti.

PRESTAZIONI

- [1] Negli interventi di adeguamento degli edifici di interesse storico-architettonico alle esigenze abitative:
 - [1.1] Realizzare nuove **partizioni** dello spazio interno solo se non pregiudicano i caratteri strutturali e gli elementi di distribuzione principali (muri portanti, corpi scala principali e locali non accessori).
 - [1.2] Conservare le **tramezzature** con elementi architettonici e decorativi, i **solai** e le **controsoffittature** di pregio (cassettonati, volte strutturali, arellati dipinti o decorati, voltine in arelle, ecc.).
 - [1.3] Realizzare solo **elementi di divisione** (tramezzi, solai) che non interferiscano con le aperture in facciata.
 - [1.4] Ancorare i **soppalchi** alla parete opposta a quella finestrata, verificando che quest'ultima risulti distante almeno 2,40 m dal limite del soppalco.
 - [1.5] Contenere la quota di superficie utile lorda destinata alla realizzazione di **mono locali** entro il limite del 30% di quella complessiva dell'edificio.
 - [1.6] Realizzare locali abitabili nei **sottotetti** solo quando gli impianti necessari non interferiscano con gli elementi architettonici di pregio eventualmente presenti nei locali sottostanti e tenendo conto delle prestazioni da assicurare alle coperture.

[Art.57]

EDIFICI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO

**REQUISITO: CONSERVAZIONE DEI CARATTERI FISICI E FORMALI [IS.3]
 DEGLI SPAZI ESTERNI E DELLE RELAZIONI TRA EDIFICIO E SPAZIO APERTO**

Degli spazi aperti di pertinenza, in quanto elementi che partecipano alla definizione delle emergenze storico-architettoniche, si garantisce la permanenza conservandone le relazioni stabilite con gli edifici, la configurazione, le specie botaniche, gli arredi, le pavimentazioni storiche.

PRESTAZIONI

- [1] Negli interventi che agiscono sugli spazi aperti di pertinenza di edifici di interesse storico-architettonico:
 - [1.1] Conservare la partizione interna di **giardini** e **cortili** che abbiano mantenuto la configurazione originaria.
 - [1.2] Realizzare le eventuali partizioni delle **aie** con modalità e materiali adatti alle caratteristiche del paesaggio rurale circostante.
 - [1.3] Installare scale anti-incendio, mai racchiuse in volumi costruiti, **ascensori** o **piattaforme** elevatrici solo nelle corti secondarie, in cavedi e chiostrine, accostati alle parti edilizie di minor pregio architettonico e artistico, avendo cura di non impegnare i coni ottici degli androni e i corridoi di ingresso principali.
 - [1.4] Non alterare l'equilibrio ecologico di aie e giardini, qualora siano necessari interventi sulle **infrastrutture** (canalizzazioni, sistemi di irrigazione e di coltivazione, accessi, ecc.).
 - [1.5] Conservare e mantenere in buono stato le **pavimentazioni** originarie di corti, chiostrine e cavedi, sostituendo solo gli elementi non più riparabili con altri aventi medesimi forma, materiale e colore.
 - [1.6] Escludere la realizzazione di **autorimesse interrate** sotto a giardini, chiostri e corti.
 - [1.7] Conservare gli **esemplari arborei** di dimensioni ed età tale da rappresentare un riferimento morfologico; operare sostituzioni puntuali dei soli alberi, arbusti e piante compromessi, mantenendo le specie originarie.
 - [1.8] Limitare lo spostamento degli **elementi di arredo** fissi e delle decorazioni di chiostri, cortili e giardini per le sole operazioni di loro manutenzione e pulizia.

[Art.57]

EDIFICI DI INTERESSE DOCUMENTALE

**REQUISITO: MANTENIMENTO DELLE COMPONENTI
 DI PAESAGGIO URBANO E RURALE**

[ID.1]

Negli interventi di manutenzione e adeguamento che agiscano sull'esterno degli edifici di interesse documentale, si garantisce la persistenza e riconoscibilità di materiali e conformazione in quanto elementi caratteristici del paesaggio, anche coordinando le operazioni di restauro sulle parti riconosciute di pregio storico, culturale e testimoniale con gli interventi sulle parti prive di pregio.

PRESTAZIONI

- [1] Negli interventi sugli edifici di interesse documentale relativamente alle parti di cui si sia verificata la mancanza di pregio storico, culturale e testimoniale, che incidano sull'immagine complessiva dell'edificio e dunque sul paesaggio urbano e rurale:
 - [1.1] Prevedere forma e consistenza delle **coperture** coerenti con le parti pregio storico, culturale e testimoniale dell'edificio, allineando le posizioni delle gronde (quote e andamenti). Estendere sistemi di coibentazione e ventilazione a tutta la copertura. Se anche solo una parte della copertura risulta di pregio storico, culturale e testimoniale, contenere l'aumento di spessore di tutta la copertura entro i 20 cm.
 - [1.2] Posizionare nuovi **comignoli** e **torrini esalatori** tenendo conto dell'aspetto complessivo della copertura, raggruppandoli il più possibile verso il centro, ossia verso il colmo se la copertura è a falde inclinate ed escludendo l'utilizzo di prefabbricati in cemento, fibrocemento e plastica. Installare **pompe di calore, caldaie, condizionatori, unità motocondensanti, pannelli solari e fotovoltaici** su falde secondarie. Eventuali **impianti complementari agli edifici relativi alla ricezione dei segnali televisivi e terrestri** dovranno essere centralizzati nel numero di un impianto per ogni tipologia e per ogni edificio e inseriti nel coperto in modo da non interferire con la percezione unitaria degli stessi; in particolare, per quanto riguarda le parabole satellitari e altri elementi impiantistici dotati di propria visibilità essi dovranno mimetizzarsi alla colorazione del coperto ed essere anch'essi collocati su falde secondarie (quindi non su quelle prospicienti i fronti principali verso strada), evitando di impegnare vedute panoramiche.
 - [1.3] Soddisfare le esigenze di illuminazione dei locali sottotetto con **abbaini** e **lucernari**, eventualmente spostando quelli esistenti, o anche con **asole** nelle falde. Prevedere quantità e dimensioni in funzione dei rapporti minimi di illuminazione ammessi per l'utilizzo dei locali sottostanti. Per non compromettere l'unitarietà delle coperture, allineare i nuovi elementi con quelli esistenti e, al fine di mitigarne la percezione visiva dal basso, collocare abbaini, lucernari e asole con un arretramento dalla gronda di almeno 1,50 m (misurati in proiezione sul piano orizzontale). Mantenere la larghezza degli abbaini (misurata nel loro profilo esterno) inferiore a 1,60 m e quella dei lucernari inferiore all'interasse dell'orditura secondari, così da non interferire con le strutture principali delle falde. Tinteggiare le parti in muratura degli abbaini, se intonacate, con colori simili a quelli della facciata, e non usare parti vetrate di tipo specchiante. Mantenere coerenza tra aspetto architettonico, forma, materiali e colori degli abbaini e dell'edificio, in particolare delle parti ritenute di pregio storico, culturale e testimoniale. In Territorio urbano aprire asole solo nelle falde delle coperture che non siano prospicienti le pubbliche vie, e in Territorio rurale solo in quelle che non insistano sul prospetto dove si apre l'ingresso principale. Con le asole non interessare comunque colmi e cantonali.

[Art.57]

- [1.4] Mantenere in efficienza e in buono stato i **canali di gronda**, a sezione semicircolare o sagomata, e i **pluviali** discendenti, a sezione circolare; in caso di sostituzione escludere l'utilizzo di elementi realizzati con materiali plastici e lamiera zincata non verniciata. Realizzare la parte terminale del pluviale (per un'altezza di almeno 1,50 m da terra) in materiale indeformabile quale è la ghisa.
- [1.5] Progettare le **facciate** in modo unitario e coerente con i ritmi e il disegno delle parti ritenute di pregio storico, culturale e testimoniale, anche introducendo nuove aperture e modificando le dimensioni di quelle esistenti, nel rispetto complessivo della geometria, delle proporzioni e della simmetria della composizione. Collocare le **canne fumarie** sui prospetti secondari che non siano prospicienti la pubblica via, verificando che abbiano sempre un andamento verticale. Realizzarle in muratura, rame o acciaio. Disporre gli **elementi d'impiantistica** (cavi, tubazioni, contatori, apparecchi per la sicurezza, ecc.) riducendo le interferenze con il disegno architettonico delle facciate. In tutti i casi consentiti dalle relative norme vigenti in materia di sicurezza, occultare le componenti degli impianti, posizionandole all'interno dell'edificio oppure sotto le pavimentazioni stradali o del portico. Nei casi in cui sia indispensabile posizionarle a vista sulle facciate, disporre ordinatamente e allineare le componenti, senza occultare gli eventuali elementi decorativi plastici o pittorici. Ospitare i contatori in apposite nicchie, ordinatamente allineate. Dimensionare le nicchie con misure strettamente necessarie allo scopo. Non installare pompe di calore, caldaie, condizionatori e unità motocondensanti sulle falde e sulle facciate prospicienti la pubblica via, sotto il portico e sui prospetti principali (quelli in cui si apre l'ingresso principale o che si affacciano sulle corti principali).
- [1.6] Estendere la manutenzione degli intonaci e delle tinteggiature a tutte le parti esterne intonacate e tinteggiate dell'edificio, anche a quelle di cui si è attestata la mancanza di pregio storico, culturale e documentale. Rendere omogenea la coloritura, riproponendo le cromie e le tecniche utilizzate nelle parti di pregio, escludendo sempre l'utilizzo di smalti, trattamenti protettivi al silicone e intonaci plastici.
- [1.7] Sostituire gli **infissi** esterni e i **serramenti** di oscuramento (porte e portoni compresi) mantenendo partiture e colori identici a quelli delle parti di pregio storico, culturale e testimoniale dell'edificio. Utilizzare materiali diversi da quelli rimossi, solo se la sostituzioni riguarda tutte le finestre dell'edificio.
- [1.8] Realizzare nuove **pavimentazioni** di **corti**, **chiostrine** e **cavedi** mantenendo i caratteri di coerenza (partiture e colori) delle parti di pregio storico, culturale e testimoniale dell'edificio. Realizzare eventuali partizioni delle **aie** con modalità e materiali adatti alle caratteristiche del paesaggio circostante.

[Art.57]

EDIFICI D'INTERESSE DOCUMENTALE DEL MODERNO

**REQUISITO: MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI E DEI CARATTERI [ID.2]
 DISTINTIVI DEI LINGUAGGI ARCHITETTONICI MODERNI E CONTEMPORANEI**

Il rinnovamento e la manutenzione degli edifici documentali del moderno avviene compatibilmente al mantenimento delle caratteristiche formali, plastiche e volumetriche dell'edificio, nonché degli elementi architettonici, decorativi e di finitura che sono parte integrante del progetto originario.

PRESTAZIONI

- [1] Negli interventi che agiscono sugli edifici d'interesse documentale del moderno, garantire la persistenza e la riconoscibilità degli elementi e dei caratteri distintivi linguaggi architettonici moderni e contemporanei.
- [1.1] Conservare le forma delle **coperture** e le **quote di gronda**. Estendere a tutta la coperura i sistemi di coibentazione e ventilazione, comprenderli possibilmente all'interno del volume della copertura, o contenerli entro uno spessore massimo di 20 cm alzando la copertura esistente.
- [1.2] Raggruppare gli eventuali nuovi **comignoli** e **torrini esalatori** il più possibile verso il centro. Eventuali **impianti complementari agli edifici relativi alla ricezione dei segnali televisivi e terrestri** dovranno essere centralizzati nel numero di un impianto per ogni tipologia e per ogni edificio e inseriti nel coperto in modo da non interferire con la percezione unitaria degli stessi; in particolare, per quanto riguarda le parabole satellitari e altri elementi impiantistici dotati di propria visibilità essi dovranno mimetizzarsi alla colorazione del coperto ed essere collocati su falde secondarie (quindi non su quelle prospicienti i fronti principali verso strada), evitando di impegnare vedute panoramiche.
- [1.3] Conservare le **facciate** nel disegno, nell'unitarietà, nella consistenza materiale e nelle finiture. Nella posa di **elementi d'impiantistica** (cavi, tubazioni, contatori, apparecchi per la sicurezza, ecc.) avere cura di ridurre le interferenze con il disegno architettonico delle facciate. Non installare pompe di calore, caldaie, condizionatorie unità motocondensanti sulle facciate prospicienti la pubblica via.
- [1.4] Estendere la manutenzione degli **intonaci** e delle **tinteggiature** a tutte le parti esterne intonacate e tinteggiate dell'edificio, garantendo la conservazione degli intonaci e delle tinteggiature originarie. Utilizzare materiali nuovi solo se non reagiscono negativamente con il supporto murario alterandone le caratteristiche fisiche, meccaniche e termoigrometriche. Escludere sempre smalti, trattamenti protettivi al silicone e intonaci plastici. Non ispessire le murature esterne. Coprire le prese d'aria con piatti in rame o in ferro pitturato del medesimo colore della facciata.
- [1.5] Sostituire gli **infissi esterni** e i **serramenti** di oscuramento (porte e portoni compresi) mantenendo materiali, partiture e colori identici a quelli originali.
- [1.6] Realizzare nuove **partizioni** dello spazio interno solo se non pregiudicano i caratteri strutturali e gli elementi di distribuzione principali (muri portanti, corpi scala principali e locali non accessori).
- [1.7] Conservare gli **elementi caratteristici delle aree di pertinenza esterne** quali recinzioni, cancelli, arredi esterni, ecc., sostituendoli solo nel caso in cui non siano più riparabili con altri simili per forme, materiali e colori.

[Art.58] Elementi puntuali d'interesse storico e documentale

1. Definizione. Gli elementi puntuali d'interesse storico e documentale sono manufatti accessori, di carattere artistico e decorativo, che costituiscono parte integrante dei materiali urbani con i quali si rapportano, sia nello spazio edificato sia nello spazio aperto.

2. Componenti. Sono elementi puntuali d'interesse storico e documentale: i manufatti storici di pertinenza stradale (pilastrini, edicole votive, fontane, pietre miliari, conserve, ecc.), i manufatti e accessori di pertinenza di giardini, corti e cortili (esedre, nicchie, statue, fontane, pozzi, fondali pittorici, porticati e loggiati, ecc.), i brani di antichi muri particellari, i segmenti delle mura di cinta e i casseri. Quelli rilevati sono rappresentati sulla tavola "Città storica. Ambiti e materiali" del Rue.

3. Prestazioni. Garantire con una manutenzione costante il buono stato di conservazione degli elementi puntuali d'interesse storico e documentale. Questi elementi non possono essere distrutti, né manomessi, né rimossi dal contesto in cui sono inseriti, a meno che la rimozione sia indispensabile per la loro conservazione. I manufatti di pertinenza stradale, in caso di modifica o trasformazione dell'asse viario, devono trovare una nuova collocazione coerente con il significato storico, percettivo e funzionale originario.

Testo non più

Testo non più in vigore

PARTE 3

DISCIPLINA

DEGLI AMBITI

TITOLO 1 TERRITORIO URBANO STRUTTURATO

CAPO 1 CITTÀ STORICA

CAPO 2 AMBITI CONSOLIDATI

CAPO 3 AMBITI DA RIQUALIFICARE

TITOLO 2 TERRITORIO RURALE

TITOLO 3 TERRITORIO URBANO DA STRUTTURARE

Nella TERZA PARTE si misura direttamente la relazione tra Psc e Rue, in quanto essa comprende le norme riferite agli Ambiti. La Legge 20/2000 chiede che il Rue regoli le trasformazioni edilizie e funzionali negli Ambiti consolidati (nel Psc di Bologna distinti in "Ambiti di qualificazione diffusa", "Ambiti in via di consolidamento", "Ambiti pianificati consolidati") e gli interventi diffusi negli Ambiti da riqualificare, che si individuino gli interventi negli Ambiti storici compatibili con la struttura, la tipologia e il contesto, che nel territorio rurale (a Bologna del tipo "agricolo periurbano") vengano disciplinati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, di nuova edificazione per le esigenze delle aziende agricole, di realizzazione delle opere di mitigazione ambientale. La terza parte, dunque, è quella che si ritiene caratterizzi il sistema riformato e, per contro, quella più simile per impostazione alle norme tecniche del "vecchio" Piano regolatore.

Gi elementi innovativi:

- riferimento esplicito alla struttura del Psc, organizzando la disciplina per **Territorio urbano da strutturare** (Titolo 3), **Territorio urbano strutturato** (Titolo 1), **Territorio rurale** (Titolo 2), ma operando un'inversione dell'ordine che porta in primo piano i territori di specifica pertinenza del Rue (Territorio urbano strutturato e Territorio rurale);

- distinzione nel Territorio urbano strutturato di tre insiemi significativi: la **Città storica** (Capo 1), gli **Ambiti consolidati** (Capo 2), gli **Ambiti da riqualificare** (Capo 3), montando per ciascun tipo di Ambito le regole generali definite nella prima e seconda parte del Rue, in particolare quelle riferite agli usi e agli interventi. L'organizzazione delle parti precedenti fa sì che questa terza risulti agile ed essenziale;
- attenzione particolare per gli Ambiti della Città storica (**Nucleo antico, Quartieri giardino, Tessuti compatti, Ambiti storici specializzati**), aggiungendo alle importanti innovazioni introdotte nella seconda parte sui materiali specifiche regole per le strade storiche, quelle prevalentemente dedicate al trasporto pubblico e con ruolo di centralità. La tavola "La Città storica. Ambiti e Materiali" cui le norme rinviano, propone un'immagine inedita portando a compimento la nuova impostazione data dal Psc;
- revisione delle modalità di intervento negli **Ambiti consolidati**, consentendo il pieno sfruttamento del volume esistente; incentivando gli interventi che migliorano le prestazioni ecologiche, che portano dotazione di parcheggi e di nuovi spazi sociali; rendendo possibile la coesistenza di usi molteplici;
- un impianto normativo per il **Territorio rurale** che introduce forme attive di tutela del paesaggio, finalizzate alla realizzazione della rete ecologica e al recupero del patrimonio esistente, e nuovi usi che si associano a quelli agricoli e residenziali oggi maggiormente presenti, a sostegno dell'abitabilità complessiva.

[Art.59] Struttura e contenuti normativi generali

1. Struttura. Gli artt. 60-74 esplicitano la disciplina urbanistico-edilizia riservata per ciascun tipo d'Ambito del Territorio urbano strutturato, del Territorio rurale, del Territorio urbano da strutturare.

Ogni articolo, dopo avere definito caratteristiche, ruolo, indirizzi generali di ogni tipo d'Ambito, precisa per ciascuno di questi la disciplina degli usi, la disciplina degli interventi edilizi e la disciplina degli interventi sugli spazi aperti. Ove necessario, un comma finale raccoglie le schede relative a singoli Ambiti, nelle quali i contenuti generali di disciplina si completano e dettagliano in riferimento al caso specifico.

2. Contenuti normativi generali. Gli usi del territorio sono disciplinati con l'indicazione degli usi esclusi e di quelli la cui ammissibilità è soggetta a verifica, secondo i modi previsti dall'art. 29.

In tutti gli Ambiti, salvo diversa specifica ed esplicita indicazione nelle norme d'Ambito seguenti, i cambi d'uso verso usi esclusi non sono mai ammessi, quelli verso usi soggetti a verifica di ammissibilità sono ammessi previo esito positivo della relativa procedura di valutazione di cui all'art. 29, gli altri cambi d'uso sono sempre consentiti.

In tutti gli Ambiti, gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza aumento di superficie utile sono sempre consentiti. La ristrutturazione edilizia su edifici con usi soggetti a verifica di ammissibilità è consentita previo esito positivo della relativa procedura di valutazione.

In tutti gli Ambiti, gli edifici di interesse storico-architettonico e di interesse documentale sono comunque soggetti ai modi di disciplina prescritti dall'art. 57 e dalle relative Schede prestazionali.

Le diverse specifiche forme di incentivo volumetrico previste dal Rue nell'art. 32 e nell'art. 56 sono cumulabili, anche con interventi realizzati in momenti successivi e alle seguenti condizioni: qualora l'incentivo volumetrico di cui all'art. 32 si concretizzi successivamente a quello di cui all'art. 56, dovranno comunque essere rispettati sull'intero edificio i livelli prestazionali migliorativi di cui al medesimo art. 56; nel caso inverso in cui l'incremento realizzato ai sensi dell'art.32 preceda quello ai sensi dell'art.56 dovranno comunque essere rispettati i livelli prestazionali migliorativi anche sull'ampliamento precedentemente realizzato.

Per migliorare qualità, accessibilità, sicurezza e dotazioni degli edifici, salvo diversa specificazione nella disciplina degli Ambiti e comunque nel rispetto dell'art. 57, è sempre ammessa la nuova costruzione di ascensori a norma handicap, scale di sicurezza e parcheggi completamente interrati nel lotto di pertinenza.

TITOLO 1 TERRITORIO URBANO STRUTTURATO

CAPO 1 CITTÀ STORICA

[Art.60] Ambiti storici

1. Definizione e generalità. Gli Ambiti storici sono costituiti dall'insieme dei tessuti urbani di antica formazione che hanno mantenuto la riconoscibilità della struttura insediativa e la stratificazione dei processi di loro formazione, sia nella rete stradale e negli spazi ineditati, sia nel patrimonio edilizio e negli altri elementi dello spazio costruito.

In relazione ai diversi principi insediativi, si distinguono i seguenti Ambiti:

- Nucleo di antica formazione;
- Quartieri giardino;
- Tessuti compatti.

Preservare la preminenza degli usi abitativi di tipo urbano, migliorare le condizioni di abitabilità e la riconoscibilità delle strutture insediative storiche sono obiettivi prioritari del Rue, pertanto ogni intervento su spazi aperti ed edifici deve essere eseguito con particolare attenzione verso i caratteri tipici di ciascun Ambito. In particolare per quanto riguarda le corti, i cortili, i giardini e gli orti, la viabilità storica, le strade prevalentemente dedicate al trasporto pubblico, le strade centralità e le piazze ed edifici che vi si attestano, individuati nella tavola "La Città storica. Ambiti e materiali" allegata al presente Regolamento, valgono specifiche regole di cui ai commi seguenti.

2. Disciplina degli usi.

a. Usi esclusi. È escluso il nuovo insediarsi dei seguenti usi:

(2c) deposito e stoccaggio a cielo aperto, (4a) commercio in grandi strutture e centri commerciali, (4b) commercio in medio-grandi strutture, (4f) distribuzione di carburanti, (5b) accoglienza in strutture all'aperto attrezzate, e (8) usi rurali.

b. Usi soggetti a verifica d'ammissibilità. Gli usi soggetti a verifica d'ammissibilità sono definiti nelle Schede d'Ambito di cui al comma 5 del presente articolo.

c. Prescrizioni specifiche relative agli usi. L'uso (4c) - commercio in medio-piccole strutture, è consentito solo a seguito dell'approvazione di specifici strumenti di settore finalizzati a valutarne la compatibilità con obiettivi di tutela e valorizzazione dell'attività commerciale.

Sugli edifici prospicienti le strade centralità, di cui al comma 4, lettera d del presente articolo, non è ammesso il nuovo insediarsi dell'uso (1a) abitazioni singole permanenti e temporanee se le unità abitative si sviluppano nei soli piani terra. Questa limitazione non si applica alle case mono e plurifamiliari dei Quartieri giardino.

In tutta la Città storica, per i locali al piano terra degli edifici che si affacciano su portici è vietato l'uso ad autorimesse; ove le caratteristiche dimensionali lo consentono, è invece ammesso l'uso di tali locali quali accessi a corti interne o ad autorimesse comuni.

3. Disciplina degli interventi sugli edifici.

a. Norme generali. Fatte salve le prescrizioni specifiche di cui alla lettera b, sono ammessi i seguenti tipi di intervento: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

b. Prescrizioni specifiche. Tutti gli interventi sugli edifici di interesse storico-architettonico e sugli edifici di interesse documentale devono ottemperare alle norme statali in materia e alle prescrizioni degli artt. 54, 57, 58 del presente Regolamento e Schede prestazionali relative.

In particolare :

- Sugli edifici d'interesse storico-architettonico, in relazione agli interventi ammessi di cui alla lettera a, si deve operare con le modalità progettuali e le tecniche operative del restauro (art. 25, comma 2) estese all'intero edificio.

Gli interventi di manutenzione, se interessano coperture o prospetti, devono avere carattere unitario e pertanto essere estesi all'intera copertura, a tutti i prospetti (se l'edificio è isolato) o all'intera facciata (se l'edificio è parte di una quinta stradale). Questi interventi, per la loro rilevanza sull'immagine urbana, sono classificati di manutenzione straordinaria e assoggettati alle relative procedure, così come stabilito dalla Parte 4 del presente Regolamento.

Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia è possibile demolire solo parti incongrue, individuate come tali dal progettista, sulla base di opportune verifiche e approfondimenti conoscitivi.

- Sugli edifici d'interesse documentale, in relazione agli interventi ammessi di cui alla lettera a, si deve operare con le modalità progettuali e le tecniche operative del restauro (art. 25, comma 2), da applicarsi limitatamente alle parti di pregio storico-culturale e testimoniale, individuate come tali dal progettista sulla base di opportune verifiche e approfondimenti conoscitivi.

4. Disciplina degli interventi sugli spazi aperti.

a. Corti, cortili, giardini e orti storici. Nella tavola "La Città storica. Ambiti e materiali", il Rue individua spazi aperti pubblici e privati che, per impianto, composizione vegetale e presenza di manufatti architettonici e artistici, contribuiscono in maniera determinante alla definizione del paesaggio urbano degli Ambiti storici. La mappatura di corti, cortili, giardini e orti è passibile di periodiche verifiche e aggiornamenti, anche sulla base di informazioni e dati forniti da tecnici abilitati con le medesime procedure di cui al comma 4 dell'art. 57.

Gli interventi sugli spazi aperti individuati nella tavola, sia che costituiscano sia che non costituiscano pertinenza di edifici d'interesse storico-architettonico o d'interesse documentale, devono assolvere le prestazioni richieste nella scheda IS.3 dell'art. 57.

b. Strade storiche. Il Psc ha individuato le strade che mantengono caratteri storici ancora leggibili. Nella tavola "La Città storica. Ambiti e materiali" il Rue distingue la viabilità realizzata sulla base del disegno del Piano regolatore del 1889, che ha modificato tracciati e sezioni rettificando, ampliando e talvolta cancellando segmenti di strade più antiche.

Con riferimento al ruolo peculiare della rete stradale nei diversi Ambiti della Città storica, gli interventi su strade di antico impianto e su quelle realizzate in seguito al piano di ammodernamento della città:

- devono mantenere inalterati i tracciati e i sedimi;
- possono modificare le sezioni senza mutare le caratteristiche proprie delle strade antiche, solitamente irregolari e strette, e di quelle moderne, dritte e larghe;
- devono utilizzare preferibilmente materiali lapidei per la pavimentazione, di tipo e taglio adatti alle caratteristiche e agli usi delle strade ed eliminare asfaltature e materiali bituminosi o limitarne l'uso a inserimenti limitati.

c. Strade prevalentemente dedicate al trasporto pubblico. Nelle strade prevalentemente dedicate al trasporto pubblico presenti negli Ambiti storici, così come ri-

portate nella tavola "La Città storica. Ambiti e materiali", il mantenimento delle caratteristiche storiche e documentali deve essere bilanciato con le esigenze strategiche di accessibilità, fluidità e comodità nell'uso del mezzo di trasporto pubblico. A tal fine i progetti di rifacimento delle strade, o di inserimento di infrastrutture per il trasporto pubblico, dovranno:

- utilizzare pavimentazioni stradali tali da attenuare gli effetti negativi che il passaggio dei mezzi di trasporto pubblico può avere sugli edifici prospicienti, in particolare per quanto riguarda le vibrazioni e il rumore. Le loro caratteristiche materiche dovranno essere adeguate rispetto ai paesaggi urbani tipici dei differenti Ambiti storici interessati;
- posizionare le fermate in modo da evitare l'ammassarsi dei mezzi di trasporto in sosta lungo le carreggiate e l'affollarsi di persone in attesa sui marciapiedi e sotto i portici.

d. Strade centralità. Al fine di realizzare spazi pubblici accoglienti, considerando le peculiarità delle strade centralità comprese negli Ambiti storici e indicate nella tavola "La Città storica. Ambiti e materiali" i progetti relativi alla mobilità dovranno:

- prevedere l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico compatibili con le modalità di fruizione di queste strade;
- regolare il contenimento della sosta delle auto private sia in termini di spazio, sia in termini di tempo, privilegiando la sosta funzionale alle operazioni di scarico e carico per l'approvvigionamento degli esercizi commerciali e artigianali.

Schede d'Ambito

NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE

Generalità. Il Nucleo di antica formazione si distingue per la leggibilità della struttura urbana medioevale, costruita sull'impianto stradale irregolare, prevalentemente radiocentrico, convergente sulla tratta centrale della via Emilia. Per le sue caratteristiche di conservazione e per la sua consistenza di immagine unitaria, il Nucleo deve essere inteso come un "unico monumento".

Usi esclusi. Fatto salvo quanto prescritto al comma 2, lettera a del presente articolo, nel Nucleo di antica formazione è escluso il nuovo insediarsi anche dei seguenti ulteriori usi:

(2a) produzione industriale e artigianale di beni; (6a) spettacolo, sport, cultura e tempo libero in grandi strutture o complessi di capienza oltre i 400 utenti contemporanei.

Usi soggetti a verifica di ammissibilità. L'insediarsi dei seguenti usi è subordinato alla verifica d'ammissibilità di cui all'art. 29 in relazione ai fattori d'impatto specificati:

(2b) magazzinaggio, spedizione e logistica, commercio all'ingrosso: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, uso/movimentazione di sostanze nocive e pericolose;

(3a) attività direzionali in strutture complesse: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto su reti e impianti energetici, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani;

(4g) garage e autorimesse private a pagamento e artigianato di servizio all'auto: rischio d'inquinamento da rifiuti, rumore;

(6b) spettacolo, sport, cultura, tempo libero in piccole e medie strutture di capienza fino a 400 utenti contemporanei: rumore;

(7c) servizi per la formazione universitaria: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto su reti e impianti energetici, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani.

(7d) servizi per la mobilità: impatto sulla mobilità e sul traffico.

Interventi. Gli interventi di ristrutturazione edilizia su edifici che non siano d'interesse storico-architettonico né documentale devono:

- prestare particolare attenzione alle componenti del paesaggio urbano storico;
 - non compromettere l'unitarietà delle caratteristiche morfologiche e architettoniche del Nucleo di antica formazione;
 - evitare soluzioni che si configurino come disarmoniche rispetto al contesto per forme, materiali, finiture e colori.
- Solo per interventi di interesse pubblico, nell'ambito dei Poc e in base a specifici e motivati provvedimenti derogatori, possono essere previsti sugli edifici esistenti interventi di tipo non conservativo.

QUARTIERI GIARDINO EST, OVEST, MURRI, COLLINA E BOLOGNINA STORICA 1

Generalità. I Quartieri giardino sono parti della periferia storica a sud della città costruiti prevalentemente sulla base del disegno del Piano regolatore del 1889, caratterizzati da case mono o plurifamiliari su lotto con giardino.

Usi esclusi. Fatto salvo quanto prescritto al comma 2, lettera a del presente articolo, nei Quartieri giardino Est, Ovest, Murri, Collina e Bolognina storica 1 è escluso il nuovo insediarsi anche dei seguenti ulteriori usi:

(2a) produzione industriale e artigianale di beni; (6a) spettacolo, sport, cultura e tempo libero in grandi strutture o complessi di capienza oltre i 400 utenti contemporanei.

Usi soggetti a verifica di ammissibilità. L'insediarsi dei seguenti usi è subordinato alla verifica d'ammissibilità di cui all'art. 29 in relazione ai fattori d'impatto specificati:

(2b) magazzinaggio, spedizione e logistica, commercio all'ingrosso: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, uso/movimentazione di sostanze nocive e pericolose, rumore;

(3a) attività direzionali in strutture complesse: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto su reti e impianti energetici, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, rumore;

(4g) garage e autorimesse private a pagamento e artigianato di servizio all'auto: rischio d'inquinamento da rifiuti, rumore;

(6b) spettacolo, sport, cultura, tempo libero in piccole e medie strutture fino a 400 utenti contemporanei: rumore;

(7c) servizi per la formazione universitaria: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto su reti e impianti energetici, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani.

(7d) servizi per la mobilità: impatto sulla mobilità e sul traffico.

Interventi. Sugli edifici che non siano d'interesse storico-architettonico, né documentale sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la totale demolizione e ricostruzione dell'immobile e anche interventi di sostituzione (demolizione e ricostruzione a parità di volume - $V_t = V_{te}$ - anche fuori sagoma), purché nel rispetto del principio insediativo dell'Ambito e, in particolare, del rapporto tra edificio e spazio aperto di pertinenza, tra lotto e strada.

Diversamente da quanto sopra specificato, solo per interventi di interesse pubblico, nell'ambito dei Poc e in base a specifici e motivati provvedimenti derogatori, possono essere previsti sugli edifici esistenti interventi di tipo non conservativo.

TESSUTI COMPATTI EST, OVEST E BOLOGNINA STORICA 2

Generalità. I tessuti compatti sono parti della periferia storica a nord della città costruiti prevalentemente sulla base del disegno del Piano regolatore del 1889, caratterizzati da isolati urbani, con case allineate su strada e con corte centrale.

Usi soggetti a verifica di ammissibilità. L'insediarsi dei seguenti usi è subordinato alla verifica d'ammissibilità di cui all'art. 29 in relazione ai fattori d'impatto specificati:

(2a) produzione industriale e artigianale di beni: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, rischio d'incidente, rischio d'inquinamento da rifiuti, uso/movimentazioni di sostanze nocive e pericolose, rumore;

(2b) magazzinaggio, spedizione e logistica, commercio all'ingrosso: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, uso/movimentazione di sostanze nocive e pericolose;

(3a) attività direzionali in strutture complesse: impatto sulla sosta, impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto su reti e impianti energetici;

(4f) distribuzione carburante: rischio d'incidente, mobilità e traffico;

(4g) garage e autorimesse private a pagamento e artigianato di servizio all'auto: rischio d'inquinamento da rifiuti, rumori;

(6a) spettacolo, sport, cultura, tempo libero in grandi strutture o complessi di capienza oltre i 400 utenti contemporanei: impatto sulla sosta, impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani.

(7d) servizi per la mobilità: impatto sulla mobilità e sul traffico.

Interventi. Sugli edifici che non siano d'interesse storico-architettonico, né documentale sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la totale demolizione e ricostruzione dell'immobile e anche interventi di sostituzione (demolizione e ricostruzione a parità di volume - $V_t = V_{te}$ - anche fuori sagoma), purché nel rispetto del principio insediativo dell'Ambito e, in particolare, del rapporto tra edificio e strada (cortina edilizia su strada).

Diversamente da quanto sopra specificato, solo per interventi di interesse pubblico, nell'ambito dei Poc e in base a specifici e motivati provvedimenti derogatori, possono essere previsti sugli edifici esistenti interventi di tipo non conservativo.

[Art.61] Ambiti storici specializzati

1. Definizione e generalità. Gli Ambiti storici specializzati sono costituiti dalle aree inserite nel disegno o realizzate in attuazione del Piano regolatore del 1889 e destinate a precise funzioni non residenziali, di servizio civile e militare che ancora oggi forniscono alla città servizi di rilievo.

Obiettivo generale è la conservazione delle diverse forme di preesistenza storica (tracciati, edifici di interesse storico-architettonico e documentale, parchi e giardini) mantenendone efficiente l'utilizzo attuale e, in caso di avvenuta dismissione delle attività, realizzando recuperi che prevedano un adeguato mix funzionale da definirsi in sede attuativa, comunque incentrato sull'offerta di nuove dotazioni territoriali.

Nel caso in cui gli Ambiti di cui al presente articolo ospitano poli funzionali, individuati dal Psc, il Psc fissa le regole che governano gli interventi di trasformazione o di qualificazione funzionale, urbanistica ed edilizia, fissando i livelli prestazionali da raggiungere per la funzionalità dei poli, derivandone gli obiettivi dagli specifici Accordi territoriali che riguardano ogni polo. Entro il quadro definito dal Psc, ulteriori interventi sono attuabili se oggetto di specifici Accordi tra Amministrazione comunale e soggetti gestori dei poli.

2. Disciplina degli usi. I requisiti relativi agli usi degli Ambiti storici specializzati sono definiti dal comma 1, così come integrati dalle ulteriori indicazioni contenute nelle Schede d'Ambito di cui al comma 5.

Anche per gli Ambiti storici specializzati vale, inoltre, quanto prescritto all'art. 60, comma 2, lettera c.

3. Disciplina degli interventi sugli edifici.

a. Norme generali. Fatte salve le prescrizioni specifiche di cui alla lettera b, sono ammessi i seguenti tipi di intervento: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

Gli interventi sui singoli edifici non devono comunque consolidare la presenza di elementi estranei o non compatibili con i caratteri generali e le funzioni storicamente determinate dell'Ambito storico specializzato in cui si trovano.

b. Prescrizioni specifiche. Tutti gli interventi sugli edifici di interesse storico-architettonico e sugli edifici di interesse documentale devono ottemperare alle norme statali in materia e alle prescrizioni degli artt. 54, 57, 58 del presente Regolamento e Schede prestazionali relative.

In particolare :

- Sugli edifici d'interesse storico-architettonico, in relazione agli interventi ammessi di cui alla lettera a, si deve operare con le modalità progettuali e le tecniche operative del restauro (art. 25, comma 2) estese all'intero edificio.

Gli interventi di manutenzione, se interessano coperture o prospetti, devono avere carattere unitario e pertanto essere estesi all'intera copertura, a tutti i prospetti (se l'edificio è isolato) o all'intera facciata (se l'edificio è parte di una quinta stradale). Questi interventi, per la loro rilevanza sull'immagine urbana, sono classificati di manutenzione straordinaria e assoggettati alle relative procedure, così come stabilito dalla Parte 4 del presente Regolamento.

Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia è possibile demolire solo parti incongrue, individuate come tali dal progettista, sulla base di opportune verifiche e approfondimenti conoscitivi.

- Sugli edifici d'interesse documentale, in relazione agli interventi ammessi di cui alla lettera a, si deve operare con le modalità progettuali e le tecniche operative del restauro (art. 25, comma 2) da applicarsi limitatamente alle parti di pregio storico-culturale e testimoniale, individuate come tali dal progettista sulla base di opportune verifiche e approfondimenti conoscitivi.

Le attrezzature pubbliche e di uso pubblico presenti negli Ambiti storici specializzati possono essere oggetto di interventi di adeguamento e ampliamento, finalizzati al miglioramento dell'offerta di servizi pubblici e di interesse pubblico, nel rispetto delle norme di cui all'art. 45 del presente Regolamento.

4. Disciplina degli interventi sugli spazi aperti.

a. Interventi su aree non edificate. Gli interventi su spazi aperti di pertinenza degli edifici o sulle parti non edificate degli Ambiti storici specializzati devono contribuire al completamento e rafforzamento del sistema ecologico e ambientale secondo gli indirizzi stabiliti dal Psc negli artt. 35 e 36 del Quadro normativo e nella tavola "Strategie per la qualità - Dotazioni ecologiche e ambientali".

b. Strade prevalentemente dedicate al trasporto pubblico e strade centralità. Per quanto concerne gli interventi sulle strade prevalentemente dedicate al trasporto pubblico e sulle strade centralità, così come individuate nella tavola "La Città storica. Ambiti e materiali", valgono le prescrizioni di cui all'art. 60, comma 4, lettere c, d.

Schede d'Ambito

COMPLESSO MILITARE CASERMA MAMELI (Ambito n.16)

Usi e interventi. La Caserma conserva la propria destinazione originaria. Gli interventi di adeguamento e ampliamento che si rendessero necessari devono essere realizzati nel rispetto dei caratteri degli edifici di interesse storico-architettonico e documentale e dei caratteri dello spazio aperto che ne caratterizza le relazioni, sulla base di progetti di iniziativa statale, approvati secondo le modalità stabilite dalla legge.

QUARTIERE UNIVERSITARIO DI VIA ZAMBONI (Ambito n.17)

Usi e interventi. Il Psc, a integrazione della strategia di decentramento di insediamenti universitari, incentiva la rifunzionalizzazione delle sedi universitarie nelle aree centrali. Il riutilizzo degli edifici, che si renderanno disponibili con il trasferimento delle attività didattiche nelle nuove sedi, dovrà portare una nuova offerta di servizi rivolti sia alla popolazione studentesca sia alle altre popolazioni che risiedono in questa parte di città e che la utilizzano, superando gradualmente l'attuale caratterizzazione monofunzionale.

Gli interventi promossi dall'Università saranno oggetto di specifici accordi con l'Amministrazione, al fine di precisare opere e usi consentiti, nell'ambito di quanto generalmente stabilito dal presente Regolamento.

Usi esclusi. Per gli edifici inclusi nell'Ambito e non utilizzati per l'uso (7c), è escluso l'insediamento dei seguenti usi:

(2) usi industriali e artigianali, (3a) attività direzionali in strutture complesse, (4a) commercio in grandi strutture e centri commerciali, (4b) commercio in medio-grandi strutture, (4f) distribuzione di carburanti, (5a) accoglienza in alberghi, ecc., con la sola eccezione di studentati (5b) accoglienza in strutture all'aperto attrezzate, (8) usi rurali.

COMPLESSO OSPEDALIERO POLICLINICO SANT'ORSOLA MALPIGHI (Ambito n.18)

Usi. L'Ambito conserva la sua destinazione a uso ospedaliero e universitario.

Interventi. Il Psc prevede la possibilità di realizzare ampliamenti delle strutture esistenti.

Oltre agli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui al comma 3 del presente articolo, sono ammessi interventi di nuova costruzione, fino al raggiungimento di una Su massima di 187.411 mq in tutto l'Ambito.

GIARDINI DI PORTA SARAGOZZA E FACOLTÀ DI INGEGNERIA (Ambito n.19)

Usi e interventi. L'insieme di spazi aperti ed edifici di interesse storico-architettonico costituito da porta Saragozza e il portico, dal giardino di villa Cassarini, dalla sede della facoltà di Ingegneria è destinato dal Psc alla realizzazione di una connessione diretta tra Città storica e collina; per la sede che ospita la facoltà di Ingegneria si conferma la destinazione universitaria.

CONVENTO DI SAN MICHELE IN BOSCO E ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI (Ambito n.20)

Usi. L'Ambito conserva la sua destinazione a uso ospedaliero.

Interventi. Il Psc prevede la possibilità di realizzare ampliamenti delle strutture esistenti. Tali ampliamenti dovranno essere resi compatibili con il ruolo di nodo ecologico urbano svolto in particolare dal parco di S. Michele in Bosco.

Oltre agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, di cui al comma 3 del presente articolo, sono ammessi interventi di nuova costruzione per una Su massima di 8.000 mq, per consentire la qualificazione del complesso ospedaliero, mediante il potenziamento delle attrezzature sanitarie e assistenziali, e dei servizi ai degenti.

COMPLESSO MILITARE SANT'ANNUNZIATA-STAVECO (Ambito n.21)

Usi e interventi. Le trasformazioni all'interno dell'Ambito possono essere attuate in seguito al suo inserimento nel Poc. Fintanto che non avvenga l'inserimento nel Poc sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici senza cambi d'uso, oppure interventi per il restauro di edifici di interesse storico-architettonico e documentale, anche con cambio d'uso verso usi consentiti dal Psc e interventi di manutenzione del patrimonio vegetazionale esistente.

GIARDINI MARGHERITA (Ambito n.22)

Usi e interventi. Il giardino-parco conserva la propria destinazione ricreativa, che si deve combinare con obiettivi di tutela e restauro, per la conservazione dell'immagine storica e con obiettivi ambientali, in quanto trattasi di nodo della rete ecologica urbana.

Sono consentiti gli interventi di cui all'art. 41 (Parchi e giardini di interesse storico e documentale).

CAPO 2 AMBITI CONSOLIDATI

[Art.62] Ambiti consolidati di qualificazione diffusa misti

1. Definizione e generalità. Gli Ambiti consolidati di qualificazione diffusa sono parti del Territorio urbano strutturato, a destinazione mista, cresciute per successive aggiunte senza un preventivo disegno unitario.

Al fine di conseguire il rafforzamento della qualità dello spazio pubblico, il contributo di costruzione corrisposto per interventi edilizi e la monetizzazione delle aree per dotazioni territoriali vengono prioritariamente destinati alla realizzazione di opere e interventi pubblici nelle Situazioni in cui il singolo Ambito ricade.

Negli Ambiti consolidati di qualificazione diffusa il Rue disciplina gli interventi di conservazione e trasformazione del patrimonio edilizio esistente, mentre il Poc individua e disciplina gli interventi di trasformazione di rilevante impatto urbanistico, ovvero gli interventi che comportano la realizzazione di superfici utili lorde maggiori di 2.300 mq con riferimento a interi edifici e a interventi unitari, programmando contestualmente la realizzazione delle necessarie dotazioni territoriali in relazione agli indirizzi stabiliti dal Psc per ogni Situazione.

2. Disciplina degli usi.

a. Usi esclusi. È escluso il nuovo insediarsi dei seguenti usi:

(2a) produzione industriale e artigianale di beni, (2c) deposito e stoccaggio a cielo aperto, (4a) commercio in grandi strutture e centri commerciali, (4b) commercio in medio-grandi strutture limitatamente alla tipologia alimentare, (5b) accoglienza in strutture all'aperto attrezzate, (8) usi rurali.

b. Usi soggetti a verifica d'ammissibilità. L'insediarsi dei seguenti usi è subordinato alla verifica d'ammissibilità di cui all'art. 29 in relazione ai fattori d'impatto specificati:

(2b) magazzinaggio, spedizione e logistica, commercio all'ingrosso: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, uso/movimentazione di sostanze nocive e pericolose;

(3a) attività direzionali in strutture complesse: impatto sulla mobilità e sul traffico;

(4b) commercio in medio-grandi strutture limitatamente alla tipologia non alimentare: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani;

(4f) distribuzione di carburanti: rischio di incidente, rischio di inquinamento da rifiuti, uso/movimentazione di sostanze nocive e pericolose;

(6a) spettacolo, sport, cultura, tempo libero in grandi strutture: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, rumori;

(7b) servizi alla popolazione di livello sovralocale: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, rumore;

(7c) servizi per la formazione universitaria: impatto sulla mobilità e sul traffico, rumore.

c. Prescrizioni specifiche relative agli usi. Il nuovo insediarsi dell'uso (4c) commercio in medio-piccole strutture, è consentito solo a seguito dell'approvazione di specifici strumenti di settore finalizzati a valutarne la compatibilità con obiettivi di tutela e valorizzazione dell'attività commerciale.

Nel caso di interventi che comportano il cambio di destinazione da usi industriali e artigianali ad altri usi è necessario dimostrare attraverso un'adeguata indagine ambientale, che contempli verifiche analitiche sui suoli, la compatibilità del sito con l'uso che si intende insediare.

3. Disciplina degli interventi sugli edifici. Sugli edifici esistenti con usi non esclusi e non soggetti a verifica d'ammissibilità sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Interventi diretti di nuova costruzione sono ammessi solo per sostituzione di interi edifici esistenti all'interno del lotto, a parità di volume ($V_t = V_{te}$), e senza che il volume totale realizzato superi i 7.000 mc.

Fatte salve le possibilità di ristrutturazione edilizia e ampliamento riconosciute agli edifici adibiti a usi industriali e artigianali (2) ai sensi, secondo le finalità e nei modi dell'art. 32, comma 2:

- sugli edifici esistenti con usi soggetti a verifica d'ammissibilità, gli interventi di ristrutturazione edilizia e quelli di sostituzione sono ammessi solo se prevedono interventi che rendano l'uso dell'edificio ammissibile secondo i modi definiti all'art. 29;

- sugli edifici con usi esclusi sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza aumento di superficie utile.

Sugli edifici d'interesse storico-architettonico e sulle parti di pregio storico-culturale e testimoniale degli edifici di interesse documentale si opera con le modalità progettuali e le tecniche operative del restauro (art. 25, comma 2), nel rispetto dei requisiti e delle prestazioni specificati nella Parte 2 del presente Regolamento.

4. Disciplina degli interventi sugli spazi aperti. Gli interventi su spazi aperti di pertinenza degli edifici o sulle aree non edificate devono contribuire al completamento e al rafforzamento del sistema ecologico e ambientale secondo gli indirizzi stabiliti dal Psc negli artt. 35 e 36 del Quadro normativo e nella tavola "Strategie per la qualità - Dotazioni ecologiche e ambientali".

Sulle aree non edificate riconosciute come corridoio ecologico territoriale del fiume Reno, nodo ecologico semplice "Parco dell'Acquedotto", connettivo ecologico paesaggistico, "Parco del canale Navile" e nodi ecologici urbani, qualora non siano predisposti specifici progetti, sono da prevedersi piantumazioni con impianto regolare di esemplari arborei e/o arbustivi, di specie autoctone o (in subordine) naturalizzate, che potranno essere parzialmente modificate nella consistenza e struttura per adeguarsi al progetto complessivo dello specifico elemento di dotazione ecologica e ambientale nel frattempo predisposto.

[Art.63] Ambiti consolidati di qualificazione diffusa specializzati

1. Definizione e generalità. Gli Ambiti consolidati di qualificazione diffusa specializzati sono parti del Territorio urbano strutturato cresciute per successive agiunte senza un preventivo disegno unitario.

Al fine di conseguire il rafforzamento della qualità dello spazio pubblico, il contributo di costruzione corrisposto per interventi edilizi e la monetizzazione delle aree per dotazioni territoriali in questi ambiti vengono prioritariamente destinati alla realizzazione di opere e interventi pubblici nelle Situazioni in cui il singolo Ambito ricade.

Negli Ambiti consolidati di qualificazione diffusa il Rue disciplina gli interventi di conservazione e trasformazione del patrimonio edilizio esistente, mentre il Poc individua e disciplina gli interventi di trasformazione di rilevante impatto urbanistico, programmando contestualmente la realizzazione delle necessarie dotazioni territoriali in relazione agli indirizzi stabiliti dal Psc per ogni Situazione.

2. Disciplina degli usi.

a. Usi esclusi. È escluso il nuovo insediarsi dei seguenti usi:

(1) usi abitativi di tipo urbano, (4a) commercio in grandi strutture e centri commerciali, (5b) accoglienza in strutture all'aperto attrezzate, (8) usi rurali.

b. Usi soggetti a verifica d'ammissibilità. L'insediarsi del seguente uso è subordinato alla verifica d'ammissibilità di cui all'art. 29 in relazione al fattore d'impatto specificato:

(6a) spettacolo, sport, cultura, tempo libero in grandi strutture o complessi: impatto sulla mobilità e sul traffico.

3. Disciplina degli interventi sugli edifici. Sugli edifici esistenti con usi non esclusi e non soggetti a verifica d'ammissibilità sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Interventi diretti di nuova costruzione sono ammessi solo per sostituzione di interi edifici esistenti all'interno del lotto, a parità di volume ($V_t = V_{te}$), e senza che il volume totale realizzato superi i 7.000 mc.

Interventi di nuova costruzione per ampliamento extra sagoma per una volumetria pari al 15% del volume totale esistente sono ammessi solo per gli edifici con attività produttive riconducibili agli usi industriali e artigianali (2) e ai servizi economici e amministrativi (3).

Sugli edifici esistenti con usi soggetti a verifica d'ammissibilità, gli interventi di ristrutturazione edilizia e quelli di sostituzione sono ammessi solo se prevedono interventi che rendano l'uso dell'edificio ammissibile secondo i modi definiti all'art. 29.

Sugli edifici esistenti con usi esclusi sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

Sugli edifici d'interesse storico-architettonico e sulle parti di pregio storico-culturale e testimoniale degli edifici di interesse documentale si opera con le modalità progettuali e le tecniche operative del restauro (art. 25, comma 2), nel rispetto dei requisiti e delle prestazioni specificati nella Parte 2 del presente Regolamento.

4. Disciplina degli interventi sugli spazi aperti. Gli interventi su spazi aperti di pertinenza degli edifici o sulle aree non edificate devono contribuire al completamento e al rafforzamento del sistema ecologico e ambientale secondo gli indirizzi stabiliti dal Psc negli artt. 35 e 36 del Quadro normativo e nella tavola Strategie per la qualità - Dotazioni ecologiche e ambientali.

Sulle aree non edificate riconosciute come corridoio ecologico territoriale del fiume Reno e come nodi ecologici urbani, qualora non siano predisposti specifici progetti, sono suggerite piantumazioni con impianto regolare di esemplari arborei e/o arbustivi, di specie autoctone o (in subordine) naturalizzate, che potranno essere parzialmente modificate nella consistenza e struttura per adeguarsi al progetto complessivo dello specifico elemento di dotazione ecologica e ambientale nel frattempo predisposto.

[Art.64] Ambiti consolidati pianificati misti

1. Definizione e generalità. Sono le parti di territorio costruite in seguito all'attuazione di strumenti urbanistici di carattere preventivo, la cui completa realizzazione ha prodotto quartieri dotati di servizi e attrezzature in quantità sufficiente e con adeguati livelli prestazionali.

Negli Ambiti consolidati pianificati il Rue disciplina gli interventi di conservazione e trasformazione del patrimonio edilizio esistente, mentre il Poc individua e disciplina gli interventi di qualificazione o integrazione delle dotazioni territoriali.

2. Disciplina degli usi.

a. Usi esclusi. È escluso il nuovo insediarsi dei seguenti usi:

(2c) deposito e stoccaggio a cielo aperto, (3a) attività direzionali in strutture complesse, (4a) commercio in grandi strutture e centri commerciali, (4b) commercio in medio-grandi strutture, (4c) commercio in medio-piccole strutture limitatamente al settore alimentare, (4f) distribuzione di carburanti, (5b) accoglienza in strutture all'aperto attrezzate, (6a) spettacolo, sport, cultura, tempo libero in grandi strutture, (8) usi rurali.

b. Usi soggetti a verifica d'ammissibilità. L'insediarsi dei seguenti usi è subordinato alla verifica d'ammissibilità di cui all'art. 29 in relazione ai fattori d'impatto specificati:

(2a) produzione industriale e artigianale di beni: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto su reti e impianti energetici, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, rischio di incidente, rischio di inquinamento da rifiuti, uso/movimentazione di sostanze nocive e pericolose, rumore;

(2b) magazzinaggio, spedizione e logistica, commercio all'ingrosso: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, uso/movimentazione di sostanze nocive e pericolose;

(7b) servizi alla popolazione di livello sovralocale: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, rumore;

(7c) servizi per la formazione universitaria: impatto sulla mobilità e sul traffico, rumore.

c. Prescrizioni specifiche sugli usi. L'uso (4c) commercio in medio-piccole strutture, è consentito solo a seguito dell'approvazione di specifici strumenti di settore finalizzati a valutarne la compatibilità con obiettivi di tutela e valorizzazione dell'attività commerciale.

Nel caso di interventi che comportano il cambio d'uso da usi industriali e artigianali ad altri usi è necessario dimostrare attraverso un'adeguata indagine ambientale, che contempli verifiche analitiche sui suoli, la compatibilità del sito con l'uso che si intende insediare.

3. Disciplina degli interventi sugli edifici. Sono consentiti i seguenti tipi di intervento sugli edifici esistenti: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

Fatte comunque salve le possibilità di ristrutturazione edilizia e ampliamento riconosciute agli edifici adibiti ad usi industriali e artigianali (2) ai sensi, secondo le finalità e nei modi dell'art. 32, comma 2: sugli edifici esistenti con usi soggetti a verifica d'ammissibilità, gli interventi di ristrutturazione edilizia sono ammessi solo se prevedono interventi che rendano l'uso dell'edificio ammissibile secondo i modi definiti all'art. 29; sugli edifici esistenti con usi esclusi sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo.

Sugli edifici d'interesse storico-architettonico e sulle parti di pregio storico-culturale e testimoniale degli edifici di interesse documentale si opera con le modalità progettuali e le tecniche operative del restauro (art. 25, comma 2), nel rispetto dei requisiti e delle prestazioni specificati nella Parte 2 del presente Regolamento.

4. Disciplina degli interventi sugli spazi aperti. Gli interventi su spazi aperti di pertinenza degli edifici o sulle aree non edificate devono contribuire al completamento e al rafforzamento del sistema ecologico e ambientale secondo gli indirizzi stabiliti dal Psc negli artt. 35 e 36 del Quadro normativo e nella tavola "Strategie per la qualità - Dotazioni ecologiche e ambientali".

[Art.65] Ambiti consolidati pianificati specializzati

1. Definizione e generalità. Sono le parti di territorio costruite in seguito all'attuazione di strumenti urbanistici di carattere preventivo, la cui completa realizzazione ha prodotto quartieri dotati di servizi e attrezzature in quantità sufficiente e con adeguati livelli prestazionali.

2. Disciplina degli usi.

a. Usi esclusi. È escluso il nuovo insediarsi dei seguenti usi:

(1) usi abitativi di tipo urbano, (4a) commercio in grandi strutture e centri commerciali, (5b) accoglienza in strutture all'aperto attrezzate, (8) usi rurali.

b. Usi soggetti a verifica d'ammissibilità. L'insediarsi del seguente uso è subordinato alla verifica d'ammissibilità di cui all'art. 29 in relazione al fattore d'impatto specificato:

(6a) spettacolo, sport, cultura, tempo libero in grandi strutture o complessi: impatto sulla mobilità e sul traffico.

3. Disciplina degli interventi sugli edifici. Sugli edifici esistenti con usi non esclusi e non soggetti a verifica d'ammissibilità sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Interventi di nuova costruzione per ampliamento extra sagoma per una volumetria pari al 15% del volume totale esistente sono ammessi solo per gli edifici con attività produttive riconducibili agli usi industriali e artigianali (2).

Sugli edifici esistenti con usi soggetti a verifica d'ammissibilità, gli interventi di ristrutturazione edilizia sono ammessi solo se prevedono interventi che rendano l'uso dell'edificio ammissibile secondo i modi definiti all'art. 29.

Sugli edifici d'interesse storico-architettonico e sulle parti di pregio storico-culturale e testimoniale degli edifici di interesse documentale si opera con le modalità progettuali e le tecniche operative del restauro (art. 25, comma 2), nel rispetto dei requisiti e delle prestazioni specificati nella Parte 2 del presente Regolamento.

4. Disciplina degli interventi sugli spazi aperti. Gli interventi su spazi aperti di pertinenza degli edifici o sulle aree non edificate devono contribuire al completamento e al rafforzamento del sistema ecologico e ambientale secondo gli indirizzi stabiliti dal Psc negli artt. 35 e 36 del Quadro normativo e nella tavola "Strategie per la qualità - Dotazioni ecologiche e ambientali".

[Art.66] Ambiti in via di consolidamento (misti e specializzati)

1. Definizione e generalità. Sono le parti di città in corso di realizzazione attraverso gli strumenti urbanistici preventivi che attuano il disegno della pianificazione previgente.

Alle aree comprese all'interno degli Ambiti in via di consolidamento ma non incluse in perimetri di strumenti urbanistici attuativi, si applicano le norme di cui all'art. 62 (Ambiti consolidati di qualificazione diffusa misti) qualora si tratti di Ambiti in trasformazione misti, o all'art. 63 (Ambiti consolidati di qualificazione diffusa specializzati) qualora si tratti di Ambiti in trasformazione specializzati.

2. Disciplina degli usi e degli interventi. Gli interventi si attuano direttamente secondo le regole stabilite dalle norme di attuazione del piano attuativo vigente e dalla relativa convenzione urbanistica. Dal momento della decadenza del piano attuativo vigente e delle sue eventuali proroghe, si applicano a questi Ambiti le norme di cui agli artt. 64 (Ambiti consolidati pianificati misti) e 65 (Ambiti consolidati pianificati specializzati), con le possibilità di intervento ivi definite, purché senza aumento di superficie utile.

[Art.67] Ambiti infrastrutturali

1. Definizione e generalità. Sono le parti del territorio occupate da infrastrutture ferroviarie e stradali di rilevante estensione, o destinate a questa utilizzazione.

La realizzazione degli interventi di carattere infrastrutturale (nuove infrastrutture o mantenimento in efficienza di quelle esistenti, realizzazione di opere finalizzate alla mitigazione ambientale e all'inserimento paesaggistico delle infrastrutture) si attua con le norme specificamente previste dalla legislazione vigente, ed è programmata all'interno di Poc. Il Rue regola gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, al fine di garantirne la compatibilità con le infrastrutture.

2. Disciplina degli usi.

a. Usi esclusi. È escluso il nuovo insediarsi dei seguenti usi:

(1) usi abitativi di tipo urbano, (7a) servizi alla popolazione di livello locale, (7b) servizi alla popolazione di livello sovralocale, (7c) servizi per la formazione universitaria.

b. Usi soggetti a verifica d'ammissibilità. Interventi su edifici esistenti inutilizzati che comportino l'insediamento degli usi (5) servizi ricettivi e ristorativi e (8b) attività agrituristiche e di turismo rurale, devono verificare che gli impatti delle infrastrutture sui nuovi usi siano compatibili con le caratteristiche di abitabilità degli stessi.

3. Disciplina degli interventi sugli edifici. Fino all'approvazione del POC, sul patrimonio edilizio esistente all'interno degli Ambiti infrastrutturali sono consentiti i seguenti tipi di intervento: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia a parità di volume e Su esistenti.

Interventi di nuova costruzione per ampliamento extra sagoma per una volumetria pari al 15% del volume totale esistente sono ammessi solo per gli edifici con attività produttive riconducibili agli usi industriali e artigianali (2).

Sugli edifici d'interesse storico-architettonico e sulle parti di pregio storico-culturale e testimoniale degli edifici di interesse documentale si opera con le modalità progettuali e le tecniche operative del restauro (art. 25, comma 2), nel rispetto dei requisiti e delle prestazioni specificati nella Parte 2 del presente Regolamento.

4. Disciplina degli interventi sugli spazi aperti. Gli interventi su spazi aperti di pertinenza degli edifici o sulle aree non edificate devono contribuire al completamento e al rafforzamento del sistema ecologico e ambientale secondo gli indirizzi stabiliti dal PSC negli artt. 35 e 36 del Quadro normativo e nella tavola "Strategie per la qualità - Dotazioni ecologiche e ambientali".

Sulle aree non edificate e ricomprese nel progetto di rete ecologica (principale, secondaria e nodi ecologici urbani) devono essere realizzati interventi di rimboschimento con impianto fitto di alberi e arbusti autoctoni o naturalizzati, scelti tra quelli che presentano migliori resistenze all'inquinamento, al fine di realizzare schermi visivi o "aree cuscinetto" di ambientazione dell'infrastruttura e di mitigazione o compensazione degli impatti generati dalla stessa.

CAPO 3 **AMBITI DA RIQUALIFICARE**

[Art.68] **Ambiti da riqualificare misti**

1. Definizione e generalità. Gli Ambiti da riqualificare misti sono parti del territorio che richiedono interventi volti a recuperare diffusamente qualità urbana e ambientale, con potenziamento di infrastrutture e dotazioni collettive, introduzione di un mix funzionale sensibile alle nuove esigenze, miglioramento delle prestazioni di spazi e attrezzature. Essi sono caratterizzati dall'adeguata compresenza degli "usi abitativi di tipo urbano" con gli "usi industriali e artigianali", i "servizi economici e amministrativi", i "servizi commerciali e artigianato di servizio", i "servizi ricettivi e ristorativi", i "servizi ricreativi", i "servizi sociali e di interesse generale", qualora compatibili con l'uso abitativo.

Al fine di conseguire il rafforzamento della qualità dello spazio pubblico, il contributo di costruzione corrisposto per interventi edilizi e la monetizzazione delle aree per dotazioni territoriali in questi Ambiti vengono prioritariamente destinati alla realizzazione di opere e interventi pubblici nelle Situazioni in cui il singolo Ambito ricade.

Il POC individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da attuarsi mediante Piani urbanistici attuativi.

Il RUE disciplina gli interventi di conservazione e trasformazione del patrimonio edilizio esistente, da attuarsi con modalità diretta, fino a quando le parti dell'Ambito in cui esso ricade non vengano incluse nel POC.

2. Disciplina degli usi.

a. Usi esclusi. È escluso il nuovo insediarsi dei seguenti usi:

(2c) deposito e stoccaggio a cielo aperto, (4a) commercio in grandi strutture e centri commerciali, (4b) commercio in medio-grandi strutture limitatamente alla tipologia alimentare, (4c) commercio in medio-piccole strutture limitatamente alla tipologia alimentare, (5b) accoglienza in strutture all'aperto attrezzate, (8) usi rurali.

b. Usi soggetti a verifica d'ammissibilità. L'insediarsi dei seguenti usi è subordinato alla verifica d'ammissibilità di cui all'art. 29 in relazione ai fattori d'impatto specificati:

(2a) produzione industriale e artigianale di beni: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, rischio di incidente, rischio di inquinamento da rifiuti, uso/movimentazione di sostanze nocive e pericolose;

(2b) magazzinaggio, spedizione e logistica, commercio all'ingrosso: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, uso/movimentazione di sostanze nocive e pericolose;

(3a) attività direzionali in strutture complesse: impatto sulla mobilità e sul traffico;

(4f) distribuzione di carburanti: rischio di incidente, rischio di inquinamento da rifiuti, uso/movimentazione di sostanze nocive e pericolose;

(6a) spettacolo, sport, cultura, tempo libero in grandi strutture: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, rumore;

(7b) servizi alla popolazione di livello sovralocale: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, rumore;

(7c) servizi per la formazione universitaria: impatto sulla mobilità e sul traffico, rumore.

3. Disciplina degli interventi sugli edifici. Fino all'approvazione del Poc sono consentiti i seguenti tipi di intervento sugli edifici esistenti: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Sono altresì ammessi interventi diretti di nuova costruzione per sostituzione di interi edifici esistenti, a parità di volume ($V_t=V_{te}$), e senza che il volume totale realizzato superi i 15.000 mc.

Fatte comunque salve le possibilità di ristrutturazione edilizia e ampliamento riconosciute agli edifici adibiti ad usi industriali e artigianali (2) ai sensi, secondo le finalità e nei modi dell'articolo 32, comma 2: sugli edifici esistenti con usi soggetti a verifica d'ammissibilità, gli interventi di ristrutturazione edilizia e quelli di sostituzione sono ammessi solo per rendere l'uso dell'edificio ammissibile secondo i modi definiti all'art. 29; sugli edifici esistenti con usi esclusi sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo.

Sugli edifici d'interesse storico-architettonico e sulle parti di pregio storico-culturale e testimoniale degli edifici di interesse documentale si opera con le modalità progettuali e le tecniche operative del restauro (art. 25, comma 2), nel rispetto dei requisiti e delle prestazioni specificati nella Parte 2 del presente Regolamento.

4. Disciplina degli interventi sugli spazi aperti. Anche in attesa dell'approvazione del Poc gli interventi su spazi aperti di pertinenza degli edifici o sulle aree non edificate devono contribuire al completamento e al rafforzamento del sistema ecologico e ambientale secondo gli indirizzi stabiliti dal Psc negli artt. 35 e 36 del Quadro normativo e nella tavola Strategie per la qualità - Dotazioni ecologiche e ambientali.

[Art.69] Ambiti da riqualificare specializzati

1. Definizione e generalità. Gli Ambiti da riqualificare specializzati sono parti del territorio che richiedono interventi volti al miglioramento e al potenziamento delle prestazioni delle attrezzature esistenti, recuperando qualità urbana e ambientale. Il Poc individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da attuarsi mediante Piani urbanistici attuativi. Il Rue disciplina gli interventi di conservazione e trasformazione del patrimonio edilizio esistente, da attuarsi con modalità diretta fino a quando le parti dell'Ambito in cui esso ricade non vengano incluse nel Poc.

2. Disciplina degli usi.

a. Usi esclusi. È escluso il nuovo insediarsi dei seguenti usi:

(1) usi abitativi di tipo urbano, (5b) accoglienza in strutture all'aperto attrezzate, (8) usi rurali.

3. Disciplina degli interventi sugli edifici. Fino all'approvazione del Poc sono consentiti i seguenti tipi di intervento sugli edifici esistenti: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Interventi diretti di nuova costruzione sono ammessi esclusivamente per sostituzione di interi edifici esistenti all'interno del lotto, a parità di volume ($V_t = V_{te}$) e senza che il volume totale realizzato superi i 15.000 mc.

Interventi di nuova costruzione per ampliamento extra sagoma per una volumetria pari al 15% del volume totale esistente sono ammessi solo per gli edifici con attività produttive riconducibili agli usi industriali e artigianali (2).

Sugli edifici d'interesse storico-architettonico e sulle parti di pregio storico-culturale e testimoniale degli edifici di interesse documentale si opera con le modalità progettuali e le tecniche operative del restauro (art. 25, comma 2), nel rispetto dei requisiti e delle prestazioni specificati nella Parte 2 del presente Regolamento.

4. Disciplina degli interventi sugli spazi aperti. La disciplina degli interventi su spazi aperti a verde in attesa della redazione di specifici progetti o di piani attuativi è definita nelle Schede d'Ambito del comma 5 seguente.

5. Schede d'Ambito

AEROPORTO (Ambito n.123)

Disciplina degli interventi sugli spazi aperti. Sono presenti porzioni significative di connettivo ecologico diffuso, tratti di corridoio ecologico locale di progetto e una porzione del corridoio ecologico territoriale del fiume Reno.

Le superfici interessate dalla presenza di dotazioni ecologiche e ambientali dovranno essere adeguatamente rimboschite, al fine di contribuire alla realizzazione di un'area "cuscinetto" di mitigazione o compensazione degli impatti generati dall'aeroporto nei confronti delle aree/Ambiti contermini, senza comunque recare pregiudizio alla sicurezza delle operazioni di volo. Tale operazione coinvolgerà anche il Comune confinante di Calderara di Reno, per la messa a punto di un progetto unitario e condiviso lungo tutto il lato settentrionale e occidentale dell'Ambito.

All'interno del perimetro aeroportuale, con esclusione degli interventi previsti dallo specifico Accordo territoriale, sono consentiti gli interventi diretti di nuova costruzione previsti dai programmi di adeguamento dell'infrastruttura.

Fino all'approvazione di progetti di rafforzamento delle dotazioni ecologiche e ambientali, sulla vegetazione esistente sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione di carattere conservativo, o interventi finalizzati alla fruizione delle aree.

PARCO NORD (Ambito n.127)

Disciplina degli interventi sugli spazi aperti. Fino all'approvazione di un progetto complessivo del nodo ecologico urbano di cui l'Ambito n.127 è parte, è consentito unicamente l'impianto di una fascia arborea-arbustiva di essenze autoctone o naturalizzate lungo le aree perimetrali dell'Ambito, in particolare lungo l'asse infrastrutturale della tangenziale-autostrada.

Testo non più in vigore

TITOLO 2 TERRITORIO RURALE

[Art.70] Ambiti di valore naturale e ambientale

1. Definizione e generalità. Sono le parti del Territorio rurale nelle quali la presenza di serbatoi di naturalità e un'alta qualità ambientale assumono oggi un valore prevalente rispetto all'attività produttiva agricola e costituiscono i capisaldi della rete ecologica principale. Obiettivi prioritari sono la conservazione e l'incremento della biodiversità; attività agricole, turistiche e ricreative devono consentire il mantenimento degli ecosistemi e la valorizzazione delle particolarità naturalistiche e paesaggistiche.

Ogni Ambito individuato dal Psc e singolarmente numerato nella tavola di "Classificazione del territorio" è dotato di proprie caratteristiche ecologiche e paesistiche. Esse costituiscono il riferimento necessario per interventi di tutela e valorizzazione, per la realizzazione di opere di interesse pubblico, per la stipula di accordi negoziali tra pubblico e privato.

2. Disciplina degli usi.

a. Usi esclusi. È escluso il nuovo insediarsi dei seguenti usi:

(2) usi industriali e artigianali, (3) servizi economici e amministrativi, (4) servizi commerciali e artigianato di servizio, (5a) accoglienza in alberghi, pensioni, motel, ostelli, studentati, locande (5b) accoglienza in strutture all'aperto attrezzate, (6) servizi ricreativi, (7c) servizi per la formazione universitaria.

b. Usi soggetti a verifica d'ammissibilità. L'insediarsi dei seguenti usi è subordinato alla verifica d'ammissibilità di cui all'art. 29 in relazione ai fattori d'impatto specificati:

(5c) attività di pubblico esercizio: impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, rumore, impoverimento vegetazionale e interferenza con nodi e connessioni ecologiche;

(6) usi ricreativi (che non comportino la realizzazione di nuovi edifici o di ampie superfici pavimentate, limitati alla fruizione delle risorse naturali o paesaggistiche, dove non vi siano vincoli di tutela): impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, rumore, regime orario delle attività, impoverimento vegetazionale e interferenza con nodi e connessioni ecologiche;

(7a) servizi alla popolazione di livello locale: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto su rete e impianti idrici, impatto su rete e impianti fognari, impatto su reti e impianti energetici, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, rumore, impoverimento vegetazionale e interferenza con nodi e connessioni ecologiche;

(7b) servizi alla popolazione di livello sovralocale: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto su rete e impianti idrici, impatto su rete e impianti fognari, impatto su reti e impianti energetici, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, rumore, impoverimento vegetazionale e interferenza con nodi e connessioni ecologiche;

(8) usi rurali (per le sole produzioni tipiche o coerenti con le caratteristiche pedoclimatiche del sito interessato): impoverimento vegetazionale e interferenza con nodi e connessioni ecologiche.

c. Prescrizioni specifiche relative agli usi. In generale, l'insediamento di nuovi usi non deve produrre significativi interventi di infrastrutturazione. In particolare:

- non deve comportare la realizzazione di nuove strade o la modificazione rilevante di quelle esistenti; sono ammessi percorsi di accesso agli edifici con materiali adatti al paesaggio rurale;

- non deve comportare impianti di distribuzione e adduzione per l'approvvigionamento idrico; è ammesso l'allacciamento alla rete di distribuzione;
- non deve comportare la realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria pubblica; gli impianti di depurazione autonomi, o sistemi alternativi di depurazione dei reflui devono essere progettati nel rispetto delle indicazioni dell'art. 47 (Rete e impianti fognari e di depurazione delle acque);
- non deve comportare la realizzazione di nuove linee elettriche o di adduzione di gas; sono ammessi gli impianti per la derivazione d'utenza;
- la raccolta dei rifiuti solidi prodotti deve essere compatibile con il servizio fornito dal gestore; gli interventi devono prevedere un sistema di stoccaggio autonomo in relazione al servizio fornito; la frazione organica dei rifiuti solidi deve essere completamente smaltita in sito.

Un progetto dettagliato deve illustrare la compatibilità del nuovo uso con le caratteristiche naturali e ambientali del sito.

In caso di realizzazione di interventi di recupero dell'esistente che comportino il frazionamento degli edifici, ciascuna delle nuove unità immobiliari realizzate, come abitazioni singole permanenti e temporanee (1a), non può avere Su inferiore a 75 mq; la presente disposizione prevale su quelle inerenti la dimensione del taglio degli alloggi per edifici di interesse. E' consentita la realizzazione di unità di dimensione inferiore per edifici che non raggiungano la superficie di 150 mq di Su. Il titolo abilitativo per l'insediamento di nuovi usi non rurali comporta l'obbligo di stipulare una convenzione con la quale il proprietario si impegna, nell'area di intervento ovvero su altri terreni individuati in convenzione, in luogo del pagamento dei contributi edilizi, alla realizzazione di opere necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 di questo articolo, quali:

- opere di sistemazione delle aree di pertinenza;
- manutenzione dei drenaggi;
- opere di consolidamento idrogeologico;
- opere di igienizzazione di scarichi esistenti;
- opere di reimpianto vegetazionale.

3. Disciplina degli interventi sugli edifici. Sono ammessi interventi sugli edifici esistenti di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

Sugli edifici esistenti che ospitano usi esclusi, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo.

Sugli edifici d'interesse storico-architettonico e sulle parti di pregio storico-culturale e testimoniale degli edifici di interesse documentale si opera con le modalità progettuali e le tecniche operative del restauro (art. 25, comma 2), nel rispetto dei requisiti e delle prestazioni specificati nella Parte 2 del presente Regolamento.

4. Disciplina degli interventi sugli spazi aperti. Nelle aree di pertinenza degli edifici non è ammessa la costruzione di autorimesse interrate, di cui all'art. 59 comma 2.

Interventi di sistemazione del suolo mediante nuova costruzione di pavimentazioni e piscine, possono essere realizzati esclusivamente all'interno di un "lotto virtuale" individuato dal progetto in area di proprietà del richiedente, che comprenda l'area di sedime degli edifici esistenti e altra superficie di misura pari a quattro volte quella di sedime.

Ai fini della tutela del suolo nel territorio collinare, nelle zone collinari l'attività agricola deve essere condotta in modo da ridurre fenomeni di erosione, rallentare la velocità di deflusso delle acque, raccogliere e convogliare le acque in eccesso nella rete scolante. Qualsiasi intervento che implichi modifiche morfologiche e diverse sistemazioni del suolo è subordinato al rispetto delle norme contenute nel

Regolamento comunale per la gestione del Vincolo Idrogeologico, Piano stralcio e nelle direttive dell'Autorità di bacino del Reno, con particolare attenzione alla Tutela della stabilità dei versanti, di cui all'art. 12 del Psc, e alla Attitudine alla trasformazione del territorio di cui al comma 3 del medesimo articolo.

5. Schede d'Ambito

FIUME RENO (Ambito n.166)

Generalità. L'Ambito coincide quasi interamente col corridoio ecologico territoriale del Reno. È costituito da una fascia di larghezza abbastanza omogenea occupata dall'alveo vero e proprio del fiume cui si affiancano aree golenali di diversa profondità e sviluppo. Tali aree sono state nel tempo variamente utilizzate e oggi si presentano come una sequenza disomogenea di parti con usi non integrati: aree incolte o abbandonate, praterie sfalciate, piccoli boschetti di specie sia autoctone (tendenzialmente igrofile) sia alloctone e infestanti, zone sportive di varia dimensione e tipo, giardini urbani di recente impianto, aree di sosta vagamente attrezzate.

Prestazioni. Il disegno complessivo, l'organizzazione degli spazi e la gestione ordinaria e straordinaria del territorio dovranno garantire le seguenti prestazioni:

1. collocare nella fascia più lontana dall'alveo, a contatto con l'edificato, le aree ricreative più strutturate (aree verdi urbane e impianti sportivi scoperti a completamento dell'esistente) e gli orti urbani; mantenere il carattere naturale e la valenza ecologica delle aree più prossime all'alveo (boschi ripariali, canneti, prati umidi...) consentendo limitati accessi diretti all'alveo; caratterizzare la fascia intermedia con aree per la ricreazione informale (prati, boschi radi...);
2. favorire la vista e l'accessibilità al fiume sistemando opportunamente le aree edificate a contatto con l'Ambito, in particolare curare i rapporti tra strade, aree per parcheggio, fermate del trasporto pubblico locale, percorsi ciclabili, piazze e aree pedonalizzate in maniera da costituire un sistema di accessi chiaramente riconoscibile lungo tutto il perimetro;
3. utilizzare solo specie vegetazionali autoctone, sostanzialmente igrofile (mesofile nelle zone più lontane e più alte rispetto all'alveo);
4. prevedere l'impianto di fasce arboreo-arbustive sia lungo le aree perimetrali sia all'interno dell'Ambito, intercalando aree verdi urbane, impianti sportivi scoperti, orti urbani, contribuendo all'equilibrio ecologico, caratterizzando il paesaggio;
5. disegnare percorsi e spazi di sosta, illuminazione pubblica, cartellonistica, attrezzature di servizio ecc.;
6. se e dove necessario, prevedere interventi di miglioramento (struttura, specie, ecc.) della compagine vegetazionale esistente, oltre che degli spazi attrezzati presenti.

Nell'area del nodo ecologico Sic-Zps "Golena San Vitale e Golena del Lippo" le prestazioni si integrano con le disposizioni previste dall'eventuale Piano di gestione (ai sensi della Lr 7/2004), fatte salve le indicazioni presenti nella normativa nazionale e regionale e negli strumenti sovraordinati di governo del territorio per la tutela, valorizzazione e gestione dell'area.

La zona Sic-Zps è costituita da una golena del fiume Reno su cui si è sviluppato un fitto bosco igrofilo intervallato da zone a prato e incolte, oltre che da alcuni abbassamenti del terreno su cui si ferma l'acqua dopo le piene creando un ambiente tipico unico in provincia di Bologna per la biodiversità e il paesaggio. Una parte della zona è anche riconosciuta dalla Regione Emilia-Romagna come Area di riequilibrio ecologico, ai sensi della Lr 6/2005, per cui la gestione del nodo ecologico complesso deve sottostare alle finalità e agli obiettivi gestionali specifici dell'Area di riequilibrio ecologico (Are).

TORRENTE SAVENA (Ambiti n.161, 162, 163 e 167)

Generalità. Ambiti caratterizzati dalla presenza del corridoio ecologico territoriale del Savena, si presentano come successione disomogenea e frammentata di spazi di diversa forma, dimensione e destinazione d'uso. Si tratta di alcuni parchi urbani di varia dimensione, di zone sportive, di aree di risulta tra il fiume, l'edificato e le nuove infrastrutture in corso di realizzazione (Alta velocità ferroviaria e strada Fondovalle Savena) spesso abbandonate e incolte, di piccole aree boscate o cespugliate, di aree coltivate o vivai, della cosiddetta "collina del rusco".

Prestazioni. Il disegno complessivo, l'organizzazione degli spazi e la gestione ordinaria e straordinaria del territorio dovranno garantire le seguenti prestazioni:

1. collocare nella fascia più lontana dall'alveo, a contatto con l'edificato, le aree ricreative più strutturate (aree verdi urbane e impianti sportivi scoperti a completamento dell'esistente) e gli orti urbani; mantenere il carattere naturale e la valenza ecologica delle aree più prossime all'alveo (boschi ripariali, canneti, prati umidi) consentendo limitati accessi diretti all'alveo; caratterizzare la fascia intermedia con aree per la ricreazione informale (prati, boschi radi);
2. favorire la vista e l'accessibilità al fiume sistemando opportunamente le aree edificate a contatto con l'Ambito, in particolare curare i rapporti tra strade, aree per parcheggio, fermate del trasporto pubblico locale, percorsi ciclabili, piazze e aree pedonalizzate in maniera da costituire un sistema di accessi chiaramente riconoscibile lungo tutto il perimetro;
3. utilizzare solo specie vegetazionali autoctone, sostanzialmente igrofile (mesofile nelle zone più lontane e più alte rispetto all'alveo);
4. prevedere l'impianto di fasce arboreo-arbustive sia lungo le aree perimetrali sia all'interno dell'Ambito, intercalando aree verdi urbane, impianti sportivi scoperti, orti urbani, contribuendo all'equilibrio ecologico, caratterizzando il paesaggio;
5. disegnare percorsi e spazi di sosta, illuminazione pubblica, cartellonistica, attrezzature di servizio ecc.;
6. se e dove necessario, prevedere interventi di miglioramento (struttura, specie, ecc) della compagine vegetazionale esistente, oltre che degli spazi attrezzati presenti;
7. valutare la possibilità di intervenire con uno specifico progetto di recupero della cosiddetta "collina del rusco", al fine di trasformarla in un segno forte di caratterizzazione del territorio (landmark) in vista della sua integrazione funzionale all'interno dell'Ambito.

COLLINA DEI CALANCHI (Ambito n.158)

Generalità. Ambito coincidente con il corridoio ecologico territoriale della collina est, si caratterizza per l'alternanza di superfici boscate, arbusteti, qualche calanco, praterie o aree incolte e, in misura minore, aree coltivate in maniera sostanzialmente estensiva ma anche a frutteto, vigneto e talvolta oliveto; le aree di impluvio sono generalmente segnate dalla presenza di una fascia arboreo-arbustiva di spessore variabile e numerosi tratti di viabilità sono fiancheggiati da vegetazione arborea e arbustiva; sono presenti insediamenti sparsi di case isolate o riunite in piccoli borghi.

Prestazioni. La gestione ordinaria e straordinaria del territorio dovrà garantire le seguenti prestazioni:

1. incrementare i valori ecologici con interventi di miglioramento forestale (articolazione delle specie, struttura, ecc.); migliorare i sistemi di raccolta e allontanamento delle acque superficiali; tutelare il suolo; recuperare e valorizzare le raccolte

d'acqua esistenti (piccoli bacini collinari) per fini multipli (spegnimento incendi, aumento di habitat e della biodiversità potenziale, articolazione paesaggistica), valutando anche la possibilità di aumentarne il numero; mitigare gli impatti paesistici e funzionali derivanti dalla presenza di insediamenti male o per nulla inseriti nel contesto. La vicinanza del nodo ecologico complesso, tutelato ai sensi delle direttive comunitarie "Habitat" e "Uccelli", suggerisce questo insieme di azioni concorrenti all'aumento di habitat di interesse comunitario;

2. connettere le aree boscate di maggiore dimensione con impianti vegetazionali, risolvendo con interventi appropriati l'eventuale presenza di soluzioni di continuità dovute alle infrastrutture viarie;

3. creare, recuperare e valorizzare itinerari per una fruizione sostenibile (percorsi ciclo-pedonali ed equestri) a partire dalla messa a sistema degli elementi storico-documentali esistenti, eventualmente integrati con nuovi punti di sosta. Predisporre un disegno unitario, possibilmente esteso all'intero territorio collinare bolognese, per la realizzazione dei percorsi e indicare forme, materiali, colori, ecc. delle attrezzature connesse;

4. favorire l'inserimento paesaggistico degli edifici residenziali esistenti con la sostituzione delle specie arboree non congruenti con i caratteri dell'Ambito, ovvero con l'impianto di cortine arboreo-arbustive lungo i perimetri delle aree interessate;

5. mantenere e incrementare la superficie delle aree agricole compatibili con la naturalità dell'Ambito, promuovendo la conversione verso colture biologiche. Interventi per favorire l'integrazione del reddito agricolo (ristorazione e/o ospitalità rurale) saranno valutati di volta in volta in relazione al loro possibile impatto rispetto alle specifiche funzioni ecologiche delle aree interessate e di quelle presenti in un ragionevole intorno.

COLLINA IN DESTRA RENO (Ambiti n.157, 159 e 164)

Generalità. Ambiti caratterizzati dalla sostanziale coincidenza col nodo ecologico complesso Sic-Zps "Destra Reno e Boschi di San Luca". L'area si caratterizza per l'alternanza di estese superfici arboree e arbustive, praterie, incolti, affioramenti rocciosi e calanchivi, alcune aree coltivate in maniera estensiva o a frutteto, vigneto e anche oliveto; sono presenti insediamenti sparsi di case isolate o riunite in piccoli borghi.

Prestazioni. La gestione ordinaria e straordinaria del territorio dovrà garantire le seguenti prestazioni:

1. incrementare i valori ecologici dell'area nel rispetto e in accordo di quanto stabilito dall'eventuale Piano di gestione del Sic-Zps (ai sensi della Lr 7/2004), ovvero tenendo in opportuna considerazione le indicazioni presenti nella normativa nazionale e regionale e negli strumenti di governo sovraordinato del territorio per la tutela, valorizzazione e gestione dell'area; se e quando necessario, gli interventi si dovranno raccordare con quanto previsto, attuato o in corso di realizzazione nei Comuni di Casalecchio di Reno e Sasso Marconi, dove si estende l'area Sic-Zps; progetti integrati tra le tre Amministrazioni sono peraltro auspicati e perseguiti;

2. creare, recuperare e valorizzare itinerari per una fruizione sostenibile (percorsi ciclo-pedonali ed equestri), integrati eventualmente da punti di sosta attrezzati che non interessino aree di spiccata e particolare valenza ecologica o caratterizzate dalla presenza di habitat tutelati; gli interventi dovranno essere comunque integrati e coerenti con l'obiettivo di accessibilità e fruibilità della collina bolognese indicato dal Psc per la Città della Collina (Figure della ristrutturazione - Le 7 Città di Bologna); predisporre un disegno unitario, possibilmente esteso all'intero territorio collinare bolognese, per la realizzazione dei percorsi e indicare forme, materiali, colori, ecc. delle attrezzature connesse.

RONZANO E VILLA GHIGI (Ambiti n.160 e 165)

Generalità. Ambiti caratterizzati dalla coincidenza col nodo ecologico complesso della "Collina di Ronzano". L'area si caratterizza per la presenza di superfici coltivate in maniera estensiva, aree orticole, frutteti, vigneti, qualche oliveto, praterie, incolti e tratti di bosco con sottobosco arbustivo variamente sviluppato; le aree d'impluvio si evidenziano per la presenza di fasce vegetazionali di diverso spessore e sviluppo; formazioni arboreo-arbustive si trovano lungo alcuni tratti della viabilità principale che attraversa l'area; sono presenti insediamenti sparsi.

Prestazioni. La gestione ordinaria e straordinaria del territorio dovrà garantire le seguenti prestazioni:

1. tutelare i valori ecologici presenti e potenziali e valorizzare le potenzialità agricole, promuovendo l'agricoltura biologica e la vendita diretta dei prodotti; favorire una fruizione sostenibile (percorsi ciclo-pedonali ed equestri), in particolare nelle parti a ridosso della Città storica già da tempo praticate come il parco di villa Ghigi; perseguire una politica di recupero e articolazione dei valori paesaggistici con impianti di nuove aree arboreo-arbustive a presidio e tutela delle aree meno stabili, con la realizzazione di connessioni ecologiche, la definizione delle aree perimetrali della futura area protetta, l'articolazione delle possibilità d'uso e accesso, l'individuazione di punti sosta;
2. riferire obiettivi, azioni e interventi negli Ambiti all'obiettivo di accessibilità e fruibilità della collina bolognese indicato dal Psc per la Città della Collina (Figure della ristrutturazione - Le 7 Città di Bologna).

LAGHETTI DI VIA DEL ROSARIO (Ambiti n.155 e 156)

Generalità. Ambiti riconosciuti come nodo semplice della rete ecologica, dove la Scheda di Situazione del Psc (Campagna tra Reno e Navile) individua gli elementi prioritari per migliorare l'abitabilità locale del territorio. L'area si caratterizza per l'alternanza di zone umide, legate ad attività estrattive da tempo concluse, zone utilizzate come cantieri e depositi di varia natura per l'Alta velocità ferroviaria, zone agricole residuali; sono presenti alcuni insediamenti sparsi.

Prestazioni. La gestione ordinaria e straordinaria del territorio dovrà garantire le seguenti prestazioni:

1. recuperare le aree dei laghetti, sia quelle utilizzate come depositi dai cantieri per l'Alta velocità sia quelle residuali presenti, con impianti arboreo-arbustivi, creazione di prati stabili e articolazione morfologica e paesaggistica, dove necessario, delle sponde (per favorire la biodiversità e gli eventuali accessi all'acqua);
2. connettere con nuovi impianti arborei e arbustivi i diversi bacini; definire le zone perimetrali del nodo ecologico sia schermanandolo, così da ridurre gli impatti provocati da infrastrutture e insediamenti, sia collegando le due porzioni separate dal terrapieno ferroviario; a tal fine si possono prevedere anche accordi specifici col Comune di Castel Maggiore e i proprietari delle aree interessate;
3. utilizzare solo specie vegetazionali autoctone, igrofile nelle zone più prossime ai bacini ed eventualmente mesofile nelle altre; la scelta delle specie dovrà riferirsi anche al disegno complessivo del paesaggio e all'articolazione funzionale delle parti così da favorire l'orientamento e la fruizione dell'area nel suo insieme;
4. prevedere anche aree con una più specifica fruizione pubblica (ricreazione informale, pesca amatoriale, attività sportive leggere e non strutturate, pic-nic, ecc.), in misura limitata e previa valutazione delle possibili ricadute sulla biodiversità presente o potenziale; tale previsione dovrà accompagnarsi a un progetto che indichi gli spazi coinvolti, le modalità di uso e di accesso, anche temporali;

5. recuperare i fabbricati esistenti sia per civile abitazione sia per usi compatibili con le caratteristiche e la destinazione degli Ambiti; favorire la permanenza delle attività agricole e la loro conversione verso colture biologiche; consentire l'accessibilità ciclo-pedonale e l'inserimento nei circuiti che interessano il territorio comunale nel suo complesso.

[Art.71] Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico

1. Definizione e generalità. Sono le parti del Territorio rurale nelle quali l'attività agricola è presente e integrata con il sistema ecologico e ambientale, dove salvaguardare l'attività agricola ambientalmente sostenibile attraverso la promozione di una gestione attiva del territorio, la multifunzionalità delle aziende agricole, le attività integrative del reddito agricolo, l'offerta di servizi ambientali, ricreativi e per il tempo libero. Il Rue regola il riuso degli edifici esistenti per gli usi non esclusi, l'edificazione di nuove costruzioni necessarie alla conduzione dei fondi agricoli, all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, escludendo comunque la possibilità di realizzare nuovi edifici a uso abitativo, sui fondi agricoli che ne siano sprovvisti. Il Rue dispone gli indirizzi per la gestione e la progettazione di interventi di manutenzione finalizzati all'integrazione e allo sviluppo della rete ecologica locale, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Psc per le Dotazioni ecologiche e ambientali.

2. Disciplina degli usi.

a. Usi esclusi. È escluso il nuovo insediarsi dei seguenti usi:

(2a) produzione industriale e artigianale di beni, (2d) attività di recupero, trattamento, smaltimento di materiali di rifiuto, (3a) attività direzionali in strutture complesse, (4a) commercio in grandi strutture, (4b) commercio in medio-grandi strutture, (4c) commercio in medio-piccole strutture, (4g) garage e autorimesse private a pagamento e artigianato di servizio all'auto, (6a) spettacolo, sport, cultura, tempo libero in grandi strutture o complessi.

b. Usi soggetti a verifica d'ammissibilità. L'insediarsi dei seguenti usi è subordinato alla verifica d'ammissibilità di cui all'art. 29 in relazione ai fattori d'impatto specificati:

(2b) magazzinaggio, spedizione e logistica, commercio all'ingrosso: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto su rete e impianti idrici, impatto su rete e impianti fognari, impatto su reti e impianti energetici, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, uso/movimento di sostanze nocive e pericolose;

(2c) deposito e stoccaggio a cielo aperto: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto su rete e impianti idrici, impatto su rete e impianti fognari, impatto su rete e impianti energetici, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani;

(4f) distribuzione di carburanti: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto su rete e impianti idrici, impatto su rete e impianti fognari, impatto su reti e impianti energetici, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, rischio di incidente, rischio di inquinamento da rifiuti, uso/movimento di sostanze nocive e pericolose;

(5a) accoglienza in alberghi, pensioni, motel, ostelli, studentati, locande: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto su rete e impianti idrici, impatto su rete e impianti fognari, impatto su reti e impianti energetici, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani;

(6b) spettacolo, sport, cultura, tempo libero in piccole e medie strutture: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, rumore;

(7b) servizi alla popolazione di livello sovralocale: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto su rete e impianti idrici, impatto su rete e impianti fognari, impatto su reti e impianti energetici, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani,

rumore, impoverimento vegetazionale e interferenza con nodi e connessioni ecologiche;
(7c) servizi per la formazione universitaria: impatto sulla mobilità, impatto su rete e impianti idrici, impatto su rete e impianti fognari, impatto su reti e impianti energetici, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, rumore, impoverimento vegetazionale e interferenza con nodi e connessioni ecologiche.

c. Prescrizioni specifiche relative agli usi. In generale, l'insediamento di nuovi usi non deve produrre significativi interventi di infrastrutturazione. In particolare:

- non deve comportare la realizzazione di nuove strade o la modificazione rilevante di quelle esistenti; sono ammessi percorsi di accesso agli edifici con materiali adatti al paesaggio rurale;
- non deve comportare impianti di distribuzione e adduzione per l'approvvigionamento idrico; è ammesso l'allacciamento alla rete di distribuzione;
- non deve comportare la realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria pubblica; gli impianti di depurazione autonomi, o sistemi alternativi di depurazione dei reflui devono essere progettati nel rispetto delle indicazioni dell'art. 47 (Rete e impianti fognari e di depurazione delle acque);
- non deve comportare la realizzazione di nuove linee elettriche o di adduzione di gas; sono ammessi gli impianti per la derivazione d'utenza;
- la raccolta dei rifiuti solidi urbani prodotti deve essere compatibile con il servizio fornito dal gestore; gli interventi devono prevedere un sistema di stoccaggio autonomo in relazione al servizio fornito; la frazione organica dei rifiuti solidi urbani deve essere completamente smaltita in sito.

In caso di realizzazione di interventi di recupero dell'esistente che comportino il frazionamento degli edifici, ciascuna delle nuove unità immobiliari realizzate, come abitazioni singole permanenti e temporanee (1a), non può avere Su inferiore a 75 mq; la presente disposizione prevale su quelle inerenti la dimensione del taglio degli alloggi per edifici di interesse. E' consentita la realizzazione di unità di dimensione inferiore per edifici che non raggiungano la superficie di 150 mq di Su.

Il titolo abilitativo per l'insediamento di nuovi usi non rurali comporta l'obbligo di stipulare una convenzione con la quale il proprietario si impegna, nell'area di intervento ovvero su altri terreni individuati in convenzione, in luogo del pagamento dei contributi edilizi, alla realizzazione di opere necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 di questo articolo, quali:

- opere di sistemazione delle aree di pertinenza;
- manutenzione dei drenaggi;
- opere di consolidamento idrogeologico;
- opere di igienizzazione di scarichi esistenti;
- opere di reimpianto vegetazionale.

Gli usi di tipo (6b) spettacolo, sport, cultura, tempo libero in piccole e medie strutture possono essere insediati a condizione che la loro esecuzione non comporti la costruzione di edifici o la realizzazione di ampie superfici pavimentate; sono altresì consentite attrezzature sportive e ricreative private di piccola dimensione, di uso familiare o connesse ad attività agrituristiche e non comportanti la realizzazione di edifici, quali piscine, campi da bocce e simili; non sono invece consentite attività ricreative che comportino emissioni rumorose o consumi intensi di porzioni limitate del territorio quali piste da ciclocross, motocross, autocross e simili.

3. Disciplina degli interventi edilizi

3.1. Sono ammessi interventi sugli edifici esistenti di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Sugli edifici esistenti che ospitano usi esclusi sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di risanamento conservativo.

Sugli edifici d'interesse storico-architettonico e sulle parti di pregio storico-culturale e testimoniale degli edifici di interesse documentale si opera con le modalità pro-

gettuali e le tecniche operative del restauro (art. 25, comma 2), nel rispetto dei requisiti e delle prestazioni specificati nella Parte 2 del presente Regolamento. Interventi di recupero degli edifici non più necessari per l'attività agricola comportano limitazioni alla nuova edificazione nelle unità poderali cui erano asserviti gli edifici riutilizzati. Qualora vengano recuperati edifici con destinazione originaria diversa da quella abitativa, la realizzazione di nuovi manufatti funzionali all'agricoltura è comunque preclusa per anni 10 dalla trascrizione di cui sotto. Decorso tale termine, la costruzione di nuovi manufatti è subordinata alla verifica delle esigenze dell'azienda, conseguenti alla modifica dei sistemi di produzione agricola. I limiti alla capacità edificatoria delle unità poderali sono trascritti a cura e spese degli interessati presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, contemporaneamente alla variazione nell'iscrizione catastale degli edifici non più connessi all'attività agricola.

3.2. Nuove costruzioni sono ammesse esclusivamente se necessarie alla conduzione dei fondi agricoli, ossia all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, e solo per le aziende agricole in possesso dei requisiti di competitività e sostenibilità di cui al vigente Piano regionale di sviluppo rurale.

Le possibilità di nuova edificazione sono limitate all'uso (8a) coltivazione dei fondi e silvicoltura (con relativi impianti e infrastrutture).

La costruzione di nuovi edifici è regolata come segue:

a) per la realizzazione di fabbricati di servizio destinati alla coltivazione dei fondi e la silvicoltura è richiesta una superficie aziendale (collocata nel territorio comunale e facente parte della struttura fondiaria e proprietaria antecedente l'adozione del Psc) minima pari a 5 ha in pianura e 10 ha in collina; la Su massima realizzabile è di 100 mq per il primo ettaro, più 55 mq per ogni successivo ettaro, con un limite massimo per azienda pari a 800 mq, comprensivo delle analoghe superfici già esistenti;

b) per la realizzazione di serre fisse, dotate di strutture non temporanee e di pavimentazioni, è richiesta una superficie aziendale minima di 2 ha in pianura e 4 ha in collina; la Su massima realizzabile è di 1.000 mq per azienda, comprensiva delle analoghe superfici già esistenti;

c) per la realizzazione di depositi di prodotti aziendali o di magazzini per prodotti necessari alla produzione, di ricoveri per allevamento di animali da cortile per autoconsumo (pollaio, porcilaia, conigliera), di edifici o locali destinati alla conservazione e prima trasformazione di prodotti aziendali per autoconsumo, nonché per attività di allevamento e custodia di animali non da macello, la Su massima ammessa è di 50 mq/ha di superficie aziendale, con un massimo di 300 mq per azienda, comprensiva delle analoghe superfici già esistenti.

Per quanto riguarda le esigenze delle aziende che esercitano attività conto terzi, la possibilità di realizzare manufatti di ricovero degli attrezzi è vincolata alla presentazione di richiesta di un titolo abilitativo da parte dell'avente titolo, accompagnata da un accordo che vincola l'uso del manufatto, per almeno anni 10, all'azienda che ne manifesta l'esigenza; l'uso ammesso è comunque esclusivamente (8a) coltivazione dei fondi e silvicoltura. La quantità massima di Su ammessa è di 300 mq.

I parametri sopra menzionati non sono derogabili, ad eccezione di interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti dedicati all'uso produttivo agricolo, che potranno essere ricostruiti a parità di volume, per ragioni di razionalizzazione della produzione agricola oppure di mitigazione/minimizzazione dell'impatto paesistico. Gli interventi edilizi di cui sopra sono realizzabili mediante intervento diretto; nel caso comportino dotazioni ecologiche e ambientali od opere di infrastrutturazione, i progetti sono preceduti da un accordo tra Comune e proponente per determinare il contenuto discrezionale dell'atto di pianificazione ai sensi dell'art. 18 della Lr 20/2000.

La realizzazione di nuovi edifici per uso rurale (8a) è ammessa esclusivamente per aziende agricole in possesso dei requisiti di competitività e sostenibilità di cui al vigente Piano regionale di sviluppo rurale.

Le domande di titolo abilitativo per la realizzazione degli edifici di cui sopra, dovranno contenere un'idonea documentazione attestante i seguenti requisiti:

- a) la coerenza degli interventi edilizi con specifici programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola aziendale e/o interaziendale, previsti dagli strumenti di pianificazione o dai programmi di settore di cui alla lettera b del punto 2 dell'art. A-19 della Lr 20/2000;
- b) la coerenza degli interventi edilizi o modificativi con l'obiettivo di miglioramento della competitività aziendale;
- c) la non idoneità dei fabbricati abitativi, produttivi e di servizio presenti sul fondo a soddisfare le esigenze abitative dell'imprenditore agricolo e quelle connesse alle nuove tecniche di produzione;
- d) la sostenibilità ambientale degli interventi edilizi;
- e) la sostenibilità ambientale degli interventi di modificazione morfologica e degli assetti idraulici e di trasformazione e utilizzazione del suolo;
- f) gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica previsti in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione propri della Situazione di riferimento e della tavola del Psc relativa alle Dotazioni ecologiche e ambientali;
- g) gli impegni che il titolare dell'impresa agricola assume, con riferimento ai contenuti delle precedenti lettere a) e f), e la loro durata.

4. Disciplina degli interventi sugli spazi aperti. Interventi di sistemazione del suolo mediante nuova costruzione di pavimentazioni, piscine, pertinenze e autorimesse interrate possono essere realizzati esclusivamente all'interno di un "lotto virtuale" individuato dal progetto in area di proprietà del richiedente, che comprenda l'area di sedime degli edifici esistenti e altra superficie di misura pari a quattro volte quella di sedime.

Il Psc, negli artt. 35 e 36 del Quadro normativo e nella tavola Strategie per la qualità - Dotazioni ecologiche e ambientali, individua la rete ecologica del territorio comunale, attribuendo alle diverse parti della stessa specifiche funzioni ecologiche. Gli interventi su aree di pertinenza di edifici o su aree libere (non edificate) devono contribuire a rendere più efficiente la rete, migliorandone le prestazioni ecologiche e ambientali, secondo gli indirizzi stabiliti dalle norme sopra citate e da quelle contenute nel presente comma.

Gli Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico n. 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 185, 186, 187, 188 e 189 hanno caratteri paesaggistici ed ecologici determinati dalla loro appartenenza al sistema morfologico della pianura, mentre gli Ambiti 177, 180, 181, 182, 183 e 184 hanno caratteristiche determinate dalla loro appartenenza al sistema morfologico e paesaggistico della collina. Le Schede di Situazione individuate dal Psc (Campagna di Calamosco e Villola, Campagna di Lavino di Mezzo, Campagna di Olmetola, Rigosa e Borgo Panigale, Bargellino, Campagna tra Reno e Navile, Corticella, Croce del Biacco, Roveri, Scandellara, San Donato nuovo per la pianura e Collina urbana, Pedecollina centro, est e ovest per la collina) contengono l'indicazione degli elementi prioritari per migliorare l'abitabilità locale del territorio, anche con riferimento agli interventi sulle risorse ecologiche e ambientali.

Le parti di territorio comprese in questi Ambiti assumono ruoli e funzioni propri della rete ecologica secondaria: nodo ecologico semplice, corridoio ecologico locale, connettivo ecologico paesaggistico e connettivo ecologico diffuso; ciò comporta il riconoscimento di funzioni previste e/o possibili e la conseguente messa a punto di una serie di azioni puntuali per la gestione ordinaria e straordinaria delle varie parti, come di seguito specificate.

Nodi ecologici semplici

- Ex cava Due Portoni (Ambito n.169): area rinverdata spontaneamente e oggi coperta da un fitto bosco ricco di esemplari arborei e arbustivi di specie sostanzialmente autoctone; non è prevista l'apertura al pubblico se non per visite guidate; possono occorrere limitati interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria del patrimonio arboreo-arbustivo col fine primario di migliorare struttura e sviluppo della componente vegetazionale.

- Ex vivaio comunale di San Sisto (Ambito n.170): area ricca di esemplari arborei dell'ex vivaio, a vario stadio di sviluppo. Si prevedono interventi di gestione ordinaria e straordinaria per garantire lo sviluppo corretto degli esemplari che si deciderà di mantenere e per conferire all'area un disegno formale e funzionale compiuto, anche in considerazione di una sua possibile apertura, parziale o totale, all'uso pubblico. L'apertura potrà in ogni caso avvenire solo a seguito di un attento studio delle potenzialità naturalistiche dell'area medesima, degli eventuali o possibili impatti dovuti all'uso pubblico e delle eventuali misure di mitigazione necessarie per garantire il mantenimento della funzionalità primaria dell'area.

- Ex cava Drava e cava Sim-Morazzo (Ambito n.172): insieme alla tenuta comunale di villa Bernaroli costituiscono il nucleo fondamentale e privilegiato per il recupero naturalistico e paesaggistico del territorio su cui insistono; per incrementare il loro valore naturalistico di tali aree sono necessari consistenti interventi di piantumazione arboreo-arbustiva con essenze autoctone. In relazione al progetto di valorizzazione di villa Bernaroli, quota parte della superficie potrà essere aperta all'uso pubblico e alla fruizione informale, avendo particolare cura a integrare formalmente e funzionalmente i diversi usi previsti sull'insieme delle aree coinvolte.

Corridoi ecologici locali

I corridoi ecologici locali, in tutte le loro articolazioni, favoriscono la biodiversità, particolarmente importante nel territorio di pianura, ma possono affiancarsi a percorsi ciclo-pedonali e svolgere anche la funzione di schermo/mitigazione degli impatti derivanti da infrastrutture o elementi puntuali eventualmente presenti. Il sistema costituito da elementi esistenti e di progetto, come riportato dal Psc nella tavola Strategie per la qualità - Dotazioni ecologiche e ambientali, dovrà essere il riferimento per uno specifico studio che consenta di:

1. valutare puntualmente lo stato di conservazione dei corridoi esistenti, gli eventuali interventi di miglioramento e valorizzazione da attuarsi e le misure gestionali da adottarsi;

2. prevedere in maniera più precisa l'andamento dei corridoi di progetto in termini sia di sviluppo sia di consistenza e struttura, con lo specifico obiettivo di condividere la soluzione e la realizzazione con i soggetti interessati. Per poter conciliare esigenze ecologiche e aziendali sono possibili assetti modificati rispetto a quelli disegnati sulle tavole del Psc, purché altrettanto soddisfacenti dal punto di vista naturalistico, della valorizzazione della situazione esistente e del risultato paesaggistico complessivo.

La costruzione dei nuovi corridoi, con specie autoctone o naturalizzate, deve privilegiare il recupero di elementi già presenti e in buono stato di conservazione, la messa a sistema di quelli relitti o isolati, l'affiancamento a corsi d'acqua di vario tipo presenti o a elementi storici del paesaggio agrario, garantendo al contempo, se e dove necessario, la possibilità di affiancarvi schermi visivi e strade pubbliche con caratteristiche di sostenibilità.

Connettivi ecologici

Il connettivo ecologico diffuso, in quanto riserva di suolo permeabile del territorio comunale, viene mantenuto all'uso agricolo e alla produzione sia intensiva che estensiva; resta comunque terreno adatto alla presenza e all'estensione degli impianti di bosco, particolarmente nel territorio collinare. Su di esso si attuano

interventi di gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio arboreo-arbustivo esistente, ma si prevedono anche nuovi impianti di fasce ecologiche in particolare a ridosso dei corsi d'acqua o in prossimità della viabilità esistente.

Il connettivo ecologico paesaggistico, che individua porzioni di territorio piuttosto estese, particolarmente ricche di elementi storici e documentali dell'attività e dell'assetto colturale storico, ville, borghi e case isolate che, nel loro insieme, costituiscono un patrimonio da valorizzare, anche puntualmente, ha la funzione di garantire e migliorare la connessione ecologica minuta anche attraverso il recupero dei principali caratteri del paesaggio storico. Questa parte di territorio rurale gioca un ruolo privilegiato e prioritario per politiche e interventi specifici di tutela, recupero, conservazione, miglioramento e valorizzazione dei suddetti elementi, per costituire una rete ecologica capillare, di livello locale.

A questo fine sono favoriti interventi per sviluppare nuove attività, servizi e opportunità di fruizione accanto a quelli di conservazione, ripristino e valorizzazione (dal punto di vista produttivo e paesaggistico) degli assetti agricoli di pregio, in particolare:

- nuovi percorsi che conducano alla scoperta di questa parte di territorio comunale, integrati con gli analoghi interventi promossi dai Comuni contermini. Tali percorsi dovranno collegare i principali elementi di valore storico-documentale con quelli di valore naturalistico-paesaggistico e con altri recapiti possibili (sedi di agriturismo e turismo rurale, luoghi di coltivazione e vendita diretta di prodotti, strutture per l'equitazione e altre attività sportive all'aperto, fattorie didattiche, locande, ristoranti ecc.);
- dismissione o spostamento di attività incongrue, mitigazione degli impatti derivanti dalla presenza di infrastrutture viarie e ferroviarie importanti, protezione e valorizzazione del suolo, ripristino delle continuità naturalistiche, fruibili e percettive risolvendo le interferenze ecologiche;
- realizzazione di adeguati punti di interfaccia con gli insediamenti urbani contermini tramite "porte d'accesso". A tal fine ci si dovrà riferire alle fermate del trasporto pubblico locale, alla eventuale presenza di parchi e giardini pubblici e di altre funzioni in grado di favorire "centralità". In questa prospettiva i parchi collinari comunali, oggi raggiungibili solo in automobile, potranno acquisire un nuovo senso e diventare i principali attrattori di un sistema esteso e articolato.

TITOLO 3 TERRITORIO URBANO DA STRUTTURARE

[Art.72] Ambiti per i nuovi insediamenti (misti e specializzati)

1. Definizione e generalità. Gli Ambiti per i nuovi insediamenti sono costituiti dalle parti del territorio oggetto di nuova urbanizzazione; possono essere a destinazione mista o specializzata.

Il Poc individua e disciplina gli interventi di trasformazione del territorio, che interessano questi Ambiti e che poi saranno oggetto di progettazione urbanistica di dettaglio attraverso i Pua.

Il Rue disciplina gli interventi di conservazione e trasformazione del patrimonio edilizio esistente, realizzabili in modalità diretta, fino a quando le parti dell'Ambito in cui esso ricade non vengano incluse nel Poc e interessate da un Pua.

Sulle aree libere (non edificate), che non costituiscono pertinenza catastale degli edifici esistenti, non è consentito l'insediamento di alcun nuovo uso, anche se esso non comporta edificazione.

Dopo l'attuazione dei Pua, circa gli interventi effettivamente realizzati, si applicano a questi Ambiti le norme di cui agli artt. 64 (Ambiti consolidati pianificati misti) e 65 (Ambiti consolidati pianificati specializzati).

2. Disciplina degli usi.

Usi esclusi. È escluso il nuovo insediarsi dei seguenti usi:

(2) usi industriali e artigianali, (3a) attività direzionali in strutture complesse, (4a) commercio in grandi strutture e centri commerciali, (4b) commercio in medio-grandi strutture, (4c) commercio in medio-piccole strutture, (4f) distribuzione di carburanti, (4g) garage e autorimesse private a pagamento e artigianato di servizio all'auto, (5a) accoglienza in alberghi, pensioni, motel, ostelli, studentati, locande, (5b) accoglienza in strutture all'aperto attrezzate (campeggi), (6) servizi ricreativi, (7) servizi sociali e di interesse generale.

3. Disciplina degli interventi sugli edifici. Fino all'approvazione del Poc sono consentiti i seguenti tipi di intervento diretto sugli edifici esistenti: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

Sugli edifici d'interesse storico-architettonico e sulle parti di pregio storico-culturale e testimoniale degli edifici di interesse documentale si opera con le modalità progettuali e le tecniche operative del restauro (art. 25, comma 2), nel rispetto dei requisiti e delle prestazioni specificati nella Parte 2 del presente Regolamento.

4. Disciplina degli interventi sugli spazi aperti. Anche in attesa dell'inserimento nel Poc gli interventi sia su spazi aperti di pertinenza degli edifici sia su aree non edificate devono contribuire al rafforzamento del sistema ecologico e ambientale secondo gli indirizzi stabiliti dal Psc negli artt. 35 e 36 del Quadro normativo e nella tavola "Strategie per la qualità - Dotazioni ecologiche e ambientali".

5. Schede d'Ambito

QUARTO SUPERIORE - Polo funzionale (Ambito n.151)

Come previsto dal Psc in recepimento dei contenuti dell'Accordo territoriale per il "Polo Caab" approvato con Odg n. 97 del 26 maggio 2008, le aree localizzate tra l'Ambito in trasformazione 133 e la via San Donato, a sud di via delle Viti, in ragione della stretta relazione con l'insediamento esistente di via del Commercio Associato, ammettono interventi diretti, limitatamente al soddisfacimento di bisogni espressi dalle aziende ivi già insediate.

[Art.73] Ambiti di sostituzione (misti)

1. Definizione e generalità. Gli Ambiti di sostituzione sono costituiti dalle parti di territorio nelle quali la trasformazione intensiva avviene modificando radicalmente l'esistente; sono tutti a destinazione mista.

Il Poc individua e disciplina gli interventi di trasformazione del territorio che interessano questi Ambiti e che poi saranno oggetto di progettazione urbanistica di dettaglio attraverso i Pua.

Il Rue disciplina gli interventi di conservazione e trasformazione del patrimonio edilizio esistente, realizzabili in modalità diretta, fino a quando le parti dell'Ambito in cui esso ricade non vengano incluse nel Poc e interessate da un Pua.

Sulle aree libere (non edificate) non è consentito l'insediamento di alcun nuovo uso, anche se esso non comporta edificazione.

Dopo l'attuazione dei Pua, circa gli interventi effettivamente realizzati, si applicano a questi Ambiti le norme di cui all'art. 64 (Ambiti consolidati pianificati misti).

2. Disciplina degli usi. Il cambio d'uso, con e senza opere, non è ammesso.

3. Disciplina degli interventi sugli edifici esistenti. Fino all'approvazione del Poc, sono consentiti i seguenti tipi di intervento diretto sugli edifici esistenti: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

Sugli edifici d'interesse storico-architettonico e sulle parti di pregio storico-culturale e testimoniale degli edifici di interesse documentale si opera con le modalità progettuali e le tecniche operative del restauro (art. 25, comma 2), nel rispetto dei requisiti e delle prestazioni specificati nella Parte 2 del presente Regolamento.

4. Disciplina degli interventi sugli spazi aperti. Anche in attesa dell'inserimento nel Poc gli interventi sia su spazi aperti di pertinenza degli edifici sia su aree non edificate devono contribuire al rafforzamento del sistema ecologico e ambientale secondo gli indirizzi stabiliti dal Psc negli artt. 35 e 36 del Quadro normativo e nella tavola Strategie per la qualità - Dotazioni ecologiche e ambientali.

[Art.74] Ambiti in trasformazione (misti e specializzati)

1. Definizione e generalità. Gli Ambiti in trasformazione sono costituiti dalle parti di territorio incluse in perimetri all'interno dei quali sono stati adottati o approvati strumenti urbanistici attuativi o previsti interventi diretti in attuazione del Prg previgente, le cui previsioni, in attesa o in corso di esecuzione, vengono confermate dal Psc, che ne richiama i contenuti fondamentali nelle Schede d'Ambito di

cui al comma 4 dell'art. 20 del Quadro normativo.

Alle aree comprese all'interno degli Ambiti in trasformazione ma non incluse in perimetri di strumenti urbanistici attuativi, si applicano le norme di cui all'art. 62 (Ambiti consolidati di qualificazione diffusa misti) qualora si tratti di Ambiti in trasformazione misti, o all'art. 63 (Ambiti consolidati di qualificazione diffusa specializzati) qualora si tratti di Ambiti in trasformazione specializzati.

Dopo l'attuazione dei Pua, circa gli interventi effettivamente realizzati, si applicano a questi Ambiti le norme di cui all'art. 64 (Ambiti consolidati pianificati misti) qualora si tratti di Ambiti in trasformazione misti, o all'art. 65 (Ambiti consolidati pianificati specializzati) qualora si tratti di Ambiti in trasformazione specializzati.

2. Disciplina degli interventi sugli spazi aperti. Qualora il Psc abbia attribuito una particolare funzione ecologica agli Ambiti in trasformazione, secondo quanto stabilito negli artt. 35 e 36 del Quadro normativo e nella tavola "Strategie per la qualità - Dotazioni ecologiche e ambientali", i progetti e i Piani di attuazione degli Ambiti dovranno recepirla nelle proprie previsioni.

Testo non più in vigore

PARTE 4

ATTUAZIONE E PROCEDURE

TITOLO 1 ELEMENTI GENERALI DI DISCIPLINA DELLE
PROCEDURE URBANISTICHE ED EDILIZIE

TITOLO 2 PIANO OPERATIVO COMUNALE E PIANI
URBANISTICI ATTUATIVI

TITOLO 3 ATTIVITÀ EDILIZIA

CAPO 1 CONSEGUIMENTO DEI TITOLI ABILITATIVI

CAPO 2 ESECUZIONE DELLE OPERE, CONFORMITÀ EDILIZIA
E AGIBILITÀ

CAPO 3 DOTAZIONI TERRITORIALI E CONTRIBUTI

La QUARTA PARTE riprende, interpreta e riordina i contenuti di carattere procedurale, con riferimento all'attuazione degli interventi urbanistici ed edilizi. Nei tre titoli, **Elementi generali di disciplina delle procedure urbanistiche ed edilizie** (Titolo 1), **Piano operativo comunale e Piani urbanistici attuativi** (Titolo 2), **Attività edilizia** (Titolo 3), il Rue individua gli interventi e le opere cui le procedure si riferiscono, i soggetti legittimati a intervenire, gli adempimenti (obbligatori e facoltativi) richiesti nelle diverse fasi, le forme di controllo e le eventuali sanzioni, le modalità contributive e i criteri di applicazione dei meccanismi perequativi, le procedure per la valutazione.

Gli elementi innovativi:

- riordino generale e scorporo nelle **Disposizioni tecnico-organizzative** di argomenti relativi a documentazione essenziale, modulistica, modalità informative, raccordo tra i Settori comunali, criteri per l'effettuazione dei controlli, modi e formati di presentazione di documenti, istanze e progetti, che rende gli aggiornamenti più facili e tempestivi, quando necessari, e migliora sensibilmente trasparenza e maneggevolezza di questa parte del Rue;
- diritto di accesso agli atti, concorsi di urbanistica e architettura, coinvolgimento degli abitanti, conferenza dei servizi (Titolo 1) costituiscono procedure e strumenti che riconoscono e strutturano la **partecipazione** dei tanti soggetti coinvolti e interessati ai processi urbanistici ed edilizi;

- chiarimento e ampliamento delle competenze della **Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio**, che assume un ruolo decisivo per la tutela del patrimonio storico e nuove responsabilità sul paesaggio (Titolo 1);
- esplicitazione dei criteri e metodi per gestire le procedure di **perequazione**, raccordando i principi espressi nel Piano strutturale con l'attuazione attraverso il Piano operativo (Titolo 2);
- riordino delle norme di principio sull'Attività edilizia, per rispondere al sistema prestazionale introdotto, inserendo **nuove disposizioni sull'attività di controllo** dell'attività edilizia che produrranno effetti, tramite le Disposizioni tecnico-organizzative, sull'organizzazione del lavoro dei Settori interessati;
- una **valutazione preventiva di ammissibilità** (Titolo 3, Capo 1) che assume un significato più pregnante in quanto sostegno al diverso modo di regolare gli usi del territorio ad ammissibilità condizionata;
- **contributi di costruzione** monetizzati in base a criteri espliciti di convenienza effettiva per l'Amministrazione comunale e **dotazioni territoriali** richieste sotto forma di aree piuttosto che monetizzate in base ad obiettivi sostantivi (aree se e dove servono).

TITOLO 1 ELEMENTI GENERALI DI DISCIPLINA DELLE PROCEDURE URBANISTICHE ED EDILIZIE

[Art.75] Informazione, gestione, controllo dei procedimenti urbanistico-edilizi

1. Funzioni. Nell'ambito delle disposizioni del presente Regolamento e delle disposizioni di legge vigenti il Comune esercita funzioni di informazione, gestione e controllo sui procedimenti urbanistico-edilizi.

2. Sit e servizi telematici. Ai fini di semplificare i procedimenti, migliorare la comunicazione col cittadino, facilitare l'accesso alle informazioni, incentivare l'erogazione di servizi per via telematica, il Comune promuove lo sviluppo e il potenziamento della rete civica informatica e, in particolare, del Sistema informativo territoriale (Sit) quale fondamentale interfaccia per le attività urbanistico-edilizie.

3. Sportello. Lo Sportello unico per l'edilizia, comunque denominato e articolato, esercita le funzioni attribuitegli dalla Lr 31/2002, art. 2; in particolare, le funzioni di informazione, gestione e controllo. Lo Sportello unico per l'edilizia si raccorda con lo Sportello unico per le attività produttive, per i procedimenti avviati presso quest'ultimo ai sensi del Dpr 447/1998 e smi.

4. Informazione. I servizi informativi, forniti prioritariamente per via telematica, riguardano:

- l'erogazione di informazioni sulla normativa urbanistico-edilizia e sui contenuti degli strumenti urbanistici e dei titoli edilizi;
- l'erogazione di informazioni sulle procedure;
- la diffusione della modulistica utilizzata nel Comune di Bologna;
- l'erogazione di informazioni sullo stato dei procedimenti;
- la visione degli atti depositati e il rilascio di copie.

5. Gestione. La gestione dei procedimenti urbanistici ed edilizi si dispiega tra gli atti formali che ne segnano l'inizio (domanda di Pua, richiesta di permesso di costruire, deposito di Dia, ecc.) e la conclusione (approvazione di Pua, rilascio/diniego del titolo abilitativo, nonché emissione degli atti relativi all'esercizio dei controlli previsti, ecc.).

Il Comune predispone e promuove l'utilizzo di mezzi per la presentazione in via telematica di istanze e progetti, secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Regolamento e con le specifiche definite nelle Disposizioni tecnico-organizzative, di cui all'art. 81.

6. Vigilanza e controllo dell'attività edilizia. Il Comune esercita la vigilanza sull'attività urbanistico edilizia, per assicurare la rispondenza degli interventi alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi, nonché alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. I compiti di vigilanza sono svolti dal dirigente o dal responsabile dello Sportello unico per l'edilizia, secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto del Comune e dal presente Rue. Il dirigente espone periodicamente alla Commissione consiliare competente i risultati dell'attività di vigilanza e controllo svolta.

I controlli d'ufficio riguardano le opere eseguite con denuncia di inizio di attività e con permesso di costruire, oltre ai depositi previsti dal Rue e sono disciplinati dagli art. 105, 109 e 114 del Rue e precisati dalle Disposizioni tecnico organizzative di cui all'art. 81. I controlli d'ufficio sono effettuati nelle diverse fasi del processo edilizio attraverso la verifica, al momento della presentazione delle istanze, della com-

pletezza della documentazione prevista, nonché attraverso controlli di merito sulla rispondenza del progetto alle norme e sulla rispondenza dell'intervento al progetto rilasciato e/o depositato, attraverso sopralluoghi sul territorio svolti sia da parte del Comune nelle sue differenti articolazioni organizzative, sia da parte di enti competenti per materie (Ausl, Arpa, Vigili del fuoco., Autorità di bacino, ecc.). Altri controlli sul territorio sono effettuati su istanza dei cittadini o su iniziativa degli uffici e degli agenti di polizia municipale o di altri enti competenti per materie (Ausl, Arpa, Vigili del fuoco., Autorità di bacino, ecc.). Lo Sportello unico per l'edilizia istruisce le segnalazioni di presunte violazioni edilizie accertando l'eventuale inosservanza delle norme edilizie e urbanistiche, procedendo nei modi previsti dalla legge.

[Art.76] Partecipazione al procedimento

1. Principi. Fatta salva la specifica normativa statale e regionale in materia di procedimenti urbanistici ed edilizi, il Rue si conforma, in tema di procedimento amministrativo, ai principi di cui alla Legge 241/1990 e s.m.i. e al vigente Regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

2. Partecipazione. La possibilità di intervenire nel procedimento per i soggetti destinatari diretti del provvedimento finale, per i soggetti nei confronti dei quali è presumibile che il provvedimento finale produca i suoi effetti, per i soggetti portatori di interessi pubblici o privati nonché portatori di interessi diffusi, ai quali il provvedimento possa recare pregiudizio, è realizzata mediante la visione degli atti del procedimento stesso, la possibilità di presentare memorie scritte o documenti illustrativi che il responsabile di procedimento è tenuto a valutare in relazione allo sviluppo dell'istruttoria e alla ponderazione degli interessi in vista dell'adozione del provvedimento finale senza creare pregiudizio alla tempistica prevista dall'art.102 del Rue.

3. Accordi procedurali e sostitutivi. In accoglimento di osservazioni o proposte presentate dai soggetti coinvolti nel procedimento, il responsabile di procedimento, o l'organo competente all'adozione del provvedimento finale, può concludere accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento, ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo. Si osservano a tal fine le condizioni e le modalità stabilite dall'art. 11 della Legge 241/1990 e s.m.i. e dall'art. 25 del Regolamento sul procedimento amministrativo.

4. Diritto di accesso agli atti. Il diritto di accesso è esercitato da chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. A tal fine, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni di cui al Capo V della Legge 241 del 1990 e s.m.i. e al Regolamento comunale sui diritti di partecipazione e di informazione dei cittadini.

I soggetti sopra indicati esercitano il proprio diritto di accesso rivolgendosi direttamente allo Sportello unico per l'edilizia. Il diritto di accesso è esercitato in maniera informale o formale ai sensi dell'art. 27 del Regolamento sui diritti di partecipazione e di informazione dei cittadini. All'atto della richiesta il richiedente corrisponde una somma pari all'importo dovuto a titolo di diritto di segreteria secondo tariffe determinate con provvedimento della Giunta e secondo le modalità indicate nelle Disposizioni tecnico-organizzative di cui all'art. 81.

5. Accesso alle informazioni sull'iter del procedimento. I soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti, o che per legge debbono intervenire oppure abbiano determinato l'avvio del procedimento stesso, hanno il diritto di richiedere e ottenere dal responsabile di procedimento, ai sensi dell'art. 10 del Dlgs 267/2000, informazioni circa lo stato di avanzamento e il tempo di attesa per l'esito del procedimento in corso che li riguarda. Gli stessi soggetti hanno il diritto di ricevere dal responsabile di procedimento risposta a domande motivate e dubitative sul corretto e tempestivo svolgimento del procedimento, sia da un punto di vista strettamente formale, sia per quanto riguarda l'osservanza e l'esatta applicazione delle norme.

[Art.77] Coinvolgimento degli abitanti

1. Coordinamento con il Psc. L'art. 40 del Quadro normativo del Psc definisce gli obiettivi, i soggetti da coinvolgere, le caratteristiche irrinunciabili dei percorsi partecipativi promossi dall'Amministrazione comunale per coinvolgere gli abitanti nelle scelte di programmazione e progettazione delle trasformazioni urbane. Il Psc riconosce inoltre l'importanza di una completa e trasparente informazione e individua i responsabili dei principali strumenti (Sit, Urban center, Quartieri). Il Psc individua infine nei contenuti delle Schede di Situazione (art. 38 del Quadro normativo) lo spazio di confronto appropriato per la partecipazione attiva degli abitanti alle scelte di trasformazione urbana.

2. Comunicazione. La redazione di ogni Piano urbanistico attuativo - o progetto di trasformazione dello spazio pubblico - deve essere accompagnata da un progetto di comunicazione che preveda l'informazione dei cittadini in tutte le diverse fasi, dall'avvio del percorso di elaborazione ai suoi esiti finali.

Il progetto di comunicazione deve rispettare criteri e regole che tutelino l'immagine istituzionale del Comune di Bologna.

I costi del progetto sono a carico del soggetto promotore dell'opera.

3. Percorsi di accompagnamento di Poc e Pua. Per interventi soggetti a Poc e/o Pua (progetti urbanistici per l'assetto urbano dei comparti, disegno urbano di comparti urbanistici, ecc.) è consigliata la promozione di percorsi partecipativi di approfondimento e verifica delle indicazioni normative contenute nelle Schede di Situazione cui gli interventi devono riferirsi. Tali percorsi, che devono essere di volta in volta progettati sulla base del contesto urbano, dei tempi, dei soggetti già attivi sul territorio, vanno intrapresi in una fase utile a portare contributi alla definizione dei piani stessi.

4. Progettazione partecipata di spazi pubblici e attrezzature. Per interventi che riguardano spazi aperti e attrezzature pubbliche o di uso pubblico i percorsi partecipativi assumono particolare efficacia, soprattutto se orientati anche alla definizione degli usi e della gestione seguente alla realizzazione.

L'attivazione di percorsi partecipativi è consigliata in particolare quando gli interventi coinvolgono spazi aperti e attrezzature che concorrono alla creazione di centralità, strade centralità e strade prevalentemente destinate al trasporto pubblico, piazze e aree pedonalizzate, aree verdi urbane (di dimensioni consistenti), scuole, sedi per attività culturali, sociali e politiche, altri spazi per i quali i cittadini, in forma organizzata o meno, hanno espresso interesse, criticità, proposte, ecc.

Il percorso partecipativo, quando attivato, deve contribuire, seppur con diversi gradi di incidenza, alla definizione del progetto in tutte le fasi, a partire dall'analisi del contesto e dalla definizione dei criteri guida, includendo le stesure previste dalla normativa (preliminare, definitivo, esecutivo), fino al monitoraggio della realizzazione e alla successiva gestione.

5. Struttura comunale competente. Il Comune costituisce o attribuisce a propria unità organizzativa le competenze per la gestione di processi comunicativi e partecipativi.

[Art.78] Conferenza di servizi

1. Conferenza tra strutture comunali. Quando sia necessario acquisire il parere o particolari prescrizioni tecniche da parte di distinte unità organizzative interne, il responsabile del procedimento - o responsabile dell'istruttoria - indice una Conferenza di servizi tra le strutture interne all'Amministrazione comunale.

2. Conferenza di servizi tra diverse Amministrazioni. Quando siano coinvolti interessi pubblici riguardanti diverse Amministrazioni o l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di Amministrazioni pubbliche diverse, la Conferenza di servizi viene indetta dal responsabile della struttura organizzativa competente.

3. Disciplina. Ogni Pubblica Amministrazione e ogni Settore comunale convocato partecipano alla conferenza attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza dello stesso, nella Conferenza dei servizi.

Il Direttore di Settore invitato alla conferenza di servizi, qualora non vi partecipi personalmente, individua a tale fine il dirigente o funzionario competente a rappresentarlo. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione o settore, regolarmente convocati, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione o settore rappresentati.

Il dissenso deve essere, a pena di inammissibilità, manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso ferma restando la disciplina specifica per gli interventi diretti.

Ove la competenza all'emanazione del provvedimento finale sia dirigenziale, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, è di competenza del responsabile del procedimento.

Ove la competenza all'adozione del provvedimento finale sia di un organo collegiale, il responsabile del procedimento propone le risultanze finali dell'istruttoria eseguita, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, all'organo competente all'adozione del provvedimento finale.

4. Rinvio. Per quanto non ivi previsto si rinvia alla Legge 241/1990 e smi (artt. 14 e seguenti) e al Regolamento comunale sul procedimento amministrativo (artt. 23 e 24).

[Art.79] Concorsi di urbanistica e architettura

1. Coordinamento tra processi partecipativi e concorsi. In esecuzione dei principi contenuti nell'art. 40 del Quadro normativo del Psc, l'Amministrazione comunale usa per le sue trasformazioni e promuove il ricorso a concorsi di idee e di progettazione per l'elaborazione di progetti di alta qualità, capaci di coniugare le conoscenze acquisite mediante l'attivazione di processi partecipativi con la capacità progettuale dei professionisti.

2. Concorsi di idee per lo sviluppo della città. Il Comune promuove direttamente concorsi di idee per l'elaborazione di progetti urbanistici che delineino l'assetto urbano dei comparti di nuovo insediamento, sostituzione e riqualificazione. Il bando, a partire dalle indicazioni del Psc e dal costante aggiornamento del Quadro conoscitivo della città, indicherà le linee generali e i contenuti per la progettazione di un masterplan che funga da riferimento per la formazione del Piano operativo comunale comprendente l'Ambito in cui ricadono i comparti oggetto di concorso. Particolare importanza sarà attribuita alle proposte innovative sul piano della compatibilità ambientale e della mixité sociale. La commissione giudicatrice, nominata dal Comune, sarà composta da rappresentanti dell'Amministrazione e delle professioni progettuali.

3. Disegno urbano di comparti urbanistici. Il Comune persegue la qualità nel disegno urbano incentivando, tramite forme premiali, la promozione di concorsi di progettazione da parte dei promotori e/o attuatori degli interventi urbanistici. In sede di formazione del Poc saranno definiti i termini delle premialità previste. La commissione giudicatrice sarà composta da rappresentanti dei promotori del concorso, dell'Amministrazione comunale e delle professioni progettuali. A seguito dell'espletamento del concorso e nel caso in cui venga conferito l'incarico di progettazione degli edifici al vincitore del concorso, il Pua coerente con la soluzione premiata e che abbia i contenuti richiesti dal Rue potrà essere attuato direttamente mediante Dia, senza ulteriori valutazioni da parte della Commissione per la qualità architettonica e del paesaggio, come previsto dall'art. 80 del presente Regolamento.

4. Progetto di attrezzature e spazi pubblici realizzati da privati. Il Comune bandisce concorsi secondo le modalità previste dal Dlgs 163/2006 per la progettazione preliminare (ai sensi del Capo II sez. II artt. 18-24 del Dpr 554/1999) del complesso delle attrezzature di servizio e degli spazi pubblici all'interno di piani attuativi promossi dai privati. I criteri metodologici, le caratteristiche tecniche e funzionali cui il progetto dovrà rispondere, nonché la documentazione grafica necessaria alla redazione dello stesso saranno contenuti in un Documento preliminare alla progettazione predisposto dall'Amministrazione comunale.

Il Comune sosterrà le spese della procedura concorsuale e del premio corrisposto come importo per la progettazione preliminare, il quale costituisce anticipo del successivo incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva al vincitore del concorso.

La commissione giudicatrice dovrà essere composta da rappresentanti dell'Amministrazione comunale espressione delle diverse competenze utili dati i temi del concorso, e delle professioni progettuali.

Gli attuatori del piano attuativo cui le opere a concorso afferiscono dovranno affidare l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, e almeno l'incarico di Direzione artistica per la realizzazione delle opere al concorrente vincitore.

Gli interventi saranno realizzati a spese e cura dei proponenti il programma urbanistico

a copertura parziale e/o totale degli oneri di urbanizzazione dovuti (art. 92 Dlgs 163/2006 e art. 16 Dpr 380/2001), nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

5. Progetto di attrezzature e spazi pubblici. Gli incarichi di progettazione architettonica per la realizzazione di attrezzature e la sistemazione di spazi pubblici sono affidati mediante procedure che prevedono il confronto concorrenziale tra differenti progettisti, sia nel caso di interventi promossi e realizzati dal Comune, sia nel caso di interventi realizzati da altri soggetti. Nei bandi di concorso dovrà essere evidenziato il ruolo che le opere d'arte possono svolgere nella qualificazione dell'architettura e dello spazio pubblico, impiegando la quota di risorse stabilita dalla Legge 717/1949.

La commissione giudicatrice dovrà essere composta da rappresentanti dell'Amministrazione comunale espressione delle diverse competenze utili dati i temi del concorso, e delle professioni progettuali e artistiche.

Considerata la natura delle opere in oggetto, il progetto di intervento sarà preferibilmente sviluppato a seguito di un processo partecipativo che comporti il coinvolgimento dei cittadini che saranno fruitori dell'opera stessa. Il processo partecipativo potrà proseguire con la discussione sul progetto esecutivo, accompagnando l'esecuzione dei lavori e la successiva gestione delle opere realizzate.

6. Struttura comunale competente. Il Comune costituisce o attribuisce a propria unità organizzativa le competenze per bandire concorsi di idee e di progettazione.

[Art.80] Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio

1. Compiti. Il Comune si avvale della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio per la valutazione sotto il profilo morfologico ed estetico della qualità delle opere - di iniziativa privata e pubblica - di trasformazione del territorio, e del loro inserimento nel paesaggio urbano e rurale, coerentemente con quanto disposto dal presente Regolamento e dagli altri strumenti della pianificazione comunale. La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio è organo consultivo dell'Amministrazione comunale cui spetta la formulazione di pareri, obbligatori e non vincolanti. In particolare, la Commissione esercita le funzioni consultive ai fini del rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 3 della Lr 31/2002.

La Commissione può contribuire alla redazione di guide progettuali e manuali del restauro di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 2.

2. Parere obbligatorio. Il parere obbligatorio della Commissione si esprime su:

- Piani urbanistici attuativi e relative varianti;
- interventi di nuova costruzione di cui al comma 5, art. 26 del presente Regolamento con esclusione di quelli completamente interrati;
- interventi soggetti a procedura di autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 103;
- interventi soggetti a permesso di costruire su edifici di interesse storico-architettonico così come individuati dal Psc nella Carta unica del territorio/1 layer: "edifici storici" e su edifici di interesse documentale così come individuati dal Rue nella carta "Disciplina dei materiali urbani e classificazione del territorio", con esclusione degli interventi già esaminati e autorizzati da parte della Soprintendenza;
- interventi di ripristino per la rimozione di opere abusive su edifici di interesse storico-architettonico e documentale, ai sensi della Lr 23/2004, art. 10, comma 2;
- interventi oggetto di deroga comunale.
- interventi di opere comunali.

La Commissione, su richiesta dirigenziale, può altresì essere invitata ad esprimere parere su progetti relativi alla trasformazione e riqualificazione dello spazio pubblico,

e ai manufatti ed elementi di arredo urbano: su questi temi l'Amministrazione comunale può inoltre istituire specifico gruppo o commissione di valutazione; l'atto istitutivo ne prevederà forme e modalità di funzionamento e di rapporto con le strutture comunali competenti a diverso titolo in tema di spazio pubblico. Il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio non si esprime su progetti che siano stati oggetto di valutazione in sede di concorso di progettazione.

La Commissione esprime pareri circa gli interventi sui materiali dello spazio aperto ove previsto dal Regolamento del Verde.

3. Parere preventivo. Per interventi di particolare complessità e di rilevante interesse urbanistico ed edilizio, gli aventi titolo, con domanda da inoltrarsi su apposita modulistica, possono richiedere alla Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio parere preventivo su ipotesi di progetto. L'espressione dei pareri preventivi ha la funzione di orientare la redazione del progetto finale verso esiti soddisfacenti.

L'acquisizione di un parere preventivo è obbligatoria:

- per la redazione di Piani urbanistici attuativi;
- per gli interventi oggetto di deroga attuabili con Dia;
- per gli interventi che comportino la demolizione, qualora richiesta, di edifici di interesse documentale di cui all'art. 57 del presente Regolamento.
- per gli interventi di ristrutturazione edilizia su edifici compresi negli Ambiti storici, anche soggetti a Dia, che incidano sulle componenti del paesaggio urbano (opere sulle parti esterne degli edifici e sullo spazio aperto). La documentazione deve permettere ai componenti della Commissione di disporre di tutti gli elementi utili per una valutazione di merito. La proposta progettuale può essere illustrata direttamente dal progettista, a seguito di richiesta della Commissione o del proponente. Le motivazioni ed eventuali prescrizioni che accompagnano il parere preventivo espresso dalla Commissione agiscono come criteri vincolanti per lo sviluppo del progetto e per il successivo parere obbligatorio della Commissione, ove previsto. Nel caso in cui venga sottoposto alla valutazione preventiva della Commissione un progetto compiutamente formalizzato e questo ottenga parere preventivo positivo, la successiva richiesta di permesso di costruire - qualora gli elaborati non differiscano da quelli presentati in sede di parere preventivo - non dovrà tornare all'esame della Commissione.

Il parere preventivo espresso conserva la propria validità per un anno.

È possibile richiedere certificazione formale del parere preventivo, soggetta al pagamento del diritto di segreteria.

4. Composizione e nomina. La Commissione e il suo Presidente sono nominati dalla Giunta comunale, su proposta del Sindaco formulata a seguito della comparazione dei curricula di cui oltre. La Commissione è composta da cinque componenti scelti, per curriculum e competenza, tra esperti qualificati in materia di urbanistica, architettura, restauro, beni culturali, tutela del paesaggio e dell'ambiente. Le candidature sono raccolte a seguito di espletamento di una procedura ad evidenza pubblica.

Partecipano ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, il segretario della stessa nominato dal Direttore del Settore, i responsabili del procedimento o funzionari tecnici con il compito di illustrare gli oggetti all'ordine del giorno, di dare lettura della relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento e dell'attestazione di conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche e edilizie, nonché dei pareri obbligatori.

Non possono far parte della Commissione i rappresentanti di organi o istituzioni non comunali ai quali, per legge, sia demandato un parere specifico e autonomo sull'oggetto da esaminare.

5. Durata. La Commissione resta in carica per due anni, rinnovabili. È fatto salvo quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 444/1994 e smi, in materia di disciplina della proroga degli organi amministrativi.

I componenti nominati decadono dalla carica quando risultino assenti senza giustificata motivazione a tre sedute consecutive.

6. Funzionamento. La Commissione si riunisce nella sede comunale. Le adunanze sono valide, in prima convocazione, a condizione che siano presenti alle stesse almeno tre componenti. Nell'esame degli oggetti all'ordine del giorno la Commissione si avvale della presentazione del responsabile del procedimento o di altro funzionario tecnico e dell'attività di segreteria garantita dall'Amministrazione comunale. Sugli oggetti all'ordine del giorno, esaminati secondo l'ordine di presentazione, la Commissione esprime:

- parere favorevole, con eventuali motivazioni;
- parere favorevole con prescrizioni non sostanziali;
- parere contrario, sempre motivato.

Una copia degli elaborati esaminati è vidimata da uno dei commissari.

Sono validi i pareri approvati dalla maggioranza dei presenti; in caso di parità, il voto del Presidente determina l'esito della valutazione.

Di norma la Commissione è chiamata ad esprimersi a seguito della conclusione dell'istruttoria formale effettuata dagli uffici comunali competenti e solo nel caso la stessa abbia avuto esito positivo.

La Commissione, qualora lo ritenga utile, può incontrare il richiedente il titolo abilitativo (e/o il progettista da questi delegato), anche su domanda del medesimo. I componenti della Commissione non possono presenziare all'esame di progetti all'esecuzione dei quali siano a qualunque titolo interessati.

Delle adunanze della Commissione viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario e da tutti i componenti presenti. I verbali e i pareri della Commissione sono resi pubblici dalle strutture di Sportello di cui all'art. 75, comma 3, in forma cartacea e/o in forma elettronica visibile sul sito web del Comune. Ai componenti della Commissione è corrisposto un gettone di presenza di entità determinata dall'Amministrazione comunale con apposito atto.

7. Documento di indirizzi. La Commissione, al suo insediamento, provvede ad elaborare un documento guida sui principi e criteri di riferimento per la formulazione dei pareri di propria competenza.

Nell'esame dei progetti, la Commissione esprime le proprie valutazioni sulla base della loro rispondenza agli indirizzi e criteri approvati.

Al termine del mandato, la Commissione redige un rapporto sulla propria attività che è trasmesso alla Giunta comunale e alla commissione consiliare competente, nonché alla Commissione di nuovo insediamento, che dovrà valutare, in ragione dei contenuti specifici del rapporto, se e come aggiornare, modificare e integrare gli indirizzi contenuti nel proprio documento guida.

[Art.81] Disposizioni tecnico-organizzative

La definizione di Disposizioni tecnico-organizzative, relative alla documentazione essenziale, alla modulistica, alle modalità informative, al raccordo tra i Settori comunali, alle modalità per l'effettuazione dei controlli, ai modi e formati di presentazione di documenti, istanze e progetti, nonché ad ogni altro analogo aspetto di organizzazione e gestione, è di competenza dirigenziale e non costituisce pertanto contenuto del presente Regolamento.

Le Disposizioni contengono, inoltre, i testi o i rinvii a provvedimenti di competenza di organi collegiali di rilievo per l'applicazione del Rue.

[Art.82] Cartografia di riferimento

La Carta tecnica comunale (denominata di seguito Ctc) fornisce all'Amministrazione comunale una base dati territoriale efficace per garantire i caratteri di accuratezza geometrica e di coerenza topologica riservati dalla Lr 20/2000 alla carta geografica unica, di cui la cartografia di piano, comunque denominata, è componente essenziale. La Ctc è realizzata con metodo fotogrammetrico diretto alla scala 1:2000 per l'intero territorio comunale; è inquadrata nel sistema cartografico nazionale Gauss-Boaga ed è stata convertita nel sistema in uso nell'Amministrazione UTM*ED50 (Ctr); costituisce sottosistema della Carta tecnica regionale a scala 1:10.000, con inquadramento geometrico congruente ad essa (ai sensi dell'art. A-27 Capo A-VI della Lr 20/2000) e con orientamento, taglio e quadro d'unione dei fogli di mappa derivati dalla divisione in 25 parti di una sezione della Ctr in scala 1:10.000.

Il Sistema informativo territoriale gestisce l'aggiornamento della Ctc avendo cura di preservare i caratteri originari di impianto (la restituzione aerofotogrammetrica) attraverso procedure finalizzate ad integrare, nella complessa struttura dei livelli cartografici e informativi del Sit, le molteplici trasformazioni prodotte dall'azione urbanistico-edilizia.

Per le sue caratteristiche di coerenza con la Ctr e di garanzia di aggiornamento, la Ctc costituisce base di riferimento per l'Amministrazione, pertanto gli inquadramenti e le planimetrie generali alla scala 1:2000, costituenti elaborato obbligatorio nella presentazione di Pua o titoli edilizi, devono essere rappresentati su di essa, secondo le modalità e i formati indicati nelle Disposizioni tecnico-organizzative.

[Art.83] Sanzioni amministrative pecuniarie

Rinvio. La disciplina dei criteri, delle modalità di calcolo e di rateizzazione delle sanzioni pecuniarie in materia paesaggistica e in materia urbanistico-edilizia, ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale (Dlgs 42/2004 e smi; Dpr 380/2001, Dlgs 192/2005; Lr 23/2004; Lr 31/2002 e loro smi) è stabilita con specifiche deliberazioni consiliari, cui il Rue fa espresso rinvio.

La violazione degli obblighi stabiliti dal presente Rue è sanzionata nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 8 della Lr 24 marzo 2004, n.6.

Le Disposizioni tecnico-organizzative, di cui all'art. 81, riassumono i contenuti dei provvedimenti consiliari vigenti e i loro successivi adeguamenti.

[Art.84] Autotutela dell'Amministrazione

1. Esercizio del potere d'autotutela. Fatta salva l'ipotesi di errate o false rappresentazioni degli elementi di fatto, quando dalla formulazione del provvedimento siano sorte posizioni soggettive consolidate in capo ai destinatari del provvedimento medesimo, il potere di autotutela viene esercitato attraverso la ponderazione degli interessi in gioco da svolgersi, ove possibile, in contraddittorio con il privato e tenendo conto in particolare dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa e dell'affidamento del cittadino.

2. Obbligo di risposta. L'eventuale presentazione di atti d'impulso non comporta di per sé l'obbligo per l'Amministrazione di provvedere, salvo che non sia espressamente previsto dalla legge l'obbligo di risposta all'istanza stessa.

3. Rettifica o annullamento dei provvedimenti. Qualora siano riscontrati errori materiali contenuti in provvedimenti emanati, si procede alla correzione degli stessi tramite rettifica.

Qualora siano riscontrati vizi nei provvedimenti o emergano contrasti con la normativa urbanistico-edilizia, l'Amministrazione, o gli altri soggetti interessati al processo edilizio, dopo aver esaminato l'effettiva rilevanza dei vizi sulla definizione dei procedimenti e quindi sui provvedimenti emanati, procedono, ove possibile, alla rimozione dei vizi stessi con la partecipazione dei soggetti interessati. Se la rimozione dei vizi non può essere o non è conseguita, l'Amministrazione provvede ad annullare integralmente o parzialmente, secondo la rilevanza dei vizi i provvedimenti emanati.

4. Conservazione dell'atto amministrativo. Al fine di conservare l'atto amministrativo adottato e i relativi atti procedimentali, ove possibile d'intesa con le parti interessate, l'Amministrazione, nei casi previsti dalla legge:

- coinvolge le autorità competenti ad esprimere pareri, rilasciare autorizzazioni, assensi e altri atti similari;
- garantisce la partecipazione al procedimento dei privati interessati con gli strumenti previsti in materia di procedimento amministrativo;
- rimuove i vizi sanabili, anche con modalità esecutive in variazione del progetto già assentito;
- facilita gli accordi procedimentali.

5. Errori e carenze. In presenza di inesattezza di rappresentazione, di errori o carenze contenuti in denunce o istanze finalizzate al conseguimento di un titolo abilitativo edilizio, l'Amministrazione provvede, ove possibile, alla rimozione dei vizi.

6. Alterazioni degli elementi di fatto. In presenza di alterazione della rappresentazione degli elementi di fatto, contenuta in denunce o istanze finalizzate al conseguimento di un titolo abilitativo edilizio, decisiva ai fini dell'abilitazione o del rilascio del titolo edilizio, l'Amministrazione provvede ad esercitare il potere di autotutela al fine del ripristino della legalità violata essendo l'interesse pubblico in re ipsa. L'annullamento interviene secondo i principi generali di autotutela, di cui al comma 1 del presente articolo, ed è sempre ispirato al principio di necessità.

7. Autocertificazioni false ed erronee. In presenza accertata di, non altrimenti sanabili, false ed erronee dichiarazioni contenute in autocertificazioni (dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e dichiarazioni sostitutive di certificazioni), rese ai sensi del Testo unico sulla documentazione amministrativa, il potere di autotutela è esercitato nei modi e nei termini disciplinati dalla specifica normativa.

8. Sanzioni. Le inesattezze, gli errori, le carenze, le alterazioni della rappresentazione degli elementi di fatto di cui ai commi 6 e 7 costituiscono sempre violazione al presente Regolamento e determinano l'applicazione della relativa sanzione, che si aggiunge alle specifiche sanzioni previste in presenza di abusi.

TITOLO 2 PIANO OPERATIVO COMUNALE E PIANI URBANISTICI ATTUATIVI

[Art.85] Formazione del Poc

1. Procedure concorsuali. Ai sensi dell'art. 42 del Psc, il Poc è costruito di norma a seguito di procedure concorsuali per selezionare in maniera concorrenziale gli Ambiti per nuovi insediamenti, gli Ambiti di sostituzione e gli Ambiti da riqualificare dove intervenire e gli interventi da realizzare nell'arco temporale della propria validità, in conformità alle scelte definite dal Psc.

A tal fine l'Amministrazione provvede ad esplicitare gli obiettivi pubblici e le finalità che intende raggiungere con la procedura concorsuale, nonché i criteri per la valutazione delle proposte.

2. Perequazione e premi. L'Amministrazione comunale, in sede di bando per la formazione del Poc, può procedere alla individuazione delle aree interessate all'attivazione di procedure perequative, attribuendo loro, in via preliminare, i valori degli indici derivati dalla classe perequativa di cui all'art. 39, comma 2 del Psc. Il bando definisce l'entità delle quote premiali di edificabilità specificamente finalizzate a incentivare: il trasferimento dell'edificabilità assegnata alle aree che l'Amministrazione intende acquisire; la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale; la realizzazione di interventi di alta qualità ambientale, edilizia e architettonica; altri obiettivi individuati dell'Amministrazione.

3. Garanzie. L'Amministrazione, nello svolgimento delle procedure concorsuali, garantisce il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento tra i soggetti proponenti.

4. Accordi. Gli esiti della procedura concorsuale pubblica di valutazione delle proposte di intervento presentate saranno oggetto di accordi stipulati ai sensi dell'art. 18 della Lr 20/2000 tra Comune e soggetti aventi titolo alla realizzazione degli interventi.

[Art.86] Validità ed efficacia del Poc

1. Validità. Il Poc individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni. Al termine quinquennale di validità del Poc, fissato a partire dalla data di entrata in vigore dello strumento, le aree e gli interventi in esso previste e non attuate perderanno automaticamente validità, senza necessità di ulteriori e specifici provvedimenti. Tra tali aree e interventi rientrano anche quelli per i quali il Poc conferisce diritti edificatori e appone vincoli preordinati all'esproprio. Successivamente alla decorrenza del termine di validità del Poc nelle aree non attuate si applica l'art. 5 della Lr 31/2002 e smi.

2. Attuazione. Si intende come attuazione degli interventi previsti nel Poc, in linea generale, la richiesta da parte del soggetto attuatore di un titolo abilitativo riferito all'intervento o a una sua parte nel caso di interventi diretti, e la richiesta di approvazione di un Piano urbanistico attuativo nel caso di interventi assoggettati a tale obbligo. Il Poc potranno precisare i termini e i contenuti delle modalità attuative in relazione a particolari previsioni.

[Art.87] Interventi soggetti a Pua

1. Pua e disciplina degli Ambiti. Sono soggetti a Pua gli interventi di modifica sostanziale, di tutela, recupero e valorizzazione del territorio disposti e disciplinati dal Poc, sulla base delle prescrizioni, direttive e indirizzi del Psc.

In particolare sono soggetti a Pua gli interventi programmati dal Poc nei seguenti Ambiti:

- a) Ambiti per nuovi insediamenti;
- b) Ambiti di sostituzione;
- c) Ambiti da riqualificare.

2. Poc con valore ed effetti di Pua. Il Poc può assumere, ai sensi dell'art. 30, comma 4 della Lr 20/2000, il valore e gli effetti del Pua al fine di programmare la contestuale realizzazione e completamento degli interventi di trasformazione e delle connesse dotazioni territoriali e infrastrutture per la mobilità, anche in deroga ai normali limiti temporali del Poc.

[Art.88] Pua: documenti richiesti

1. Elementi costitutivi. I Piani urbanistici attuativi devono contenere, oltre alla qualificazione del titolo in base al quale si richiede di effettuare gli interventi, i seguenti elementi:

- a) relazione generale di progetto;
- b) quadro conoscitivo, di descrizione dello stato di fatto e di diritto delle aree;
- c) progetti definitivi (o preliminari, quando la complessità delle opere, o la necessità di acquisire pareri o nulla osta da parte di altri enti, lo renda necessario) delle dotazioni territoriali;
- d) norme di attuazione, urbanistiche ed edilizie per la buona esecuzione del piano;
- e) schema di convenzione;
- f) studio della sostenibilità ambientale e territoriale;
- g) relazione per la Valutazione ambientale strategica, ai sensi del Dlgs 152/2006 e smi e della legislazione regionale vigente;
- h) relazione paesaggistica di cui al Dpcm 12 dicembre 2005, qualora il Pua interessi aree soggette a tutela paesaggistica ai sensi del Codice per i beni culturali e il paesaggio (Dlgs 42/2004).

2. Schema di convenzione. La realizzazione delle dotazioni territoriali previste nei Pua è disciplinata dalla convenzione attuativa del piano, redatta in conformità allo schema di convenzione tipo approvato dal Consiglio comunale.

3. Modulistica e istruzioni. Le Disposizioni tecnico-organizzative di cui all'art. 81 indicano, a specificazione del presente articolo, la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e dell'avvio del procedimento urbanistico. Il Poc può in ogni caso richiedere elaborazioni ulteriori in relazione alle tipologie di intervento e al loro impatto sul territorio.

[Art.89] Valutazione di sostenibilità ambientale

1. Verifica di assoggettabilità a Vas (Vavas) dei Pua non in variante al Poc vigente. In ottemperanza al principio di non duplicazione di cui all'art. 9 della Direttiva 42/2001/CE e agli artt. 11, comma 4 e 13, comma 4, del Dlgs 152/2006 e smi, nei quali si stabilisce che "la Vas viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni

nelle valutazioni", si dovrà tener conto delle valutazioni sugli effetti ambientali dei Pua già operate nei piani sovraordinati, nello specifico il Poc e il Psc. A tal fine lo Studio della sostenibilità ambientale e territoriale di cui all'art. 88, lettera g) del presente Regolamento, deve contenere la necessaria analisi di coerenza del Pua rispetto al Poc, definendo il rispetto dei limiti e delle condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste dal Poc stesso.

Qualora nell'ambito della valutazione si verifichi la coerenza del Pua proposto rispetto al Poc vigente, la valutazione ambientale di cui al Dlgs 152/2006 e smi si intende assolta con la procedura del Poc stesso.

Qualora nell'ambito della valutazione si verifichi la non coerenza del Pua proposto rispetto al Poc vigente, semprechè si rientri nei casi di cui all'art. 6, commi 3 e 3 bis del Dlgs 152/2006 e smi, la proposta di Pua è sottoposta a Verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del decreto stesso, limitando l'analisi ai soli effetti significativi sull'ambiente non precedentemente considerati negli strumenti sovraordinati. Il Comune, in qualità di autorità procedente, trasmette il Rapporto preliminare alla Provincia, in qualità di autorità competente, per l'effettuazione della procedura di Verifica di assoggettabilità.

2. Verifica di assoggettabilità a Vas (Vavas) dei Pua in variante al Poc vigente.

Semprechè rientrino nei casi di cui all'art. 6, commi 3 e 3 bis del Dlgs 152/2006 e smi, i Pua in variante al Poc vigente sono di norma assoggettati a Verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del decreto stesso. A tal fine lo Studio della sostenibilità ambientale e territoriale di cui all'art. 88, lettera g) del presente Regolamento assume i contenuti del rapporto preliminare di cui all'art. 12, comma 1 del Dlgs 152/2006 e smi.

Il Comune, in qualità di autorità procedente, trasmette il Rapporto preliminare alla Provincia, in qualità di autorità competente, e ai soggetti competenti in materia ambientale, prima della pubblicazione e del deposito per le osservazioni, per l'effettuazione della procedura di Verifica di assoggettabilità, il cui ambito istruttorio si avvale di una specifica Conferenza dei servizi.

Qualora si verifichi che il Pua di iniziativa pubblica adottato o la proposta di Pua di iniziativa privata non debba essere assoggettato a Vas, acquisito il verbale della specifica Conferenza dei servizi, il Comune provvede alla pubblicazione e al deposito dello strumento. Per i disposti dell'art. 1, comma 5 della Lr 9/2008, l'esito della Verifica di assoggettabilità, eventualmente comprensivo delle necessarie prescrizioni, viene assunto dalla Provincia nell'ambito del provvedimento di cui all'art. 35, comma 4, della Lr 20/2000, dandone specifica evidenza. Detto provvedimento dovrà inoltre contenere il parere sullo Studio di incidenza, nei casi previsti ai sensi dell'art. 5 della Lr 7/2004 e della Delibera della Giunta regionale n. 1191/2007.

Qualora si verifichi che il Pua di iniziativa pubblica adottato o la proposta di Pua di iniziativa privata debba essere assoggettato a Vas, tramite l'acquisizione del verbale della specifica Conferenza dei servizi, il procedimento di approvazione del Pua dovrà essere integrato con quello di valutazione ambientale che prevede, fra l'altro, l'elaborazione di un Rapporto ambientale e della sua Sintesi non tecnica.

3. Valutazione d'incidenza Nelle aree Sic-Zps i proponenti di Pua predispongono uno studio per individuare e valutare gli effetti che il Piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. La normativa di riferimento è la seguente:

- normativa comunitaria: Direttiva 92/43/CEE; Direttiva 79/409/CEE; definizione di Aree protette contenuta nelle: Direttiva 92/42/CEE e Direttiva 79/409/CEE;
- normativa nazionale: Dpr 357/1997 (coordinato al Dpr 120/2003); Dm 3 Aprile 2000 (suppl. Ord. n.65 alla Gu 23/10/1997 n.95 del 22/04/2000);
- normativa regionale: Lr 7/2004, Lr 6/2005, Delibera di Giunta regionale 30 luglio 2007 n.11/91.

[Art.90] Perequazione urbanistica: criteri e metodi

1. Ambiti di applicazione della perequazione. Ai sensi dell'art. 39 del Quadro normativo del Psc, la perequazione urbanistica si applica agli Ambiti interessati da interventi di trasformazione urbanistica, ossia: Ambiti per nuovi insediamenti, Ambiti di sostituzione, Ambiti da riqualificare, aree esterne a tali Ambiti destinate alla realizzazione di dotazioni territoriali pubbliche.

I proprietari, indipendentemente dalle specifiche destinazioni assegnate alle singole aree, partecipano, in misura proporzionale alle proprietà possedute, sia alla capacità edificatoria riconosciuta dal Poc sia agli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di qualità urbana. Si parla di **perequazione fondiaria** quando la contribuzione alle dotazioni territoriali avviene attraverso la cessione di suoli; qualora invece la contribuzione sotto forma di suoli sia integrata o sostituita dalla realizzazione di opere e attrezzature pubbliche, oppure da servizi di manutenzione urbana, si parla di **perequazione integrata**.

2. Classificazione dei suoli. Il Poc in via definitiva e il bando per la formazione del Poc in via preliminare provvedono a valutare lo stato di fatto e di diritto delle aree interessate dalla perequazione in esso inserite, individuando la sub-articolazione delle classi perequative individuate dall'art. 39 del Quadro normativo del Psc.

Tra le caratteristiche di fatto e di diritto, ovvero tra i criteri da utilizzare per definire la sub-articolazione delle classi di suoli, rientrano:

- la presenza e la quantità di fabbricati esistenti, il loro stato di conservazione e il loro uso;
- la localizzazione e l'andamento del mercato immobiliare, così come ricavato dal monitoraggio;
- l'accessibilità territoriale e la dotazione di servizi;
- la presenza di vincoli paesaggistico-ambientali;
- la morfologia e la pericolosità idrogeologica;
- le condizioni ambientali riferite al microclima e all'inquinamento.

3. Attribuzione degli indici perequativi. Il Poc attribuisce gli indici perequativi a ciascuna sotto-classe di suoli, riconoscendo diritti edificatori alle aree soggette a perequazione. Tali diritti sono riferiti alla sola edificazione privata.

I diritti edificatori delle aree soggette a perequazione sono stabiliti di volta in volta in sede di Poc; il Poc non può comunque modificare i valori del range degli indici perequativi stabiliti per le differenti classi di suoli dall'art. 39 del Quadro normativo del Psc.

4. Comparti perequativi e loro attuazione. Ai fini dell'attuazione negli Ambiti di trasformazione soggetti a perequazione urbanistica, il Poc provvede a individuare i comparti edificatori.

Il comparto edificatorio costituisce l'unità minima di intervento che comprende l'insieme delle aree di trasformazione, per le quali il Poc definisce le quantità da destinare alla edificazione e le quantità da cedere all'Amministrazione comunale. Il comparto può essere di tipo continuo, quando comprende aree adiacenti tra loro, oppure di tipo discontinuo, quando include aree localizzate in parti diverse della città, con soluzione di continuità spaziale.

L'attuazione dei comparti di trasformazione avviene tramite inserimento nel Poc e quindi presentazione di Pua che li riguardi nella loro interezza.

La quota minima di aree da cedere, le infrastrutture per l'urbanizzazione e le attrezzature pubbliche e d'uso pubblico, i servizi di manutenzione urbana da assicurare, le modalità di trasferimento dei diritti edificatori sono disciplinati nella convenzione stipulata a seguito dell'approvazione del Piano urbanistico attuativo.

5. Proposte di intervento e quote premiali di edificabilità. Ai fini della valutazione delle proposte di intervento in sede di procedure concorsuali per l'inserimento nel Poc, e per l'attribuzione delle quote premiali di edificabilità, i soggetti proponenti organizzeranno le proposte di intervento avendo cura di coordinare i diversi obiettivi espressi dal bando per la formazione del Poc attraverso un progetto che assicuri l'unitarietà del comparto (continuo o discontinuo), con particolare riferimento ai seguenti criteri:

- a) l'individuazione di un comparto perequativo che includa aree di cessione maggiori o meglio rispondenti agli obiettivi indicati dal Poc in termini di localizzazione;
- b) la realizzazione di una maggiore quantità o di specifiche tipologie di edilizia residenziale sociale (Ers) individuate negli obiettivi del Poc e l'impegno alla gestione degli alloggi stessi;
- c) il raggiungimento dei livelli migliorativi di qualità edilizia individuati dalle schede tecniche di dettaglio relative al Contenimento dei consumi energetici invernali (E7.1), controllo dell'apporto energetico solare (E7.2), permeabilità dei suoli e microclima (E8.4), risparmio e riuso delle acque (E9.1), riutilizzo dei materiali inerti da costruzione e demolizione (E10.2), e di alti livelli di qualità con riferimento ai requisiti per le aggregazioni di edifici di cui all'art. 55;
- d) l'impegno a definire il disegno urbano dei comparti tramite procedure concorsuali di progettazione, di cui all'art. 79, comma 3 del presente regolamento.

[Art.91] Edificabilità complessiva del comparto

1. Componenti dell'edificabilità complessiva. Il Poc stabilisce i diritti edificatori complessivi dati dalla somma dell'indice perequativo (di cui all'art. 90), dell'indice pubblico e di eventuali quote di edificazione di carattere premiale.

L'edificabilità complessiva di pertinenza di un comparto è pertanto determinata dalla somma di:

- a) edificabilità derivante dall'indice perequativo: spettante ai proprietari delle aree da trasformare, determinato sulla base della classificazione del territorio di cui al precedente art. 89, destinato al libero mercato e, in parte, all'edilizia sociale di iniziativa privata. L'indice perequativo riguarda tutte le aree, sia quelle da acquisire da parte del Comune sia quelle riservate alla realizzazione degli interventi edilizi privati;
- b) edificabilità derivante dall'indice pubblico (0,02 mq/mq di Su): spettante all'Amministrazione e destinato alla promozione di interventi di edilizia residenziale sociale pubblica. L'Amministrazione comunale valuta, in sede di Poc, la sua distribuzione tra i vari comparti e la sua destinazione, anche l'eventuale trasformazione in indice privato allo scopo di garantire le condizioni di sostenibilità tecnica, economica e gestionale dell'intervento;
- c) edificabilità premiale: spettante agli attuatori dell'intervento e dipendente da contropartite pubbliche aggiuntive a carico degli attuatori stessi. Il Poc stabilisce gli obiettivi dell'edificabilità premiale in conformità a quanto stabilito dall'art. 39 del Quadro normativo del Psc e li esplicita in relazione al bilancio tra capacità edificatoria massima dell'Ambito in cui il comparto ricade e attuazione delle dotazioni territoriali richieste e degli altri obiettivi pubblici fissati dalle Schede di Situazione.

I diritti edificatori derivanti dagli indici perequativi comprendono le superfici edificate esistenti che non siano destinate a demolizione o a dotazione territoriale.

2. Capacità edificatoria e Poc. L'edificabilità complessiva di tutte le aree di un medesimo Ambito inserite nel Poc non può superare la capacità edificatoria teorica definita dalla Valsat del Psc per quel medesimo Ambito.

L'edificabilità complessiva è oggetto di approfondimento in sede di Poc sulla base dei seguenti aspetti:

- sostenibilità ambientale e territoriale dei comparti, anche con riferimento alla possibile distribuzione della capacità edificatoria nell'intero Ambito;
- proposte derivate dal concorso pubblico per la formazione del Poc;
- presenza eventuale di vincoli di inedificabilità che possono comportare limitazioni significative all'utilizzo della Superficie territoriale dell'Ambito;
- obiettivi e priorità indicati nel Psc, per gli Ambiti interessati e per il territorio comunale nel suo insieme;
- stato di attuazione del Psc sia per la capacità edificatoria realizzata e in corso di realizzazione sia per la dotazione di aree e attrezzature pubbliche (residuo di dotazioni da acquisire).

3. Edilizia residenziale sociale. Ai fini dell'attuazione degli artt. 34 e 39 del Psc, per edilizia residenziale sociale (Ers) si intendono le forme di edilizia (pubblica e privata) necessarie a garantire un buon livello di integrazione sociale e una accessibilità economica all'alloggio che si posizioni su valori significativamente più bassi di quelli di mercato. Sono da privilegiare, in particolare, le forme di edilizia in locazione permanente e a lungo termine (oltre 25 anni) e quelle rivolte a specifiche categorie di persone (giovani coppie, anziani, studenti...) con controllo da parte del Comune dei canoni di locazione.

Testo non più in vigore

TITOLO 3 ATTIVITA' EDILIZIA

CAPO 1 CONSEGUIMENTO DEI TITOLI ABILITATIVI

[Art.92] Processo edilizio

Ai fini del presente Regolamento il processo edilizio, che può esplicarsi con intervento edilizio diretto o previo Piano urbanistico attuativo, si compone delle fasi di progettazione, presentazione e acquisizione del titolo abilitativo (capo 1), di esecuzione dell'opera, di certificazione della conformità edilizia e agibilità (capo 2). Gli aspetti contributivi correlati al processo edilizio sono oggetto del capo 3 del presente Titolo.

[Art.93] Titoli abilitativi

1. Caratteri generali. Tutti gli interventi di trasformazione fisica o funzionale del territorio e degli immobili, ad eccezione di quelli indicati all'art. 97, sono soggetti a titolo abilitativo. I titoli abilitativi sono: la Denuncia di inizio attività e il permesso di costruire.

La **Denuncia di inizio attività (Dia)** è una dichiarazione dell'avente titolo corredata (in autocertificazione) delle certificazioni e delle attestazioni richieste per l'intervento edilizio. Ha valenza di provvedimento amministrativo ed è accompagnata da elaborati di progetto e dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, che asseverano la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici vigenti e adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Le procedure per gli interventi soggetti a Dia sono definite all'art. 101; la documentazione richiesta è contenuta nelle Disposizioni tecnico-organizzative di cui all'art. 81.

Il **permesso di costruire** è rilasciato dall'Amministrazione comunale, con le modalità di cui all'art. 102, a chi abbia titolo per richiederlo; la documentazione richiesta è contenuta nelle Disposizioni tecnico-organizzative di cui all'art. 81.

I titoli abilitativi devono essere conformi alle leggi, ai regolamenti e alle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti e adottati, nell'osservanza dei vincoli e delle tutele richiamate nella Carta unica del territorio del vigente Psc.

Il titolo abilitativo è trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa. Il trasferimento, ossia il cambio di intestazione, avviene tramite presentazione di comunicazione resa ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990, contenente dichiarazione relativa all'acquisizione del titolo ad intervenire sull'immobile o porzione di esso. Il titolo abilitativo non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio e non comporta limitazioni dei diritti dei terzi.

I titoli sono onerosi ad esclusione dei casi di esonero o di gratuità riportati al Capo 3 della presente Parte 4 del Regolamento.

2. Soggetti legittimati. Sono legittimati a richiedere titolo edilizio:

- a) il proprietario dell'immobile (persona fisica o legale rappresentante della persona giuridica);
- b) il comproprietario munito del consenso di tutti i comproprietari;
- c) il titolare di un diritto reale di godimento, compreso l'affittuario di fondo rustico;

d) l'amministratore del condominio per le parti comuni sulla base di specifico mandato espresso da regolari assemblee condominiali;
e) la persona fisica o giuridica autorizzata da provvedimento dell'Autorità giudiziaria;
f) la persona delegata dal possessore del titolo ad intervenire;
g) il locatario sulla base di espresso consenso del possessore del titolo ad intervenire. Per gli immobili di proprietà dello Stato o di altri Enti pubblici ove non si tratti di opere pubbliche, il titolo è conseguito da coloro che ne abbiano legittimo godimento. I soggetti di cui al presente comma, ad esclusione di quelli di cui alle lettere f) e g), dichiarano ai sensi dell'art. 46 del Dpr 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), la titolarità ad intervenire. Se il richiedente è un soggetto di cui ai punti f) e g) dovrà allegare la dichiarazione resa dal possessore del diritto reale sul bene.

3. Efficacia e decadenza. Apposita dichiarazione di decadenza dei provvedimenti abilitativi viene attivata solo in caso di mancato inizio dei lavori entro i termini prescritti.

La mancata ultimazione dei lavori entro i termini prescritti comporta l'acquisizione di nuovo titolo edilizio per le parti di opere non ultimate.

In particolare:

a) i lavori possono avere inizio dopo 30 giorni dal deposito della Dia; il termine massimo di validità della Dia è fissato in 3 anni dalla efficacia della Dia. L'interessato è tenuto a comunicare la data di ultimazione dei lavori.

Nel caso si accerti che i lavori non abbiano avuto effettivo inizio entro anni 1 dalla efficacia della Dia, la stessa decade di diritto.

Non sono previste proroghe di ultimazione lavori; la realizzazione della parte dell'intervento non ultimata è soggetta a nuova Dia da presentarsi entro i termini di fine lavori. Qualora non si intenda completare le opere è necessario presentare una variante conclusiva prima della fine lavori. Nel caso in cui non si ottemperi a quanto sopra, scaduti i termini, le opere non eseguite sono da intendersi difformi e quindi sanzionabili;

b) nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori: il termine per l'inizio dei lavori è di anni 1 dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i 3 anni dalla data di rilascio. Decorsi i termini il permesso decade per la parte non eseguita. L'inizio e la fine lavori possono essere prorogati una sola volta per un massimo di anni 1, con apposita comunicazione ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990. L'inizio e la fine lavori degli interventi convenzionati possono essere prorogati solo su richiesta motivata.

La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata è soggetta a nuovo titolo abilitativo da presentarsi entro i termini di fine lavori. Qualora non si intenda completare le opere è necessario presentare una variante conclusiva prima della fine lavori. Nel caso in cui non si ottemperi a quanto sopra, scaduti i termini le opere non eseguite sono da intendersi difformi dal titolo abilitativo rilasciato e quindi sanzionabili.

Il permesso di costruire deve essere ritirato, previo pagamento del contributo di costruzione, entro 60 giorni dalla comunicazione di intervenuto rilascio, trascorsi i quali decade, senza alcun obbligo di comunicazione all'interessato. Il termine di decadenza di cui sopra è di 180 giorni per zone sottoposte alle tutele di cui al Capo III del Dlgs 42/2004.

Il permesso di costruire decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine stabilito nel permesso stesso.

[Art.94] Interventi soggetti a Dia

Sono obbligatoriamente assoggettati a Dia:

- a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, con esclusione di quelli che si configurino come intervento globale su edifici di interesse storico-architettonico;
- b) gli interventi di risanamento conservativo;
- c) gli interventi di manutenzione straordinaria;
- d) i cambi d'uso con o senza opere, come definiti all'art. 31, con esclusione di quelli che si configurino come intervento globale su edifici di interesse storico-architettonico;
- e) le modifiche funzionali di aree destinate ad attività sportive senza realizzazione di nuovi volumi;
- f) le pertinenze di unità immobiliari realizzate all'interno della sagoma planivolumetrica o completamente interrata;
- g) le modifiche progettuali e le variazioni in corso d'opera di cui agli artt. 98 (Variazioni essenziali) e 99 (Variazioni minori in corso d'opera) limitatamente agli interventi di cui al presente articolo;
- h) gli interventi di nuova costruzione di ascensori e piattaforme elevatrici;
- i) la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici;
- l) la realizzazione di pertinenze completamente interrate, comprensive dei parcheggi pertinenziali ai sensi della Legge 122/89, con esclusione degli immobili all'interno degli Ambiti storici;
- m) i significativi movimenti di terra senza opere non connesse all'attività agricola.

Sono inoltre soggetti a Dia gli interventi per i quali i Pua definiscano i contenuti planivolumetrici, formali, tipologici e costruttivi in modo sufficiente per l'attuazione diretta: la delibera di approvazione del singolo Piano attuativo attesta la verifica di queste condizioni.

Sono soggetti a Dia, anziché liberamente attuati, gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, nei casi in cui questi interessino immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo I del Dlgs 42/2004 e/o edifici che il Rue riconosce di interesse storico-architettonico (di cui all'art. 57) e qualora riguardino elementi strutturali o alterino la sagoma dell'edificio.

[Art.95] Interventi soggetti a permesso di costruire

Sono sottoposti a permesso di costruire tutti gli interventi non subordinati a Dia (art. 94). Sono inoltre soggetti a permesso di costruire gli interventi di cui al precedente art. 94 soggetti a convenzione quando la stessa prescriva il ricorso a tale titolo.

[Art.96] Interventi e titoli abilitativi in deroga

1. Deroghe. Per alcuni particolari interventi il permesso di costruire può essere rilasciato in deroga al Rue e al Poc:

- a) per edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico;
- b) quando previsto da specifiche leggi (quali, ad esempio, la Legge 13/1989 e la Legge 122/1989);
- c) per ragioni d'allineamento stradale (in deroga ai requisiti di distanza).

La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza e dei limiti inderogabili stabiliti dalle disposizioni statali e regionali, è approvata con deliberazione del Consiglio comunale per il punto a) e con provvedimento dirigenziale per i punti b) e c), previa istruttoria tecnica e acquisizione di tutti i pareri e le autorizzazioni obbligatorie, nonché della valutazione da parte della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.

Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990.

Per tale procedura non valgono i termini intermedi e finali del procedimento previsti per il permesso di costruire ordinario.

2. Parcheggi pertinenziali: condizioni di deroga. Con richiesta all'Amministrazione comunale da formularsi ai sensi dell'art. 9 della Legge 122/1989, nel territorio urbano è consentita la realizzazione di parcheggi pertinenziali privati (PE) nel sottosuolo o al piano terra di edifici esistenti, anche in deroga alle norme urbanistico-edilizie, fatta salva la condizione di pertinenzialità delle autorimesse ad unità immobiliari principali aventi qualsiasi destinazione d'uso. I parcheggi realizzati non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare di cui sono pertinenze, pena la nullità degli atti di cessione.

L'eventuale deroga deve concedersi a condizione che la realizzazione dei parcheggi non confligga con prevalenti interessi pubblici, quali la tutela dell'ambiente, del verde, dei beni storici e archeologici, del paesaggio, della sicurezza del traffico e della buona viabilità, della falda acquifera. A tale fine, apposita Conferenza dei servizi valuta le richieste sulla base dei criteri, indirizzi e requisiti di cui al successivo comma 3. Tale deroga non è richiedibile per la realizzazione di parcheggi (PE) di cui all'art. 30.

3. Parcheggi pertinenziali: criteri di valutazione.

Tutela dell'ambiente.

Verifica del miglioramento ambientale costituito dalla realizzazione in oggetto (diminuita presenza di auto in sosta su strada e riduzione del traffico derivante dalla ricerca di parcheggio).

Per quanto riguarda la valutazione d'impatto acustico di cui alla Legge 447/1995, può essere presentata la documentazione semplificata di cui alla Scheda tecnica di dettaglio d'E6.1 (dichiarazione del tecnico abilitato in sostituzione della DO.IM.A). L'individuazione di un'area definita "da acquisire" nella tavola del Psc "Strategie per la qualità - Attrezzature e spazi collettivi", non è di per sé ostativa alla realizzazione di parcheggi pertinenziali, a condizione che l'area non sia inserita nel vigente Psc ai fini della sua acquisizione e/o attuazione.

Tutela del verde.

Le eventuali alberature esistenti dovranno essere valutate in relazione al loro pregio e salvaguardate nei limiti del possibile.

Per le aree sovrastanti i parcheggi, quando sistemate a verde, devono essere scelte essenze (latifoglie), arbusti e piante tappezzanti atti a esercitare una azione di captazione delle polveri e di regolazione delle quantità di ossigeno e di anidride carbonica attraverso il processo fotosintetico. Vanno inoltre evitate le estese superfici a prato (tappeto erboso) che richiedono una costosa e continua manutenzione.

Per una buona consistenza del terreno vegetante va previsto uno strato non inferiore a 60 cm compresa la porzione drenante per le aree con cespugli e piante tappezzanti, mentre per le parti alberate devono essere predisposte aree di contenimento di maggiore profondità, sufficienti per uno sviluppo radicale armonico durante la crescita. Le zone verdi devono essere provviste di un impianto di irrigazione automatizzato o a bocchette.

Tutela dei beni storici e paesaggistici.

In caso di edifici di interesse storico-architettonico e documentale l'inserimento dell'autorimessa deve tutelare gli elementi di particolare pregio anche tramite idonee soluzioni tecnologiche. Particolare attenzione deve essere posta nella valutazione di progetti interferenti con i giardini, gli orti e le corti storiche come individuati dalla carta "La Città storica. Ambiti e materiali" del Rue.

Tutela della sicurezza del traffico e della buona viabilità.

La deroga non è concessa qualora la realizzazione, anche solo nella sua fase di cantiere, comporti gravi intralci al traffico veicolare, pedonale e alla buona viabilità. I lavori di scavo e costruzione devono comunque essere previsti e realizzati in modo da contenere al minimo gli inconvenienti.

Tutela della falda acquifera.

La deroga deve comunque garantire una superficie permeabile pari al 20% del lotto ed è condizionata in ogni caso dalla piantumazione sul restante 80% di alberi di alto fusto e dalla messa in atto di un efficace sistema sostitutivo di immissione delle acque in falda ed è subordinata, in ogni caso, alla piantumazione di alberi di alto fusto sulla parte restante e alla messa in atto di un efficace sistema sostitutivo di immissione delle acque in falda.

Requisiti di pertinenzialità.

Considerati i contenuti della pianificazione di Settore in rapporto con quelli del Psc, i requisiti di pertinenzialità sono ottemperati ai fini urbanistico-edilizi quando:

- a) l'unità immobiliare principale è sita all'interno degli Ambiti storici, come definiti dal Psc, e l'autorimessa è sita nel territorio comunale;
- b) l'unità immobiliare è sita all'esterno di Ambiti storici e l'autorimessa è sita all'esterno di Ambiti storici (non è ammissibile quindi il legame pertinenziale con autorimessa sita negli Ambiti storici);
- c) il parcheggio pertinenziale è definito nel limite di 1 posto auto ogni 25 mq di superficie utile dell'unità immobiliare principale;
- d) il parcheggio pertinenziale sia affittato a persona fisica residente o altro soggetto avente sede in unità immobiliare principale con le caratteristiche di cui alle precedenti lettere a), b), c) e ciò solo ed esclusivamente qualora siano decorsi sei mesi dalla data di fine lavori e non si sia potuta realizzare la cessione dell'autorimessa a soggetto proprietario di immobile principale.

Il vincolo di pertinenzialità può risultare da:

- indicazione negli elaborati di progetto, individuando precisamente i singoli parcheggi e le unità immobiliari principali (abitazioni, uffici, ecc.) anche con gli estremi catastali;
- atto unilaterale d'obbligo debitamente registrato con il quale il richiedente il titolo abilitativo si impegna a costituire entro il termine di fine lavori il rapporto di pertinenzialità nel rispetto dei criteri di applicazione dati dall'Amministrazione.

4. Parcheggi pertinenziali: procedura. Le domande di deroga per la realizzazione di autorimesse pertinenziali private vanno presentate allo Sportello di cui all'art. 75, comma 3 di questo Regolamento e vengono sottoposte alla valutazione della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, per quanto di sua specifica competenza, e all'esame di una Conferenza dei servizi (di cui all'art.78, comma 2) composta dai Responsabili dei Settori e Servizi comunali competenti alla tutela degli interessi coinvolti e dai rappresentanti di Enti esterni competenti ad esprimersi in merito al progetto. Tra questi ultimi, di norma: Dipartimento di prevenzione Azienda Usl città di Bologna, Soprintendenza per i Beni archeologici (in caso di aree sensibili, come individuate dalla Carta unica del Psc), Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio (nel caso di edifici tutelati o ricadenti in ambiti costituenti bellezza naturale), Vigili del fuoco (nel caso di autorimesse con più di 9 posti auto).

La partecipazione delle suddette Amministrazioni statali alla Conferenza ha valore consultivo e non sostituisce le autorizzazioni o i procedimenti di controllo previsti dalla legge.

[Art.97] Interventi non soggetti a titolo abilitativo

1. Interventi esclusi. Non sono soggetti ad alcun titolo abilitativo gli interventi di edilizia libera di cui all'art. 4 Lr 31/2002.

Inoltre non sono soggette a titolo abilitativo:

- le opere oggetto di ordinanza sindacale contingibile e urgente;
- le opere oggetto di ordinanza sindacale di ripristino di interventi abusivi e di eliminazione di inconvenienti igienici;
- le opere realizzate nei "campi sosta nomadi" a cura dell'Amministrazione comunale così come previste dalle "Norme di utilizzazione e criteri di gestione delle aree sosta attrezzate e di transito riservate alle popolazioni nomadi";
- le opere realizzate per il ricovero gatti all'interno delle "oasi feline" di cui alla Lr 41/1994;
- le opere compiute nell'ambito e per lo svolgimento di manifestazioni temporanee oggetto di autorizzazione amministrativa (nei limiti temporali previsti);
- le opere di carattere temporaneo realizzate su suolo pubblico e oggetto di specifica concessione;
- le opere connesse alla realizzazione di passi carrai su suolo pubblico;
- gli interventi per l'eliminazione di opere abusive;
- le opere realizzate da Amministrazioni statali o comunque insistenti su aree demaniali da realizzarsi da parte di Enti istituzionalmente competenti;
- le opere pubbliche di interesse regionale, provinciale e comunale;
- le opere, gli interventi e i programmi di intervento da realizzare a seguito della conclusione di accordi di programma (Dlgs 267/2000, Lr 20/2000);
- altre opere di interesse sovracomunale la cui autorizzazione è in capo ad altri soggetti.

2. Interventi urgenti. Gli interventi relativi a edifici, manufatti ed esemplari arborei tutelati dal Regolamento del verde, che si rendano strettamente necessari al fine di evitare un pericolo imminente per l'incolumità delle persone, possono essere eseguiti senza preventivo titolo abilitativo presentando una comunicazione relativa alla sussistenza del pericolo corredata da perizia redatta da tecnico abilitato, e una documentazione fotografica relativa allo stato di fatto antecedente gli interventi. Gli interventi di salvaguardia per l'incolumità di persone e cose possono essere soltanto di carattere provvisorio e non possono quindi prevedere o precostituire la realizzazione definitiva dell'opera, la quale potrà avere esecuzione solo con il titolo abilitativo previsto dal presente Regolamento. Entro i 30 giorni successivi alla comunicazione dovrà seguire un progetto a sanatoria, gratuito, per i lavori oggetto della precedente comunicazione.

In caso di interventi urgenti in zona di vincolo paesaggistico dovrà essere presentata, entro il termine di 30 giorni successivi alla comunicazione di cui sopra, una richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi del Dlgs 42/2004 per le opere eseguite d'urgenza secondo le procedure unificate. Per tutti gli ulteriori lavori di ricostruzione/ripristino del manufatto, l'avente titolo dovrà dotarsi dell'idoneo titolo e, in caso di interventi in zona di vincolo paesaggistico, della prevista autorizzazione paesaggistica.

Nel caso di presentazione oltre i termini sopra indicati, il titolo diverrà a sanatoria, così come l'accertamento di compatibilità paesaggistica sarà soggetto a sanzione. Nel caso di edifici con vincolo di cui all'art. 10 del Dlgs 42/2004 la procedura di urgenza è in capo alla Soprintendenza.

Nel caso di edifici di interesse storico-architettonico o documentale l'opera di rimozione del pericolo non può comportare la demolizione dell'edificio.

Nel caso di interventi relativi ad esemplari arborei tutelati dal Regolamento del verde la comunicazione dovrà essere inviata agli Uffici comunali competenti. Entro i 30 giorni successivi alla data della comunicazione dovrà pervenire apposita istanza.

[Art.98] Variazioni essenziali e relativo titolo abilitativo

1. Definizione. La definizione di cui al presente comma agisce ai fini di determinare:
- le modifiche progettuali che, in quanto variazioni essenziali, sono soggette a ulteriore titolo abilitativo da richiedere prima della loro esecuzione nei modi di cui al comma 3 del presente articolo;

- le modifiche da considerarsi, invece, variazioni in corso d'opera, regolate secondo le modalità del successivo art. 99.

Costituiscono variazioni essenziali di un permesso di costruire o di una Dia:

- a) il cambio d'uso che comporti un aumento delle dotazioni minime richieste;
- b) gli scostamenti (in aumento) di entità superiore al 10% rispetto alla superficie coperta, al rapporto di copertura, al perimetro, all'altezza dei fabbricati, alla sagoma planivolumetrica, alle distanze tra fabbricati e dai confini di proprietà, nonché rispetto alla localizzazione del fabbricato sull'area di pertinenza (utilizzando la distanza dai confini come parametro di controllo);
- c) gli aumenti della cubatura rispetto al progetto del 10% e comunque superiori a 300 mc, con esclusione di quelli che riguardino soltanto le cubature accessorie e i volumi tecnici, così come definiti e identificati dalle norme urbanistiche ed edilizie comunali;
- d) gli aumenti della superficie utile superiori a 100 mq;
- e) le violazioni delle norme tecniche in materia di edilizia antisismica (vedasi art. 110 commi 2 e 3);
- f) ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo, ove effettuato su immobili ricadenti in aree naturali protette, nonché effettuato su immobili sottoposti a particolari prescrizioni per ragioni ambientali, paesaggistiche, archeologiche, storico-architettoniche da leggi nazionali o regionali, compresi gli immobili che gli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica assoggettano a modalità d'intervento conservative (edifici di interesse storico-architettonico).

2. Abusi. Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di abusivismo edilizio sono considerate variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo le modifiche di cui alle lettere a), b), c) e d), le violazioni di cui alla lettera e), le difformità di cui alla lettera f) del comma 1.

3. Titolo abilitativo. Il titolo edilizio da conseguire in caso di variante essenziale si definisce in relazione al tipo d'opera costituente la variazione (si vedano gli artt. 94 "Interventi soggetti a Dia" e 95 "Interventi soggetti a permesso di costruire"), e comporterà nuovi termini per l'ultimazione dei lavori.

[Art.99] Variazioni minori in corso d'opera e relativo titolo abilitativo

1. Definizione. Sono variazioni minori quelle realizzate in corso d'opera non rientranti fra quelle essenziali, così come definite all'articolo precedente. Il titolo edilizio può essere richiesto (permesso di costruire) o presentato (Dia) anche successivamente alla realizzazione delle variazioni e comunque prima della comunicazione di ultimazione dei lavori. Tali interventi sono ammessi se conformi agli strumenti di pianificazione e alla normativa urbanistica ed edilizia vigenti al momento di esecuzione dell'opera.

2. Titolo abilitativo. Il titolo edilizio da conseguire in caso di variazione minore si definisce in relazione al tipo d'opera costituente la variazione (si vedano gli artt. 94 "Interventi soggetti a Dia" e 95 "Interventi soggetti a permesso di costruire"). Il nuovo titolo edilizio costituisce parte integrante dell'originario titolo abilitativo senza variazione dei termini di fine lavori.

[Art.100] Titoli edilizi in sanatoria (accertamento di conformità)

1. Condizioni. Nel caso di interventi realizzati in difformità dal titolo abilitativo o in assenza di questo, l'avente titolo può richiedere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria o depositare Dia in sanatoria ai sensi dell'art. 17, commi 1 o 2 della Lr 23/2004 qualora sussistano i presupposti della conformità dell'intervento alle norme vigenti, sia nel caso di conformità alle disposizioni vigenti nel momento di commissione dell'abuso e al momento di presentazione dell'istanza sia nel caso di conformità solamente nel momento della presentazione dell'istanza; in quest'ultimo caso la conformità si limita a sanare l'illecito amministrativo.

La richiesta di permesso di costruire o la dichiarazione di inizio attività di cui al presente comma possono essere presentate prima che vengano comminate le sanzioni amministrative per l'abuso edilizio compiuto nei termini previsti dagli artt. 13, comma 3 e 14, comma 1 della Lr 23/2004, e, comunque, fino alla conclusione delle procedure sanzionatorie.

2. Dia in sanatoria. Per le opere soggette a Dia è possibile presentare la sanatoria con la medesima procedura della Dia ordinaria: la presentazione è subordinata al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia se dovuto, ovvero, in caso di esonero a norma di legge, in misura pari a quella prevista dalle Disposizioni tecnico-organizzative di cui all'art. 81.

3. Permesso di costruire in sanatoria. Il permesso in sanatoria è rilasciato dallo Sportello, di cui all'art. 75, comma 3, entro 60 giorni dalla richiesta, qualora l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda, oppure anche nel caso di sola conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della Lr 23/2004 al momento di presentazione della domanda. Decorso tale termine la richiesta si intende rigettata. L'Amministrazione può comunque esprimersi anche oltre i termini sopra indicati e, in caso di rilascio del permesso, il silenzio rigetto è annullato.

Tali termini non valgono se il titolo edilizio è subordinato all'accertamento di compatibilità paesaggistica, per cui si vedano le disposizioni dell'art. 103 (Autorizzazione paesaggistica e accertamento di compatibilità paesaggistica) del presente Regolamento.

Il rilascio dell'accertamento di conformità, con riferimento alle opere difformi dal titolo abilitativo o realizzate in assenza di esso, è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di esonero a norma di legge, in misura pari a quella prevista dalle Disposizioni tecnico-organizzative di cui all'art. 81.

4. Sanzioni amministrative. Nei casi di accertamento di conformità sono comunque dovute, oltre alle somme a titolo di oblazione ai sensi dei commi 2 e 3, anche le sanzioni amministrative previste dalle vigenti norme e graduate come definito nelle Disposizioni tecnico-organizzative di cui all'art. 81.

5. Sanatorie parziali. È possibile presentare richiesta di permesso o depositare Dia in parziale sanatoria qualora nel progetto edilizio oggetto del rilascio del titolo siano presenti oltre che opere da sanare anche opere ancora da realizzare.

Per quanto attiene ai termini del rilascio del permesso di costruire a parziale sanatoria si applicano i termini del procedimento del permesso di costruire ordinario ma, in caso di scadenza del termine, non matura il silenzio assenso in quanto prevale la procedura definita per il premesso in sanatoria, di cui al comma 2 del presente articolo.

L'eventuale richiesta di trasformazione del titolo edilizio per opere di progetto in accertamento di conformità, anche a parziale sanatoria, dovrà essere presentata per iscritto dall'interessato.

6. Abusi minori. Qualora siano trascorsi 10 anni dalla loro ultimazione gli interventi edilizi abusivi che non abbiano comportato aumento di superficie utile, alterazione della sagoma planivolumetrica o nuova costruzione, si ritengono sanati a tutti gli effetti amministrativi, e non si procede pertanto all'applicazione delle relative sanzioni.

Il termine di prescrizione delle opere riconducibili alla manutenzione straordinaria, abusivamente eseguite, è di anni 5. L'esistenza dei presupposti per la prescrizione potrà essere comprovata con atto sostitutivo di notorietà, per le opere di manutenzione straordinaria e con documentazione probatoria per gli altri casi.

La prescrizione è applicabile anche su immobili vincolati ai sensi degli artt. 10 e 11 del Dlgs 42/2004, a condizione che sia ottenuto il benessere della Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali; l'esistenza dei presupposti per la prescrizione dovrà essere dimostrata con specifica documentazione.

La prescrizione è applicabile anche su immobili vincolati ai sensi del Dlgs 42/2004 a condizione che sia stato ottenuto l'accertamento di compatibilità paesaggistica limitatamente agli interventi accertabili ai sensi del Dlgs 42/2004; l'esistenza dei presupposti per la prescrizione potrà essere comprovata con atto sostitutivo di notorietà.

È comunque sempre possibile, ove ve ne siano i presupposti, la sanatoria o la legittimazione di tali difformità con il pagamento delle sanzioni previste dalla legge.

7. Tolleranze costruttive. Sono da considerarsi nell'ambito di tolleranza e non costituiscono pertanto abusi le difformità verificatesi in sede di nuova costruzione e rilevate a processo edilizio concluso, a condizione che non eccedano, per singola unità immobiliare, il 2% delle misure contenute nel titolo abilitativo. Questi criteri di tolleranza non sono applicabili alle distanze minime fra fabbricati e dai confini prescritte dalla normativa e all'allineamento dei fabbricati, né per le misure lineari minime e i requisiti tecnici vigenti al momento del rilascio del titolo edilizio.

Negli interventi di ristrutturazione edilizia che si configurino come demolizione e ricostruzione le suddette tolleranze non sono applicabili ai fini della verifica del rispetto del vincolo di sagoma preesistente.

Per i livelli prestazionali dei requisiti tecnici di cui alla Parte 2, Titolo 3 e relative Schede tecniche di dettaglio sono ammesse tolleranze se indicate nella formulazione del requisito stesso. Per i livelli di prestazione dei requisiti non espressi con misure lineari, di superficie o di volume è ammessa solo la tolleranza indicata espressamente nella normativa esplicitamente richiamata in riferimento al requisito ovvero è ammessa la tolleranza indicata per lo strumento di misura.

[Art.101] Denuncia di inizio attività: procedura

1. Deposito. Almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, il proprietario dell'immobile o l'avente titolo presenta su apposita modulistica allo Sportello, di cui all'art. 75, comma 3, la Denuncia di inizio attività, completa di generalità, residenza, domicilio, codice fiscale e titolo dell'interessato nonché del tecnico abilitato alla progettazione, accompagnata dai documenti definiti dalle Disposizioni tecnico-organizzative, di cui all'art. 81, che costituiscono complemento del presente Regolamento (Denuncia di inizio attività e permesso di costruire: documentazione richiesta) e da una dichiarazione del tecnico abilitato che asseveri, ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale, il rispetto delle norme di cui alla Parte 2, Titolo 3,

nonché la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati e approvati, al Regolamento e alla valutazione preventiva, ove acquisita.

La mancanza di uno degli elementi definiti nelle Disposizioni tecnico-organizzative di cui all'art. 81 fa sì che la dichiarazione presentata non acquisti validità e pertanto restano sospesi i termini dell'inizio lavori. La Dia è corredata dall'indicazione del direttore dei lavori e dell'esecutore delle opere a cui si intendono affidare i lavori.

La Dia è accompagnata altresì dalla quantificazione e dal versamento del contributo di costruzione, se dovuto.

2. Immobili soggetti a vincoli. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa Amministrazione comunale, il termine preventivo di 30 giorni, di cui al comma 1 del presente articolo, decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Qualora detto vincolo derivi dalle tutele di cui agli artt. 136 e 142 Dlgs 42/2004 il termine di 30 giorni è compreso in quello per il rilascio della autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 103 del presente Regolamento. Ove tali atti non siano favorevoli, la denuncia è priva di effetti.

Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a un vincolo la cui tutela non compete all'Amministrazione comunale e il parere o l'atto di assenso comunque denominato non sia allegato alla denuncia, spetta allo Sportello di cui all'art. 75 comma 3, entro 10 giorni dalla presentazione, richiedere all'autorità preposta il rilascio del medesimo atto. Decorso 30 giorni dalla richiesta, il Responsabile della struttura di Sportello, di cui all'art. 75, comma 3, convoca una conferenza dei servizi. In tali casi il termine preventivo di 30 giorni per l'inizio lavori decorre dal ricevimento dell'atto richiesto o dall'esito della conferenza. La Dia è priva di effetti se l'assenso è negato o se la conferenza ha esito non favorevole.

3. Sussistenza del titolo edilizio. La sussistenza del titolo edilizio è provata con la copia della Dia trattenuta per ricevuta dal denunciante, da cui risultano la data di ricevimento della Dia da parte dell'Amministrazione comunale, l'intera documentazione presentata contrassegnata dal timbro di ricevimento, nonché gli atti di assenso di altre amministrazioni eventualmente necessari; e comunque provata dalla ricevuta di avvenuto deposito.

Gli estremi della Dia devono essere contenuti e restituiti nel cartello esposto nel cantiere, secondo le modalità stabilite dalle Disposizioni tecnico-organizzative emanate dal Comune, di cui all'art. 81.

[Art.102] Permesso di costruire: procedura

1. Richiesta. La richiesta per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta dal proprietario o da chi ne abbia titolo, è presentata allo Sportello, di cui all'art. 75, comma 3, corredata di tutti i documenti definiti dalle Disposizioni tecnico-organizzative di cui all'art.81.

La richiesta di permesso di costruire, in bollo, è da redigersi su apposito modello e deve contenere generalità, residenza, domicilio, codice fiscale e titolo a intervenire del richiedente. Deve inoltre contenere l'indicazione del tecnico abilitato e, nel caso di più tecnici, del Coordinatore progettuale dell'intera opera e dei Responsabili delle singole elaborazioni relative ai requisiti previsti dal Regolamento oltre all'indicazione delle generalità, della residenza, del domicilio e del codice fiscale degli stessi.

La richiesta è accompagnata da una dichiarazione del tecnico abilitato che, ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale, assevera la conformità del progetto presentato agli strumenti urbanistici adottati e approvati, alle norme di cui alla Parte 2, Titolo 3, nonché alla valutazione preventiva, ove acquisita.

2. Avvio. Il procedimento del permesso di costruire si intende avviato dalla data di completamento della documentazione di cui al comma 1; e la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990 è inserita nella ricevuta di deposito della domanda.

3. Interruzione. Il Responsabile del procedimento può chiedere, successivamente all'avvio del procedimento ed entro 30 giorni dallo stesso, documenti e atti integrativi, anche su richiesta della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio in sede di valutazione del progetto, qualora gli stessi non siano nella disponibilità dell'Amministrazione comunale ovvero non possano essere dalla stessa acquisiti autonomamente. La richiesta interrompe la decorrenza dei termini di cui al comma 5, la quale ricomincia interamente con nuovo inizio a partire dalla data del completo ricevimento degli atti integrativi.

4. Sospensione. Qualora in corso di istruttoria, il Responsabile di procedimento verifichi la necessità di acquisire ulteriore documentazione integrativa finalizzata al proseguimento dell'istruttoria, anche per il concretarsi o l'emergere di elementi nuovi non presenti o non evidenziatisi all'inizio dell'iter, può richiedere a tali fini e per una sola volta la sospensione del procedimento, i cui termini riprendono a decorrere dalla data di presentazione dei documenti richiesti. In caso di mancata presentazione sarà cura del Responsabile del procedimento valutare se sia possibile concludere l'istruttoria, proponendo l'atto finale al Responsabile di provvedimento.

Il privato interessato può chiedere la sospensione del procedimento per comprovati motivi e per un periodo espresso, e comunque in funzione di giusto procedimento. L'assenso alla sospensione deve essere dato con atto espresso.

5. Termini. Entro 120 giorni dalla data di cui al comma 2, il Responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisendo i prescritti pareri dagli uffici comunali e richiedendo alle amministrazioni interessate gli atti di assenso necessari al rilascio del provvedimento. Il Responsabile del procedimento acquisisce altresì il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, nei casi di cui all'art. 80, prescindendo comunque dallo stesso qualora non venga reso entro il termine medesimo. Acquisiti tali atti, formula una proposta di provvedimento, corredata da una relazione.

Qualora il responsabile del procedimento, nello stesso termine di 120 giorni, ritenga di dover chiedere chiarimenti ovvero accerti la necessità di modeste modifiche, anche sulla base del parere reso dalla Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio o per l'adeguamento del progetto alla disciplina vigente può convocare l'interessato per un'audizione. Al termine dell'audizione viene redatto apposito verbale nel quale sono concordati tempi e modalità per modificare il progetto originario: il termine di 120 giorni resta sospeso fino alla presentazione della documentazione concordata.

Nel caso in cui l'interessato richieda allo Sportello, di cui all'art. 75, comma 3, oltre al permesso di costruire, l'acquisizione di tutti gli altri atti di assenso necessari per la realizzazione dell'intervento, presentando la relativa documentazione, il Responsabile del procedimento richiede i pareri degli enti e amministrazioni interessate e/o ne convoca la conferenza di servizi.

6. Rilascio o diniego del titolo. Il permesso di costruire è rilasciato o negato dal Responsabile del provvedimento su proposta del Responsabile del procedimento ovvero dalla conclusione della conferenza dei servizi, di cui al comma 5.

Nel caso in cui la proposta di conclusione del procedimento sia negativa, prima del diniego viene emesso il preavviso che ne contiene le motivazioni ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della co-

municazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Eventuali proposte di modifica della soluzione progettuale presentata non potranno essere prese in considerazione, fatte salve le modeste modifiche ai sensi della legislazione regionale vigente.

Lo Sportello, di cui all'art. 75, comma 3, comunica all'interessato l'avvenuto rilascio e, contestualmente, ne dà notizia sull'albo pretorio. Gli estremi del permesso sono contenuti nel cartello esposto presso il cantiere.

Decorso inutilmente il termine per il rilascio del provvedimento, di cui al comma 5, la richiesta del permesso di costruire si intende accolta, fatta salva la disciplina delle interruzioni e sospensioni di cui ai commi precedenti e la disciplina per gli accertamenti di conformità di cui all'art. 100 (Titoli edilizi in sanatoria).

Per i permessi di costruire soggetti ad atti convenzionali i relativi termini di conclusione del procedimento non sono operanti così come non è applicabile il silenzio assenso.

[Art.103] Autorizzazione paesaggistica e accertamento di compatibilità paesaggistica

1. Autorizzazione paesaggistica. Per interventi in zona tutelata ai sensi degli artt. 136, 142 e ss del Dlgs 42/2004 che prevedono modifiche all'aspetto esteriore degli edifici e al paesaggio, il Comune, quale autorità delegata dalla Regione alla tutela del vincolo, esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, ai sensi dell'art. 146 del Dlgs 42/2004, previo parere obbligatorio della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio. L'autorizzazione è atto autonomo e presupposto per i titoli edilizi e i lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. La validità dell'autorizzazione paesaggistica è di anni 5.

La procedura d'autorizzazione paesaggistica prevede l'obbligatoria verifica di conformità dell'intervento alla pianificazione territoriale e urbanistica da parte del responsabile di procedimento oltre che la verifica di compatibilità con la salvaguardia dei valori paesaggistico-ambientali da parte della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, che deve rendere la propria valutazione sulla base della relazione paesaggistica redatta in conformità alla normativa vigente. Le motivazioni di compatibilità o incompatibilità sono riportate all'interno dell'atto di autorizzazione ovvero di suo diniego.

In caso di diniego di autorizzazione paesaggistica, il permesso di costruire non può essere rilasciato e la Dia è priva di efficacia. La presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica è contestuale al deposito della Dia, l'avvio del procedimento è immediato, mentre l'efficacia della Dia rimane sospesa fino al positivo compimento dell'iter di approvazione dell'autorizzazione paesaggistica.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni della parte III del Dlgs 42/2004 e smi, nonché la legislazione e le direttive emanate dalla Regione Emilia Romagna quale ente delegante.

2. Accertamento di compatibilità paesaggistica.

a) Per i soli interventi già realizzati compresi fra quelli di cui agli artt. 167, comma 4 e 181, comma 1 ter del Dlgs 42/2004 e smi identificati nelle Disposizioni tecnico-organizzative di cui all'art. 81, è possibile, da parte dell'avente titolo, richiedere con apposita istanza l'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 181, comma 1 quater di detto decreto.

L'accertamento di compatibilità paesaggistica è subordinato alla verifica di conformità degli interventi edilizi eseguiti rispetto alla pianificazione comunale e sovraordinata e alla verifica di compatibilità con la salvaguardia dei valori paesaggistico ambientali da parte della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, che rende la propria valutazione sulla base della relazione paesaggistica redatta in conformità alla normativa vigente.

Per il rilascio dell'accertamento di compatibilità il termine perentorio è di 180 giorni. È necessario acquisire il parere vincolante e obbligatorio della Soprintendenza alla quale deve essere trasmessa la richiesta di accertamento entro 90 giorni dalla presentazione, corredata dal parere espresso dalla Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio. Il parere della Soprintendenza deve essere reso entro il termine perentorio di 90 giorni.

b) Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il rilascio dell'accertamento è subordinato al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da parte del trasgressore per una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito, ai sensi dell'art. 167 del Dlgs 42/2004 e smi; l'importo della sanzione pecuniaria è determinato nei modi stabiliti con deliberazione del Consiglio comunale.

In difetto dei presupposti di cui alla lettera a), per contrasto con la pianificazione comunale e sovraordinata, per valutazione negativa da parte della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, per parere negativo espresso dalla Soprintendenza, o nel caso in cui gli interventi eseguiti non rientrino tra quelli ammissibili ai sensi dell'art. 167, comma 4 e 181, comma 1 ter del Dlgs 42/2004 e smi l'accertamento di compatibilità è negato. Il diniego comporta la sanzione demolitoria (remissione in pristino) di cui all'art. 167, comma 1 dello stesso decreto, contestualmente all'ordine di pagamento della sanzione pecuniaria per danno ambientale secondo i criteri deliberati dal Consiglio comunale.

c) La presentazione della richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica è contestuale al deposito della Dia in sanatoria, l'avvio del procedimento è immediato, mentre l'efficacia della Dia rimane sospesa fino al positivo compimento dell'iter d'accertamento e al pagamento della conseguente sanzione.

Il permesso di costruire in sanatoria è rilasciato a seguito del positivo esito dell'accertamento di compatibilità paesaggistica e subordinatamente al pagamento della sanzione. I termini per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, a seguito dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, sono compresi in quelli dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, per cui non valgono i termini del silenzio rigetto previsti dal comma 2 dell'art. 100 (Titoli edilizi in sanatoria) del presente Regolamento.

In caso di esito negativo dell'accertamento di compatibilità paesaggistica il permesso di costruire in sanatoria non può essere rilasciato e la Dia in sanatoria è priva di efficacia. Le opere prive di titolo saranno soggette alle sanzioni per gli abusi edilizi nonché alle sanzioni amministrative previste dall'art. 181 del Dlgs 42/2004 e smi secondo i criteri deliberati dal Consiglio comunale.

3. Documentazione. La documentazione obbligatoria richiesta per le autorizzazioni paesaggistiche, per gli accertamenti di compatibilità paesaggistica, per le autorizzazioni e gli accertamenti contestuali, di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, è definita nelle Disposizioni tecnico-amministrative, costituenti complemento del presente Regolamento.

[Art.104] Valutazione preventiva

1. Domanda. Il proprietario o l'avente titolo alla presentazione della richiesta di permesso di costruire, nel caso di progetti di nuova costruzione o di ristrutturazione globale e di interventi soggetti a valutazione di ammissibilità urbanistica degli usi di cui all'art. 29 del Rue, può chiedere preliminarmente una valutazione sull'ammissibilità dell'intervento, presentandone con apposita modulistica specifica domanda allo Sportello, di cui all'art. 75, comma 3 secondo le modalità individuate nelle Disposizioni tecnico-organizzative. Per gli interventi soggetti a Dia la valutazione preventiva è obbligatoria nei casi di demolizione di edifici cartografi-

camente individuati come "di interesse documentale" ma riconosciuti privi di pregio storico-culturale e testimoniale a seguito degli studi preliminari prescritti di cui al comma 3 dell'art. 57 e nei casi da sottoporsi a valutazione di ammissibilità urbanistica degli usi di cui all'art. 29 del Rue.

[Art.105] Controllo sulle opere soggette a Dia

1. Verifica. Il Responsabile del procedimento entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della Dia provvede esclusivamente:

- a verificare la completezza della documentazione obbligatoria;
- ad accertare che il tipo d'intervento descritto e asseverato dal tecnico abilitato rientri nei casi previsti dall'art. 94.

Entro il medesimo termine, in caso di incompletezza della documentazione, il dirigente preposto allo Sportello unico di cui all'art. 75 comma 3 provvede a richiedere l'integrazione. Dalla data di integrazione della documentazione decorre nuovamente il termine di 30 giorni per l'inizio delle opere. Qualora non pervenga l'integrazione della documentazione richiesta, la Dia è priva di efficacia.

Si procede alla comunicazione dell'ordine di non esecuzione lavori qualora durante i controlli si verifichi l'inammissibilità della denuncia.

2. Controllo. Il controllo di merito sulle Dia e circa la corrispondenza del progetto e dell'opera in corso di realizzazione o ultimata a quanto asseverato dal tecnico abilitato avviene con i seguenti criteri:

- a campione, per una percentuale di almeno il 30% degli interventi edilizi progettati e/o in corso di realizzazione;
- in corso d'opera e comunque entro 12 mesi dalla comunicazione di fine dei lavori ovvero, in assenza di tale comunicazione, entro 12 mesi dal termine di ultimazione dei lavori indicato nel titolo abilitativo.

La scelta delle istanze da sottoporre a controllo a campione di cui al presente comma viene periodicamente determinata, di iniziativa dirigenziale, sulla base dei seguenti criteri:

- con sorteggio;
 - per tipologie definite (onerose, sanatorie, zone di vincolo, recupero volumi, ecc.).
- Le modalità operative di svolgimento dei controlli sono definite con determinazione dirigenziale e riportate nelle Disposizioni tecnico-organizzative di cui all'art. 81.

3. Collaborazione. In considerazione che ai sensi di legge, gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'Amministrazione procedente entro 30 giorni richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente. In tale caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorché non autenticata, dei certificati o documentazione di cui sia in possesso. Tale attività esercitata dall'interessato a titolo facoltativo si colloca nel quadro di una azione di collaborazione.

[Art.106] Autorizzazione per impianti di distribuzione dell'energia elettrica

1. Procedura. L'autorizzazione delle cabine di trasformazione primaria è soggetta a procedura ai sensi della Lr 10 del 22 febbraio 1993.

La nuova costruzione o riconfigurazione delle cabine di trasformazione secondaria è soggetta a procedura di autorizzazione unica di cui al Dpr 447/98 con permesso a costruire.

[Art.107] Autorizzazione per impianti di telefonia mobile e servizi assimilati

1. Procedura. I tipi impiantistico-infrastrutturali standard previsti per gli apparati portanti e per gli apparati radianti di telefonia mobile e servizi assimilati, anche ai fini del contenimento e della riduzione dell'impatto paesaggistico, sono definiti da apposito complemento regolamentare (di cui all'art. 2, comma 4, lettera b del presente Regolamento), soggetto a variazione e aggiornamento secondo le modalità ivi definite.

Per i tipi impiantistico-infrastrutturali conformi a quelli previsti nel suddetto complemento regolamentare, l'installazione di nuovi impianti, e così anche la riconfigurazione di impianti esistenti che preveda l'adozione di soluzioni conformi (con obbligo di rimozione degli impianti radianti non più attivi), è subordinata a procedura di autorizzazione unica di cui al Dpr 447/1998 con Dichiarazione di inizio attività.

Per i tipi impiantistico-infrastrutturali non conformi, l'impianto è soggetto a procedura di autorizzazione unica di cui al Dpr 447/1998 con permesso di costruire. Resta inteso che laddove sia necessaria autorizzazione paesaggistica, si provvede comunque ad acquisizione del parere della Commissione per la qualità architettonica e del paesaggio.

[Art.108] Impianti radiotelevisivi

1. Tipologia. I siti di emittenza radiotelevisiva sono suddivisi in:

- siti di elevata complessità, con numero di emittenti superiore a 5 per sito;
- siti di ridotta complessità, con numero di emittenti inferiore a 5 per sito.

2. Siti di elevata complessità. Ai soggetti gestori è fatto obbligo di presentare un progetto unitario e condiviso, comprensivo di documentazione urbanistica, edilizia, ambientale e paesaggistica, secondo le indicazioni contenute nelle Disposizioni tecnico-organizzative.

Il progetto è finalizzato a comporre le diverse esigenze pubbliche e private, quali: contenimento del campo elettromagnetico, contenimento dell'impatto paesaggistico, soddisfacimento delle esigenze di servizio, con garanzia di pari diritti per tutti i soggetti esercenti.

Il progetto, condiviso da tutti i titolari di autorizzazione ministeriale alla trasmissione, deve prevedere:

- la documentazione radioelettrica di cui alla Delibera regionale 1138/08 e smi;
- la documentazione paesaggistica di cui al Dlgs 42/2004 e ai successivi decreti applicativi;
- l'indicazione dei titoli di proprietà dei tralicci e degli impianti di collegamento, diffusione, a terra.

Nel caso in cui siano vigenti ordinanze di riduzione a conformità, il progetto corrisponde a Piano di risanamento di cui all'art. 7 comma 2 della Lr 30/2000.

L'autorizzazione al progetto costituisce permesso di costruire delle parti comuni alle diverse emittenti (tralicci, apparati a terra, allacciamenti, impianti di trasmissione del segnale, ecc.).

3. Siti di ridotta complessità. Ai soggetti gestori è fatto obbligo di presentare un progetto, comprensivo di documentazione urbanistica, edilizia, ambientale e paesaggistica, secondo le indicazioni contenute nelle Disposizioni tecnico-organizzative di cui all'art. 81. L'autorizzazione al progetto costituisce permesso di costruire di traliccio, apparati a terra, allacciamenti e degli impianti di trasmissione del segnale. Sono soggetti a permesso di costruire gli impianti di diffusione con dipoli; sono soggetti a Dia gli impianti di diffusione con pannelli radianti.

CAPO 2 ESECUZIONE DELLE OPERE, CONFORMITÀ EDILIZIA E AGIBILITÀ

[Art.109] Adempimenti ed esecuzione delle opere

1. Adempimenti prima dell'inizio dei lavori. La legge prevede l'acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi obbligatori prima dell'inizio dei lavori. Tra questi, a titolo esemplificativo:

- l'approvazione delle opere insistenti su beni culturali e ambientali (Dlgs 42/2004);
- l'autorizzazione e comunicazione di opere insistenti in aree soggette a vincolo idrogeologico;
- l'autorizzazione agli scarichi delle acque.

2. Adempimenti successivi all'acquisizione del titolo e tempi d'esecuzione. È fatto obbligo all'intestatario del titolo abilitativo (o committente) di nominare il direttore lavori e unitamente allo stesso dare comunicazione per iscritto, anche con gli standard informatici definiti dall'Amministrazione, la data di inizio e fine lavori, citando i dati del titolo abilitativo rilasciato o acquisito e il nominativo dell'assuntore dei lavori.

Le eventuali sostituzioni del direttore lavori o dell'assuntore dei lavori devono essere comunicati al Comune da parte del committente con contestuale accettazione del nuovo direttore o assuntore dei lavori.

3. Deposito dei progetti degli impianti e dichiarazioni di conformità. Ai sensi del Dm 37/2008 e del Dlgs 192/2005 è fatto obbligo di deposito dei progetti di impianti tecnologici, siano essi legati o meno a interventi edilizi.

Al termine dei lavori di installazione o modifica di un impianto l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme (Dm 37/2008); tale dichiarazione deve essere depositata in Comune.

4. Esecuzione delle opere e relativi termini. L'esecuzione delle opere deve avvenire nel rispetto del progetto così come assentito e degli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti direttamente dalla legge, da convenzioni e atti d'obbligo, nonché dalle eventuali prescrizioni contenute nel titolo stesso.

I termini per l'inizio e la fine dei lavori sono disciplinati all'art. 93 (Titoli abilitativi), comma 3 (Efficacia e decadenza).

L'eventuale proroga del termine di fine lavori per la realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio, tenuto conto degli impegni di convenzione del contraente, deve essere assentita con atto esplicito dell'Amministrazione comunale.

5. Punti fissi e perimetro delle costruzioni. Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione o di recinzione prospicienti spazi pubblici o terreni di proprietà pubblica, l'intestatario del titolo abilitativo è tenuto a richiedere all'Amministrazione comunale la ricognizione della linea di confine tra spazi pubblici e area di pertinenza della costruzione, precisando nella richiesta il nominativo del direttore dei lavori. Nell'esecuzione dell'opera l'intestatario del titolo abilitativo deve attenersi ai punti fissi e alle quote che gli saranno indicati entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta suddetta.

Prima di iniziare gli scavi per nuove costruzioni su aree che non confinino con spazi pubblici, ovvero per costruzioni previste da piani particolareggiati o da altri strumenti di pianificazione esecutiva, l'intestatario del titolo abilitativo è tenuto a contrassegnare, mediante segnalazioni o picchettature, la dislocazione sul terreno

delle costruzioni stesse, dislocazione che deve essere conforme alle previsioni di progetto.

Le operazioni di cui al presente comma sono eseguite dall'intestatario del titolo abilitativo e/o dall'assuntore lavori sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall'Amministrazione.

6. Controlli sulla esecuzione delle opere. Nell'esercizio dei compiti di vigilanza sull'attività edilizia, lo Sportello unico verifica la corrispondenza delle opere in corso di realizzazione al permesso di costruire mediante sopralluoghi, avvalendosi di funzionari comunali, della Polizia municipale e degli enti sanitari territoriali. Qualora riscontri l'inosservanza delle prescrizioni e delle modalità di intervento contenute nel permesso, il Responsabile dello Sportello unico assume i provvedimenti sanzionatori degli abusi accertati, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

I controlli di cui al presente comma sono eseguiti a campione, da determinarsi in misura non inferiore al 20% dei permessi rilasciati, secondo i criteri stabiliti all'art. 105 per le opere soggette a Dia e con le modalità operative che verranno determinate dalle Disposizioni tecniche organizzative di cui all'art. 81.

[Art.110] Denuncia delle opere in cemento armato

1. Denuncia. Il costruttore, prima dell'inizio dei lavori, deve presentare, ai sensi dell'art. 4 della Legge 1086/1971, la denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato (c.c.a.), precompresso (c.c.a.p.) e a struttura metallica che intende realizzare. La denuncia deve contenere i nomi e i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore stesso. Alla denuncia devono essere allegati gli elaborati indicati nelle Disposizioni tecnico-organizzative di cui all'art. 81.

2. Relazione a struttura ultimata. Il direttore dei lavori, una volta che la struttura è stata ultimata, deve redigere e consegnare entro 60 giorni la relazione relativa, in duplice esemplare, sulla quale è indicata la data di conclusione dei lavori. Alla relazione a struttura ultimata devono essere allegati gli elaborati indicati nelle Disposizioni tecnico-organizzative di cui all'art. 81.

3. Collaudatore. La comunicazione di nomina del collaudatore e la relativa accettazione devono essere consegnate in allegato alla denuncia di cui al comma 1 del presente articolo nel caso in cui le opere ricadano tra quelle indicate nell'art. 2 del Dpr 425/1994 (fabbricati ad uso abitativo). In tutti gli altri casi la nomina del collaudatore e la relativa accettazione devono essere comunicate al Comune entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori (Legge 1086/1971, art. 7). La nomina del collaudatore è effettuata dal committente.

Il collaudatore deve consegnare due copie del certificato di collaudo statico; di esse un esemplare viene restituito al collaudatore con apposto timbro di avvenuto deposito.

[Art.111] Adempimenti di normativa antisismica

1. Procedure. Gli interventi edilizi soggetti a permessi di costruire o Dia devono contenere una dichiarazione asseverata e sottoscritta da professionista abilitato, nelle modalità descritte nelle Disposizioni tecnico-organizzative, della conformità dell'opera alla normativa tecnica prevista dal Dm 14 settembre 2005 "Norme tecniche per le costruzioni", nonché l'impegno a depositare il progetto esecutivo

prima dell'inizio dei lavori strutturali, unitamente alla dichiarazione di congruità con il progetto depositato (Dia) o rilasciato (permesso di costruire) come titolo edilizio ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Lr 35/1984 come sostituito dall'art. 36 della Lr 31/2002.

In alternativa, qualora i lavori edilizi proposti non rientrino tra quelli da denunciare, ai sensi della L 64/1974 e successivi decreti - in quanto non modificano in modo sostanziale gli effetti delle azioni sismiche sulla struttura (art. 36, Lr 31/2002 e Circolare Regione Emilia-Romagna n. 17-127/20.1 del 15.10.1986) -, e non prevedano interventi che comportino la necessità di rinnovare o sostituire elementi strutturali dell'edificio e comunque non recanti pregiudizio alla statica dell'immobile, nel rispetto delle norme di legge in materia, dovrà essere presentata apposita dichiarazione asseverata e sottoscritta.

2. Variazioni essenziali. Le variazioni in corso d'opera essenziali sono definite dall'art. 98 del presente Regolamento. Tra queste sono soggette alla normativa antisismica solo le variazioni in corso d'opera che modifichino in modo sostanziale gli effetti delle azioni sismiche sulla struttura: in tale caso alla richiesta di permesso di costruire o alla Dia dovrà essere allegata la documentazione obbligatoria indicata nelle Disposizioni tecnico-organizzative di cui all'art. 81 e, prima dell'inizio dei lavori strutturali, dovrà essere depositato il progetto esecutivo, unitamente alla dichiarazione di congruità con il progetto architettonico. Qualora non ricorra la condizione suddetta dovrà essere comunque allegata apposita dichiarazione, asseverata dal progettista che le opere non hanno effetti sulla risposta sismica delle strutture.

3. Variazioni minori in corso d'opera. Le variazioni minori in corso d'opera, di cui all'art. 99 del presente Regolamento, non sono soggette ad alcun adempimento se l'intervento non modifica in modo sostanziale gli effetti delle azioni sismiche sulla struttura: in tale caso il titolo edilizio deve essere completato con dichiarazione asseverata da professionista abilitato che dichiari espressamente che la variazione minore di cui trattasi non modifica in modo sostanziale gli effetti delle azioni sismiche sulla struttura.

Nel caso in cui le opere, pur rientrando nella classificazione di variazione minore di cui al citato art. 99, modifichino in modo sostanziale la risposta della struttura all'azione sismica, dovrà essere depositato il progetto strutturale unitamente alla dichiarazione di congruità con il progetto architettonico approvato.

4. Certificato di conformità edilizia e agibilità. Per quanto attiene al deposito del certificato di conformità edilizia e agibilità su interventi soggetti al deposito della documentazione prevista dal Dm 14 settembre 2005 dovranno essere citati nella scheda tecnica dell'edificio gli estremi dell'avvenuta presentazione della pratica sismica (n° di P.G.) e della dichiarazione di conformità e/o del collaudo delle opere realizzate.

5. Sanzioni pecuniarie/accertamenti di conformità. Le richieste di applicazione di sanzione pecuniaria di cui al Titolo I della Lr 23/2004, per abusi commessi dopo il 23 ottobre 2005, e gli accertamenti di conformità di cui al Titolo I della Lr 23/2004 che hanno modificato la risposta delle strutture all'azione sismica, dovranno necessariamente contenere una certificazione/collaudo, sottoscritta da tecnico abilitato, che l'opera realizzata in assenza o difformità, rispetta la normativa antisismica, o, in alternativa, apposita dichiarazione che le opere non hanno modificato la risposta delle strutture all'azione sismica.

[Art.112] Disciplina di cantiere

1. Adempimenti. Deve essere esposto all'esterno del cantiere, in posizione ben visibile, un cartello con i contenuti e le caratteristiche previste nelle Disposizioni tecnico-organizzative di cui all'art. 81.

Una copia del titolo abilitativo deve essere conservata sul luogo dei lavori.

Qualora l'esecuzione delle opere edili, comprese quelle non soggette a titolo abilitativo, necessiti, per l'allestimento del cantiere, dell'occupazione temporanea di area pubblica comunale, il committente deve preventivamente richiedere all'Amministrazione comunale (Quartiere), la relativa formale concessione del suolo e, se la recinzione racchiude manufatti che interessino servizi pubblici, deve essere consentito pronto e libero accesso agli addetti a tali servizi.

All'interno degli Ambiti storici per interventi che riguardino interi edifici, compresi i restauri esterni delle facciate, contestualmente alla richiesta di occupazione di suolo pubblico al Quartiere per lo spazio di cantiere e l'installazione del ponteggio, deve essere presentato un disegno della recinzione che si intende realizzare, comprensivo del paramento-protezione esterno del ponteggio, con indicazione di materiali, colori e dimensioni, allo scopo di assicurare condizioni di decoro per tutto il periodo dei lavori. Va inoltre assicurato il mantenimento, durante tutto il periodo dei lavori, della piena efficienza del cantiere e della recinzione sotto il profilo della sicurezza e del decoro, rimuovendo ogni affissione abusiva o scritta deturpante. Le opere provvisorie di cantiere (impalcature, recinzioni) devono mimetizzarsi e inserirsi nel contesto urbano in modo da produrre il minor impatto visivo e non costituire esse stesse fattore di degrado. È possibile inserire nel paramento esterno del ponteggio scritte, disegni e immagini pubblicitarie, fatto salvo quanto previsto dal presente e altri regolamenti comunali correlati per la collocazione delle insegne di esercizio, dei cartelli pubblicitari, delle tende solari, degli altri mezzi pubblicitari.

2. Cautele per la salvaguardia dell'intorno. La stabilità degli scavi deve essere assicurata in modo da non compromettere la sicurezza di edifici e impianti posti nelle vicinanze, nonché delle persone.

Tutte le opere e attività di cantiere non devono impedire o disturbare l'ordinario uso degli spazi pubblici e in specie di quelli stradali; ove risulti necessaria l'occupazione di tali spazi deve essere richiesta formale concessione all'autorità comunale.

Le affissioni sulle recinzioni dei cantieri insistenti sulla privata proprietà sono vietate.

[Art.113] Scheda tecnica descrittiva

1. Contenuti. Ogni immobile oggetto di intervento edilizio è dotato di una scheda tecnica descrittiva costituita di una scheda tecnica generale dell'edificio e delle schede relative alle singole unità immobiliari che lo compongono.

Nelle schede suddette sono riportati i dati catastali e urbanistici utili all'esatta individuazione dell'immobile, i dati metrici e dimensionali, le prestazioni fornite in ordine ai requisiti obbligatori, nonché gli estremi dei provvedimenti comunali e delle denunce di inizio attività relativi allo stesso oltre alle dichiarazioni di conformità degli impianti delle unità. La scheda tecnica dell'edificio contiene anche i dati degli elementi e degli impianti relativi alle parti comuni.

La scheda tecnica contiene la dichiarazione circa la regolare effettuazione dei controlli in corso d'opera e finali e circa la conforme realizzazione dell'opera al progetto approvato o presentato e alle eventuali varianti allo stesso.

La scheda tecnica è documento necessario per il certificato di conformità edilizia e agibilità ed è predisposta e aggiornata da un tecnico abilitato, anche per gli effetti dell'art. 481 del Codice Penale.

La scheda tecnica è depositata autonomamente in presenza di certificato di conformità edilizia e agibilità, per ogni intervento diverso dalla nuova costruzione di intero edificio e di ristrutturazione edilizia globale.

Il modello di scheda tecnica descrittiva, conforme alle disposizioni emanate dalla Regione, è definito nelle Disposizioni tecnico-organizzative, di cui all'art. 2, comma 4, lettera c) e art. 81 del presente Regolamento.

[Art.114] Certificato di conformità edilizia e agibilità

1. Procedure. Nessuna nuova costruzione può essere occupata parzialmente o totalmente senza la preventiva acquisizione certificata dell'agibilità ai sensi della normativa vigente. L'agibilità è altresì necessaria per la rioccupazione di unità immobiliari o edifici che siano stati oggetto di interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia globale. Per gli altri interventi la dichiarazione di conformità del tecnico abilitato, contenuta nella scheda tecnica descrittiva, di cui al precedente art. 113, tiene luogo del certificato di agibilità.

Il certificato di conformità edilizia e agibilità e la relativa scheda tecnica descrittiva attestano che l'opera realizzata corrisponde al titolo abilitativo e ai requisiti in esso previsti.

Ad avvenuta ultimazione dei lavori e comunque entro 15 giorni dalla relativa comunicazione il soggetto interessato deposita allo Sportello, di cui all'art. 75, comma 3, il certificato di conformità edilizia e agibilità corredato dalla documentazione prescritta, di cui alle Disposizioni tecnico-organizzative di cui all'art. 81.

In caso di sanatoria il termine di 15 giorni decorre dal deposito (Dia) o dal ritiro (permesso di costruire) del titolo edilizio in sanatoria.

L'Amministrazione procede al controllo della documentazione presentata, procedendo, qualora si riscontrino incompletezza o irregolarità a comunicare che la certificazione è annullata ai sensi della Legge 241/1990, art. 19, comma 3. I medesimi effetti si producono in caso di accertamento della non rispondenza delle opere a titoli abilitativi, o comunque in ogni caso in cui si rilevi, eventualmente anche a seguito di sopralluoghi, la non conformità delle stesse alle norme e ai requisiti previsti. In caso di accertamento negativo si provvede all'avvio del procedimento per la comunicazione di annullamento e all'ordine di rimozione dei vizi, irrogando, contestualmente, la sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della Lr 31/2002, nei modi e termini previsti con deliberazione del Consiglio comunale.

Le modalità per effettuare il controllo, anche con riguardo ai diversi tipi di intervento e ai diversi Ambiti del territorio, sono definite con le Disposizioni tecnico-organizzative di agli artt. 2, comma 4, lettera c) e 81 del presente Regolamento.

La conformità edilizia e agibilità comunque attestata non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'art. 222 del Rd 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero per motivi strutturali.

CAPO 3 DOTAZIONI TERRITORIALI E CONTRIBUTI

[Art.115] Dotazioni territoriali per interventi diretti

1. Obblighi. I soggetti attuatori delle trasformazioni con intervento diretto concorrono alla realizzazione delle dotazioni territoriali correlate agli stessi, nelle forme e nei limiti previsti di seguito.

Ciascun intervento di nuova costruzione (limitatamente ai tipi i1, i2 e i3 di cui all'art. 26 comma 5 del Rue), di ristrutturazione edilizia (limitatamente ai tipi h1, h8 di cui all'art. 26 comma 4 del Rue, quando comportino un aumento di Su e/o cambi d'uso con incremento delle dotazioni territoriali richieste) e il mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere, che determini un aumento del carico urbanistico, comporta l'onere:

a) di provvedere al reperimento e alla cessione al Comune, dopo la loro sistemazione, delle aree per la realizzazione delle dotazioni territoriali, oltre la dotazione di parcheggi PU stabilita dall'art. 30, nelle quantità (espresse in mq di area da cedere per 100 mq di Su oggetto di intervento) di seguito fissate:

- servizi economici e amministrativi (3): 60 mq;
- servizi commerciali e artigianato di servizio (4): 78 mq per gli usi (4a), (4b) e (4c), 60 mq per gli usi (4d) e (4e);
- servizi ricettivi e ristorativi (5): 60 mq per l'uso (5a), 78 mq per l'uso (5c);
- servizi ricreativi (6): 30mq;

b) di provvedere, con le modalità disciplinate dal Dlgs 163/2006 e smi, alla realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione che siano al diretto servizio degli insediamenti, ivi compresi i parcheggi pubblici, gli allacciamenti con le reti tecnologiche di interesse generale e le eventuali opere di loro adeguamento rese necessarie dal nuovo carico insediativo;

c) di provvedere alla realizzazione delle dotazioni ecologiche e ambientali individuate dagli strumenti di pianificazione, con le modalità disciplinate dal Dlgs 163/2006 e smi;

d) di concorrere alla realizzazione delle dotazioni territoriali, attraverso la corresponsione dei contributi di costruzione di cui all'art. 119 e seguenti del presente Regolamento.

2. Esenzioni ed eccezioni. Sono esentati dall'obbligo di cui alla lettera a) del comma 1 gli interventi diversi da quelli sopra elencati e gli interventi da realizzare nelle Situazioni che siano già dotate, in modo integrale e tecnologicamente adeguato, dell'intera quota delle dotazioni territoriali; le Situazioni che soddisfano questa condizione sono rappresentate in apposito elenco contenuto nelle Disposizioni tecnico-organizzative.

In luogo della cessione di cui al comma 1, lettera a), è ammessa la monetizzazione delle aree nei casi e con le modalità di cui all'art. 118.

[Art.116] Dotazioni territoriali per interventi soggetti a Poc e a Pua

1. Obblighi. Le dotazioni territoriali nelle aree soggette a Pua, o per interventi diretti disciplinati dal Poc, sono quantificate e individuate nel Poc e disciplinate dal Dlgs 163/2006 e smi per quanto riguarda la loro realizzazione. Le condizioni per la loro cessione sono stabilite dalla convenzione urbanistica.

Nell'ambito di ogni intervento incluso nel Poc è fatto obbligo:

a) di provvedere alla cessione al Comune, dopo la loro sistemazione, delle aree per la realizzazione delle dotazioni territoriali, nelle quantità minime (espresse in mq di area da cedere per 100 mq di Su oggetto di intervento) di seguito fissate:

- per interventi afferenti gli usi abitativi di tipo urbano (1): 100 mq complessivi, di cui almeno 30 mq per parcheggi PU;
 - per i servizi economici e amministrativi (3), i servizi commerciali e l'artigianato di servizio (4), i servizi ricettivi e ristorativi (5), i servizi ricreativi (6): 100 mq complessivi, di cui almeno 40 mq per parcheggi PU, salvo richieste superiori per singoli usi;
 - per interventi afferenti gli usi industriali e artigianali (2): 15% della superficie territoriale interessata.
- b) di provvedere, con le modalità disciplinate dal Dlgs 163/2006 e smi, alla realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione che siano al diretto servizio degli insediamenti, ivi compresi i parcheggi pubblici determinati per ogni uso nella Parte prima del Rue, gli allacciamenti con le reti tecnologiche di interesse generale e le eventuali opere di loro adeguamento rese necessarie dal nuovo carico insediativo; tale realizzazione comporta l'esclusione del pagamento della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione per le opere eseguite.
- c) di provvedere alla realizzazione delle dotazioni ecologiche e ambientali individuate dagli strumenti di pianificazione, con le modalità disciplinate dal Dlgs 163/2006 e smi;
- d) di concorrere alla realizzazione delle dotazioni territoriali, attraverso la corresponsione dei contributi di costruzione di cui all'artt. 119 e seguenti del presente Regolamento.

[Art.117] Localizzazione delle dotazioni territoriali

1. Reperimento in interventi soggetti a Poc. Le dotazioni territoriali riguardanti la quota di parcheggio pubblico devono essere, di norma, individuate all'interno del comparto di intervento o conterminare a esso.

Le quote di dotazioni territoriali relative ad attrezzature e spazi collettivi e dotazioni ecologiche dovute, dovranno essere reperite in aree individuate dal proponente, ma prioritariamente comprese tra quelle indicate nella tavola "Attrezzature e spazi collettivi" del Psc.

2. Reperimento in interventi non soggetti a Poc. Per interventi non assoggettati a Poc, qualora il reperimento delle dotazioni territoriali avvenga in Ambiti diversi da quello di intervento, la quantità di area ceduta sarà rapportata al valore di quella dovuta nella zona di intervento, valutata secondo le tariffe di monetizzazione di cui all'art. 118.

Il reperimento delle dotazioni territoriali in comparti diversi da quello di intervento dovrà comunque essere concordato con il Comune.

[Art.118] Monetizzazione delle dotazioni territoriali

1. Monetizzazione. In luogo della cessione delle aree di cui di cui agli artt. 30 e 115, gli interventi di trasformazione contribuiscono alla formazione e al mantenimento delle dotazioni territoriali attraverso la monetizzazione delle aree nei seguenti casi:

a) qualora nella Situazione interessata dall'intervento siano già state interamente attuate le dotazioni territoriali nelle quantità minime previste dalla legge, come attestato dalla Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del Psc o del Poc, e il Poc valuti prioritario procedere all'ammodernamento e riqualificazione delle dotazioni esistenti;

b) qualora il Comune, attraverso il Poc, non abbia previsto la possibilità di reperire le aree per dotazioni territoriali al di fuori del comparto oggetto dell'intervento

e gli interessati dimostrino l'impossibilità di reperire la predetta quantità di aree su spazi idonei all'interno del comparto stesso;
c) nei casi in cui l'esiguità della quota di aree da cedere non consenta l'effettiva realizzazione delle dotazioni territoriali necessarie; a tal fine si considerano come esigue le aree da cedere in occasione di interventi diretti consentiti in attuazione di norme del Rue.

2. Valore. Il valore delle aree da monetizzare è determinato in base alle tariffe approvate con provvedimento del Consiglio Comunale.
Le Disposizioni tecnico-organizzative, di cui all'art. 81, contengono la disciplina di dettaglio per il calcolo del valore delle aree da monetizzare e per la regolazione convenzionale della cessione e attuazione delle dotazioni territoriali al di fuori del comparto di intervento.

[Art.119] Contributo di costruzione

1. Caratteri e definizione. L'avente titolo per chiedere il rilascio del permesso di costruire o per presentare la Dia onerosa è tenuto a corrispondere un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria (U1) e secondaria (U2) nonché al costo di costruzione (CC), fatti salvi i casi di riduzione o esonero di cui agli articoli successivi.

2. Utilizzo del contributo di costruzione. Le somme introitate dall'Amministrazione comunale a titolo di contributo di costruzione concorrono, di norma, alla realizzazione e al mantenimento delle dotazioni territoriali. Una quota parte del contributo di costruzione, come da Lr 31/2002, art. 27, comma 5, sarà utilizzata per garantire i controlli sulle trasformazioni del territorio e sulle attività edilizie.

3. Interventi onerosi. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti per gli interventi di ristrutturazione e per per gli interventi che determinano un aumento del carico urbanistico: nuova costruzione, ivi compresi l'ampliamento, la sovrapposizione di un manufatto esistente e il mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere. L'entità degli oneri in relazione ai diversi interventi si determina in base alle specificazioni e alle tabelle contenute nelle Disposizioni tecnico-organizzative di cui all'art. 81.

4. Contributo di costruzione per interventi parziali. Per gli interventi parziali su edifici esistenti il contributo di costruzione (U1-U2-CC) è corrisposto per le sole parti oggetto dell'intervento.

A prescindere dalla destinazione d'uso, per gli interventi edilizi su edifici che comportino nuova superficie e/o recupero di superficie accessoria anche mediante l'abbassamento di solai, la realizzazione di soppalchi e opere analoghe, l'entità del contributo si considera sulla base della superficie in aumento e/o di recupero.

Per le variazioni minori in corso d'opera di cui all'art. 99, la determinazione del contributo di costruzione deve essere effettuata sulla base delle tariffe vigenti in relazione alla superficie dell'intervento in variante.

Per le variazioni essenziali di cui all'art. 98, il contributo di costruzione deve essere ri-determinato per intero. Le eventuali somme dovute per effetto del titolo edilizio originario devono essere detratte dal nuovo importo determinato. Qualora la variazione essenziale sia riferita a una porzione chiaramente identificabile rispetto all'intervento complessivo, il contributo di costruzione deve essere commisurato alla sola porzione, procedendo al conguaglio delle somme dovute per il titolo originario.

5. Documentazione obbligatoria per la determinazione del contributo. Le superfici e il corrispondente contributo di costruzione devono essere determinati utilizzando l'apposita modulistica, come definito dalle Disposizioni tecnico-organizzative, di cui all'art. 81. I moduli relativi devono essere compilati in ogni loro parte e sottoscritti dal tecnico abilitato, il quale assume con ciò ogni responsabilità di quanto ivi dichiarato.

6. Mancato versamento. In caso di mancato pagamento del contributo di costruzione, così come per le somme dovute ad altro titolo, si procede alla riscossione coattiva ai sensi della vigente normativa.

Qualora i costi a carico dell'Amministrazione per l'attivazione delle procedure, come quantificati nelle Disposizioni tecnico-organizzative di cui all'art. 81, siano superiori o uguali agli importi dovuti, non si procede alla riscossione stessa.

7. Restituzione del contributo di costruzione. Qualora nella fase di verifica risulti accertato un credito a titolo di restituzione di somme versate e non dovute, l'Amministrazione provvede d'ufficio alla restituzione, tranne che per le somme inferiori all'importo di € 1.000,00 (e successivi aggiornamenti, come riportato nelle Disposizioni tecnico-organizzative di cui all'art. 81).

[Art.120] Costo di costruzione e quota del contributo relativo a esso

1. Determinazione del costo di costruzione. Il costo di costruzione è determinato sulla base della classificazione dell'intervento considerato nella sua globalità. Pertanto gli interventi minori che si inseriscono in interventi più complessi sono in questi ultimi assorbiti.

Il costo di costruzione, a cui fanno riferimento le percentuali per il calcolo del contributo a esso relativo, è determinato in base alle tabelle contenute nelle Disposizioni tecnico-organizzative di cui all'art. 81.

Per determinare la quota di contributo afferente al costo di costruzione si deve distinguere fra gli interventi relativi a nuovi edifici e gli interventi su edifici esistenti.

2. Determinazione del contributo afferente al costo di costruzione per nuovi edifici.

Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato almeno ogni 5 anni dal Consiglio regionale con riferimento ai costi parametrici per l'edilizia agevolata. Il contributo afferente al titolo abilitativo comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 % al 20 %, che viene determinata con l'atto del Consiglio regionale in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione e ubicazione; l'importo aggiornato per mq di superficie complessiva è riportato nelle Disposizioni tecnico-organizzative di cui all'art. 81.

Ai sensi dell'art. 2 del Dm 801/1977, la superficie complessiva alla quale si applica, ai fini del costo di costruzione dell'edificio, il costo unitario a metro quadrato, è costituita dalla somma della superficie utile (Su) e del 60% del totale delle superfici accessorie (Sa), misurate secondo le definizioni di cui all'art. 14 ($Sc = Su + 60\% Sa$).

Il costo di costruzione (CC) relativo a edifici di nuova costruzione destinati ad attività turistiche, alberghiere, commerciali e direzionali è determinato in base ad apposite tabelle contenute nelle Disposizioni tecnico-organizzative di cui all'art. 81 ed è fissato nel 10% del costo base, poi ponderato da coefficienti diversificati a seconda degli usi.

3. Determinazione del contributo afferente al costo di costruzione per edifici esistenti. Il costo di costruzione, per gli interventi sugli edifici esistenti è ridotto del 50% rispetto al costo determinato per le nuove costruzioni.

La quota di contributo afferente al costo di costruzione, da applicarsi a ciascun tipo di intervento sul patrimonio esistente, è individuata sulla base di apposita tabella riportata nelle Disposizioni tecnico-organizzative di cui all'art. 81.

[Art.121] Oneri di urbanizzazione e quota del contributo relativa a essi

1. Determinazione degli oneri di urbanizzazione. L'incidenza degli oneri è definita per mezzo di cinque tabelle parametriche, distinte in ragione degli usi (secondo la classificazione di cui all'art. 27):

Tabella A: usi abitativi di tipo urbano (1);

Tabella B: servizi economici e amministrativi (3), servizi commerciali (4), servizi ricreativi (6), servizi sociali e di interesse generale (7);

Tabella C: usi industriali e artigianali (2);

Tabella D: servizi ricettivi e ristorativi (5);

Tabella E: usi rurali (8).

Le tariffe sono diversificate in relazione ai diversi Ambiti del territorio comunale, agli usi degli immobili, al tipo di intervento edilizio. Vista la densità edilizia media delle zone di espansione residenziale, si applica nell'intero territorio del Comune per la "voce" nuova costruzione di edilizia residenziale un unico valore, quale risulta dalle tabelle riportate nelle Disposizioni tecnico-organizzative di cui all'art. 81.

L'unità di misura della superficie al fine del calcolo degli oneri per i diversi usi è:

a) per usi abitativi di tipo urbano (1), servizi economici e amministrativi (3), servizi commerciali (4), servizi ricettivi e ristorativi (5), servizi ricreativi (6), servizi sociali e di interesse generale (7): l'unità di superficie è la Su come definita all'art. 14;

b) per usi industriali e artigianali (2), usi rurali svolti da soggetti non aventi titolo di agricoltore (8), funzioni alberghiere (5): l'unità di superficie è il mq utile della superficie complessiva risultante dalla somma delle superfici lorde di tutti i piani fuori ed entro terra. Dal calcolo della superficie sono esclusi gli impianti igienici, la centrale termica, elettrica, di condizionamento e ogni altro impianto tecnologico necessario al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente. In detta superficie sono compresi i locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti a uffici a condizione che gli stessi siano funzionali all'esercizio dell'impresa;

c) per accoglienza in strutture all'aperto, attrezzature, attività di pubblico esercizio svolte all'aperto (5b), servizi ricreativi sportivi all'aperto (6): l'unità di superficie è il mq dell'area complessiva dell'insediamento individuata dalle opere di recinzione e di delimitazione.

2. Realizzazione diretta di opere di urbanizzazione. Per gli interventi edilizi diretti per i quali è prevista la monetizzazione delle dotazioni territoriali, dal calcolo ordinario degli oneri di urbanizzazione primaria, secondo le tabelle vigenti, sono decurtate le quote afferenti alle voci "verde attrezzato" e "strade e spazi di sosta e di parcheggio".

3. Oneri di urbanizzazione primaria. Resta esclusa dagli oneri di urbanizzazione primaria (U1) la quota relativa al collegamento terminale tra le reti di urbanizzazione e l'insediamento. Questo collegamento dovrà essere eseguito a cura e spese dell'interessato in accordo con le aziende erogatrici dei servizi pubblici di somministrazione. Le tabelle di cui alle Disposizioni tecnico organizzative riportano pertanto anche l'importo di U1 depurato di tali spese. Tali oneri, riferiti alle opere per il sistema di distribuzione dell'acqua, del gas, dell'energia elettrica, della forza motrice, del telefono, sono pari al 31% per la residenza e al 27% per le destinazioni diverse dalla residenza.

Gli insediamenti da realizzare su aree da sottoporre a piano urbanistico attuativo implicano la realizzazione di tutte le dotazioni territoriali stabilite dal Psc o dal Poc.

Le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti o le attrezzature e gli spazi collettivi vanno realizzate previa acquisizione di apposito titolo abilitativo. Tale urbanizzazione dovrà essere progettata secondo i capitolati prestazionali approvati dal Comune, con relativa previsione di spesa redatta secondo gli elenchi prezzi comunali e contestualmente all'opera principale. Sono fatti salvi i casi in cui la realizzazione diretta sia pregiudizievole degli interessi generali della collettività.

Dal contributo relativo agli oneri di urbanizzazione dovranno essere decurtate le quote afferenti alle opere realizzate; l'eventuale maggior costo dell'opera, pur comprovato, non dà diritto all'interessato ad avere rimborsi e conguagli da parte dell'Amministrazione comunale.

Al momento della presentazione della richiesta di permesso di costruire che preveda anche la realizzazione di opere di infrastrutturazione e di attrezzature, i richiedenti devono depositare insieme al progetto relativo alle opere un atto unilaterale d'obbligo inerente la realizzazione delle opere entro i termini di validità del permesso di costruire e presentare le relative garanzie finanziarie a prima richiesta, di importo pari alle opere da realizzare maggiorato di almeno il 10%.

Ove i costi dei lavori di infrastrutturazione siano di importo inferiore alla somma risultante dalle relative tabelle, dovranno essere corrisposti gli importi a conguaglio.

Nel caso in cui il Comune provveda direttamente alla realizzazione di opere di infrastrutturazione l'interessato è tenuto a cedere gratuitamente al Comune le aree necessarie, e a corrispondere al medesimo una somma commisurata al costo effettivo delle opere.

4. Oneri di urbanizzazione secondaria. Gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono dovuti nella misura stabilita dalle tabelle contenute nelle Disposizioni tecnico-organizzative, sia nel caso di piano urbanistico attuativo sia nel caso di intervento diretto.

In caso di intervento urbanistico attuativo è facoltà del Comune fare eseguire le opere per la realizzazione di attrezzature e spazi collettivi a scemputo degli oneri di urbanizzazione secondaria come derivante dalle tabelle parametriche, secondo le modalità previste dal Dlgs 163/2006 e smi.

[Art.122] Versamento del contributo di costruzione

1. Versamento delle quota relativa al costo di costruzione. L'importo relativo al costo di costruzione deve essere corrisposto prima del ritiro del permesso di costruire o della presentazione di Dia onerosa.

Solo nel caso di importi complessivi superiori a € 15.000,00, il titolare del permesso di costruire o della Dia onerosa, previa presentazione di opportune garanzie, può richiedere la rateizzazione in due uguali rate senza interessi da versare rispettivamente alla data di inizio lavori e alla data di ultimazione delle opere, e comunque entro il triennio di efficacia del titolo abilitativo. Eventuali proroghe dell'ultimazione lavori non incidono sui termini di pagamento.

Le garanzie fideiussorie a prima richiesta, di cui sopra, saranno prestate per un importo pari al 110% della quota residua, di cui il 100% è la quota del costo di costruzione e l'ulteriore 10% per le eventuali somme che dovessero risultare dovute, ai sensi di legge, per ritardi nell'adempimento dell'obbligazione.

Tale fideiussione deve essere a tempo indeterminato o automaticamente rinnovabile e lo svincolo della medesima avviene mediante comunicazione scritta del Comune.

Le varianti in corso d'opera non modificano i termini dei versamenti sopra indicati per i singoli titoli abilitativi già conseguiti, mentre per gli importi aggiuntivi relativi a varianti in corso d'opera si applicano le stesse forme di rateizzazione sopra indicate.

2. Versamento della quota relativa agli oneri di urbanizzazione. Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria devono essere corrisposti prima del ritiro del permesso di costruire o della presentazione di Dia onerosa.

Solo per importi complessivi superiori a € 15.000,00, il titolare del permesso di costruire o della Dia onerosa può richiedere la rateizzazione in due rate uguali senza interessi da versare rispettivamente al ritiro del permesso di costruire o alla presentazione della Dia ed entro un anno dal ritiro del permesso di costruire o dalla presentazione della Dia. Eventuali proroghe dell'ultimazione dei lavori non incidono sui termini di pagamento.

Le garanzie fidejussorie a prima richiesta saranno prestate per un importo pari al 110% della quota residua, di cui il 100% è la quota degli oneri di urbanizzazione e l'ulteriore 10% per le eventuali somme che dovessero risultare dovute, ai sensi di legge, per ritardi nell'adempimento dell'obbligazione.

Tale fideiussione deve essere a tempo indeterminato o automaticamente rinnovabile e lo svincolo della medesima avviene mediante comunicazione scritta del Comune.

Le varianti in corso d'opera non modificano i termini dei versamenti sopra indicati per i singoli titoli abilitativi già conseguiti, mentre per gli importi aggiuntivi relativi a varianti in corso d'opera si applicano le stesse forme di rateizzazione sopra indicate.

[Art.123] Esclusioni e riduzioni contributive

1. Interventi non soggetti al contributo di costruzione. Oltre a quanto stabilito in linea generale all'art. 114 comma 2, non sono soggetti al contributo di costruzione (U1-U2-CC) i seguenti interventi:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;
- deposito di materiali a cielo aperto;
- scavi, reinterri;
- demolizioni e opere di demolizione;
- interventi per manufatti stagionali e opere di arredo urbano;
- opere non residenziali in territorio rurale realizzate da imprenditore agricolo professionale, per le quali l'intestatario del titolo abilitativo è tenuto a presentare al Comune apposita certificazione attestante i requisiti richiesti di cui dall'art. 1 del Dlgs 29 marzo 2004, n. 99 e s.m.i. - opere non residenziali in funzione della conduzione del fondo agricolo richieste dal proprietario conduttore;
- interventi di cui all'art. 17 comma 3, e 18 del Dpr 380/2001 e artt.30 comma 1 e 31 della Lr 31/2002.

2. Interventi non soggetti alla quota relativa al costo di costruzione. Per gli interventi relativi a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni e alla prestazione di servizi (usi industriali e artigianali (2), servizi economici e amministrativi (3), servizi commerciali (4), servizi ricettivi e ristorativi (6), servizi sociali e di interesse generale (7)), non è dovuta la quota di contributo afferente al costo di costruzione (CC).

3. Riduzione della quota relativa agli oneri di urbanizzazione secondaria. La riduzione della quota di contributo afferente agli oneri di urbanizzazione secondaria (U2), cumulabile fino a un massimo del 75% degli oneri stessi, è prevista per i seguenti casi e interventi:

- opere bioclimatiche, ecologiche o comunque realizzate con tecnologie alternative, se conseguono le prestazioni migliorative indicate nella Parte 2 del Rue;
- residenze per anziani e strutture socio-assistenziali sanitarie: riduzione fino a un massimo del 50%, ferma restando la gratuità degli interventi per strutture pubbliche o di interesse generale promossi da enti istituzionalmente competenti; resta inteso che per gli interventi relativi a residenze per anziani autosufficienti, che non necessitano di assistenza sanitaria, si applicano gli oneri delle Tabelle "A", mentre per quelli relativi a strutture socio-assistenziali con prestazioni di tipo sanitario gli oneri sono quelli delle Tabelle "B";
- edilizia abitativa convenzionata ai sensi degli artt. 30 e 31 della Lr 31/2002 e smi non compresi nei Peep, con esclusione degli edifici unifamiliari: riduzione del 20% nel caso in cui la superficie degli alloggi per i quali è previsto il regime di locazione convenzionata sia superiore al 10% della superficie complessiva; tale riduzione è applicabile esclusivamente alla Su dei suddetti alloggi;
- attività artigianali: per tutti gli interventi relativi a usi industriali e artigianali (2) all'interno degli Ambiti storici, riduzione del 25%;
- eliminazione delle barriere architettoniche: per gli interventi sull'esistente che garantiscono un livello di accessibilità totale dell'edificio (unità immobiliari e parti comuni), così come disposto dal Dm 236/1989, riduzione del 25%.

[Art.124] Contributi relativi a permesso di costruire e Denuncia di inizio attività in sanatoria

1. Permesso di costruire. Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria o la Denuncia di inizio attività onerosa in sanatoria sono subordinati al pagamento in un'unica soluzione, a titolo di oblazione, di un importo pari al contributo di costruzione raddoppiato e comunque non inferiore a un importo forfettario nella misura stabilita dalle tabelle contenute nelle Disposizioni tecnico-organizzative di cui all'art. 81; nei soli casi di gratuità degli interventi edilizi di cui al comma 1 del precedente articolo 123 l'importo per i titoli in sanatoria è valutato ai sensi dell'art. 21 comma 2 della Lr 23/2004 con un minimo fissato dalle Disposizioni tecnico-organizzative di cui all'art.81.

2. Sanatoria. Qualora contestualmente alla sanatoria venga richiesta la monetizzazione e/o la cessione degli standard l'oblazione è determinata dalla somma dovuta a titolo di contributo di costruzione calcolato per intero e del contributo di costruzione scomputato degli importi afferenti alle voci delle opere di urbanizzazione monetizzate o cedute. La quota afferente alla monetizzazione di dotazioni territoriali non concorre al calcolo dell'oblazione.

3. Utilizzo delle sanzioni pecuniarie. Le somme introitate dall'Amministrazione comunale a titolo di sanzione pecuniaria prevista dalla Lr 23/2004 sono destinate secondo l'art. 21 della citata legge: a) all'anticipazione delle spese per la demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi; b) al finanziamento di programmi locali per la riqualificazione urbana dei nuclei abitativi interessati dall'abusivismo edilizio; c) ad incentivare lo svolgimento dell'attività di controllo, attraverso progetti finalizzati che coinvolgono il personale dipendente; d) allo sviluppo di strumenti tecnologici e conoscitivi finalizzati alla prevenzione degli abusi anche in accordo con altri enti preposti alla salvaguardia del territorio e dell'ambiente.

ELEMENTI DI GLOSSARIO

Testo non più in vigore

Aggregazione di edifici. Per aggregazione di edifici si intende un insieme di edifici e relative pertinenze oggetto di interventi (diretti o indiretti) di progettazione unitaria.

Arredo urbano. Si intendono di arredo urbano quei manufatti orizzontali o verticali, che intervenendo a modificare lo spazio aperto ma anche le interfacce tra spazio aperto e spazio edificato, al fine di attrezzarli e infrastrutturarli, concorrono e incidono sulla qualità fruitiva e percettiva degli spazi pubblici o d'uso pubblico e in particolare dello spazio stradale. A titolo esemplificativo, sono di arredo urbano i seguenti manufatti (e quelli a essi assimilabili):

- apparecchi di illuminazione pubblica e impianti semaforici;
- armadi per apparecchiature telefoniche e altri manufatti per impianti tecnologici delle reti di servizio pubblico;
- bacheche e punti informativi;
- cabine e punti telefonici;
- cassette e buche per la posta;
- cestini e cassonetti per i rifiuti;
- dispositivi di illuminazione posti esternamente agli esercizi commerciali e agli edifici in genere;
- espositori;
- insegne, indicazioni e cartelli pubblicitari;
- lapidi, cippi ed elementi scultorei;
- panchine e sedute in genere;
- paracarri, fittoni, separatori e dissuasori;
- pensiline per il trasporto pubblico e paline per le fermate;
- portabiciclette;
- punti vendita automatizzati;
- segnaletica stradale, specialistica e turistica;
- strutture mobili per il commercio su area pubblica;
- tende e tendoni;
- torrette telefoniche per taxi o altri servizi urbani;
- pavimentazione stradale, dei marciapiedi e dei percorsi ciclopedonali;
- isole salva persone e attraversamenti.

Sono inoltre componenti di arredo urbano, non soggetti a titolo edilizio, i dehor in quanto costituenti manufatti di tipo temporaneo, contraddistinti da facile amovibilità, reversibilità dell'intervento, di carattere di provvisorietà per esigenze stagionali e momentanee, come specificato da concessione di suolo pubblico o altra apposita autorizzazione amministrativa.

Balcone. Per balcone si intende un elemento edilizio aperto e praticabile, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o di parapetto e direttamente accessibile dall'unità immobiliare.

Bow-window. Per bow-window si intende una porzione di vano/i finestrata, anche con sviluppo su più piani, a sbalzo dalle pareti esterne di un edificio.

Caposaldo. Per caposaldo si intende un punto fisso assunto come riferimento inequivoco per il posizionamento di elementi edilizi e territoriali e per le misurazioni a essi relative, da materializzarsi nel lotto o nell'intorno.

Carico urbanistico. Per carico urbanistico si intende la sollecitazione prodotta dall'insediamento in termini di domanda di infrastrutture, attrezzature e dotazioni ecologiche ambientali.

Ai fini del presente Regolamento si assume che un intervento edilizio dia luogo ad incremento di carico urbanistico quando esso comporti:

- a) aumento delle superfici utili degli edifici;
- b) cambio d'uso degli immobili con variazione in aumento delle dotazioni territoriali (con riferimento al comma 3 art. A-24 Lr 20/2000); con riferimento alla classifica-

zione degli usi di cui all'art. 27 del Rue, le variazioni in aumento delle dotazioni territoriali riguardano esclusivamente i seguenti mutamenti d'uso:

- da uso (1) a usi (3), (4a), (4b), (4c), (5), (6);
- da usi (2), (4d), (4e), (4g) a usi (1), (3), (4a), (4b), (4c), (5), (6);
- da usi (4f), (7), (8) a usi (1), (2), (3), (4), (5), (6);
- c) aumento delle unità immobiliari.

Dotazioni territoriali. Ai sensi della Lr 20/2000 (Allegato, capo A-V) e ai fini della determinazione delle modalità di concorso nella loro realizzazione, per dotazioni territoriali si intende l'insieme degli impianti, opere e spazi attrezzati che concorrono a realizzare gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale definiti dalla pianificazione, e cioè:

- le *infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti*, intese come gli impianti e le reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico-sanitaria degli insediamenti; ne fanno parte:

- a) gli impianti e le opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua;
- b) la rete fognante, gli impianti di depurazione e la rete di canalizzazione delle acque meteoriche;
- c) gli spazi e gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi;
- d) la pubblica illuminazione, la rete e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, di gas e di altre forme di energia;
- e) gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni;
- f) le strade, gli spazi e i percorsi pedonali, le piste ciclabili, le fermate e le stazioni del sistema dei trasporti collettivi e i parcheggi pubblici, al diretto servizio dell'insediamento;

- le *attrezzature e gli spazi collettivi*, intesi come il complesso degli impianti, opere e spazi attrezzati pubblici - di cui la fruibilità costituisce condizione essenziale - destinati a servizi di interesse collettivo, necessari per favorire il migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva; riguardano in particolare:

- a) l'istruzione;
- b) l'assistenza e i servizi sociali e igienico-sanitari;
- c) la pubblica amministrazione, la sicurezza e la protezione civile;
- d) le attività culturali, associative e politiche;
- e) il culto;
- f) gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive;
- g) gli altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi;
- h) i parcheggi pubblici diversi da quelli al diretto servizio dell'insediamento;

- le *dotazioni ecologiche e ambientali*, intese come l'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi; tra queste le dotazioni volte in particolare:

- a) alla tutela e risanamento dell'aria e dell'acqua e alla prevenzione dell'inquinamento;
- b) alla gestione integrata del ciclo idrico;
- c) alla riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico;
- d) al mantenimento della permeabilità dei suoli e al riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano;
- e) alla raccolta differenziata dei rifiuti.

Isolato. Per isolato si intende una porzione di suolo urbano, edificato e non, perimetrato da strade, o comunque da spazi aperti pubblici o di uso pubblico.

Lastrico solare. Per lastrico solare si intende lo spazio scoperto e praticabile della copertura piana di un edificio, o di una sua porzione.

Loggia. Per loggia si intende uno spazio praticabile, ricompreso entro la sagoma planivolumetrica dell'edificio, aperto sul fronte esterno, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile dall'unità immobiliare.

Materiali urbani. Per materiali urbani si intendono le singole componenti fisiche che, con diversi gradi di complessità, formano lo spazio aperto, le infrastrutture e lo spazio edificato.

Pensilina. Per pensilina si intende una struttura accessoria in aggetto dalle pareti esterne di un edificio realizzata con materiali durevoli al fine di proteggere persone o cose.

Pergolato. Per pergolato si intende una struttura di pertinenza costituita da elementi verticali e orizzontali a sviluppo lineare (in legno o metallo), di norma costituente il supporto per la crescita di vegetazione rampicante o, priva di chiusure laterali e di copertura stabile.

Portico/porticato. Per portico o porticato si intende uno spazio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri di norma aperto verso i fronti esterni dell'edificio.

Posto auto. Per posto auto si intende lo stallo di dimensioni minime per la sosta degli autoveicoli, definite in 4,80 x 2,50 m; la somma delle superfici dei posti auto più quella delle relative aree di manovra coperte o scoperte costituisce la superficie delle aree a parcheggio da assumersi come riferimento nel computo delle dotazioni PE (parcheggi al servizio degli edifici).

La dimensione del posto auto per persone con ridotta capacità motoria non può avere larghezza inferiore a 3,20 m.

Spazi funzionali dell'edificio. Rispetto agli spazi di un organismo edilizio, si intendono: spazi per attività principali quelli interessati da attività caratterizzanti; spazi per attività secondarie, quelli costituenti spazi di servizio funzionali allo svolgimento delle attività principali; spazi di circolazione e collegamento quelli funzionali alla distribuzione e agli spostamenti nell'edificio; spazi tecnici praticabili (vani tecnici) quelli contenenti impianti normalmente accessibili.

Terrazza. Per terrazza si intende lo spazio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile dall'unità immobiliare.

Tetto verde o giardino pensile. Per tetto verde o giardino pensile si intende una coltre di terreno erboso e/o di giardino sulla sommità degli edifici o su pareti rinverdite per il raggiungimento degli obiettivi di compensazione, mitigazione e miglioramento ambientale.

Tettoia. Per tettoia si intende una costruzione di pertinenza costituita dalla copertura di uno spazio aperto sostenuta da una struttura a elementi puntiformi, con funzione di deposito, ricovero, stoccaggio e, negli usi abitativi, per la fruizione protetta di spazi pertinenziali.

Unità immobiliare. Per unità immobiliare si intende la più elementare aggregazione di vani edilizi (comprensiva degli spazi coperti e scoperti che ne costituiscono accessori e di norma coincidente con una ripartizione catastale) avente caratteristiche di continuità fisica, autonomia funzionale e individualità spaziale (fatte salve le eventuali pertinenze esterne).

Unità territoriali omogenee (Uto). Ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 2053/2001 "Criteri e condizioni per la classificazione del territorio", sono definite Unità territoriali omogenee (Uto) le porzioni di territorio che possiedono caratteristiche di omogeneità rispetto agli usi reali del territorio, alle tipologie edilizie esistenti e alle infrastrutture di trasporto presenti. Le Uto sono individuate all'interno della Classificazione acustica comunale.

